

VERITÀ IN GIUDIZIO: contrasti dottrinali e filosofici

Candidato: Elena Marchese



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA

Supervisori:

Prof. Giovanni Battista RATTI

Prof. Giovanni TUZET

Tesi di Dottorato in DIRITTO
Curriculum: Filosofia e storia della cultura giuridica
Dipartimento di Filosofia e Sociologia del Diritto

A Chi lo ha reso possibile,
a chi mi ama, ai miei tutor.

Ringrazio tutti i docenti che ho avuto l'onore di incontrare lungo questo percorso,
tutti mi hanno trasmesso molto più che semplici nozioni.

Indice

<i>Introduzione</i>	p. 5
Capitolo 1 – Contrasti sulla verità	9
1. Il contrasto tra filosofia e senso comune sul tema della verità	9
1.1. <i>Folk skepticism</i> e post-verità	9
1.2. Il <i>folk skepticism</i> dei giuristi	14
1.2.1. Alcuni dati aggiuntivi sul <i>folk skepticism</i> dei giuristi	18
2. Filosofia e verità: contrasti filosofici	24
2.1. Le basi postmoderniste dello scetticismo	28
2.1.1. Deoggettivizzazione	30
2.1.2. Uguale validità e incommensurabilità	32
2.1.3. Ironia	40
3. Relativismo globale	43
3.1. Relativismo epistemico	46
4. Costruttivismo e costruzione sociale della conoscenza	52
5. Il nuovo realismo	56
Capitolo 2 – La riabilitazione del realismo aletico in campo giuridico	61
Premessa	61
1. Teorici del fatto	63
2. L’influenza di Ferrajoli nella letteratura contemporanea...	66
3. Ferrajoli e la centralità dell’epistemologia	69
3.1. Il carattere apofantico degli enunciati processuali come garanzia processuale	71
4. I loci della letteratura sulla verità	72
4.1. L’eredità del realismo ingenuo	72
4.1.1. L’inadeguatezza epistemica del realismo ingenuo	72
4.2. Il «pregiudizio metafisico»	75
4.2.1. Ideale regolativo	76
4.2.2. La verità “reificata” e la sopravvalutazione della conoscenza diretta	77
4.3. Il pregiudizio epistemico	79
4.3.1. L’assolutismo deluso	79
5. Verità e garanzie: un ossimoro?	83
6. La verità fuori e dentro il processo	90
6.1. L’alternativa verità materiale–verità processuale: etichettare la verità è fuorviante	90
6.2. Storia, diritto e scienza	95
7. Un differente tipo di analisi	99
7.1. Contrapposizioni da abbandonare	99
8. Tarski e la riabilitazione del realismo “ingenuo”	101
8.1. Il realismo della dottrina giuridica	101
8.2. La definizione tarskiana	104
8.3. Ferrajoli e Tarski	104
8.4. La concezione Tarskiana elaborata da Ferrua	111

8.5. L'epistemologia giudiziaria e la referenzialità in Ferrua	113
9. Conclusioni del capitolo	119
Capitolo 3 – Una concezione troppo esigente per il diritto?	122
Premessa	122
1. Legislazione	123
2. Giurisprudenza costituzionale	126
3. Giurisprudenza di legittimità	129
4. Una concezione troppo esigente per il diritto?	133
5. Le teorie epistemiche della verità	138
5.1. Le ragioni a sostegno dell'anti-realismo aletico	141
6. Le ragioni a sostegno del realismo aletico	147
7. L'anti-realismo processuale	151
7.1. Costruttivismo giuridico	151
8. Dummett e il giustificazionismo processuale	166
8.1. La priorità della semantica	166
8.2. Una lettura dummettiana del linguaggio nella pratica processuale	167
9. Il costruttivismo giustificazionista nella pratica processuale	174
9.1. Il rifiuto anti-realista dell'atteggiamento dicotomico	175
9.2. Le proposte non dicotomiche implicano l'anti-realismo?	178
9.3. Logica dicotomica vs. logica anti-dicotomica	180
10. Un modo differente di leggere il rapporto tra verità e giustificazione	184
11. Conclusioni del capitolo	190
Conclusioni – Riflessioni conclusive e prospettive di ricerca	197
Bibliografia	201

Introduzione

Il concetto di “verità” sembra generare reazioni contrastanti e il panorama culturale di riferimento pare offrirne un’immagine abbastanza chiara. Tale nozione è, infatti, oggetto di considerazioni e intuizioni contrapposte sia da un punto di vista meramente semantico sia per quanto riguarda la sua funzione. Ciò avviene in un modo differente ma ugualmente variegato sia in ambito accademico che nel comune sentire delle persone¹.

Il senso comune di giuristi² e non, infatti, spesso rifiuta aprioristicamente di utilizzare tale termine quasi fosse un relitto del passato o un medievalismo ormai inutile³ e lo fa, in larga misura, sulla base di una serie di pregiudizi ormai divenuti parte integrante di costumi diffusi e cultura popolare. Gli stessi che, però, non inibiscono un utilizzo quasi meccanico della medesima nozione nella banalità dei gesti quotidiani e ogni qualvolta si abbiano pretese di giustizia.

¹ In questo lavoro con il termine “senso comune” o “comune sentire” si intenderà: 1) l’opinione condivisa da una generica maggioranza di soggetti sprovvisti di competenze “filosofiche” e 2) il loro discorso (linguaggio e comunicazione) ordinario, quotidiano. Nel primo capitolo esso è messo a confronto col discorso filosofico e accademico principalmente a ragione della differente qualità argomentativa che, generalmente, li caratterizzano. Il concetto di “comune sentire” ha una storia molto risalente ed è passato da un’accezione “psicologica” che si riferiva prevalentemente alla percezione come fenomeno collettore di dati sensibili (Aristotele in *De sensu* e in *De animae* e S. Tommaso in *Commentario al De anima*) ad una “gnoseologica” come “consenso generale, universale” (in Cicerone, nella filosofia stoica, in quella epicurea e poi nella filosofia moderna). L’espressione è, tuttavia, divenuta celebre attraverso l’opera Thomas Reid (*Ricerca sulla mente umana in base ai principi del senso comune* del 1764). Il suo pensiero si pone in contrasto allo scetticismo humeano, individuando nel senso comune l’organo fondamentale della conoscenza, nonché del giudizio etico ed estetico. Reid critica le gnoseologie (tra cui quelle di Descartes, Locke) che riducono gli oggetti reali, esistenti al di fuori della mente, alle rispettive rappresentazioni mentali, con la conseguente perdita del “senso della realtà” che, a suo avviso, è connaturato all’uomo comune. Il senso comune si servirebbe di un supposto istinto originario con cui la mente umana riconoscerebbe, in maniera immediata, i principi fondamentali della conoscenza. Queste idee avranno grande influenza anche sul pensiero pragmatista di Peirce e Dewey ma anche su quello di G. E. Moore. Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/senso-comune_%28Dizionario-di-filosofia%29/; <https://plato.stanford.edu/entries/reid/#ComSenFirPri>. Sebbene il senso comune sia stato utilizzato storicamente come “antidoto” per alcuni degli eccessi teorici dello scetticismo filosofico, in questo lavoro si evidenzierà come oggi, il senso comune, sia divenuto una delle sedi in cui le opinioni scettiche hanno maggiore diffusione. Lo scetticismo a cui faremo riferimento in questo lavoro sarà principalmente quello di matrice cartesiana (Cartesio 1637) e humeana (Hume 1758). Si tratterà in particolare degli effetti teorici comportati dal classico tema, collegato alla giustificazione del ragionamento induttivo, dell’impossibilità di ottenere certezza razionale assoluta o credenze completamente fondate razionalmente.

² Con questa locuzione ci si riferisce sia a giuristi pratici come magistrati e avvocati, ma anche alla dottrina giuridica.

³ Nell’ambito di una piccola indagine condotta su un campione di 66 giuristi di cui: 50 avvocati, 2 magistrati (tra cui un giudice della Corte di Cassazione) e 14 praticanti avvocato, attivi nelle Corti di Appello di Genova, Milano, Perugia, Roma e Campobasso. Il 37,9% degli intervistati ha affermato che “è ormai ingenuo pesare alla nozione di verità come rilevante per il processo perché esso è un gioco di parti” e che “la verità è una nozione troppo complessa”; mentre per il 18,2% “si può dubitare che la verità esista” e per il 15,2% “tenere a cuore o meno la nozione di verità è indifferente per la pratica processuale”.

Il dibattito filosofico, dal canto suo, ha prodotto così tante riflessioni su questo tema – che è notoriamente uno dei suoi ambiti di riflessione più classici – da lasciare gli addetti ai lavori, assai spesso, con un mal celato sentimento di fastidio misto a noia di fronte a riflessioni “nuove” sull’argomento. Ciononostante, tale nozione continua ad insinuarsi nelle riflessioni di molti teorici che finiscono per subirne ancora il fascino e lo fa con una facilità disarmante, non curante dei limiti disciplinari e ideologici, attraversando la complessità della civiltà odierna con la “trasparenza” e il minimalismo che la contraddistinguono in molte delle sue definizioni più accreditate; ribadendo, così, la sua centralità quale nozione cardine nel ragionamento e della vita pratica degli individui.

Dar conto di tali contrasti e fornire un’adeguata lettura del ruolo che la nozione di verità svolge nella pratica conoscitiva può, quindi, ancora fornire spunti di riflessione stimolanti sia per il filosofo del diritto sia per il giurista pratico che sono i naturali destinatari di questo testo. Un tale compito, tuttavia, non potrà prescindere dal soffermarsi anche su una serie di presupposti concettuali che si legano all’utilizzo di tale nozione e cioè, principalmente su quale concezione della verità, della conoscenza e della realtà vogliamo poggiare le nostre intuizioni e riflessioni. Per questo, nel primo dei tre capitoli del presente lavoro, verranno, dapprima, introdotte alcune considerazioni circa i contrasti sopra menzionati e la situazione di sostanziale “opposizione” che spesso emerge tra la riflessione filosofica e il senso comune. Si cercherà, quindi, di dar conto di alcune delle possibili ragioni alla base dei conflitti accennati mettendo in luce l’apprezzabile dualismo che sussiste tra le intuizioni del realismo e dell’anti-realismo aletico. Si evidenzierà, inoltre, l’incremento di una tendenza realista nel dibattito filosofico pur riconoscendo un *trend* più generale alla ricerca di una sintesi tra questi due poli.

I due temi centrali che sottendono all’intero lavoro sono la difesa della necessità di portare a compimento l’opera di riabilitazione del realismo per l’ambito processuale iniziata da Luigi Ferrajoli e di fornire un adeguato quadro delle relazioni tra il piano semantico e quello epistemico, tra verità e prova, per l’ambito giudiziario. Questa analisi sarà svolta principalmente attraverso l’esame di alcuni contrasti dottrinali e filosofici che hanno riguardato, e tuttora contraddistinguono, questi temi⁴.

Il secondo capitolo sarà prevalentemente dedicato al realismo. Si tratterà innanzitutto dell’eredità del “primo” realismo aletico e, in secondo luogo, del tentativo elaborato da

⁴ Mi riferirò specialmente, ma non esclusivamente, della letteratura giusfilosofica di lingua italiana e castigliana. I riferimenti al processo saranno prevalentemente a quello penale ma ciò non esclude che, molte delle tesi sostenute possano applicarsi anche al rito civile.

Ferrajoli e da altri filosofi del diritto (che chiamerò “teorici del fatto”) di offrirne una lettura alternativa per il campo processuale. Si dirà, infine, che uno degli argomenti più utilizzati dalla letteratura giusrealista⁵ per giustificare le proprie posizioni è il ricorrente appello al c.d. “senso comune” che però non viene quasi mai adeguatamente definito e caratterizzato risultando, così, un’arma “spuntata”. Il tentativo di fornire i risultati di una piccola indagine statistica nel primo capitolo sarebbe, quindi, da considerarsi proprio un contributo alla definizione della nozione di “senso comune” dei giuristi.

Nel terzo e ultimo capitolo la riflessione prenderà le mosse dalla constatazione di un certo cambiamento linguistico occorso soprattutto in sede giurisprudenziale⁶. Si dirà che tale fenomeno può essere spiegato in senso anti-realista, specialmente nella forma di quello che chiamerò “costruttivismo-giustificazionista”, benché se ne possa offrire una lettura molto più fruttuosa e meno costosa nei termini del realismo non ingenuo di Jordi Ferrer Beltrán.

In questo capitolo mi propongo, tra le altre cose, di fornire un’analisi dei fondamenti teorici dell’anti-realismo epistemico e delle tesi di una parte della letteratura giusfilosofica di stampo costruttivista al fine di dare conto della rilevanza che tale pensiero ha ancora in letteratura e dell’apporto che tale letteratura dovrebbe fornire al progetto di riabilitazione del realismo aletico.

Il contributo che spero di portare al dibattito su questi temi consiste, in primo luogo, nel fornire un quadro essenziale di riferimento nel quale inserire e comprendere (almeno parzialmente) alcuni fenomeni “sorprendenti”⁷ che caratterizzano l’utilizzo del termine “verità” nell’ambito del “senso comune”; un quadro nel quale andrebbero inserite anche alcune “fallacie” del ragionamento anti-realista sul tema della verità e della conoscenza processuale.

In secondo luogo, vorrei aver offerto al lettore basi per ritenere questo campo d’indagine ancora caratterizzato da spazi inesplorati. Aree che meritano di essere percorse soprattutto al fine di fornire: 1) spiegazioni maggiormente adeguate dei collegamenti (sempre

⁵ In questo lavoro con i termini “realismo” e “giusrealismo” si farà riferimento al realismo aletico (che verrà definito a breve) e ai suoi sostenitori, non alla corrente del realismo giuridico.

⁶ Mi riferirò prevalentemente, ma non esclusivamente, alla posizione della Corte di cassazione italiana.

⁷ Mi riferisco in special modo al tema delle *fake news*, della conoscenza online, della cultura della “post-verità” e dell’apparente “dissociamento” tra utilizzo involontario della nozione di verità realista nell’ambito (prevalentemente) del ragionamento pratico e utilizzo “volontario” della nozione di verità anti-realista (prevalentemente) nell’ambito del ragionamento teorico. Fenomeni dei quali tratteremo tra poco ma a quali si farà cenno durante tutto il lavoro.

che ve ne siano) tra prova e verità e 2) la costruzione di una concezione realista pienamente riabilitata.

CAPITOLO 1

Contrasti sulla verità

1. *Il contrasto tra filosofia e senso comune sul tema della verità*

In questo capitolo si cercherà di dar conto della diffusione nel senso comune (§1.1.) – anche giuridico (§1.2. e 1.2.1.) – di alcuni atteggiamenti scettici, cinici, nichilisti o indifferentisti rispetto al tema della verità. Pur apprezzando le differenze che caratterizzano tali posizioni, esse verranno raggruppate sotto il nome di *folk skepticism* dal momento che tutte hanno l'effetto di mettere in questione l'utilizzo della nozione di verità nel linguaggio e nella comunicazione ordinari.

Si evidenzierà che, ciononostante, permangono sia nel senso comune che in ambito filosofico (§2) forti contrasti rispetto al ruolo da affidare a tale nozione. Si cercherà di darne conto affermando che, mentre nel primo ambito è ancora viva l'eredità della riflessione postmoderna (§ 2.2.) con i suoi corollari relativisti e costruttivisti, in ambito filosofico, sembra essere maggiormente accettata una posizione realista. L'idea è fornire uno sguardo sul quadro di questi contrasti: partendo da un livello più generale e caratterizzato da argomenti meno raffinati – il linguaggio ordinario – per poi arrivare a posizioni e argomentazioni assai più complesse ma pur sempre molto generali, un quadro essenziale del dibattito filosofico al quale ricondurre alcuni dei temi trattati in questo capitolo e nei prossimi. I successivi due capitoli – proseguendo idealmente questo *iter* “dal generale al particolare” – riguarderanno, invece, questioni maggiormente specifiche e di taglio giuridico.

1.1. *Folk skepticism e post-verità*

È stato detto che in passato «i dittatori [...] hanno dovuto lavorare duramente per sopprimere la verità» ma che oggi, invece, «tramite le nostre azioni, [...] questo non è più necessario [perché] da persone libere, abbiamo scelto *liberamente* di voler vivere in una sorta di mondo post-verità»⁸, che siamo «immersi in quella che è stata chiamata – da quando Bush

⁸ Traduzione e corsivi miei. L'Oxford English Dictionary afferma che questa frase contiene il primo utilizzo attestato del termine “post-verità”. L'enunciato appartiene a un articolo, *Government of Lies*, apparso sulla rivista *The Nation* n. 6/13 del 1992 e scritto da Steve Tesich a proposito della Guerra del Golfo e disponibile al

iniziò la guerra in Iraq⁹ – l’era [...] degli eufemismi che imbelliscono i fatti, dei vocaboli contrari a quel che intendono»¹⁰ dimenticandoci, ormai, della «verità sovversiva»¹¹.

Tali espressioni fotografano uno stato di cose che in molti, attualmente, sentono come problematico o per lo meno strano. La parola “post-verità” è sovraccarica da un punto di vista concettuale e concentra molte intuizioni degne di essere prese in considerazione separatamente. Il termine “post” ammette almeno due interpretazioni: il primo è un senso cronologico (la “dopo-verità”) secondo il quale saremmo in un’epoca successiva a quella caratterizzata dalla presenza della verità. In questo caso, tale lettura non è necessariamente connessa ad un elemento valutativo e registrerebbe, solamente, un mutato periodo storico. Il secondo modo di interpretare tale locuzione è come sinonimo di “oltre”. Saremmo, quindi, in un’epoca che ha “superato” il concetto di verità fino al punto di determinarne una sostanziale perdita di importanza, fino a renderci completamente indifferenti nei suoi riguardi.

Allo stesso tempo, nelle citate affermazioni c’è un chiaro rimando alla dimensione del “falso” e delle “mezze verità”¹² intese, queste ultime, come informazioni non complete o di parte, «come se esistesse una terza categoria di enunciati ambigui che non sono esattamente verità ma nemmeno sufficienti ad essere definiti menzogne»¹³. Entrambe le interpretazioni – che ovviamente non si escludono reciprocamente – ammettono: 1) la diffidenza e sfiducia circa la sincerità e la precisione (le due virtù della verità, secondo Bernard Williams¹⁴) delle asserzioni fattuali espresse da istituzioni politiche e attori economici e, in questo senso, che si dubiti della verità di tali affermazioni e 2) esiti che potremmo definire nichilisti (abolizionisti), cinici (cioè disillusi rispetto alla sua caratterizzazione) o per lo meno scettici circa l’esistenza o l’utilità del concetto di verità stessa. Il secondo punto non è

<https://drive.google.com/file/d/0BynDrdYrCLNtdmt0SFZFeGMtZUFsT1NmTGVTQmc1dEpmUC1z/view>. Si veda anche: <https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/viviamo-nellepoca-della-postverita/1192>.

⁹ Fenomeno che, anche se con termini diversi, Ferraris 2012, p. XI fa risalire all’attentato dell’11 Settembre 2001 alle Torri Gemelle.

¹⁰ Sul tema delle mezze verità e degli artifici retorici utilizzati nella comunicazione contemporanea si veda anche Haack 2019.

¹¹ Articolo apparso su *Repubblica* il 1° maggio 2013 con il titolo: *Il vero padrone è il Cavaliere*, di Barbara Spinelli: <https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/viviamo-nellepoca-della-postverita/1192>. Sul tema della “verità sovversiva” torneremo successivamente.

¹² Sul tema del parzialmente vero: Haack 2008.

¹³ Traduzione mia. Keyes 2004, pp. 31-32. Vedi anche: “*post-truth*” in Oxford English Dictionary: <https://www.oed.com/view/Entry/58609044?redirectedFrom=post-truth&>. Vedi anche Ferraris 2017. Si ricordi, però che “menzognero” non è un concetto semantico, diversamente da “falso”, bensì, probabilmente pragmatico-perlocutorio. Inoltre, c’è comunque un senso dell’espressione “menzogna” per la quale si può mentire anche dicendo la verità. I temi della menzogna politica, della menzogna nel processo, della menzogna come atto linguistico, delle norme di sincerità sono vastissimi e hanno molteplici relazioni con il *folk (fact o truth) skepticism*, tuttavia non possono essere trattati in questa sede.

¹⁴ Williams 2004. Per questo spunto ringrazio Nicola Muffato.

necessariamente dipendente dal primo ma non si esclude che tra di essi possano intercorrere delle contingenti connessioni¹⁵.

Raggrupperò gli atteggiamenti ricordati al punto 2), in questi paragrafi, sotto il nome di *folk skepticism* perché sono applicati al discorso proprio del senso comune e, insieme all'indifferentismo circa il ruolo o la nozione di verità, sembrano avere l'effetto di scoraggiarne l'utilizzo¹⁶.

Il termine "post-verità" è emerso principalmente nel contesto della critica politica e dovrebbe essere inteso, in senso più specifico, come un fenomeno argomentativo e sociale che caratterizza la contemporaneità comunicativa. Con esso si identifica il processo attraverso il quale, informazioni largamente scollegate da garanzie epistemiche (e che fanno, piuttosto, appello a emozioni o credenze personali), riescono ad avere un impatto molto più rilevante nell'influenzare il dibattito politico o l'opinione pubblica, di quanto lo facciano fatti obiettivi e tesi verificate¹⁷. Così, accade che una notizia non supportata da alcuna garanzia, ad esempio, circa i finanziamenti dati dalla Gran Bretagna all'Europa (che è un dato, ovviamente, verificabile), sia in grado di spostare consenso e voti rispetto alla questione della *Brexit*, oppure che, mettere in dubbio il luogo di nascita di un cittadino americano (dato anch'esso verificabile), possa influenzare addirittura l'elezione di un presidente degli Stati Uniti¹⁸.

È opinione comune che rispetto a questo fenomeno un ruolo cruciale sia giocato dalla natura dei supporti "sociali" (si pensi a *Facebook* e simili) attraverso i quali avviene la maggior parte dell'odierna comunicazione. Essi sarebbero stati inizialmente progettati, infatti, per mettere al centro l'individuo e i suoi pensieri, aspetto che ha consentito la creazione di una costellazione pressoché infinita di universi personali (di autonarrazioni) aperti al mondo e che tuttavia, coerentemente con tale origine, comporterebbe il rischio di fornire, nel caso in cui essi vengano impiegati per fare informazione, un "sapere" altamente caratterizzato da credenze e convinzioni personali.

Tutto questo, di per sé, non sarebbe affatto discutibile, anzi, è proprio la peculiarità della comunicazione digitale ad aver permesso spazi di libertà espressiva mai contemplati

¹⁵ Capire come (e in che misura) i due fenomeni si leghino da un punto di vista causale e culturale che qui, purtroppo, non possono essere offerte. Sul tema in generale, però, si può vedere: Arendt 1967.

¹⁶ Tali atteggiamenti non sono rivolti solo alla nozione di verità ma anche a quella di oggettività e conoscenza che, ovviamente sono ad essa strettamente collegate. Sul punto si veda: Lynch 2004, p. XIV. Essi sono sintetizzabili da queste espressioni: "La verità deve essere eliminata perché è inutile" (nichilismo), "si può dubitare che esista o si possa raggiungere" (scetticismo), "trattare nozioni come quella di verità è un'impresa ingenua, essa è irraggiungibile" (cinismo), "problemi astratti di questo genere non ci toccano" (indifferentismo).

¹⁷ Oxford English Dictionary: <https://www.oed.com/view/Entry/58609044?redirectedFrom=post-truth&>.

¹⁸ Esempi ricordati in: <https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/viviamo-nellepoca-della-postverita/1192>

precedentemente e sicuramente apprezzabili. Ciò che appare problematico, invece, sembra essere la deferenza epistemica di chi queste informazioni le riceve. Tale deferenza si esplica infatti, assai frequentemente, con un'accezione istintivamente concessa piuttosto che coscienziosamente affidata sulla base di giustificazioni adeguate. Il problema sarebbe, allora, la frequente disposizione a sostituire garanzie e razionalità con "rinforzi" emotivi¹⁹ e una certa complementare indisponibilità (o magari, semplice disinteresse²⁰) alla verifica dei dati ricevuti sebbene questi siano, come si accennava pocanzi, pienamente accessibili. Ci si chiede, allora, come mai siamo disposti ad accettare che questioni di rilevanza cruciale come quelle sopra menzionate siano influenzate così fortemente da elementi informativi di così basso valore²¹. A questo proposito sembra interessante anche chiedersi se ciò abbia avuto delle ripercussioni (e quali) in altri ambiti sociali e culturali come, ad esempio, l'ambito giuridico.

Searle ha affermato che «l'evento centrale dell'epoca contemporanea è l'[immenso] incremento della conoscenza»²² e che oggi «il problema fondamentale della filosofia [...] consisterebbe nel tentativo di conciliare la nostra autorappresentazione» con la realtà²³ ed è qui, dunque, che cercheremo risposte²⁴.

In effetti, non siamo mai stati in una posizione di accessibilità epistemica e sviluppo scientifico così favorevoli ma a ciò, controintuitivamente, sembra corrispondere un'incapacità sempre maggiore nel discernere informazioni attendibili da mere preferenze soggettive, verità da menzogna.

¹⁹ Si crederebbe più in base a impulsi e tesi che ci toccano emotivamente che a ragioni epistemiche.

²⁰ Haack 2019, p. 261, in particolare, parla di un disinteresse sempre maggiore per la qualità di ciò che si afferma e si crede.

²¹ A questo proposito si noti il più specifico fenomeno delle c.d. "fake news" di cui l'Unione europea e i governi nazionali stanno iniziando a interessarsi in maniera sempre maggiore. Esso si identifica con la diffusione di «informazioni false, non accurate, ingannevoli progettate, presentate o promosse per causare intenzionalmente un danno pubblico o profitto»: Commission High Level Expert Group on Fake News and Online 2018 e si veda però anche il *Report* promosso dal Consiglio d'Europa di Wardle, Derakhshan 2017. Il tema è rilevante se si considera che politiche di contenimento dell'informazione nazionali e addirittura sovranazionali andrebbero ovviamente a limitare diritti fondamentali quali le libertà di espressione e di informazione.

²² Searle 2012, p. 170, che si riferiva, però, specificatamente alla conoscenza scientifica. Coerentemente con questa affermazione i dati del *Reuters Institute*, analizzati da Fletcher e Nielsen 2016, evidenzerebbero che l'esposizione informativa accidentale è a volte così potente da colmare le lacune nel consumo di notizie in chi non è interessato a cercarle attivamente. Ovviamente non c'è garanzia che le informazioni ricevute siano sufficientemente differenziate. L'utente potrebbe, infatti, cercare informazioni tutte indirizzate in una certa direzione politica o ideologica. Di base, tuttavia, secondo gli autori, l'utilizzo degli strumenti digitali consentirebbe anche a chi non ha lo scopo di informarsi di esserlo accidentalmente. L'unidirezionalità dell'informazione, tuttavia, è un problema forse più serio di quanto affermato dagli autori se si considera che, spesso, gli strumenti informativi digitali sono fortemente influenzati dai dati raccolti sulle preferenze soggettive.

²³ Searle 2012, p. 171.

²⁴ Se ne tratterà, specificatamente al paragrafo 1.2. Ma il tema sarà un filo rosso sotteso a tutto il lavoro.

Ciò genererebbe, di frequente, una sorta di ansia distopica²⁵ tra le persone, per la quale l'opinione pubblica sarebbe spinta ad un dubbio sistematico e a una diffidenza complottista nei confronti del "sistema politico" e delle fonti d'informazione ufficiali²⁶. Nello specifico sarebbe, infatti, vinta da un forte pregiudizio circa la condizione epistemica "ideale" di cui godrebbero autorità istituzionali e "poteri forti"²⁷. Niente di strano se non fosse che, in molti casi, si sarebbe pienamente in grado di accertare, con una buona approssimazione, le informazioni di cui si dubita. Esse sono, infatti, di frequente disponibili e verificabili proprio come nei casi precedentemente ricordati. Ma i dubbi che non si sciolgono nemmeno parzialmente di fronte a tali fonti accreditate sarebbero, allora, dubbi fittizi e sterili²⁸ cioè né giustificati da valide ragioni²⁹, né propulsori di progresso epistemico.

È interessante notare che lo scetticismo citato, che si esplica in affermazioni quali: "la verità è irraggiungibile", "è finito il tempo in cui, ingenuamente, ci interessavamo di verità" o "non esiste la verità", continua, tuttavia, a coesistere con una strenua difesa della correttezza delle proprie opinioni³⁰ o con l'accurato appello per la verità e la giustizia³¹. Di nuovo, quello

²⁵ Rappresentativa di scenari tanto apocalittici quanto utopistici. Cfr. voce "Dystopia" in Oxford English Dictionary.

²⁶ Si veda, ad esempio, il grande dibattito in tema "*no-vax*". Questo tipo di diffidenza sembra potersi porre in contrasto col "principio generale di credulità" difeso da Reid 1764 e Bentham 1824 anche se ciò non è necessario: cfr. la voce Epistemological problems of Testimony della Stanford Encyclopedia of Philosophy: <https://plato.stanford.edu/entries/testimony-episprob/>

²⁷ Con tale locuzione vengono generalmente identificati: multinazionali, compagnie assicurative, banche di investimento, case farmaceutiche ecc..., tutti uniti dall'essere portatori di interesse e svolgere un importante ruolo economico. Tali forze, per la loro influenza politica, vengono generalmente identificate come contropoteri e "governi ombra" della politica nazionale e internazionale.

²⁸ Cfr. Tuzet 2016a, pp. 285 e ss. I dubbi sterili sono quelli per i quali non si hanno mezzi di soluzione e che, quindi, non sono in grado di spingerci effettivamente verso nuova conoscenza. L'autore ricorda, inoltre, la distinzione di Pierce tra dubbi reali e fittizi. I primi sono quelli che sorgono quando una qualche evidenza empirica mette in crisi o in difficoltà una nostra credenza o convinzione; i secondi quelli privi di ragioni empiriche ma elaborati per raggiungere una qualche conclusione a livello intellettuale o puramente teorico. Un esempio di dubbio fittizio è il dubbio cartesiano secondo cui tutte le nostre credenze potrebbero essere false, compresa la credenza di esistere. Tuzet a questo proposito sottolinea che se è vero che il dubbio consiste in un'ignoranza o incertezza parziale, non avrebbe senso dubitare di tutto. Contro tale "sterile" scetticismo Wittgenstein 1953, §481 affermava: «Se qualcuno dicesse che le informazioni circa il passato non lo convincono che una certa cosa accadrà in futuro, – io non lo capirei. A costui si potrebbe chiedere: ma che cosa vuoi sapere? Che genere di informazioni tu chiami: ragioni per credere una data cosa? Che cosa mai chiami «convincere»? Che genere di convinzione ti aspetti? – Se non sono ragioni queste, allora che cosa sono le ragioni? – Se dici che queste non sono ragioni, devi certamente potermi indicare che cosa debba accadere perché possiamo, a buon diritto, dire che esistono ragioni a sostegno della nostra supposizione».

²⁹ L'idea che si deve avere ragione di dubitare è presente in Wittgenstein 1949-1951 e ricordata da Tuzet 2016 p. 286.

³⁰ La comunicazione sui *social* ne è un chiaro esempio. In questi contesti la difesa delle proprie opinioni è tanto forte e aggressiva quanto sprovvista di forza argomentativa. Lynch 2004, pp. 12 e ss. a questo proposito sottolinea come nella difesa della correttezza delle proprie posizioni sia insita una pretesa di verità anche da parte degli "scettici".

³¹ Si pensi, ad esempio, all'ormai celebre "Verità per Giulio Regeni". Slogan utilizzato nell'ambito della controversia internazionale circa la morte del giovane ricercatore italiano in Egitto.

che è semplicemente meccanico nella vita di tutti i giorni, nel momento in cui ci fermiamo a pensarlo, diventa, d'un tratto, estremamente complicato. Ci imbarazza. Così, di nuovo, la verità porterebbe contrasti.

L'uomo contemporaneo, infatti, si troverebbe costretto tra un generico *disinteresse* e un disincantato *cinismo*; tra la *disillusione* rispetto al fatto che alla parola "verità" possa essere affidato un qualche referente semantico e la *lotta complottista* per difenderla nei riguardi del potere.

Qualche luce ulteriore, in merito all'origine di tale fenomeno, sembra arrivare da alcune riflessioni di Franca D'Agostini che, qualche anno fa, affermava che quel sentimento di imbarazzo che ci colpisce, se interrogati sulla nozione di verità, si riscontrerebbe oggi anche per termini quali "fatto", "cosa", "realtà", "oggettività" e simili. Tale fenomeno sarebbe dovuto alla mutazione decontestualizzata e acritica nel linguaggio ordinario di alcuni concetti e convenzioni terminologiche elaborati all'interno delle sofisticate riflessioni filosofiche (analitiche e non) del secolo scorso. Aver accettato come ovvie e intuitive tali costruzioni svincolate dai loro contesti di creazione (e dal substrato teorico che presupponevano), si sarebbe risolto in quell'imbarazzo, appunto, e nel diffuso rifiuto del loro utilizzo³². Questo "pudore linguistico" sarebbe ingenerato dalla convinzione che nozioni così astruse siano eccessivamente "onerose" o che sarebbe troppo ingenuo (e scorretto) farne uso nel linguaggio comune. L'autrice riconosce, infatti, che la filosofia dell'ultimo secolo è stata tanto specialistica e astratta quanto lontana dal linguaggio ordinario comportando una vera e propria sovra-intellettualizzazione³³ di molte nozioni tipiche della vita quotidiana.

Ciò, quindi, unito all'incapacità di discriminare buone e cattive informazioni e alle caratteristiche peculiari degli odierni mezzi di informazione, avrebbero contribuito a diffondere sia gli atteggiamenti tipici del *folk skepticism* sia il complottismo e la dietrologia cui sopra si accennava. Come se dal dubbio circa la sincerità e precisione delle affermazioni si arrivasse a dubitare del concetto di verità in sé.

1.2. Il folk skepticism dei giuristi

³² Il c.d. "pudore linguistico": D'Agostini, 2011. Questo atteggiamento potrebbe essere annoverato anche tra le numerose ragioni che hanno contribuito a formare un trend giurisprudenziale, almeno in Italia, che ad oggi, in larga misura, evita l'utilizzo della parola "verità" nelle proprie pronunce.

³³ D'Agostini, 2011; Burge, 2010.

Il fatto che il *folk skepticism* e l'indifferentismo nel linguaggio comune siano spesso sostenuti da tesi poco argomentate e prive di giustificazioni razionali non implica che esse possano essere sottovalutate o ritenute poco rilevanti. Essi, infatti, avrebbero avuto una certa rilevanza anche in ambito giuridico. Chi si è occupato del tema, come Twining e Taruffo³⁴, ha evidenziando come essi avrebbero finito per condizionare «surrettiziamente anche le teorie della prova e del processo»³⁵. Questi autori hanno tratteggiato alcuni atteggiamenti dei giuristi (o, meglio, di loro stereotipi) tramite i quali si emergerebbe il *folk skepticism* nel discorso giuridico³⁶. Tra questi si può ricordare il giurista “arrogante”³⁷ che, per rifiutare la nozione di verità o il suo ruolo all'interno della pratica processuale, pone questioni filosofiche altisonanti e con supponenza, per poi cadere in vari tipi di fallacie e nell'autocontraddizione o sottrarsi al gioco dialettico. C'è poi l'avvocato “irriducibile”³⁸ che, invece, considera il processo come un contesto agonistico nel quale il suo unico scopo è vincere. Tale giurista non ha interesse per la ricerca della verità (o per un'argomentazione razionale) ma solamente per l'esercizio retorico. Questo tipo di giurista scettico utilizzerebbe un'argomentazione superficiale con tesi generiche, connotate da eccessiva vaghezza e ambiguità, senza approfondire veramente le posizioni difese. Il “disilluso”, invece, approderebbe allo scetticismo perché la sua idea di verità non ha trovato riscontri nella pratica giudiziaria³⁹ e, infine, vi sarebbe la posizione del “corroso dalla pratica” e dalle disfunzioni del processo che non riesce ad astrarre da esse e dalle proprie esperienze per la formulazione delle sue idee circa il tema della verità e ne afferma l'irraggiungibilità⁴⁰. Come si accennava, tali atteggiamenti, sono caratterizzati da argomenti di bassa qualità (o inesistenti) e ciò – almeno secondo Twining e Taruffo – lascia

³⁴ Taruffo 1992 p. 7 e ss.

³⁵ Taruffo 1992 p. 7. L'accusa sembra essere che tali idee abbiano non solo fatto breccia nel comune sentire dei giuristi pratici ma anche a livello dottrinale e legislativo: sul punto si veda anche Taruffo 2009. Se si pensa, ad esempio, alla tesi secondo cui sistema accusatorio e ricerca della verità nel processo sarebbero incompatibili: essa sembra essere stata, infatti, accolta almeno dalla Corte Costituzionale nelle pronunce 24, 254 e 255 del 1992 e nella Relazione illustrativa del progetto di Codice di procedura penale elaborata dalla Commissione Dalia nel 2005, disponibile al: <http://documenti.camera.it/leg15/dossier/testi/GI0045.htm>. Sul punto di veda anche Ferrua 2015, p. 11.

³⁶ Né i lavori di Twining né quelli di Taruffo presentano una parte di ricerca empirica che riguardi dati relativi alla diffusione di questi atteggiamenti tra i vari attori della pratica forense, ciononostante, essi colgono alcune intuizioni rispetto a modi differenti di essere scettici sul tema della verità. Tali atteggiamenti sono interessanti perché, pur essendo scarsamente argomentati dai giuristi che li tengono, sembrano affondare le proprie radici in alcuni punti cardine del dibattito filosofico tra realismo e anti-realismo.

³⁷ Twining 2006 p. 103, parla di “*Sophomore*”.

³⁸ Twining 2006 pp. 104-106: parla di “*Hard-Nose practitioner*” che difende queste tesi: “Il mio compito è persuadere non ragionare”; “non mi occupo di giustizia o verità, il mio scopo è solo vincere” “giustizia e verità, garanzie e verità sono incompatibili”

³⁹ Esso viene identificato spesso con l'atteggiamento dell’“assolutista deluso”, ne parleremo in seguito.

⁴⁰ Su entrambe le posizioni si tornerà diffusamente nel Capitolo 3.

assai di rado spazio per il confronto dialettico. Ciò li avrebbe, inoltre, trasformati in veri e propri inibitori argomentativi consentendone, tra le altre cose, una vasta diffusione e accettabilità (proprio come fossero *slogan*)⁴¹.

Gli stessi autori sottolineano come, anche nella letteratura giuridica, si siano sviluppate posizioni scettiche, accumulate spesso dal sostenere l'irrilevanza o addirittura la dannosità della ricerca della verità all'interno del processo⁴². Ne sono degli esempi la "concezione retorica" del processo⁴³, così come alcune tesi di Jerome Frank⁴⁴ e della corrente dei "*Critical Legal Studies*"⁴⁵ diffusasi dapprima negli Stati Uniti in aperto contrasto con la tradizionale scuola razionalistica della prova (la *Anglo-American Evidence Scholarship*) che, invece, affondava le sue radici nell'empirismo di Hume e di Bentham⁴⁶. Twining sottolinea anche come, proprio contestualmente all'avvento di queste teorie, si sia affermata un'ondata scettica e dietrologica, molto simile a quella a cui prima si accennava. Essa sarebbe stata accompagnata, inoltre, da contrasti tra intuizioni opposte che avrebbero reso il panorama dottrinale anglosassone una vera e propria «Babele»⁴⁷.

Ad ogni modo, per quanto riguarda il *civil law*, si potrebbe ipotizzare che il *folk skepticism*, diffuso nel discorso giuridico, sia tra le molte variabili che hanno portato la gran parte della dottrina giuridica e dei filosofi del diritto, per lungo tempo, a non trattare dei temi connessi all'accertamento fattuale e alla verità, tema (come vedremo) diviene centrale dagli anni '90 in poi. Nel panorama italiano, infatti, la dottrina giuridica si era concentrata maggiormente su una attività di tipo classificatorio o di sistematizzazione del diritto vigente⁴⁸ trattando il tema della verità non in senso "descrittivo" (cioè al fine di spiegarlo, tratteggiarne le caratteristiche e in definitiva conoscerlo) ma piuttosto accettandolo o negandolo in maniera

⁴¹ Cfr. Twining 2006, p. 105.

⁴² Ne sono due esempi: i "*Critical Legal Studies*" e la "concezione retorica" del processo.

⁴³ Secondo la quale il discorso processuale si ridurrebbe ad un gioco retorico tra parti, senza nessuna pretesa di verità, tesi che parrebbe particolarmente sentita nell'ordinamento *adversary* statunitense.

⁴⁴ Frank 1930. Twining nota che Frank, nelle opere più mature, trasforma il suo scetticismo che diventa non riduzionista ma mosso da un genuino atteggiamento antidogmatico: Twining 2006, pp. 118-119.

⁴⁵ Ma anche: Garfinkel 1956, p. 420 che vede il processo come una "cerimonia di degrado", Blumberg 1967, che vede il processo come un gioco cooperativo e gli avvocati come doppiogiochisti. Nello stesso senso, sul ruolo degli avvocati: Baldwin, McConville 1977. Per un esame di queste posizioni si veda: Twining pp. 99 e ss e Taruffo 1992 e 2009. Sui *Critical Legal Studies* si veda anche Unger 1986.

⁴⁶ Twining 2006, p. 100 e ss.

⁴⁷ Twining 2006, p. 100.

⁴⁸ Ferrer 2005, pp. 15-16: «nel loro caso l'interesse principale si è concentrato nella descrizione e sistematizzazione delle regole sulla prova di ciascun sistema giuridico più che nella prova stessa e nel suo concetto». Traduzione mia. Cioè ad attività meramente ricostruttive del diritto vigente e non concettuali. Si ricorda che, però, l'attività di "sistematizzazione" può essere utilizzata anche a fini non meramente ricognitivi o ricostruttivi ma anche "manipolativi" cfr. Ratti 2008.

dogmatica⁴⁹, come “esito” o “sostegno” delle posizioni ideologiche di volta in volta sostenute⁵⁰. Così, il tema della verità sarebbe stato troppo spesso “utilizzato” dagli studiosi del diritto positivo (che lo hanno criticato o elogiato) ma non effettivamente “studiato” e indagato.

D'altra parte, i filosofi del diritto avevano ritenuto le questioni relative alla verità e all'accertamento fattuale, questioni meramente processuali che poco avevano a che fare con una riflessione pienamente filosofica⁵¹. Nel suo contributo al volume *Filosofia Analitica. Prospettive teoriche e revisioni storiografiche*⁵², Luigi Ferrajoli, ripercorrendo le tappe fondamentali del rapporto tra filosofi analitici del diritto e la dottrina giuridica, sottolinea, infatti, che fino al saggio di Bobbio, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*⁵³, la filosofia del diritto italiana era rimasta del tutto separata dalla scienza giuridica e si era concentrata maggiormente su riflessioni di tipo metafisico-giusnaturalistiche o idealistico-storiciste⁵⁴. Con il saggio di Bobbio, la filosofia del diritto verrà, invece, associata all'empirismo logico e presentata come base epistemologica di una filosofia del diritto quale filosofia della conoscenza giuridica⁵⁵. Bobbio assegna, cioè, alla filosofia del diritto analitica il compito di indagare sullo statuto epistemologico della scienza del diritto (e sui metodi di formazione e controllo dei concetti)⁵⁶. Tale processo, come vedremo successivamente, verrà portato avanti dai c.d. teorici del fatto.

Si potrebbe sostenere, però, che il giurista pratico abbia maggiori ragioni per essere agnostico o semplicemente disinteressato rispetto a questo tema e che, al contrario dei teorici del diritto, abbia ragioni per appoggiarsi al *folk skepticism* dovute alla necessità. Ce ne sarebbero almeno due: la prima è che, almeno nel caso dei difensori, l'aspirazione alla verità è spesso in conflitto con gli interessi di parte. Inoltre, si potrebbe immaginare che il loro eventuale indugiare su certi temi teorici potrebbe essere percepito come attività

⁴⁹ Sul tema si veda anche Taruffo 1992 Cap. I. Sulla “sistematizzazione” spesso «sterile» del diritto compiuta in dottrina vedi anche: Uberti 2015, pp. 96-98.

⁵⁰ Taruffo 2009, Ferrer 2012, 2005.

⁵¹ Sul punto cfr. Taruffo 2009 cap.1 e Ferrer 2005, p. 11: «I teorici del diritto, in generale, si sono preoccupati più della giustificazione delle decisioni giudiziali, dando per scontato il problema della selezione delle premesse studiando principalmente le decisioni interpretative e la selezione delle premesse normative del ragionamento giudiziale. I problemi circa la determinazione dei fatti al fine della selezione delle premesse fattuali, invece, non sono stati generalmente oggetto principale di studio teorico». Traduzione mia.

⁵² L. Ferrajoli 1998, cit., p. 337

⁵³ Bobbio 1950.

⁵⁴ L. Ferrajoli, 1998, cit., p. 337

⁵⁵ L. Ferrajoli, 1998, p. 338.

⁵⁶ L. Ferrajoli 1998, cit., p. 337.

“improduttiva” o “inutile” da parte del cliente di turno. La seconda riguarda, più specificatamente, la condizione in cui sono costretti ad operare molti operatori del settore. Essa, infatti, non consentirebbe loro di *fermarsi* a riflettere adeguatamente su questi temi. La iperproduzione legislativa⁵⁷ e la crescente rilevanza degli orientamenti giurisprudenziali hanno, infatti, costretto il giurista ad una corsa sempre più veloce e spasmodica all’aggiornamento “in pillole” cioè ad una formazione sempre più settoriale, improntata a *risolvere* problemi concreti e specifici, piuttosto che a *riflettere* su principi e concetti di ampio respiro⁵⁸.

Potrebbe infine immaginarsi che ci possano essere anche degli incentivi di ordine più generale per abbracciare lo scetticismo dovuti, principalmente, a ragioni di “politica” e struttura processuale. Schiacciata dalla carenza di risorse e sempre più spinta al perseguimento della celerità del giudizio⁵⁹ l’attività processuale, almeno in Italia, potrebbe, infatti, incoraggiare le tendenze scettiche e nichiliste nei propri utenti.

1.2.1. Alcuni dati aggiuntivi sul folk skepticism dei giuristi

In questo paragrafo verranno presentati alcuni dati relativi ad una piccola indagine statistica svolta a Maggio 2020 e finalizzata, in primo luogo, a dar conto (anche se in un modo certamente non esaustivo) dell’opinione dei “pratici” del diritto circa la funzione e la definizione della nozione di verità all’interno del contesto processuale civile e penale e, in secondo luogo, a stimare se e in quale misura, il *folk skepticism* di cui si è accennato, sia diffuso tra le opinioni dei giuristi analizzati. Tale indagine, quindi, è anche pensata come un tentativo di apportare un contributo alla definizione della nozione di “senso comune di giuristi” espressione che, come vedremo successivamente, è utilizzata assai di frequente dai teorici del diritto per giustificare una serie di scelte concettuali all’interno delle proprie teorie ma che, allo stesso tempo, viene giustificata assai raramente rapportandola a qualche tipo di

⁵⁷ Fenomeno che sempre più spesso comporta disfunzioni non indifferenti anche a livello sistemico quali, ad es. (nel contesto penale italiano), frequenti casi di incoerenza legislativa sia nel coordinamento tra disposizioni incriminatrici, sia nella determinazione del rapporto tra entità della pena e antiggiuridicità del fatto di reato. Le norme che disciplinano la “legittima difesa” e la “prescrizione” nel nostro ordinamento ne sono un esempio.

⁵⁸ Ne è un esempio banale il moltiplicarsi delle *newsletter* giuridiche, tramite le quali qualsiasi buon giurista è chiamato a sostenere la “corsa” all’ultima pronuncia della Cassazione e alla conseguente evoluzione del diritto vivente.

⁵⁹ Ne è un esempio il “procedimento per decreto” che negli ultimi anni ha visto aumentare in maniera notevole la previsione di benefici processuali per gli imputati che rifiutino di opporsi a tale condanna pecuniaria.

dato empirico costituendo così, in definitiva, un argomento relativamente di poco valore argomentativo.

L'indagine ha riguardato un campione di 66 giuristi di cui: 50 avvocati, 2 magistrati (tra cui un giudice della Corte di Cassazione) e 14 praticanti avvocati, attivi nelle Corti di Appello di Genova, Milano, Perugia, Roma e Campobasso. Il partecipante al test doveva essere un professionista in attività, praticante avvocato o studente di Scuola di specializzazione, effettivamente attivo in tribunale. È stato chiesto a questi soggetti di rispondere a 11 quesiti: 8 a risposta chiusa (cioè per i quali si aveva l'opportunità di scegliere tra sole due opzioni), 1 con la possibilità di dare una risposta breve, 1 con la possibilità di fornire una risposta lunga, e un ultimo quesito che richiedeva ai soggetti di marcare tutte le affermazioni che avrebbero condiviso tra sei disponibili.

La limitatezza del campione e la semplicità del test, certamente, non consentono in alcun modo di derivare tesi conclusive e generali rispetto all'interessa delle opinioni dei giuristi italiani sul tema. Ciononostante, è sembrato comunque di qualche interesse proporre i dati risultati da questo test e fornirne un commento essenziale.

Il sondaggio è stato strutturato in 11 quesiti. Di seguito si riportano i quesiti e i dati numerici in dettaglio:


1. "Indicare, in ordine di importanza, i tre principali scopi del processo".
 - 17 su 66 hanno indicato la parola "verità" tra i primi 3 obiettivi del processo (penale o civile). Nelle risposte date si sottolinea spesso che essa è una verità processuale.
2. "Nel processo si conoscono oggettivamente fatti o solo interpretazioni delle parti in gioco?"
 - 50 persone su 66 (75,8%) hanno affermato che nel processo è possibile conoscere solo interpretazioni di parte.
3. "Il processo arriva alla verità o alla prova dei fatti?"
 - 50 soggetti su 66 (il 75,8%) hanno risposto "prova dei fatti".
4. "Le disfunzioni e la struttura del processo inibiscono il raggiungimento della verità sui fatti?"
 - 42 soggetti su 66 (63,6%) hanno risposto in maniera affermativa.
5. "La verità nel processo è: "processuale, formale" o "materiale, oggettiva?"
 - 56 soggetti su 66 (l'84,8%) hanno risposto "processuale, formale".

6. “È corretto mantenere la distinzione tra verità processuale e verità materiale?”
 - A questa domanda 10 soggetti su 60 hanno risposto che non è corretto mantenere tale distinzione.
7. “La verità sui fatti è assoluta (una) o relativa (molte, a seconda delle persone)?”
 - 52 soggetti su 66 (il 78,8%) ha risposto a favore dell’opzione relativistica.
8. “L’interesse per la ricerca della verità è d’intralcio al buon funzionamento del processo?”
 - In questo caso 56 persone su 66 (l’86,4%) hanno risposto in senso negativo.
9. “La ricerca della verità è d’intralcio per l’effettività del principio dispositivo *ex art* 115.1 c.p.c”?”
 - Anche in questo caso 53 soggetti su 66 (80,3%) hanno dato risposta negativa.
10. “L’interesse per la ricerca della verità è un pericolo per l’effettività del garantismo penale?” C’è un rischio di autoritarismo?”
 - Anche in questo caso la maggioranza 48 soggetti su 66 (il 72,7%) ha dato responso negativo.
11. “Si segnino tutte le affermazioni che si condividono sul tema della verità nel processo”
 1. 25 soggetti su 66 (37,9%) hanno risposto che: “è ormai ingenuo pensare alla nozione di verità come rilevante per il processo perché esso è un gioco di parti”;
 2. 8 soggetti su 66 (12,1%) hanno affermato che: “problemi astratti come quello della verità non ci toccano nella pratica”;
 3. 12 soggetti su 66 (18,2%) hanno affermato che: “si può dubitare che la verità esista”;
 4. 42 soggetti su 66 (63,6%) ha affermato che: “si può dubitare che si possa realmente conoscere la verità”;
 5. 25 soggetti su 66 (37,9%) hanno affermato che: “la verità è una nozione troppo complessa”;
 6. 10 soggetti su 66 (15,2) hanno affermato che: “tenere a cuore o meno la nozione di verità è indifferente per la pratica processuale”.

La parte del test che risulta più interessante ai fini del presente capitolo è proprio quest’ultima, che merita qualche parola di commento. La domanda in esame è stata costruita

inserendo 6 affermazioni che si reputano essere caratteristiche del *folk skepticism*, pregiudizi che potremmo definire cinici (n. 1), pratici (n. 2), nichilisti (n. 3), scettici (n. 4) che denotano pudore (n. 5) e “indifferentisti” (n. 6).

Si segnino tutte le affermazioni che si condividono sul tema della verità nel processo:
66 risposte



La risposta, in assoluto, più scelta è stata la numero 4 (“si può dubitare che si possa realmente conoscere la verità”). L’affermazione era stata costruita pensando di sottolineare una pretesa “assolutistica/perfezionistica” nella conoscenza in modo da verificare la presenza di una tendenza scettica nel campione. Tuttavia, questo enunciato è ambiguo, può, infatti, essere inteso in senso: “scettico” (1) e indicare che, in generale, si può sempre dubitare della possibilità che si possa davvero arrivare ad avere credenze giustificate e vere su qualcosa oppure (2) in senso più “moderato” e utilizzato per affermare che ci sono molte verità delle quali non sapremmo mai nulla motivo per il quale non avremo mai la possibilità di ricostruzioni completamente vere. A causa di questa ambiguità e del fatto che, in senso realista, è lecito e salutare pensare che abbiamo capacità epistemiche limitate, non ritengo particolarmente affidabile questo dato come indizio della diffusione nel campione di un forte scetticismo epistemico. Credo che il dato sia comunque rilevante nei limiti in cui sembra mostrare che le problematiche epistemiche sono di gran lunga tra le più sentite nel campione analizzato.

Le seconde affermazioni più scelte, col medesimo numero di preferenze, sono state la numero 1 (“è ormai ingenuo pesare alla nozione di verità come rilevante per il processo perché esso è un gioco di parti”) e la numero 5 (“la verità è una nozione troppo complessa”). È davvero interessante l’alto grado di preferenza per queste due affermazioni. Entrambe, con

le parole “ingenuo” e “verità complessa” sembrano riecheggiare la percezione avuta da D’Agostini a proposito degli effetti della sovra-intellettualizzazione filosofica di certi termini sul discorso del senso comune⁶⁰. Che queste due affermazioni siano state, a pari merito, le seconde più scelte è rilevante, però, anche per un’altra ragione. “Complessità” e “ingenuità” sono anche due delle principali categorie del postmoderno. L’ingenuità ha un trattamento ambiguo nel pensiero postmoderno, essa infatti è da una parte rifiutata (in senso cinico o scettico) perché considerata “effetto” del dogmatismo delle meta-narrazioni ma anche perseguita e utilizzata (tramite all’ironia) come atteggiamento che realizza l’emancipazione intellettuale. C’è poi un senso in cui il dibattito sulla post-verità sembra conciliare questi due concetti. Il mondo è oltremodo complesso e nessuno è ormai così ingenuo da non rendersene conto, per questo è meglio rifiutare di imbarcarci in un’impresa percepita come tanto titanica quanto insoddisfacente come quella relativa alla verifica delle informazioni che riceviamo (da cui anche il pudore linguistico). Un’ultima considerazione è relativa all’affermazione numero 1 e riguarda l’alta percezione del processo come “gioco di parti”. Da tale preferenza sembrerebbe trasparire una tesi caratterizzata da cinismo secondo cui qualsiasi scopo attribuibile al processo non rientrante nel canone agonistico o negoziale sarebbe ormai superato o non più correttamente difendibile.

Un ulteriore aspetto di rilievo emerge in relazione al fatto che la nozione di verità sia percepita con così larga misura come una nozione “troppo complessa”. Tale elemento è sicuramente interessante se pensiamo ai “contrast” (di cui abbiamo parlato precedentemente) relativi alla funzione e alla definizione della nozione di verità. La maggior parte della discussione filosofica sul tema, infatti, tende ormai a definire la nozione di verità (e il suo ruolo) in termini di una semplicità disarmante tanto che, come ben si sa, si è arrivati a parlare di “trasparenza” della nozione di verità.

La terza affermazione più scelta è stata la numero 3 (“si può dubitare che la verità esista”⁶¹). Questa affermazione può rispondere ad alcune intuizioni nichiliste sul tema della verità ed è interessante che un numero, comunque, rilevante di soggetti si impegni ad una affermazione che sembra la più radicale (tra le 6 proposte) in termini filosofici. Sebbene, in

⁶⁰ D’Agostini 2011.

⁶¹ Questo quesito è stato formulato in maniera volutamente ambigua. Il senso di “esistenza” è qui usato in senso metafisico, quasi come se la verità fosse qualcosa che si trova fisicamente, nascosta da qualche parte. Vedremo nel prossimo capitolo che questo modo di pensare la ricerca della verità è uno dei lasciti indebiti del primo realismo (o realismo ingenuo) e che ancora non manca di influenzare ampiamente una parte della letteratura che tratta questi temi. Tale “reificazione” della verità non considera che la verità è un concetto e in questo senso ha un’esistenza non empirica ma concettuale. Ringrazio G.B. Ratti per la riflessione su questo punto.

termini assoluti non siano numerosissimi i soggetti che hanno sottoscritto questa affermazione (12 su 66), questo dato dovrebbe essere incrociato a) con l'alta percentuale (75,8%) di giuristi che ha affermato che, nel processo, si conoscono solo interpretazioni e non fatti (quesito II del test); b) con le preferenze espresse nel quesito V del test dove l'84,8% dei soggetti ha affermato che, nel processo si raggiunga una verità "formale" e non "materiale e oggettiva"; c) con la percentuale del 78,8% dei soggetti ha affermato che, rispetto ai fatti, la verità non è "una" ma "relativa, cioè molte a seconda delle persone" (domanda VII).

La penultima opzione in termini di preferenza (10 soggetti su 65) è stata l'affermazione: "tenere a cuore o meno la nozione di verità è indifferente per la pratica processuale" (affermazione numero 6). Questo enunciato vorrebbe dar conto della presenza o meno del pregiudizio indifferentista rispetto alla nozione di verità e, correlativamente, della percezione del tema del "valore" della verità⁶². Indirettamente, il fatto che sia stata scelta da un numero modesto di soggetti potrebbe far pensare che i partecipanti al sondaggio siano disposti a concedere a questo concetto una certa importanza. Ciò nonostante, questo dato dovrebbe essere bilanciato con la rilevante sfiducia espressa tramite l'alto numero di preferenze accordate alle affermazioni n. 1, 4 e 5 del medesimo quesito che sopra abbiamo evidenziato. Anche qui sembra sussistere un contrasto rispetto alla percezione del tema della verità.

La scelta con minor numero di preferenze (8 su 66) è stata l'affermazione numero 2 ("problemi astratti come quello della verità non ci toccano nella pratica"). Ciò sembra essere sorprendente se si considera che, spesso, anche in base alle considerazioni svolte nei precedenti paragrafi, si potrebbe essere portati a credere che la riflessione teorica su certi temi non sia di alcun interesse per il pratico del diritto. Invece per circa l'88% dei partecipanti al sondaggio essa sembrerebbe non essere un qualcosa di astratto e lontano, che non influisce direttamente sul lavoro svolto nella pratica processuale.

Un ultimo aspetto che pare interessante notare riguarda il rapporto tra le scelte accordate. C'è infatti un considerevole *gap* (nella misura di circa uno a tre) tra la preferenza accordata all'affermazione più scelta del primo gruppo (n. 4) e a quella più scelta del secondo gruppo

⁶² Il concetto di "valore" della verità o meglio l'idea secondo cui essa abbia un carattere profondamente normativo, in Lynch 2004, viene trattato diffusamente. In quella sede, per spiegare questo concetto, si afferma che la nozione di verità sarebbe meritevole di essere considerata caratterizzata da valore, interesse e importanza non solo in virtù della sua valenza "strumentale" (perché ci consente di raggiungere obiettivi pratici, epistemici ecc.) ma perché essa meriterebbe considerazione per sé stessa. Concetto che mi sembra di poter interpretare nel senso che meriterebbe di essere ritenuta rilevante non meramente come mezzo, ma come fine. L'autore afferma, infatti, che «la verità è più simile all'amore che ai soldi» e generalmente non si ama qualcuno solo a fini strumentali-utilitaristici: cfr. Cap 1, spec. pp. 11 e ss. Tale idea viene criticata da Rorty (si veda, ad esempio, Rorty 1984, p. 167).

(n. 3), che permane anche nel rapporto tra le opzioni meno scelte del primo gruppo (nn.1 e 5) e la meno scelta del secondo gruppo (n. 2). L'individuazione di questo *gap* lascia pensare che per i soggetti che hanno partecipato al test, l'opzione nichilista (n. 3), "indifferentista-valoriale" (n. 6) e quella che, in mancanza di un nome migliore chiamerò "pratica" (n. 2) siano, in senso assoluto, molto meno accettabili rispetto a quelle scettiche (n. 4) ciniche (n. 1) e denotate da pudore (n. 5).

In conclusione, almeno limitatamente al campione esaminato e ai quesiti proposti, sembrerebbero sussistere contrasti:

1. tra le opinioni dei giuristi intervistati e una tendenza del dibattito filosofico rispetto alla complessità della nozione di verità: le concezioni filosofiche che sembrano ricevere maggior consenso, infatti, parlano di verità in un senso assai minimale (si pensi all'influenza dei bicondizionali tarskiani, al minimalismo e al deflazionismo) mentre invece nel campione esaminato la nozione verità viene percepita come "molto complessa";
2. tra le opinioni dei giuristi stessi, rispetto alla percezione del valore/importanza da riconoscere alla nozione di verità.

Se considerato i risultati del test nella loro interezza essi sembrerebbero far emergere due elementi:

- che per questi giuristi pratici la preoccupazione più sentita rimane quella relativa all'accesso epistemico e non alla verità
- una conoscenza molto scarsa (o quasi nulla) di una nozione di verità realista "non ingenua" (tratteremo più specificatamente del tema al capitolo due).

2. Filosofia e verità: contrasti filosofici

Il tema della verità è stato oggetto di intuizioni contrastanti anche in ambito filosofico⁶³ dove, da Frege in poi, la riflessione è stata accumulata innanzi tutto dalla volontà di risolvere

⁶³In questo paragrafo non si potrà che cercare di fornirne alcuni tratti essenziali. Il testo non ha alcuna pretesa di completezza nemmeno riguardo alle posizioni filosofiche citate. Scopo di questo paragrafo, come anche del capitolo, sarà quindi, solamente, quello di tratteggiare una mappa essenziale dei contrasti che coinvolgono l'utilizzo della nozione di verità in ambito filosofico, al fine di fornire un'idea generale del quadro complessivo di riferimento.

alcuni problemi insiti nelle tradizionali definizioni corrispondentiste di verità⁶⁴ e dalla conseguente volontà di circoscrivere l'ambiguità del termine "vero". Frege, infatti, criticò la possibilità di un qualche legame di corrispondenza tra due entità ontologicamente differenti (come nel caso della sfera linguistica di un enunciato e di quella "reale" dell'oggetto che esso rappresenta). Sottolineò che una qualche corrispondenza sarebbe possibile solamente nel caso in cui l'oggetto dell'enunciato fosse, a sua volta, una rappresentazione e sostenne che la parola "vero" non reca "alcun contributo al senso dell'enunciato in cui figura come predicato"⁶⁵.

Queste tesi hanno generato una riflessione filosofica completamente nuova e di grande rilievo all'interno della quale spiccano i lavori di Ramsey⁶⁶, Tarski⁶⁷, Davidson⁶⁸ e Quine⁶⁹ tramite i quali si è arrivati a rifiutare di concepire la verità come proprietà *sostanziale* di proposizioni ed enunciati. Ciò ha contribuito nel rendere tale nozione di interesse quasi esclusivo per l'analisi logico-semantica e studiata prevalentemente in virtù delle sue mere funzioni logico-linguistiche. La nozione di verità ha così, di fatto, subito una vera e propria "sterilizzazione" tramite una sorta di depurazione da tutte quelle istanze metafisiche che, fino a quel momento, avevano monopolizzato la discussione filosofica su questo tema.

La "svolta linguistica"⁷⁰, però, ha avuto anche l'effetto di allontanare sempre di più la riflessione sulla verità dal linguaggio ordinario dei parlanti. Tale orientamento è poi divenuto la scelta convinta delle c.d. teorie "deflazioniste" della verità che, pur basandosi su differenti assunzioni, sono state vicine nel rivendicare (a vario titolo e con diversi gradi) la separazione e l'indipendenza dei concetti di "verità" e "vero" dalla realtà oggettivo-fenomenica⁷¹. Esse hanno, infatti, caldeggiando la necessità di una vera e propria «deflazione dei nostri tentativi inflazionisti di vedere nella verità una proprietà sostanziale»⁷² e hanno cercato di dimostrare

⁶⁴ Concezioni che identificano la verità con l'identificazione, la corrispondenza, il rispecchiamento dell'enunciato con la realtà fenomenica: ma ne parleremo in modo più completo più avanti.

⁶⁵ Frege 1897, 1918.

⁶⁶ Ramsey 1927, 1929, padre della teoria della ridondanza.

⁶⁷ Tarski 1931. L'autore, con la sua teoria semantica, analizza "la verità" non come concetto generale ma si concentra nel definire il termine "vero" quale predicato metalinguistico per enunciati in contesti di linguaggio formalizzato con il fine principale di eliminarne, per quanto possibile, l'indeterminatezza linguistica. Ne tratteremo più estesamente nel capitolo 2.

⁶⁸ Davidson 1967

⁶⁹ Quine 1970.

⁷⁰ Su cui il celebre Rorty 1967.

⁷¹ La filosofia analitica del secolo scorso ha contribuito in larga misura a questo indirizzo, si ricordino tra i tanti: Dummett, Davidson e Wright.

⁷² Engel, 2004 p. 45.

che «il problema metafisico della verità» semplicemente «non si pone»⁷³. Tra queste possiamo ricordare: le teorie “nichiliste” della verità⁷⁴, il decitazionismo⁷⁵ e il minimalismo⁷⁶.

Alle medesime conclusioni, pur partendo da presupposti assai differenti, sono giunte anche le riflessioni di autori come Vattimo⁷⁷, Foucault⁷⁸, Derrida⁷⁹ e Rorty⁸⁰ che sono stati tra gli esponenti più celebri della riflessione postmoderna contribuendo anch’essi, in maniera decisiva, alle istanze abolizioniste, riduzioniste e deflazioniste circa la nozione di verità⁸¹. Emblematiche risultano alcune affermazioni di Rorty a questo riguardo: «dobbiamo semplicemente rinunciare a dire qualcosa d’oggettivo su una qualsivoglia realtà»⁸² e dobbiamo «perdere il mondo»⁸³. Come abbiamo visto, tali affermazioni non solo rispecchiano

⁷³ Ne sono un esempio alcune affermazioni di Rorty riguardo la verità e la realtà: «dobbiamo semplicemente rinunciare a dire qualcosa d’oggettivo su una qualsivoglia realtà» (Rorty 1982, cap. 1) e dobbiamo «perdere il mondo» (Rorty 1991). La stessa posizione viene ribadita da Rorty in Engel, Rorty 2007. Sul punto si veda anche: Engel, 2004 p. 58, nell’ambito della critica alle posizioni anti-realiste.

⁷⁴ Come ad esempio la teoria della ridondanza e la teoria proenunciativa. La prima, proposta da Ramsey 1927 e sviluppata da Ayer 1936, secondo cui il termine “vero” non aggiungerebbe nulla al significato della frase in cui si trova. Ciò implica che esso possa essere eliminato senza rilevanti perdite semantiche per l’enunciato e che, anche nell’evenienza in cui non possa essere escluso da ogni contesto enunciativo, esso non svolga alcuna funzione predicativa. Questa teoria identifica nei fatti il “vero” con “l’essere”. Le riflessioni sulle relazioni tra i concetti di esistenza e verità sono antiche quanto la filosofia. Engel 1998, pp. 18-19 sul tema sottolinea che per Aristotele (Metafisica, E 4, 1027b 25) «la relazione tra verità e essere non è una relazione di identità o di corrispondenza quanto di significazione». Ricorda che per S. Tommaso (Summa Theologica, I, q. 16 (*De veritate*), aa.1-3) «da un lato [...] il vero e l’ente non divergono sotto alcun rapporto [...] ma dall’altro se il vero fosse identico all’ente ‘sarebbe del tutto vano parlare di un ente vero, ma così non è; dunque non sono identici’. Pertanto, il vero aggiunge qualcosa all’ente: la relazione dell’ente all’intelletto che è un ‘rapporto di concordanza fra questo e quello’. [...] detto altrimenti, il vero è in se stesso identico all’essere ed esprime una relazione di identità che è anteriore alla ‘ragione di verità’. Ma vi è una seconda definizione quella della ‘perfezione formale’ secondo cui il vero è anche una relazione ma non dell’essere a se stesso: è una relazione dell’intelletto all’essere. Ma, segnala Tommaso citando S. Agostino, vi è inoltre un terzo senso, quello secondo cui il vero è ‘ciò che manifesta ciò che è’. [...] Il vero è dunque un modo dell’essere, un modo tra i più generali ma è ‘qualcosa’ [...] che significa in un certo modo ‘un altro qualcosa. La seconda proposta da Belnap, Jr. (1975) and Grover (1992). Tali posizioni non solo non riconoscono nella verità un predicato sostanziale ma aggiungono che esso può essere eliminato.

⁷⁵ Quine 1970: parte da un presupposto comune alla “teoria della ridondanza” e cioè che il termine “vero” non esprime una proprietà rilevante dell’oggetto a cui si applica. La funzione del termine “verità” sarebbe esclusivamente quella di ristabilire un riferimento oggettivo (una “discesa semantica”) quando, a causa della vastità delle nostre speculazioni, siamo stati costretti ad effettuare delle generalizzazioni.

⁷⁶ Si pensi alla posizione di Horwich 1990.

⁷⁷ Vattimo, Rovatti 2010, Vattimo 2009 e 2012.

⁷⁸ Foucault 1961, 1966, 1975.

⁷⁹ Derrida 1967.

⁸⁰ Rorty 1979, Engel, Rorty 2005.

⁸¹ Celebre a questo proposito la critica appassionata di Haack contro il *New Cynicism*. Si veda, tra i tanti, Haack 1999 ma anche Haack 1993.

⁸² Rorty 1982, cap. 1.

⁸³ Rorty 1991. Rorty afferma che i filosofi come lui tendono o a ridurre la verità o a eliminarla. Quando tende al riduzionismo, Rorty identifica la verità con la giustificazione o con l’utilità relativamente agli standard della comunità. Quando tende ad eliminarla afferma «la verità non è qualcosa da cui sia lecito attendersi una teoria filosoficamente interessante» Rorty 1998, p. 21. Secondo Rorty la parola “vero” che comunemente comprendiamo e usiamo può essere utilizzata per segnalare il nostro accordo con quanto affermato o può avere un uso “cautelativo” come a dire, quello che sto affermando è «pienamente giustificato ma forse non vero». Ci

alcune delle tendenze centrali del postmodernismo filosofico ma danno conto anche della conflittualità in cui viene percepito, all'interno di questa corrente filosofica, il rapporto tra autorappresentazione e realtà.

In netto contrasto con questi orientamenti, dalla fine degli anni '90 si è andata sviluppando una tendenza che definiremmo "realistica" e che ha riportato in auge una delle dicotomie più floride della storia della filosofia: quello tra il realismo e l'antirealismo. Tale orientamento si è sviluppato prevalentemente 1) come *reazione* alla radicalità di alcuni esiti teorici raggiunti dalle teorie postmoderniste e da quelle afferenti alla svolta linguistica⁸⁴ e 2) e come *riabilitazione* del realismo metafisico⁸⁵. Quanto al primo punto le teorie realiste hanno puntato a mettere in luce la controintuitività delle posizioni criticate, la dannosità dell'irrazionalismo nei riguardi del successo dell'azione e la lontananza dal senso comune. Quanto al secondo punto, il realismo ha provato a ricostruire e ridefinire la propria posizione accogliendo molte delle critiche mosse dal pensiero antirealista, per riformulare una posizione filosofica più sostenibile. Ne daremo conto più dettagliatamente tra qualche paragrafo.

In questi paragrafi iniziali si è cercato di dar conto 1) della percezione di un atteggiamento scettico nel senso comune di giuristi e non, 2) di alcuni contrasti circa la nozione e la funzione della verità e 3) di come questa tendenza potrebbe aver influito anche sulle tendenze dottrinali giuridiche e giusfilosofiche.

Dato questo sommario quadro del dibattito contemporaneo sul ruolo e la nozione di verità si cercherà, ora, di individuare almeno alcune delle possibili radici (intuizioni filosofiche di base) che potrebbero aver influenzato la scelta di posizioni scettiche, ciniche, nichiliste e indifferentiste⁸⁶ rispetto al tema della verità, anche nel senso comune. Nei

avviserebbe, cioè, che quello che possiamo giustificare di fronte ad un uditorio non sempre sarà giustificato per un'altra platea. Su questo punto è interessante un confronto con la posizione di Dummett secondo cui l'asserzione pare implicare, invece, sempre qualche contatto con la verità di quanto asserito. Ne tratteremo nel capitolo 3.

⁸⁴ Letteratura connotata da un forte indirizzo programmatico ma anche divulgativo Ferraris 2012, De Caro Ferraris 2012, Lynch 2004, Boghossian 2006b, Marconi 2007.

⁸⁵ Eco 1975, 1990, 1997, 2012; Searle 2012, Putnam 2012, Haack 1993.

⁸⁶ Anche nel dibattito più genuinamente filosofico sono state trattate tesi ciniche, scettiche o nichiliste rispetto alla verità. Alcune di esse sono state messe in evidenza da Engel 2000 e Goldman 1999 sotto il nome di "veriphobia", termine che ha avuto poi largo successo in tutta la letteratura di riferimento. Goldman 1999 in particolare (p. 10), propone una lista di sei fondamentali critiche verofobiche: «(1) Non esiste una verità trascendente. Ciò che chiamiamo "vero" è semplicemente ciò su cui siamo d'accordo. Le cosiddette verità sui fatti sono semplicemente credenze negoziate, prodotti di costruzione e fabbricazione sociale, non caratteristiche "oggettive" o "esterne" del mondo. (2) Conoscenza, realtà e verità sono prodotti del linguaggio. Non esiste una realtà indipendente dalla lingua che possa rendere i nostri pensieri veri o falsi. (3) Se ci fossero delle verità trascendenti o oggettive, sarebbero inaccessibili e inconoscibili dagli esseri umani, quindi non disponibili per qualsiasi scopo epistemologico pratico. (4) Non ci sono posizioni epistemiche privilegiate, né basi certe per le

prossimi paragrafi si cercherà, inoltre, di dar conto del contrasto che sembra sussistere: 1) tra le posizioni filosofiche e quelle del senso comune e 2) all'interno del dibattito filosofico stesso.

2.1. *Le basi postmoderniste dello scetticismo*

Scetticismo, nichilismo, pudore e indifferentismo sono atteggiamenti che sembrerebbero comportare ed essere avvicinati da una certa “presa di distanza” intellettuale dall’oggetto a cui essi si applicano. Ciò pare accadere anche nel caso dell’«*incredulità*», termine utilizzato da Lyotard per definire il pensiero postmoderno in filosofia. L’«*Incredulità*» sembra, infatti, suggerire una forte centralità attribuita all’aspetto personalistico⁸⁷ nel rapporto tra individuo e realtà ma anche una certa aspirazione soggettiva a “distanziarsi” da (concedere un minor valore a) tutto quello che è esterno al soggetto stesso⁸⁸. L’*incredulità* ricordata da Lyotard (che si può declinare anche come sfiducia, diffidenza e dubbio) è riferita in particolare alle «metanarrazioni»⁸⁹, i così detti “grandi” racconti della modernità, in senso specifico nei confronti delle concezioni dell’illuminismo, dell’idealismo, del marxismo ecc. ma anche – più generalmente – verso gli schemi concettuali che esse incarnavano e che si proponevano come paradigmi completi ed esaustivi attraverso i quali comprendere la realtà⁹⁰.

Il pensiero postmoderno (che ovviamente si lascia definire solo come corrente e non come scuola o concezione) scorge almeno due problemi nella sistematica delle metanarrative. Il primo è sicuramente che esse si proponevano come: a) parametri universali cioè standard in

credenze. Tutte le affermazioni sono giudicate da convenzioni o giochi linguistici, che non hanno basi più profonde. Non esistono standard neutrali e transculturali per la risoluzione delle controversie. (5) Gli appelli alla verità sono semplicemente strumenti di dominio o repressione, che dovrebbero essere sostituiti da pratiche con valore sociale progressivo. (6) La verità non può essere raggiunta perché tutte le pratiche putativamente orientate alla verità sono corrotte e distorte dalla politica o dagli interessi egoistici». Traduzione mia. Tra i giuristi italiani “verofobi”, si possono ricordare Cavallone 2010 e Marafioti 2013 ma anche, in qualche senso, Patterson 2010.

⁸⁷ Nei termini dell’autore, infatti, sembra essere essenzialmente una *condizione* soggettiva, comprensibile soprattutto a livello esistenziale.

⁸⁸ Questo aspetto sembra essere centrale o comunque un filo rosso del discorso postmoderno. Ritournerà, infatti, nella trattazione seguente sia nell’ambito della trattazione dell’ironia postmoderna, sia quale accusa postmoderna nei confronti degli oggettivisti. L’aspirazione a “prendere le distanze” dal mondo esterno rientra nella tendenza al ripiegamento verso l’interiorità che è tra le molte caratteristiche di questa stagione culturale.

⁸⁹ Lyotard 1979, p. 6. Corsivo mio. L’intuizione postmoderna di questa frase è che i “grandi racconti” avrebbero cessato di generare consenso tra le persone e di giustificare il sapere.

⁹⁰ Il pensiero sistematico che ha caratterizzato così profondamente la modernità è nato con Kant che, accogliendo intuizioni di origine cartesiana, aveva dato origine ad una vera “rivoluzione tolemaica” ponendo al centro l’individuo e i suoi schemi concettuali quali mezzi *privilegiati* attraverso i quali rappresentare il mondo. Kant 1781. Sul punto si veda anche: Lyotard 1979, ad es. p. 6, pp. 24 e ss.; Rorty 1979, ad es. pp. V, 7-8, 267 e ss. e Ferraris 2012, p. 11.

base ai quali valutare tutte le altre teorie o sistemi epistemico-concettuali⁹¹ e che, in virtù di ciò, b) erano ritenuti il mezzo per instaurare una relazione privilegiata con la realtà (rispetto ai non aderenti al sistema) e attraverso il quale conoscere e rappresentare il mondo⁹².

Ciò, in ottica postmoderna, conduceva ad un secondo problema perché poneva i sostenitori di tali sistemi in una situazione di vantaggio che consentiva loro: 1) di affermare la superiorità del proprio sistema nei confronti degli altri e 2) di discriminare tra le rappresentazioni in base al soddisfacimento o meno del proprio sistema, escludendo quelle che se ne allontanavano⁹³.

Il secondo problema rilevato dal postmodernismo è, quindi, relativo fondamentalmente al fatto che la sistematica dell'epoca moderna sarebbe foriera di dogmatismo, fanatismo e dispotismo, conclusione che certamente risentiva ampiamente di alcuni eventi storici (quali il colonialismo o le sanguinose guerre del 900) che avevano colpito duramente il contesto culturale europeo e mondiale⁹⁴. Così, la crisi dei grandi racconti era avvenuta senza crudezza (elemento che era ritenuto, infatti, emblema della modernità), in una sorta di disincanto indifferente e giocoso che ha accompagnato il diffondersi del postmodernismo in ogni ambito culturale.

Il postmodernismo si proponeva, innanzi tutto, come pensiero di svolta, emancipativo e rivoluzionario, come opposizione allo *status quo* culturale e alla rigidità che lo caratterizzava. In quanto pensiero di rottura, il postmoderno ha abbracciato a volte anche tesi radicali come, ad esempio, la rinuncia all'idea di progresso⁹⁵. Essa è stata di frequente sostituita da un'idea di proiezione leggera e inesorabile dell'umanità verso un futuro

⁹¹ Questa idea è presente anche in Rorty 1979, p. 8.

⁹² Rorty 1979, p. 335 e ss.

⁹³ Questo aspetto si ricollega ad un tema molto sensibile per il pensiero postmoderno che è quello della solidarietà. Essa, secondo Rorty, deve prevalere sull'oggettività che è fondamentalmente violenta Rorty 1984, spec. p. 179 e ss. Questo pregiudizio, almeno secondo alcuni, avrebbe spesso portato il pensiero postmoderno alla convinzione che "oggettività", "realtà" e "verità" siano un male e che «l'ignoranza» sia una cosa buona: Ferraris 2012, p. 8 e ss.

⁹⁴ Sul punto Boghossian 2006b, p. 21. Tra i giuristi ha trattato questo tema in particolare Patterson 2010 e spec. al cap. 8. Nella prefazione al suo volume (p. xxxiii) si ricorda: «l'affermarsi della modernità corrisponde [...] alla divaricazione tra "due culture": quella scientifica della formalità, controllabilità e ripetibilità e quella umanistico-letteraria della persuasione. Per Patterson «la verità riguarda il principio per cui un discorso, nel proprio ambito – quale esso sia – risulta irrefutabile» (p. xxxiv).

⁹⁵ Si è anche sostenuto che la "rinuncia al progresso" (inteso soprattutto come innovazione), sia stata, proprio, una diretta conseguenza della sfiducia che questa corrente ha posto verso la nozione di verità e realtà. Il progresso è stato, a volte, ritenuto il "male" da contrapporre al "bene" dell'«illusione sognante». Cfr. Ferraris 2012, p. 4 e ss. Eco 2012, p. 93 e ss.

indeterminato e incerto migliore solo in quanto libero dalle costrizioni del passato⁹⁶. Questa idea ha trovato spesso largo sostegno nel mantra nicciano «non esistono fatti, solo interpretazioni»⁹⁷ e si è sviluppata in atteggiamenti quali un ripiegamento verso l'«interiorità», verso interessi «locali» e l'«ordinarietà», un «voltarsi indietro» nostalgico verso le rassicuranti glorie passate⁹⁸.

Ferraris e Boghossian, tuttavia, concordano rispetto al fatto che le tesi postmoderne abbiano trovato principale diffusione e accettazione soprattutto in ambito politico e, a livello accademico, quasi esclusivamente nelle facoltà di sociologia, storia e antropologia, aspetto che Boghossian ritiene aver alquanto isolato la disciplina filosofica analitica rispetto alle altre discipline umanistiche⁹⁹.

In conclusione, il postmoderno filosofico si caratterizza per alcune tesi fondamentali quali: il rifiuto delle pretese fondazionali della filosofia moderna (tra cui i concetti di certezza e di valori assoluti), l'affermazione della costruzione sociale dell'io, la negazione della possibilità di accesso diretto, non mediato, alla realtà, un pregiudizio ideologico rispetto alla volontà di dominio connessa al sapere e un fondamento nell'irrazionalismo ironico. Questo indirizzo filosofico è stato difeso principalmente tramite tre strumenti: la c.d. «deoggettivizzazione», la «dottrina dell'uguale validità»,¹⁰⁰ e l'«ironia»¹⁰¹. La deoggettivizzazione e la dottrina dell'uguale validità si sono in larga misura appoggiate a basi relativistiche e costruttivistiche. Cercheremo di dare conto più specificatamente di questi punti nei paragrafi successivi.

2.1.1. Deoggettivizzazione¹⁰²

⁹⁶ Di cui mi pare un'immagine perfetta l'ultima scena del celebre film *Il laureato*. Su questo punto si fonda anche tutto il filone di riflessioni postmoderne che riguardano il tema della «contingenza».

⁹⁷ Nietzsche 1885-1887, 60, p. 300.

⁹⁸ Da questo ultimo aspetto deriverebbe il forte gusto citazionista di questa corrente. Ferraris 2012, p. 11 aggiunge che «ciò che caratterizza specificatamente il postmoderno rispetto ai suoi antefatti e antenati è, appunto, che si tratta di un movimento programmaticamente parassitario» che vede la filosofia deferente rispetto ad altri ambiti del sapere. Cfr. Rorty 1978, p. 90 e ss.

⁹⁹ Boghossian 2006b, p. 15 e ss. e Ferraris 2012, pp. 23 e ss.

¹⁰⁰ Boghossian 2006b, p. 17 e ss. In particolare: p. 18: definisce la «dottrina della uguale validità» come: «ci sono molti modi radicalmente diversi, sebbene «ugualmente validi» di conoscere il mondo, di cui la scienza è solo uno». Tale definizione un fattore di pluralismo rappresentativo dal quale, tuttavia, non pare inferibile la non-discriminabilità dei metodi del sapere. Questo mi pare essere, invece, uno degli elementi cruciali della questione.

¹⁰¹ Ferraris 2012, pp. 8 e ss. parla, in senso prevalentemente polemico, di deoggettivizzazione, desublimazione e ironizzazione.

¹⁰² Termine utilizzato da Ferraris 2012.

Con “deoggettivizzazione” intendo essenzialmente un processo che ha portato i teorici a rinunciare all’utilizzo di concetti quali “realtà”, “ragione”, “obiettività” e “verità” (le stesse nozioni invise al *folk skepticism*). La scelta di non utilizzare tali nozioni è dovuta, principalmente, alla convinzione che esse siano il nucleo stesso del fanatismo intollerante attribuito alle concezioni sistematiche. Queste ultime, infatti, si sarebbero servite di tali concetti quali “meta-criteri” per autogiustificarsi o quali metafore per camuffare la legittimazione dell’oppressione dei dissidenti del sistema¹⁰³ e quindi, proprio per questo, tali concetti sarebbero stati percepiti come limiti all’azione, all’autodeterminazione e all’espressione umana¹⁰⁴. Ciò avrebbe portato – in accoglimento dello *slogan* «non ci sono fatti, ma solo interpretazioni»¹⁰⁵ – a riconcettualizzare tali nozioni considerandole “costruzioni sociali” da evitare cioè, per quanto attiene ai nostri attuali interessi, essenzialmente, entità non completamente mente-indipendenti, non oggettivi appunto¹⁰⁶.

Data la rilevanza della sua produzione scientifica su questi temi, si affronteranno ora, più specificatamente alcune tesi relative all’oggettività difese da Richard Rorty. Questo autore tratta del tema dell’oggettività in contrapposizione a quello della solidarietà. Entrambi sono trattati come due sistemi antitetici che incarnano i due principali modi attraverso cui l’uomo cerca di dare senso alla propria vita. Entrambe le nozioni funzionano attraverso un meccanismo di proiezione di sé in un «contesto più ampio»¹⁰⁷. Secondo Rorty, cercare l’oggettività, consiste nel «descrivere se stessi in una relazione *immediata* con una realtà non umana»¹⁰⁸, cioè *distanziare se stessi*¹⁰⁹ da ciò (cose, persone) che c’è intorno, «associando se stessi a qualcosa che può essere descritto senza riferimento a nessun particolare essere umano»¹¹⁰ (la ricerca del criterio della neutralità). Secondo Rorty, saremmo eredi di questa tradizione che ci impone di uscire, di allontanarci da noi e da quanto vogliamo esaminare per

¹⁰³ Cfr. Lyotard 1979. Tale posizione si collega, ovviamente, con la connessione Foucaultiana tra verità (conoscenza) e potere.

¹⁰⁴ Hacking 2000; Boghossian 2006, p. 35.

¹⁰⁵ Nietzsche 1885-1887, 60, p. 300.

¹⁰⁶ Tale atteggiamento si è legato spesso (anche se non lo implica) ad una teoria della costruzione sociale dell’io e della conoscenza. Con la parola “costruzione” si rimanda al fatto che essa non sia qualcosa di trovato, scoperto, ma di creato dall’attività intenzionale, l’aggettivo “sociale”, invece, rimanda al contesto di “fabbricazione”, al gruppo di soggetti e agli interessi che hanno costituito tale forma di conoscenza (ne parleremo dopo). Il secondo punto, invece, quello relativo al dispotismo dei grandi sistemi concettuali dell’epoca moderna, riguarda una delle basi del pensiero postmoderno e cioè la spinta emancipativa.

¹⁰⁷ Rorty 1984, p. 167. Traduzione mia.

¹⁰⁸ Rorty 1984 p. 167. Traduzione mia.

¹⁰⁹ È *ironico* pensare che Rorty critica l’atteggiamento oggettivista in quanto “atto di distanziamento” ma che, come vedremo tra poco, anche l’utilizzo ironico nel postmoderno funziona secondo una logica di “distanziamento”, “distacco”.

¹¹⁰ Rorty 1984, p. 167. Traduzione mia.

giudicare le cose alla luce di qualcosa che le superi e che sia in qualche modo comune a ogni altra possibile comunità umana, canoni finali, insomma, che trascendano la distinzione tra naturale e sociale¹¹¹.

Rorty attribuisce, quindi, agli oggettivisti di ragionare in termini di parametri valutativi neutrali validi sempre e intersoggettivamente. L'attacco è, qui, non solo alla possibilità di trovare criteri neutri (che in quanto tali sono ritenuti non umanamente sostenibili) ma anche alla possibilità di instaurare una relazione *immediata* tra essi e il mondo. Vedremo, però, in seguito che le critiche relative a questo ultimo aspetto presuppongono un realismo semplicistico e ormai superato.

Ad ogni modo, la deoggettivazione sembra aver avuto due esiti principali: il primo dei quali riguarda il rafforzamento di un certo pregiudizio circa il legame semantico tra nozioni prettamente descrittive e normativo-valutative. Ne è un classico esempio la prima concezione foucaultiana di verità¹¹², secondo cui, essa sarebbe inevitabilmente manifestazione di volontà di potenza o si dissolverebbe in un mero «campo di forze in lotta»¹¹³. In quest'ottica anche il sapere – per l'uomo – non ha più il valore emancipativo che gli si attribuiva in epoca moderna ma è, anzi, uno strumento di dominio, meramente utile a soggiogare i più deboli.

Il secondo si esprimerebbe nella radicalizzazione del kantismo secondo cui non c'è accesso al mondo, se non attraverso la mediazione operata da schemi concettuali e rappresentazioni. Schemi che, assai di frequente, nel pensiero postmoderno assumono forma costruttivista¹¹⁴. Nelle sue forme più estreme ciò può incentivare esiti nei quali la distinzione tra essere e apparire del mondo vada assottigliandosi sempre di più¹¹⁵.

2.1.2. Uguale validità e incommensurabilità

Quanto al secondo strumento utilizzato dai teorici postmoderni – la dottrina dell'uguale validità – essa consiste nell'affermare che non esistono meta-criteri di valutazione

¹¹¹ Cfr. Rorty 1984, p. 168.

¹¹² Il pensiero di Foucault, nel tempo, ha subito comunque delle mutazioni importanti, si veda ad esempio: Foucault 1984 in particolare per quanto concerne la discussione attorno alla parresia che pare implicare una nozione di verità oggettiva.

¹¹³ Foucault M. 1971.

¹¹⁴ Tale posizione è notoriamente stata sviluppata da Rorty. Per una critica al suo costruttivismo: Haack 1993.

¹¹⁵ Tale elemento trova ovvi contatti con l'utilizzo dell'ironia postmoderna. Secondo Ferraris 2012, la deoggettivazione, avrebbe avuto, inoltre, l'effetto di consegnare i filosofi allo scetticismo. Privati di ragioni di ultima istanza per giudicare il discorso filosofico si sarebbe spesso ridotto ad uno scontro agonistico o a semplice letteratura.

dotati di neutralità o oggettività e quindi che non c'è un modo privilegiato di conoscere o rappresentare il mondo. Per questa ragione concezioni e sistemi concettuali differenti dovrebbero essere considerati di uguale valore¹¹⁶. Tra gli scopi di questa tesi c'è sicuramente la difesa del pluralismo concettuale e valoriale che accompagna la diversità culturale (fine che, ovviamente, non sembra richiedere necessariamente di sposare tale posizione) e la denuncia di un certo tipo di conservatorismo culturale che favorisce le convinzioni consolidate a scapito delle nuove, impedendo così potenziali miglioramenti offerti da sistemi rivali¹¹⁷. La dottrina dell'uguale validità ha caratterizzato molto profondamente il pensiero postmoderno e ha avuto nel dibattito circa l'incommensurabilità dei sistemi epistemici e concettuali, il suo più ampio utilizzo

Nella difesa di tale posizione, il postmoderno si è, spesso, fortemente appoggiato al costruttivismo¹¹⁸ e ha affermato che, data la pari dignità di sistemi e teorie – e il fatto che essi sono stati costruiti, inglobando interessi e bisogni dei differenti gruppi sociali di provenienza – essi non possono essere posti a confronto, specialmente nel caso in cui si voglia creare una gerarchia qualitativa. Tali sistemi rivali sarebbero, allora, incommensurabili cioè privi di una “misura comune”¹¹⁹ perché intraducibili reciprocamente. Ciò comporterebbe,

¹¹⁶ Il concetto viene, ovviamente, preso in prestito dal relativismo. Ne tratteremo tra poco. Ad ogni modo, Boghossian 2006b, p. 19 e ss., sottolinea la radicalità e controintuitività di tale tesi se presa sul serio. Si pensi al caso di porre sullo stesso piano il metodo scientifico con l'arte divinatoria etrusca.

¹¹⁷ È interessante notare come la lotta al conservatorismo culturale si sia, in seguito, trasformata (come vedremo) in una rinuncia al concetto classico di progresso. Tale lotta viene considerata il nucleo della posizione di Feyerabend che l'aveva utilizzata prima di Kuhn, fin dalla fine degli anni 50. Egli, infatti, ha utilizzato il concetto di incommensurabilità per attaccare proprio diverse tesi ritenute forme di conservatorismo concettuale come, ad esempio: l'idea di Heisenberg di teorie chiuse, la distinzione tra ontologia filosofica e fisica, i modelli di spiegazione e riduzione degli empiristi logici, alcune posizioni di Popper e Kuhn, le necessità trascendentali di Kant e questioni più generali relative al problema dell'esistenza del mondo esterno, il problema dell'esistenza di altre menti e, in particolare, il problema mente-corpo così come alcuni aspetti della filosofia del secondo Wittgenstein. Cfr. Stanford Encyclopedia of Philosophy, voce “*The incommensurability of Scientific Theories*”: <https://plato.stanford.edu/entries/incommensurability/#ComConConPauFeyInc>. Delle ragioni filosofiche alla base della dottrina dell'uguale validità, tratteremo tra poco.

¹¹⁸ In letteratura la definizione di tale concezione è controversa. Ai fini di questo lavoro ne fornirò una definizione minimale affermando che tale postura consiste nel concepire la rappresentazione della realtà (versione debole) o la realtà stessa (versione forte) come prodotto dell'attività delle nostre strutture intellettuali e cognitive. Tale concezione è chiaramente caratterizzata dalla contrapposizione a forme “ingenue” di empirismo e a forme platoniche o naturalistiche di realismo e si è sviluppata non solo in epistemologia ma anche in psicologia, nelle scienze sociali, in etica e nel dibattito intorno ai fondamenti della matematica. Il ruolo “costruttivo” può essere applicato alla mente, alla società (ma anche da poteri istituzionali) o al linguaggio. Cfr. Abbagnano 1971, voce “*Costruzionismo*”.

¹¹⁹ Kuhn 1962, p. 180 e ss. Kuhn ne tratta a proposito delle “rivoluzioni scientifiche” cioè, dei momenti in cui si passa da un paradigma (cioè da un insieme di domande, standard e metodi che fanno da sfondo a una teoria scientifica) all'altro. Il problema dell'incommensurabilità ha una storia illustre, e già Platone, nelle *Leggi* (frammenti 819A-D), ne trattava. È interessante notare che dalle parole di Platone sembra inferibile la tesi secondo cui la presa di coscienza del problema dell'incommensurabilità era da lui paragonata ad una “vittoria della ragione” rispetto “esperienza” (Platone in Reale 2000, pp. 1620-1621) e tale indirizzo è stato, in qualche

conseguentemente, un'impossibilità di comprensione tra gli appartenenti a sistemi in conflitto¹²⁰.

Oltre all'intraducibilità, un altro strumento per difendere l'idea di disaccordi inconciliabili tra sistemi epistemici viene attribuito da Boghossian a riflessioni di tipo generalmente relativista. Tale strumento avrebbe la funzione di limitare la pretesa d'incommensurabilità globale riducendo, così, il campo dei disaccordi rilevanti rendendoli più plausibili.

Ciò avviene attraverso la distinzione tra principi epistemici (norme che regolano la nostra azione epistemica) fondamentali e derivati. L'intuizione è che, generalmente, operiamo in conformità a principi fondamentali (fondanti, di base, maggiormente importanti) in maniera prevalentemente automatica¹²¹ e che la loro correttezza non possa essere derivata da quella di altri principi epistemici, ragione per cui se possono essere giustificati, lo sono solo facendo appello a loro stessi. Essi possono essere divisi in principi generativi (che contribuiscono a produrre credenze giustificate sulla base di qualcosa che non è a sua volta una credenza ma, piuttosto, uno stato percettivo) e principi di "trasmissione" che prescrivono come muovere da credenze giustificate ad altre¹²². Tra i principi generativi vengono ricordati, essenzialmente, sensi o stati percettivi, mentre, tra i principi di trasmissione, l'attività inferenziale.

I principi derivati, invece, sarebbero quelli la cui accettazione dipenderebbe dal previo accoglimento di principi fondamentali e il loro rispetto non sarebbe, quindi, essenziale per la sussistenza e il funzionamento di un sistema epistemico (possono, quindi, essere definiti

modo, condiviso anche dalla lettura postmoderna di questa nozione che, sotto le influenze cartesiane e kantiane, l'ha usata anche in senso anti-empirista.

¹²⁰ Il tema dell'incommensurabilità costruttivista è tipicamente una posizione difesa da Rorty 1981. Su questo tema egli afferma che i criteri di culture e comunità differenti sono incommensurabili e che non ci si può aspettare un accordo su quali standard siano corretti. Il tema dell'incommensurabilità, in ogni caso, ha portato ad un vivace e celebre dibattito. Davidson 1974, ad esempio, ha difeso la tesi secondo cui l'incommensurabilità degli schemi concettuali è incoerente. Secondo Davidson dobbiamo sempre presupporre una base comune: ogni disputa tra sistemi epistemici differenti non sarà, quindi, una disputa tra sistemi *radicalmente* diversi, egli ha, così, rifiutato la tesi dell'intraducibilità e del relativismo concettuale. Con un argomento simile Boghossian 2006b, p. 123-125, rifiuta il costruttivismo rortiano. Putnam è d'accordo con Davidson riguardo al fatto che non ci siano schemi concettuali inintelligibili e completamente differenti nei termini dei nostri se possiamo tradurre ciò che essi dicono nel nostro schema (Putnam 1981, pp.113-119). Putnam e Davidson sono, però, in disaccordo su un punto. Il primo, infatti, non condivide la tesi secondo cui *ogni* schema può essere tradotto in qualsiasi altro schema. Egli afferma che solo in relazione a una determinata lingua possiamo dire ciò che è vero o falso o ritenere corretta una traduzione tra lingue (Putnam 1981: 113-119). Putnam mantiene, quindi, l'idea di una inevitabile costrizione all'interno dei nostri sistemi concettuali. Sul questo dibattito si veda: Brock, Mares 2007, p. 73-76. Quest'ultimo punto (l'impossibilità di trascendere totalmente il nostro schema), del resto, sembra essere stato accolto da molti anche senza abbracciare posizioni relativiste: cfr., Siegel 2004. Sul tema della traducibilità e del pluralismo rappresentativo si veda anche, Haack 1987, sez. 3 e Haack 1996, p. 308.

¹²¹ Boghossian 2006b, p. 84.

¹²² Boghossian 2006b, p. 84 presenta questo argomento in forma più ampia.

principi non necessari dei sistemi epistemici). In base a questa distinzione si potrebbe affermare che l'incommensurabilità è ineliminabile nei casi in cui ci sia uno scontro tra sistemi epistemici che hanno principi *fondamentali* diversi e in quelli in cui, a tale incompatibilità, si aggiunge quella relativa al modo di concepire la giustificazione. Ciò, infatti, renderebbe i sistemi in conflitto *fondamentalmente e genuinamente* alternativi.

Boghossian, però, rifiuta questo argomento sostenendo che i sistemi non sono mai completamente incompatibili e lo fa essenzialmente con due argomenti¹²³.

Il primo sottolinea che un sistema epistemico, per poter essere considerato davvero come un'alternativa genuina e fondamentale al nostro (motivo per il quale non saremmo in grado di preferire il nostro a questo) dovrebbe, almeno, possedere la caratteristica della coerenza. Secondo l'autore, infatti, l'aspetto della coerenza è tanto importante quanto sottovalutato rispetto a questi problemi. Essa costituirebbe, infatti, un considerevole "filtro" alla proliferazione di sistemi alternativi¹²⁴. Ci sono, infatti, molti modi in cui un sistema potrebbe non essere coerente:

- È possibile che dia verdetti *inconsistenti* (incompatibili)¹²⁵ tra loro su che cosa credere rispetto alla medesima evidenza osservativa (credi p; credi -p)¹²⁶.

¹²³ Boghossian 2006b, p. 117 e ss.

¹²⁴ È interessante notare un aspetto che sottende a tutta la discussione di Boghossian circa l'incompatibilità tra sistemi: sebbene sia teoricamente *possibile* immaginare una gran quantità di sistemi radicalmente alternativi, bisognerebbe capire se essi siano anche *effettivamente* alternativi: Boghossian 2006b, p. 110. Questa distinzione non viene spiegata ulteriormente e si lascia interpretare in una pluralità di modi. L'idea che mi sembra cogliere da questo punto, sebbene non sia esplicitamente menzionata è che possiamo pensare ad una pluralità pressoché infinita di sistemi alternativi ma che non tutti sarebbero alternative effettive. Questo perché: 1) pur astrattamente possibili, nella pratica (ad es. epistemica) del caso concreto, essi si potrebbero rivelare inservibili, non funzionanti o non efficienti; 2) di fatto, non ci capita (o capiterà) mai di incontrarne.

¹²⁵ In letteratura si è distinto tra *consistency* e *coherence*. La "*consistency*" è un concetto più risalente e tradizionalmente utilizzato in logica. Esso viene generalmente definito in senso ampio «come la proprietà di un insieme di enunciati di essere privi di contraddizioni»: Ratti, Rodríguez 2015, p. 132, traduzione mia. Al contrario "*coherence*" è un concetto relativamente nuovo (Ratti e Rodríguez lo fanno risalire in special modo a Rescher 1973) ed è stato utilizzato soprattutto nel dibattito epistemologico e giusfilosofico e, «se si dovesse cercare il nocciolo [di tale concezione], si potrebbe probabilmente affermare che la coerenza è una relazione giustificativa tra principi e un certo insieme di regole di cui tali principi presumibilmente sono alla base»: Ratti, Rodríguez 2015, p. 141, 131. Boghossian non lo definisce ma sembra chiaramente utilizzarlo come un concetto ampio che comprende anche la *consistency*. Con particolare riferimento all'ambito della coerenza nel diritto, Ratti e Rodríguez seguono prevalentemente MacCormick (MacCormick 1984, pp. 235-244) e affermano che «un sistema normativo può essere detto coerente riguardo un certo insieme P di principi sottostanti se e solo se tutti (o la maggior parte) delle sue regole sono istanze di P, nel senso che tutte (o la maggior parte) delle sue regole sono giustificate da P. Secondo questa idea, coerenza – a differenza della *consistency* [...] – non è una proprietà tutto o niente, ma graduale»: Ratti, Rodríguez 2015, p. 142, traduzione mia.

¹²⁶ Boghossian 2006b, p. 117. Anche se è un caso estremo, secondo l'autore evidenzerebbe quanto sia difficile sostenere la tesi secondo cui non ci sono fatti di nessun genere in base ai quali possiamo discriminare tra diversi sistemi epistemici.

- Essere incoerente in una maniera più sottile fornendo verdetti non esplicitamente inconsistenti su che cosa credere, ma che li implica¹²⁷.
- È possibile che un sistema epistemico non sia internamente inconsistente ma che prescriva credenze inconsistenti esplicitamente oppure implicandole¹²⁸.

A parità di condizioni, secondo Boghossian, in ognuno di questi casi avremmo ragioni valide oggettivamente per preferire sistemi epistemici che non presentino tali caratteristiche. Sembra infatti difficile pensare all'incoerenza di un sistema epistemico come una virtù e non un vizio.

Il secondo argomento riprende il ricordato argomento di Davidson contro l'incommensurabilità degli schemi concettuali¹²⁹ e riguarda il caso di disaccordi su principi epistemici fondamentali. Esso poggia sul riconoscimento di una connessione tra significato dei termini logici e le loro regole d'uso. Secondo questo argomento dobbiamo innanzi tutto chiederci quali condizioni debbano essere soddisfatte per utilizzare un dato termine logico. Ciò che pare fondamentale è il fatto che chi faccia uso di tale termine sia disposto ad utilizzarlo secondo certe regole e non altre. Boghossian sottolinea che, sebbene non sia sempre facile dire quali siano le regole costitutive del significato e quali no, la risposta in certi casi particolari è chiara. Ad esempio, se si vuole utilizzare la lettera "e" per intendere la congiunzione è necessario e sufficiente che un soggetto sia disposto a utilizzare l'espressione secondo le c.d. regole di eliminazione e introduzione standard. Analogamente, una delle regole che un soggetto deve seguire per intendere con l'espressione "se" il concetto condizionale è il *modus ponens*: da A e da "Se A, allora B" si inferisca B (ma si potrebbe fare lo stesso esempio anche con la struttura degli enunciati controfattuali). Se questa concezione inferenzialista del significato delle costanti logiche è corretta, allora, questo metodo può essere utilizzato per accertare la presenza di disaccordi sui principi fondamentali. Ad esempio, nel caso in cui qualcuno utilizzasse regole diverse per inferenze che coinvolgono l'espressione "se" (o l'equivalente in altre lingue) questo dimostrerebbe solo che, con la parola "se" essi intendono qualcosa di diverso da quello che intendiamo noi.

¹²⁷ Boghossian 2006b, p. 117.

¹²⁸ Boghossian 2006b, p. 117. Il fatto che si riconosca la possibilità di alcune contraddizioni vere e che non avremmo sempre ragione di evitarle è comunque controverso.

¹²⁹ Boghossian 2006b, p. 123-130. Cfr. Davidson 1974.

Di fatto, riconoscere una connessione tra schema e contenuto farebbe scomparire ogni vero disaccordo, riproponendolo solo come una differenza di scelta tra schemi¹³⁰.

A questa conclusione, però, spingerebbero anche altre considerazioni relative ai costi effettivi che un sistema alternativo al nostro rispetto ad alcuni principi fondamentali dovrebbe “pagare” per rimanere comunque coerente nel senso sopra indicato.

Kuhn, che ha trattato dell'incommensurabilità applicata ai sistemi scientifici, si è appoggiato sostanzialmente a due intuizioni per spiegare tale concetto: i sistemi in conflitto possono essere incommensurabili perché appartenenti a universi linguistici completamente differenti¹³¹ a causa 1) della differenza tra postulati/assiomi e fini/scopi del sistema¹³² e 2) del pluralismo rappresentativo¹³³. Kuhn non ha parlato espressamente di pluralismo rappresentativo (cioè di molti modi differenti in cui una pluralità di soggetti può rappresentare la stessa realtà) ma credo che questa sia l'intuizione profonda da lui colta. Considerando il suo rifiuto (più volte ribadito) di rifarsi a posizioni relativiste e il fatto che, in seguito, egli ha molto ridimensionato tali affermazioni questa sembra una interpretazione comodamente sostenibile. In questo senso dovrebbe essere colta anche la sua celebre affermazione (che esprimeva un concetto ritenuto dall'autore stesso fondamentale per la sua teoria¹³⁴) secondo

¹³⁰ Conclusione a cui sembra giungere anche Wittgenstein 1956, pp. 59-60, §149.

¹³¹ La diversità (e il conflitto) tra paradigmi in Kuhn, appare nel momento del cambiamento di paradigma, egli non parla di conflitto di “sistema linguistico” ma tale locuzione sembra cogliere le sue intuizioni di fondo. La completa differenza dei paradigmi sussisterebbe a causa del fatto che il paradigma più recente è espresso tramite concetti non esprimibili nel linguaggio del paradigma precedente: Kuhn 1962, p. 180-181. Per spiegare questo punto Kuhn afferma che spesso, nonostante i nuovi paradigmi ereditino l'apparato concettuale che operativo dalle teorie da cui sono nati, essi tuttavia non li usano in maniera “tradizionale” cioè nel modo in cui venivano utilizzati precedentemente. Così, i vecchi termini e concetti, entrerebbero in relazioni completamente nuove tra di loro e la comunicazione diverrebbe, così, «inevitabilmente parziale»: p. 181. Nella definizione di incommensurabilità di Kuhn mi pare, quindi, rivesta un ruolo particolarmente rilevante l'aspetto diacronico-temporale. Come a dire che essa non è una questione meramente linguistica ma che lo sviluppo temporale (la “storicità” del cambiamento) aggiunga qualcosa di più a questa incompatibilità. Tale aspetto sembra non essere così presente in altre discussioni su questo tema mentre, nel caso dell'incommensurabilità costruttivista (à la Rorty), esso non è certamente assente ma sembra molto meno rilevante.

¹³² Kuhn 1962, p. 180: la c.d. «incommensurabilità dei criteri». Parlando di paradigmi scientifici Kuhn si riferisce principalmente alla differenza circa i «problemi concreti che ogni teoria [...] deve risolvere».

¹³³ Si veda il passo: «Si considerino [...] coloro che diedero del matto a Copernico perché egli affermava che la Terra si muoveva. È falso dire che avevano torto completamente o che avevano torto in parte. Ciò che essi indicavano col termine “Terra” era fra l'altro, la posizione stabile. La loro Terra, quindi non poteva essere mossa. D'altra parte, l'innovazione di Copernico non consistette semplicemente nel far muovere la Terra. Era piuttosto un modo completamente nuovo di considerare i problemi della fisica e dell'astronomia, che necessariamente cambiava il significato di entrambi i termini “Terra” e “moto”. Senza quei cambiamenti, il concetto di Terra in movimento era una pazzia» Kuhn 1962 p. 181, ma si veda anche (p. 186): «di fatto, la teoria di Copernico non era più accurata di quella di Tolomeo e non introdusse nessun immediato miglioramento». Boghossian 2006b, pp. 77 e ss. presenta l'esempio del dialogo tra Galileo e il Cardinal Bellarmino per dimostrare la stessa tesi sulla incommensurabilità tra paradigmi epistemici nella versione costruttivista difesa anche da Rorty 1979. L'esempio è divenuto ormai celebre e utilizzato anche da Taruffo 2009, p. 81.

¹³⁴ Kuhn 1962, p. 181.

cui i sostenitori di paradigmi differenti «praticano [...] in mondi differenti [e] svolgendo la loro attività in mondi differenti [...] vedono cose differenti quando guardano dallo stesso punto nella stessa direzione»¹³⁵. È stato infatti specificato dall'autore stesso – seppur in maniera non troppo cristallina – che queste affermazioni non implicavano che ognuno possa vedere qualunque cosa voglia nella realtà ma che i sostenitori di paradigmi differenti «guardano il mondo, e ciò che guardano non cambia. Ma in alcune aree essi vedono cose differenti, e le vedono in differenti relazioni tra loro»¹³⁶.

Ciò che ha esposto la teoria di Kuhn all'accusa di relativismo (o meglio, di soggettivismo) è stato, principalmente, la sua definizione delle modalità con cui avviene il cambio di paradigma. Come è noto, secondo l'autore, i rimedi all'incommensurabilità (cioè gli unici modi di abbattere la contrapposizione di paradigmi) sono la «conversione» o la morte degli scienziati della vecchia generazione. Quanto alla prima essa è caratterizzata, essenzialmente, come un «trasferimento di fiducia» che non può essere imposto con la forza né dalla logica né dall'esperienza. Secondo l'autore, in questo caso il cambiamento si deve soprattutto a idiosincrasie autobiografiche, a elementi come la nazionalità, la reputazione, questioni estetiche¹³⁷ o, addirittura, l'influenza dei maestri dell'innovatore¹³⁸. Secondo l'autore, il cambiamento di paradigma è un passaggio “tutto o niente” che cioè non ammette gradualità sebbene, a livello sistemico, avvenga lentamente¹³⁹.

Quanto alle motivazioni che spingono al cambiamento, poi, l'autore tiene a sottolineare che esse sono molte e di natura assai differente, e che l'efficienza della nuova teoria – o la sua capacità di risolvere problemi ai quali la teoria rivale non era in grado di rispondere – non sarebbe un fattore determinante del cambiamento¹⁴⁰. Ciò è abbastanza controintuitivo e, in questo, il pensiero di Kuhn si allontana parecchio da quello di pensatori che successivamente si sono in qualche modo rifatti alla sua idea di incommensurabilità (come nel caso di Rorty). Tale posizione è tuttavia spiegabile alla luce della rilevanza che, tra le determinanti per l'affermazione di un nuovo paradigma, l'autore concede alla base convenzionalista o “politica” della scienza: «il punto [...] consiste nel *decidere* quale

¹³⁵ La stessa intuizione in: Kuhn 1962, p. 182 che afferma: «Questa è la ragione per cui può accadere che una legge, neanche se fosse dimostrata, riuscirebbe a convincere un gruppo di scienziati, ma può sembrare intuitivamente ovvia ad un altro gruppo».

¹³⁶ Kuhn 1962, p. 182.

¹³⁷ Kuhn 1962, p. 191.

¹³⁸ Kuhn 1962, p. 185.

¹³⁹ Tale idea confligge chiaramente con l'intuizione secondo cui credenza e conoscenza, in quanto disposizioni, si sviluppano principalmente in modo graduale.

¹⁴⁰ Kuhn 1962, p. 190.

paradigma debba guidare la ricerca in futuro [...] Bisogna *decidere* tra forme alternative di fare attività scientifica e [...] una tale decisione deve essere basata più sulle promesse future che sulle conquiste passate»¹⁴¹.

Per quanto attiene, invece, alla seconda possibilità di scioglimento della contrapposizione tra sistemi (cambio generazionale), Kuhn ne parla affermando che gli appartenenti ai vecchi paradigmi cercheranno, per quanto possibile, di rimanere fermi nelle loro posizioni facendo rientrare le anomalie negli schemi della vecchia teoria¹⁴² – le teorie che li hanno sostenuti in precedenza, nei propri successi scientifici *personali* (da cui l'accusa di soggettivismo) – ma anche che, a parte rare eccezioni, solo la morte di questi soggetti può consentire un vero e proprio cambiamento di paradigma.

A questo proposito, sembra significativo riflettere sul “motore” del cambiamento in Kuhn. Questo elemento, infatti, sembra determinante non solo per definire la posizione kuhniana ma anche per comprendere le influenze che essa ha prodotto sulla riflessione che lo ha seguito sul tema dello sviluppo scientifico nel contesto postmoderno. In Kuhn il cambiamento di paradigma è generato dalle c.d. “anomalie”. È interessante mettere a confronto tale nozione con quella di “caso sorprendente” in Peirce¹⁴³. Entrambe le nozioni, infatti, possono essere identificate con un caso recalcitrante o problematico cioè che non rientra nel sistema del sapere di sfondo accettato (il paradigma, nel lessico kuhniano). Tuttavia, in Kuhn, viene sottolineata, in maniera particolare, la dimensione conflittuale che si genera nel confronto. L'anomalia, come si diceva, secondo l'autore, è dapprima ignorata, poi sottoposta a “normalizzazione” forzata (cercando di farla rientrare negli schemi del paradigma preesistente) e, infine, accettata come crisi del paradigma vigente. Secondo le tesi di Kuhn la maggior efficienza del nuovo metodo non è un elemento di grande rilievo, esso viene per lo più considerato come un metodo per giustificare la scelta “politica” del cambiamento¹⁴⁴.

L'idea classica di progresso scientifico come passaggio ad un sistema qualitativamente migliore è, quindi, praticamente assente. Il cambiamento tra sistemi alternativi è sostenuto da varie ragioni che, però, sembrano rispondere ad una logica casuale, nulla di più¹⁴⁵. Kuhn, in questo modo, cerca proprio di mettere in discussione la tradizionale concezione lineare e

¹⁴¹ Kuhn 1962, p. 190. Anche la locuzione «promesse future» non dovrebbe essere intesa nel senso di progresso o efficienza pragmatista ma comunque non viene ulteriormente definita.

¹⁴² Kuhn 1962, pp. 182 e 183.

¹⁴³ Tuzet 2006, cap. 3.

¹⁴⁴ Kuhn 1962 p. 191.

¹⁴⁵ Questa posizione può certamente essere ampliata se affiancata all'utilizzo della dottrina dell'uguale validità.

cumulativa del progresso scientifico a favore di un'interpretazione radicalmente discontinuista, quasi completamente affidata al caos o alle preferenze soggettive. Il paradigma del progresso in Peirce è, invece, incarnato dalla conoscenza che deriva dall'incontro con "casi sorprendenti". Un'idea di progresso e conoscenza che, però, è priva dell'infallibilità cartesiana che aveva caratterizzato in larghissima misura il pensiero scientifico modellato sul pensiero matematico. In Peirce il caso recalcitrante è accolto con l'"umiltà" epistemica tipica dei pragmatisti, con lo stupore dell'inaspettato: come novità, piuttosto che "crisi". Il problema sembra, appunto, situarsi nel nucleo delle due posizioni. La prima (e in questo è espressione tipica del postmoderno) sembra porre la dimensione soggettiva ed esistenziale dello scienziato (con le sue esperienze e successi) quale parametro principale rispetto al quale valutare il cambiamento. A tale valutazione viene poi applicata, generalmente, una valenza e un'accettabilità collettiva.

Nel caso peirceano, invece, il parametro rispetto al quale valutare il cambiamento sembra essere principalmente strumentale cioè relativo al grado in cui esso ci rende capaci di risolvere o spiegare problemi (a cui, precedentemente, non sapevamo dare risposta), elemento che, nel lungo periodo, ci rederà capaci di raggiungere i nostri obiettivi. Sia in Kuhn che in Peirce, quindi, il "caso recalcitrante" spinge ad un cambiamento. Nel primo caso c'è una visione conflittuale e quasi "casuale" del sapere, mentre in Peirce esso, pur essendo ostacolato dai limiti epistemici umani, rimane comunque prettamente lineare e armonioso. In quest'ultima visione, la conflittualità kuhniana è assente e regna, ovviamente, un atteggiamento di ottimismo scientifico basato sulla *fiducia* circa la maggior efficienza del nuovo metodo. Nel caso peirceano la dottrina dell'uguale validità non sembra avere nessuno spazio e, anzi, la costruzione di gerarchie metodologiche sembra implicata nello stesso "sistema". Tuttavia, sebbene Kuhn e Peirce sembrino l'emblema dello scontro incommensurabile (non solo tra due epoche ma anche tra due modi di concepire scopi e funzionamento della scienza), un occhio attento potrà scorgere che, in realtà, è possibile più di una lettura di sintesi delle loro posizioni. Soprattutto se vengono considerate come denunce ad un realismo troppo ingenuo¹⁴⁶.

2.1.3. Ironia

¹⁴⁶ Si ricordi che su questi temi si è espresso anche Larry Laudan opponendosi a Kuhn e affermando che a cambiare non sono le teorie ma i programmi di ricerca.

Con il termine “ironia” si può intendere l’atteggiamento di distacco o irrisione scelto da alcuni autori afferenti alla corrente postmoderna come mezzo di lotta contro il supposto “dogmatismo” della filosofia sistematica¹⁴⁷. Essa si traduce in una sostanziale “presa di distanza” dal mondo (e dalle opinioni) e viene spesso espressa nei testi anche tramite un corposo utilizzo di virgolette *scare quotes*. Tale espediente consente, infatti, agli autori postmoderni di espletare una pluralità di funzioni come: 1) sottolineare che non si ha mai a che fare con le cose in se stesse ma sempre con fenomeni mediati (e spesso distorti)¹⁴⁸; 2) rifiutare l’atteggiamento dogmatico che consisterebbe nel “prendere sul serio” le teorie¹⁴⁹ ma, soprattutto, 3) sospendere la perentorietà di ogni affermazione. Tramite le virgolette si esprime, del resto, un’approssimazione mai decisa ai concetti (allusione) che permette di non comprometersi mai completamente con una tesi. La perentorietà nel pensiero postmoderno viene, infatti, percepita come violenza, sopruso e deve essere evitata¹⁵⁰. In quest’ottica, le virgolette diventano un protocollo del politicamente corretto¹⁵¹ e togliendole ci si macchierebbe di un atto di inaccettabile aggressività o ingenuità¹⁵². 4) Le virgolette possono, però, essere utilizzate anche come segno di citazione. Dal gusto citazionista del postmoderno traspare, invece, il ruolo “deferente” che tale corrente affida alla filosofia rispetto agli altri ambiti del sapere (ad esempio, rimette alla scienza ogni pretesa di verità e realtà)¹⁵³.

¹⁴⁷ Rorty 1989, Cap. II, per una critica alla sua posizione: Haack 1993. Ferraris 2012, afferma che l’ironia postmoderna *si fonda* nella deoggettivizzazione ed è interessante riflettere sul fatto che il concetto di ironiarimanda etimologicamente al concetto di “dissimulazione”, di “falso”. La storia della filosofia ha conosciuto due principali utilizzi dell’ironia: l’uso socratico e l’uso romantico (si veda la voce “*Ironia*” in Abbagnano 1971, p. 510). L’uso postmoderno può intendersi come un’evoluzione di quello romantico, si deve però sottolineare che la nozione di ironia è stata utilizzata anche nell’ambito della filosofia del linguaggio. Si pensi, ad esempio, ai collegamenti col tema delle implicature (uno tra tutti, Grice 1989) ma anche col tema dell’immaginazione e del linguaggio figurativo (uno tra tutti, Walton 1990).

¹⁴⁸ Quest’ultimo rappresenta chiaramente un’eredità cartesiana.

¹⁴⁹ Sull’atteggiamento ironico del “non prendersi sul serio” si veda: Rorty 1989, pp. 73-74. Egli utilizza l’affermazione di Sartre per descrivere l’ironista e afferma che è in una posizione «meta-stabile» cioè in bilico tra la consapevolezza che i termini che utilizza sono soggetti a cambiamento e quella della contingenza e fragilità sia dei propri vocabolari sia di se stesso. Sul tema della contingenza, ovviamente, Rorty 1979, 1989 ma si veda anche Calcaterra 2019.

¹⁵⁰ Rorty 1989, p. XV, afferma che l’ironista può essere anche «*liberal*». È liberale chi pensa che «la crudeltà è la peggior cosa che facciamo». Traduzione mia.

¹⁵¹ Con l’espressione “politicamente corretto” si intende, principalmente, un atteggiamento comunicativo che, tramite l’appello ad un linguaggio il più possibile neutro e a-valutativo – così come attraverso l’utilizzo frequente di eufemismi – evita di ingenerare nella collettività (parte attiva) sentimenti di odio o discriminazione al fine di non procurare, in altri soggetti (parte passiva), *sentimenti* e *percezione* di discriminazione o offesa. Si veda anche: “*Politically correct*” in Oxford English Dictionary.

¹⁵² Concetto che deve molta della sua genesi anche alla filosofia rortiana.

¹⁵³ Ferraris 2012; Rorty 1979 e 1989. Il gusto dotto per il rimando d’autore sembra essere un tratto comune a molti autori afferenti a questa corrente e sembra esserlo anche per le espressioni postmoderne presenti in altri ambiti della cultura (si pensi, uno tra tutti, al cinema di Tarantino).

Spesso all'elemento ironico, la letteratura postmoderna, ha aggiunto vie più radicali di lotta emancipativa («irrazionalismo onirico») da raggiungere con «sentimenti», «corpo» e «desideri» che costituirebbero la vera riserva rivoluzionaria dell'uomo¹⁵⁴. A questo proposito c'è chi ha affermato che, proprio l'utilizzo di tali categorie, abbia portato il postmoderno a mutare, di fatto, l'oggetto della propria lotta, dal dogmatismo (e fanatismo) alla lotta alla razionalità¹⁵⁵. Questa scelta avrebbe contribuito, da una parte, a ingenerare, nella riflessione filosofica e nel senso comune, un profondo scetticismo e cinismo e, dall'altra, ad una sorta di “infanzia intellettuale” tanto senza preoccupazioni quanto senza uscita¹⁵⁶. Ciò avrebbe contribuito ad un progressivo annichilimento anche dell'opinione pubblica (intesa in senso illuministico, come contropotere) consegnandola al populismo. Secondo Ferraris (che pure, nella prima parte della sua carriera, era stato tra gli esponenti del pensiero debole¹⁵⁷) l'opinione pubblica sarebbe stata, così, distolta dal suo ruolo di critica e spinta ad interessarsi solo di *gossip* o alla venerazione mediatica (più o meno consapevole) dei *leader* di turno¹⁵⁸ diventando spazio di manipolazione e preda dei detentori dell'informazione di massa. Ogni sopravvivenza di opinione pubblica critica sarebbe stata, quindi, svuotata e accusata di “moralismo” fino ad essere degradata a mero pettegolezzo.

Secondo l'autore, l'enfasi posta dal post-moderno sul “desiderio” si sarebbe, quindi, risolta, essenzialmente, in un elemento di controllo sociale e l'auspicata “rivoluzione desiderante” si sarebbe trasformata in una “*restaurazione desiderante*” dove l'emancipazione non solo non avrebbe più spazio ma sarebbe diventa, *ironicamente*, impossibile. Tutto ciò avrebbe consegnato i consociati (soprattutto le categorie di popolazione più debole) a forme di sopruso, plausibilmente, più radicali.

Nei prossimi paragrafi si cercherà esaminare più in profondità alcune delle intuizioni postmoderne qui presentate cercando di cogliere le radici filosofiche sulle quali esse si sono fondate.

¹⁵⁴ Ferraris 2012 p. 18 ma vedi anche: Deleuze, Guattari 1972.

¹⁵⁵ Ferraris 2012, De Caro, Ferraris 2012, V-XI. Il tema della lotta ironica alla razionalità è trattato anche in Rorty 1989 cap. II, dove si contrappone la figura del “metafisico” a quella dell’“ironista”. Uno dei parametri di differenza tra le due figure è proprio l'uso della logica e dell'inferenza da parte del primo in contrapposizione al metodo della “ridescrizione” e della dialettica utilizzati dal secondo. Cfr., specialmente p. 78.

¹⁵⁶ Ferraris 2012, p. 13.

¹⁵⁷ Vattimo, Rovatti 2010.

¹⁵⁸ Ferraris 2012, p. 19.

3. *Relativismo globale*

Relativismo e costruttivismo sono due posizioni filosofiche caratterizzate da una illustre storia e hanno rivestito un ruolo centrale nel dibattito filosofico contemporaneo. Entrambe sono state, poi, utilizzate dal pensiero postmoderno come strumenti di giustificazione e sostegno filosofico. In questo paragrafo si cercherà di tratteggiare alcuni dei loro elementi essenziali. Si inizierà riflettendo sulla prima citata, il relativismo, sia nella sua versione “globale” (§3) che epistemica (§3.1).

L’intuizione relativista risale almeno alla celebre tesi di Protagora secondo cui: «di tutte le cose è *misura* l’uomo; di quelle che sono in quanto *sono*, e di quelle che *non sono* in quanto non sono» e secondo cui «come ciascuna cosa *appare* a me, tale è per me, quale *appare* a te, tale è per te»¹⁵⁹. Tale intuizione, sembra legare, 1) le condizioni di verità di enunciati esistenziali alla credenza soggettiva (o *doxa*,) e porre 2) come standard qualitativo (o criterio di correttezza) della credenza l’insieme delle caratteristiche volitive, sensoriali, intellettive ecc. del soggetto che esprime gli enunciati esistenziali. Secondo questa definizione, quindi, non ci sarebbe uno standard di ordine più elevato di quello individuale (o comunitario) per stabilire, ad esempio, verità e conoscenza¹⁶⁰ perché queste si darebbero sempre in funzione di tali parametri.

Siegel¹⁶¹ sottolinea che il relativismo globale concernente la verità, storicamente, si è ispirato al relativismo di Protagora nel quale la relatività della verità era associata non ai fatti ma, piuttosto, alla giustificazione, «quello che sembra vero a qualcuno è vero per colui al quale così sembra»¹⁶². Tale tipo di relativismo è stato tradizionalmente combattuto tramite il classico argomento dell’incoerenza secondo cui la sua insostenibilità dipende dal fatto che, pur affermando che non ci sono verità assolute, ogni tesi relativistica ha bisogno di impegnarsi almeno all’esistenza di qualche verità assoluta (come, ad esempio, la verità della tesi relativista che sta difendendo)¹⁶³.

¹⁵⁹ Ricordata da Platone nel Teeteto: Platone in Reale 2000, 152A e 170A, p. 192. Corsivi miei.

¹⁶⁰ In questo lavoro si tratterà del relativismo aletico ed epistemologico, sebbene il relativismo abbia avuto, ovviamente, la sua maggior espansione in ambiti prevalentemente normativi come quello dell’etica e dell’estetica.

¹⁶¹ Siegel 2007, nota 1.

¹⁶² Platone in Reale 2000, frammento 170A, p. 219.

¹⁶³ Sul tema Levin 1992, p. 72 ha detto che, tentando di difendere il relativismo, il relativista commette un «suicidio dialettico».

Una versione più moderna di questo argomento è stata formulata da Nagel secondo cui il relativista si troverebbe ad affrontare un ineludibile dilemma: o intende il proprio punto di vista come vero in assoluto o come vero solo relativamente (cioè come vero relativamente a questa o quella teoria). Nel primo caso si autoconfuterebbe perché ammetterebbe che vi è almeno una verità assoluta, nel secondo caso può essere tranquillamente ignorato perché equivarrebbe alla mera espressione di ciò che il relativista ritiene appropriato dire e che, però, non può imporre o difendere nei confronti di altri¹⁶⁴.

Boghossian criticando il relativismo costruttivista desunto dalle tesi di Rorty (ne tratteremo più diffusamente tra poco) propone un nuovo dilemma scegliendo di associare il relativismo globale ai fatti e non alla giustificazione.

Secondo questa ricostruzione, tale concezione si baserebbe su due tesi: 1) il rifiuto di verità assolute e 2) l'assunzione che i fatti sono socialmente costruiti. L'argomento si sviluppa nel modo seguente. Un relativista di questo tipo rifiuta che ci siano fatti della forma "ci sono stati i dinosauri" ma accetta solo fatti della forma "secondo una teoria che accettiamo, ci sono stati dinosauri". Ma tali fatti sono a loro volta assoluti?

Se il relativista risponde in senso affermativo, deve affrontare tre problemi: 1) il più decisivo è che abbandonerebbe ogni speranza di esprimere la sua visione relativista, cioè che non ci sono fatti assoluti di qualsiasi tipo ma solo fatti relativi. Finirebbe, quindi, per dire che i soli fatti assoluti che esistono sono fatti circa le teorie accettate dalle diverse comunità. In altri termini, sosterebbe che i soli fatti assoluti che esistono sono fatti circa i nostri atteggiamenti proposizionali e questo comporterebbe l'abbandono di un relativismo globale. Tale posizione sarebbe poi poco sostenibile perché 2) è difficile credere che ci siano difficoltà sui fatti assoluti che riguardano le montagne, gli animali ma nessuno che riguardi le credenze delle persone. Ciò, infatti, è controintuitivo, perché è il mondo mentale che è sempre sembrato più problematico da spiegare per i filosofi e non il mondo fisico. Infine, 3), rispondere "sì" al dilemma sembra andare contro la spinta che motiva tipicamente il pensiero relativista e cioè

¹⁶⁴ Nagel 1999, p. 21. Sul punto Cfr. Boghossian 2006b, p. 73 che riformula tale argomento sostituendo ai termini che Nagel utilizzava ("soggettivo" e "oggettivo") rispettivamente con "relativo" e "assoluto". Boghossian afferma che: questo modo di ragionare, sebbene sembri un mero espediente logico, sembra rilevante nella misura in cui aiuta a chiedersi come punti di vista molto generali (ad esempio, su verità, conoscenza e significato) si applichino a sé stessi e quindi agevolerebbe uno sguardo fallibilista nei confronti delle proprie tesi. Siegel 2004, p. 748 afferma che difendere il relativismo non relativisticamente è logicamente impossibile ed equivale ad abbandonarlo ma che, anche relativisticamente, il relativismo è incapace di difendere se stesso. Un relativista però, a mio avviso, potrebbe sostenere proprio che la "forza" del relativismo risiede nella sua "tolleranza" cioè in questa sua capacità di proporsi ma non imporsi o difendersi. Quello della tolleranza è un punto di contatto importante tra il relativismo e il costruttivismo di cui parleremo a breve.

che c'è qualcosa di incoerente (o inaccettabile) nella possibilità stessa di un fatto assoluto, che si tratti di un fatto fisico, mentale o normativo.

Se, però, il relativista globale risponde negativamente, secondo Boghossian, egli cade in un regresso all'infinito impegnandosi all'idea che i soli fatti esistenti siano fatti infiniti della forma:

«Secondo una teoria che accettiamo, c'è una teoria che accettiamo secondo la quale c'è una teoria che accettiamo e... ci sono stati i dinosauri»¹⁶⁵

Ciò che l'autore sottolinea è che sembra assurdo sostenere che, affinché le nostre proposizioni possano essere vere, quello che dobbiamo fare è esternarle in enunciati infiniti che non potremmo mai né esprimere né comprendere. Il vero dilemma con cui il *relativista globale* deve confrontarsi secondo Boghossian è che: o la formulazione che fornisce non riesce a esprimere l'idea che ci sono solo fatti relativi; oppure consiste nella tesi che dovremmo reinterpretare le nostre asserzioni in modo tale che esprimano proposizioni infinite e ciò sembra oltremodo oneroso se non addirittura impossibile.

Il relativismo è, quindi, per definizione, una teoria relazionale, o meglio, di dipendenza concettuale ma in essa è possibile intravedere anche un altro aspetto che riguarda, più specificatamente, la non discriminabilità tra vari parametri o concetti. Nella versione giustificazionista di Protagora (almeno secondo la definizione assai essenziale che ne abbiamo dato qui) questo aspetto sembra implicito («come ciascuna cosa *appare* a me, tale è per me, quale *appare* a te, tale è per te»¹⁶⁶), mentre, in quella ontologico-costruzionista *à la* Rorty sembra essere contingente (ciò non toglie, però, che la frequenza di utilizzo di queste due tesi congiunte sia alto).

Questo aspetto è il nucleo della teoria dell'Uguale validità e si attua, sostanzialmente, tramite un veto circa la possibilità di esprimere valutazioni 1) sui parametri e i concetti appartenenti a sistemi differenti tra loro e 2) rispetto a una loro valutazione nei confronti di canoni esterni e/o sopraordinati. Dei meta-criteri che, in quanto metro di paragone interpersonalmente riconosciuto, potrebbero ricevere etichette di “oggettività” o “assolutezza” e, quindi, in ottica relativista, diventare non pienamente sostituibili ad altri e, in ottica postmoderna, strumento di potere.

¹⁶⁵ Boghossian 2006b, p.75.

¹⁶⁶ Ricordata da Platone nel Teeteto: Platone in Reale 2000, 152A e 170A, p. 192. Corsivi miei.

La locuzione “meta-standard” è comunque caratterizzata da ambiguità in quanto con essa si può indicare sia 1) un parametro che viene utilizzato, banalmente, per valutare altri parametri, sia 2) parametri connotati qualitativamente. E un parametro può essere caratterizzato in questo ultimo senso se: a) in base ad altri parametri gerarchicamente sovraordinati esso viene ritenuto preferibile o “il criterio da applicare” (senso normativo) e b) se viene ritenuto un criterio qualitativamente superiore, valido a prescindere da qualsiasi contesto, comunità o soggetto conoscente, cioè “oggettivo”, non ulteriormente giustificabile o universalmente accettabile. In questo senso potrebbe essere, quindi, ritenuto “assoluto”. Ovviamente, i due piani possono essere strettamente connessi però, il secondo non è “meta” in senso logico (non verte sugli altri), ma solo in senso “assiologico”.

3.1. *Relativismo epistemico*

In rari casi, però, il relativismo viene ormai difeso in maniera così generalizzata; esso è molto più spesso proposto per specifici domini del discorso trovando, ovviamente, più successo nei contesti caratterizzati normativamente. A questi ultimi può essere ricondotto (ma non ridotto) l’ambito epistemologico dato che esso presenta una dimensione certamente normativa se la conoscenza, la verità o la credenza giustificata (anche in senso relativista) vengono considerate come norme di condotta epistemica o se si ritiene troppo ingenuo e riduttivo considerare un’impresa conoscitiva come “puramente” descrittiva.

Il relativismo epistemologico¹⁶⁷ viene generalmente definito come la postura secondo cui la conoscenza¹⁶⁸, la giustificazione (ciò che rende una credenza giustificata) o la spiegazione razionale del perché intratteniamo una certa credenza dipendono da uno o più parametri (il tempo, lo spazio, la società, la cultura, l’epoca storica, gli schemi concettuali, alle convinzioni o al background personali¹⁶⁹ ecc.) e il criterio utilizzato per preferirne uno all’altro non è indipendente dal contesto in cui si realizza l’attività conoscitiva. Siegel, ad esempio, lo definisce così:

¹⁶⁷ Come accennavamo precedentemente esistono molti tipi di relativismo. Generalmente sono classificabili in base all’“oggetto” della relativizzazione (relativismo epistemologico, ontologico, morale ecc.) o al parametro relativizzatore (relativismo culturale, storicista ecc.). Anche rispetto al relativismo epistemologico ci sono, ovviamente, molte classificazioni: si veda, ad esempio, Knorpp 1998 o Parrini 1998, spec. cap. II.

¹⁶⁸ La conoscenza dei “fatti” sembra essere di maggior interesse per i relativisti rispetto a quella delle “cose” perché, ovviamente, questa analisi lascia maggiori spazi alla speculazione relativista.

¹⁶⁹ Cfr. Siegel 2004, p. 747.

Per ogni pretesa di conoscenza [giustificazione, spiegazione razionale del perché crediamo] p , p può essere valutato (stimato, stabilito, ecc.) solo in base (con riferimento a) uno o un altro set di principi di fondo e standard di valutazione S_1, \dots, S_n e, dato un differente set (o più set) di principi di fondo e standard di valutazione S'_1, \dots, S'_n , non c'è un modo neutrale (che è neutrale con rispetto ai due – o più – set alternativi di principi o standard) di scegliere tra i due (o più) set alternativi nel valutare p con rispetto alla verità o alla giustificazione razionale. La verità e la giustificabilità razionale di p sono relative agli standard usati nel valutare p ¹⁷⁰

Boghossian, invece, lo definisce come l'unione di tre tesi fondamentali: 1) il “non assolutismo epistemico” secondo cui non ci sono fatti assoluti circa quale credenza sia giustificata da una particolare informazione, 2) il “relazionismo epistemico” secondo cui gli asserti epistemici della forma “ I giustifica la credenza C ” devono essere costruiti come esprimenti il giudizio: *secondo il sistema Z che io, S , accetto, l'informazione I giustifica la credenza C* e 3) il “pluralismo epistemico” (o meglio, dottrina dell'uguale validità) secondo cui ci sono molti sistemi epistemici fundamentalmente diversi e genuinamente alternativi, ma nessun fatto in virtù del quale uno di questi è più corretto degli altri¹⁷¹

Di conseguenza, il *core* del relativismo epistemico, almeno secondo queste rappresentazioni, sembrerebbe essere il rifiuto di fatti assoluti circa l'esistenza di giustificazioni e spiegazioni razionali così che esse possano essere giudicate, definite o difendibili solo conformemente agli standard del sistema accettato (rifiuto della possibilità di meta-standard *neutrali* e della *trascendenza* del sistema). Ragione per cui non avremmo strumenti in virtù dei quali affermare che un particolare sistema epistemico sia più corretto di altri¹⁷² e diremo che, relativamente alla razionalità delle credenze, non v'è nessun elemento assoluto in base al quale affermare che una delle due posizioni sia più razionale rispetto all'altra¹⁷³. Le sole verità sarebbero, quindi, verità su che cosa è permesso da questo o quel

¹⁷⁰ Siegel 1987 p. 6. Traduzione mia.

¹⁷¹ Boghossian 2006b p. 93.

¹⁷² La teoria dell'uguale validità è una pretesa normativa rispetto alla non preferibilità e/o non discriminabilità tra tesi rivali la cui sostenibilità dipende dal relativismo sottostante: Boghossian 2006b, p. 104.

¹⁷³ Questa intuizione è chiaramente di matrice wittgensteiniana: Wittgenstein 1969, pp. 99 e ss. frammenti 608-612. Essa ha ampiamente influenzato il dibattito relativista e postmoderno legandosi strettamente al tema della tolleranza e del politicamente corretto di cui abbiamo accennato. Tali intuizioni sono state ampiamente sostenute da Rorty 1979 (e spec. nelle pp. 330-331) che presenta il conflitto tra il sistema epistemico Galileiano e quello del Cardinal Bellarmino. Egli afferma che al tempo di Galileo non era ancora stata formulata nessuna epistemologia scientifica, perciò non si sarebbe potuto distinguere un metodo scientifico da uno che non lo era. Nella sua ottica, noi che utilizziamo un sistema che condivide i valori di Galileo e di Kant, possiamo affermare che il metodo di Bellarmino non era scientifico. «Ma proclamare la nostra lealtà [a questo sistema] non significa dire che ci sono delle norme “oggettive” e “razionali” per adottar[lo]». Secondo Rorty, scegliere uno o un altro sistema è una questione di preferenza, non una scelta effettuata in base a norme oggettive in virtù delle quali il sistema di Galileo è migliore di quello di Bellarmino (Cfr. Boghossian 2006b, p. 81). Rorty ha sempre rifiutato

sistema epistemico e quindi la scelta rispetto al sistema epistemico sarà completamente affidata a ragioni contingenti e pragmatiche¹⁷⁴. Il dibattito sull'incommensurabilità a cui abbiamo precedentemente accennato si è, quindi, legato al relativismo nella misura in cui ha affondato le proprie radici nell'accettazione dell'impossibilità di trascendenza del proprio sistema epistemico/concettuale e, conseguentemente, di raggiungere una posizione di neutralità cognitiva.

Questo doppio problema è stato ampiamente legittimato dal c.d. "problema della circolarità rispetto alla norma": il relativista afferma che dal nostro stesso punto di vista non possiamo sperare di determinare quale sistema sia corretto e quale no perché daremmo una giustificazione presupponendo ciò che dovremmo invece provare. Nel caso di sistemi in conflitto essi saranno in grado di fornire solo giustificazioni circolari rispetto "alle proprie norme" senza riuscire a fare nulla di più¹⁷⁵. Il cuore di questa posizione, per lo meno secondo la ricostruzione che ne dà Boghossian, è il rifiuto dell'esistenza di fatti epistemici assoluti circa la giustificazione. Ciò a causa dell'impossibilità assoluta (la possibilità di una conoscenza anche approssimativa non pare fare la differenza) della loro conoscenza¹⁷⁶.

La classificazione tripartita che Boghossian dà del relativismo, però, non ci dice se le tre tesi che la compongono siano congiuntamente necessarie e sufficienti o se ciascuna di esse sia necessaria e sufficiente. Non sembra neanche ammettere la possibilità di instaurare un qualche tipo di gerarchia tra di esse, come pure la possibilità di un loro soddisfacimento parziale o graduale. Quello che sembra potersi notare è che la tesi secondo cui non esistono fatti assoluti (tesi 1) e quella secondo cui non esiste nessun fatto determinante per la preferibilità di un sistema rispetto all'altro (tesi 3) sono sostanzialmente un'unica tesi che punta a sostenere l'impossibilità di esperire una valutazione inter-teorica (norma a norma). Sarebbe davvero interessante chiedersi se queste siano tutte tesi assolutamente necessarie al relativismo.

di essere riconosciuto come afferente alla postura relativista, tuttavia, la sua posizione insiste nel relativizzare i giudizi epistemici alle concezioni epistemiche impiegate dai vari soggetti, cioè, sostanzialmente «alle loro griglie di pertinenza e di non pertinenza epistemica» Cfr. Siegel 2004, p. 767; Boghossian, p. 157 n. 4.; Haack 1993 Cap. 9.

¹⁷⁴ Boghossian 2006b, p. 82.

¹⁷⁵ Boghossian 2006b, pp. 98-99.

¹⁷⁶ Boghossian 2006b, p. 102 «non è in primo luogo una critica alla ragione come tale, ma all'oggettiva validità di specifiche forme di ragionamento. Se tutto quello che riusciamo a dire a favore del nostro sistema è qualcosa di circolare rispetto alla norma, una difesa simile non sarebbe producibile anche da chi consulta le foglie di the?»

Circa il problema della neutralità è stato detto che, sebbene non sia possibile difendere uno standard dotato di neutralità “generale” (cioè nei confronti di ogni possibile disputa)¹⁷⁷, si potrebbe cercare di ammetterne altri più “deboli” cioè difendibili solamente rispetto alle tesi effettivamente accettate in ogni singola specifica disputa¹⁷⁸. L’utilizzo di standard “indeboliti” non rende più facile la risoluzione di controversie su questi temi ma, come afferma Siegel, si dovrebbe cercare di evitare il pregiudizio secondo cui una cosa “difficile” diviene automaticamente impossibile¹⁷⁹. Secondo lo stesso autore non solo la tesi relativista “di nessuna neutralità, quindi relativismo” è falsa” ma quando un relativista critica un altro standard come inaccettabilmente non neutrale sta facendo appello ad una sorta di meta-standard di cui egli non può far uso. Riaffiorerebbe, quindi, l’accusa di circolarità dell’argomento tradizionale¹⁸⁰.

Quanto all’impossibilità di trascendere (uscire da) i propri schemi concettuali, epistemologici o valoriali la pretesa relativistica è quella di affermare che quanto conosciamo (o che riteniamo essere giustificato) essendo relativo ad un dato sistema, non può essere messo a confronto con altro e non è suscettibile di valutazioni circa la sua superiorità rispetto ad altre ricostruzioni. In quest’ottica ciò che ci è concesso è meramente proporre petizioni di principio di uguale valore rispetto a quelle degli altri.

Siegel si oppone a questa tesi sostanzialmente affermando che, sebbene non avremo mai una prospettiva neutrale, ciò non ci impedisce di poter dare giudizi sul nostro sistema e di poterlo migliorare, quindi, in questo senso, non esserne prigionieri nel modo in cui intendono i relativisti¹⁸¹. Siegel sostiene ciò affermando che il senso comune e l’esperienza ci farebbero ogni giorno testimoni che questo è possibile.

¹⁷⁷ Quine 1960, p. 275-276 parlava di «esilio cosmico» e Nagel 1986 di «*view from nowhere*».

¹⁷⁸ Si veda sul punto Siegel 2004. Tra l’altro, ad oggi, nessuna seria argomentazione realista difenderebbe un concetto di neutralità assoluta nei giudizi epistemici, ma ne tratteremo in seguito.

¹⁷⁹ Popper 1970, pp. 56-57 afferma che non si dovrebbe «esagerare [...] una difficoltà (trasformandola) in impossibilità». Traduzione mia. Questo tema richiama in qualche modo quello dell’assolutismo deluso di cui parleremo nel prossimo capitolo. Una contro obiezione da muovere alla tesi della neutralità indebolita degli standard è che, sebbene le parti di una data disputa riconosceranno (o dovrebbero riconoscere) come rilevanti standard per la risoluzione di una data disputa, tale risoluzione è spesso sottodeterminata dalle prove disponibili anche garantendo questi standard condivisi. Cioè le norme condivise, spesso, non saranno sufficienti per risolvere tali controversie. Tuttavia, il fenomeno della sottodeterminazione sebbene sia presente non è incompatibile con il rifiuto de relativismo. Gli anti-relativisti, infatti, non affermano che l’esistenza di standard condivisi sia in sé sufficiente a precludere la sottodeterminazione in tutti i casi (vedi Siegel 2004, p. 772, n. 11).

¹⁸⁰ Siegel 2004, p. 753.

¹⁸¹ Boghossian 2006b, p. 103 propone la confutazione tradizionale del relativismo globale anche per il relativismo epistemico: «la tesi “niente è giustificato oggettivamente, ma solo relativamente a questo o quel sistema” è insensata perché essa stessa dovrebbe essere giustificata oggettivamente, oppure solo relativamente a questo o quel sistema epistemico. Ma non può essere giustificata oggettivamente perché in quel caso sarebbe

Innanzitutto, secondo l'autore, si dovrebbe (come nel caso della neutralità) non ragionare in maniera globale e generalizzata ma guardare a situazioni concrete. La pretesa relativista, infatti sembra eccessivamente pretenziosa nel richiedere di trascendere *tutte* le prospettive. Trascendere la singola, concreta, prospettiva data, invece, non sarebbe impossibile¹⁸². Se si accetta questa distinzione, secondo Siegel, la tesi “no trascendenza, quindi relativismo” collasserebbe. Secondo l'autore, infatti, non è vero che siamo limitati a tal punto dalle nostre reti concettuali da non poterle cambiare o esprimere nessuna prospettiva critica su di esse. Gli esempi proposti da Siegel a sostegno della presente tesi sono due: il primo riguarda il tema dello sviluppo delle capacità matematiche nei bambini. Egli nota come sebbene intorno ai 4-6 anni essi siano incapaci di ragionare secondo frazioni numeriche o decimali, in pochi anni, ne diventano in grado.

Il secondo esempio da lui utilizzato riguarda il caso in cui un uomo profondamente sessista¹⁸³ (ma lo stesso potrebbe dirsi di un uomo razzista, negazionista della Shoà o che rifiuta di riconoscere l'esistenza di oggetti non visibili ad occhio nudo) che, nel corso della sua esperienza, arriva a realizzare (anche solo vagamente) che molte donne non vogliono essere trattate secondo tali canoni (che le etnie differenti dalla propria non raggruppano tutto il male del mondo, che ci sono persone sopravvissute agli stermini e che esistono elementi troppo piccoli per essere percepiti ad occhio nudo ecc.) e così arriva anche a cambiare i suoi pensieri e a sviluppare un sistema concettuale (anche solo parzialmente) differente. Siegel afferma che in questi esempi non solo le prospettive sono state cambiate ma che gli stessi soggetti potrebbero considerare la loro nuova prospettiva un miglioramento rispetto alla precedente fornendo a favore di ciò delle ragioni valide.

Così l'autore sottolinea che, sebbene non siano “usciti” dai loro schemi concettuali e non posseggano, quindi, un sistema totalmente neutro, essi non ne sono totalmente costretti trovando modi di apportarvi mutamenti che possono essere rilevanti. Ciò avviene, ad esempio, nella ricerca di *framework* più “spaziosi” che possano inglobare sia il nostro

falsa, se vera. E non può essere giustificata solo relativamente al sistema epistemico relativista perché questo è semplicemente quello che egli trova confacente dire. Se ci invita a seguirlo, non dobbiamo dare ragioni per declinare l'invito dal momento che non ce ne ha date per accettarlo».

¹⁸² Siegel parla di «trascendere ogni singola concreta prospettiva», ma quella riportata nel testo mi è sembrata l'interpretazione migliore dato che l'autore non descrive la differenza tra “tutte le prospettive” e “ogni singola concreta prospettiva”.

¹⁸³ Cioè che concepisce le donne come meri oggetti sessuali.

precedente sistema sia elementi di altri schemi rivali che ci sembrano rilevanti o utili¹⁸⁴. Tale punto è rilevante nel senso che, accettando l'argomento relativista della non trascendenza (e della mancanza di neutralità) saremmo privati della possibilità di spiegare il progresso in qualsiasi ambito della vita umana.

Come abbiamo visto, però, il fatto che costruiamo i nostri concetti tramite prospettive non neutre non implica che i nostri giudizi siano necessariamente viziati né tantomeno che non possiamo apportare modifiche al nostro sistema inserendo elementi di novità o rendendolo ibrido rispetto ad altri. Questo è, infatti, ciò che di fatto, assai di frequente facciamo. Per questo, le tesi relativiste sembrano scontare lo stesso vizio di assolutismo che criticano nell'oggettivismo metafisico a cui si contrappongono perché sembrano affermare: “dal momento che non è possibile una trascendenza totale, allora non lo è nemmeno una parziale”.

Tornando al tema dell'incontro tra diversi sistemi epistemici alternativi Boghossian afferma che non è escluso che possiamo imbatterci in un sistema epistemico alternativo che ci faccia dubitare genuinamente della correttezza dei nostri principi epistemici ma ciò è, di fatto, molto raro. L'autore propone uno standard soglia superato il quale può essere accettabile cambiare sistema. Secondo l'autore 1) dovremmo immaginare di aver incontrato una comunità con abilità scientifiche e tecnologiche chiaramente molto più avanzate delle nostre, che, tuttavia, nega aspetti fondamentali del nostro sistema epistemico e impiega principi alternativi ai nostri¹⁸⁵; 2) affinché questo incontro ci faccia rivedere i nostri principi, il sistema alternativo dovrebbe chiaramente essere tratto dalla vita reale (non dovrebbe, quindi, essere solo una possibilità teorica) e avere una comprovata lista di successi¹⁸⁶; 3) i suoi effettivi successi dovrebbero essere abbastanza impressionanti da farci legittimamente dubitare della correttezza del nostro sistema. Secondo l'autore solo nel caso incontrassimo un sistema simile potremmo, forse, effettivamente non essere in grado di giustificare un sistema a scapito di un altro. Ciononostante, sia la definizione di “successi” che quella di “impressionanti” rimangono nozioni grezze e non ulteriormente specificate.

Tale caratterizzazione, ovviamente, non sembra conclusiva ma consente all'autore di esprimere, dapprima, il concetto secondo cui non è così facile imbattersi in sistemi

¹⁸⁴ Su questo tema Siegel 2004, p. 756. Questo implica chiaramente che non c'è un salto dicotomico da un paradigma all'altro ma cambiamenti graduali e parziali.

¹⁸⁵ Un relativista, però, potrebbe criticare questo aspetto come standard rilevante per la valutazione della superiorità della comunità.

¹⁸⁶ Anche questo punto non viene ulteriormente specificato.

fondamentalmente e genuinamente alternativi (e quindi, implicitamente, di proporre una critica nei confronti del proliferare indiscriminato di sistemi epistemici ideali nella visione relativista) e poi di affermare che, seppure incontrassimo una tale alternativa essa non ci consentirebbe di giustificare la tesi dell'inconoscibilità dei fatti assoluti («impossibilità di arrivare a credenze giustificate sull'esistenza di fatti assoluti»¹⁸⁷) e, quindi, contemporaneamente della loro inesistenza.

Tale alternativa ci consentirebbe solamente di affermare che «se sorgesse un dubbio legittimo circa la correttezza dei nostri sistemi epistemici ordinari, non saremmo in grado di giungere a credenze giustificate sulla loro correttezza» cosa che sarebbe perfettamente compatibile con la falsità dell'assunto precedentemente citato. Sarebbe cioè compatibile col fatto che siamo giustificati a credere una data proposizione a certe condizioni e che non lo saremmo in condizioni diverse.

4. Costruttivismo e costruzione sociale della conoscenza

Una tesi spesso confusa con quella relativista è la tesi costruzionista. Le due posizioni possono coesistere e darsi reciproco sostegno ma non sono l'una condizione né necessaria, né sufficiente dell'altra¹⁸⁸.

«Un fatto è costruito socialmente se e solo se è necessariamente vero che avrebbe potuto darsi solo attraverso l'azione contingente di un gruppo sociale»¹⁸⁹. In linea con questa definizione, tra gli scopi fondamentali del costruttivismo ci sarebbe proprio quello di mostrare la *contingenza* dei fatti che abbiamo costruito¹⁹⁰ e l'evidenziare che essi non sarebbero accaduti se avessimo fatto scelte differenti. Le costruzioni sono fatte in modo da riflettere bisogni e interessi contingenti così che, se il gruppo di riferimento non avesse avuto tali bisogni o interessi, essi non sarebbero stati creati¹⁹¹.

¹⁸⁷ Boghossian 2006b, p. 116 ma anche p. 93 dove questa tesi è la seconda premessa dell'argomento costruito da Boghossian a favore del relativismo.

¹⁸⁸ Tale affermazione è contrastante con quanto sembrerebbe affermare Boghossian 2006b p. 22 che sembra legare l'idea dell'uguale validità all'idea che la conoscenza sia una costruzione sociale.

¹⁸⁹ Boghossian 2006b, p. 35.

¹⁹⁰ Boghossian 2006b, p. 35.

¹⁹¹ Boghossian 2006b, p. 34.

Così sembrano due le caratteristiche fondamentali del costruttivismo sui fatti: 1) la loro contingenza e dipendenza e 2) il loro essere espressione di interessi e bisogni di chi li ha costruiti.

Per quanto attiene alle questioni epistemologiche il costruttivismo può essere applicato ai fatti (in quanto componenti del mondo), alla giustificazione (cioè a ciò che rende una credenza asseribile, capace di formare conoscenza ecc.) e alla spiegazione razionale (cioè a come spiegare il perché intratteniamo una data credenza).

Quanto alle ragioni che hanno portato ad accettare tesi tanto controintuitive e radicali hanno giocato fattori razionali ma anche ideologici¹⁹². Dal punto di vista ideologico, si ricordi quanto affermato da Hacking che sostiene come una delle principali ragioni per l'utilizzo del costruttivismo sia stata una convinzione, parzialmente illusoria, che riguarda il desiderio di emancipazione (che come abbiamo visto è tipico del pensiero postmoderno). Se, infatti, un fatto non appartiene ad un mondo oggettivo e indipendente da noi ma siamo noi a crearlo allora possiamo anche decidere di liberarcene quando vogliamo¹⁹³. Legandosi di frequente anche alla dottrina dell'uguale validità, il costruttivismo si è fatto portavoce, soprattutto, della difesa del valore della tolleranza nell'ambito di una "lotta" che, come abbiamo già ricordato, è particolarmente cara all'era post-coloniale¹⁹⁴.

Da un punto di vista razionale, invece, l'accettare il costruttivismo si lega all'idea che sia troppo ingenuo da un punto di vista intellettuale un pensiero che si leghi solo a concetti quali l'oggettività, la realtà, la verità e la razionalità. Così che, ovviamente, la conoscenza per i costruttivisti non è più riflesso neutrale e trasparente di una realtà che esiste indipendentemente, stabilita per mezzo di procedure trascendenti di valutazione razionale. Ciò che in quest'ottica sembra più corretto è, piuttosto, accettare che tutta la conoscenza sia influenzata (e limitata) anche da variabili di tipo storico, contestuale e culturale (componenti non strettamente "oggettive". Tale concezione sembra essere fortemente influenzata da quello che alcuni hanno chiamato un pregiudizio circa la superiorità delle valutazioni caratterizzate

¹⁹² Boghossian 2006b, p. 21.

¹⁹³ Hacking 1999, pp. 2 e ss. Haslanger 1995, p. 131, afferma che c'è un senso per cui anche noi stessi siamo costruiti socialmente.

¹⁹⁴ Il pensiero sviluppatosi in quest'epoca ha spesso puntato a denunciare la leggerezza con cui, in epoca coloniale, si "esportava" superiorità culturale e l'imposizione che da essa seguiva. Le vicende di politica internazionale avvenute dagli anni '90 fino ai giorni nostri, però, ci dimostrano che questa sia un'abitudine ancora viva.

da “prossimità” epistemica¹⁹⁵ che attribuisce a componenti localistiche maggior valore che ad altre di tipo più generale.

Il costruttivismo è stato, quindi, utilizzato per difendere anche la tesi della dipendenza sociale della conoscenza cioè della nozione di “costruzione sociale della conoscenza”. Secondo questa linea di pensiero, la verità di una credenza non dipende da come stanno le cose in una realtà che esiste indipendentemente e la sua razionalità non dipende dal fatto che venga corroborata da procedure trascendenti di valutazione razionale, piuttosto, il fatto che una credenza sia “conoscenza” dipende *necessariamente*, almeno in parte, dal contesto sociale contingente nel quale tale credenza è prodotta o accettata.

Il costruttivismo relativo alla conoscenza è una concezione basata su tre livelli e formata per opposizione a quella che Boghossian chiama la concezione classica della conoscenza¹⁹⁶. Tale contrapposizione si fonda sui cardini di quella classica e più generale tra realismo e anti-realismo aletico. Con la parola “realismo” intendo riferirmi alla concezione che la maggioranza del panorama filosofico di riferimento è concorde nel definire tramite la congiunzione necessaria (anche se non sufficiente) di queste due tesi: a) che si danno entità, eventi, stati di cose (*tesi dell’esistenza*) e b) che essi, almeno in parte, sono assolutamente indipendenti dalla nostra sfera volitiva e cognitiva (*tesi dell’indipendenza*)¹⁹⁷.

La nozione di anti-realismo, invece, è generalmente costruita per contrasto con quella di realismo e il suo tipo dipenderà 1) dal fatto che si rinunci ad una sola o entrambe delle tesi e 2) da quale delle due tesi si sceglierà di non abbracciare.

In questo lavoro si tratterà, soprattutto, di anti-realismo epistemico e dell’anti-realismo costruttivista, varianti che rifiutano entrambe la tesi dell’indipendenza. Ad ogni modo, le caratteristiche che Boghossian attribuisce al costruttivismo epistemico sono tre: 1) i fatti dipendono da noi, in particolare perché sono caratteristicamente costruiti, creati, composti, da un gruppo sociale (o da singoli) in modo da riflettere i propri bisogni e interessi contingenti (dipendenza e costruzione dei fatti); 2) i fatti del tipo “x giustifica y” sono costruiti in modo da riflettere i nostri bisogni e interessi contingenti (dipendenza e costruzione delle giustificazioni); 3) la nostra esposizione a prove rilevanti non è mai sufficiente a spiegare

¹⁹⁵ Boghossian 2006b, p. 22 e Lennon 1997, p 37.

¹⁹⁶ Boghossian 2006b, pp. 27 e ss: oggettivismo sui fatti (ci sono fatti che sono completamente indipendenti dagli esseri umani), oggettivismo circa la giustificazione (ciò che rende giustificata una credenza non dipende dagli esseri umani), oggettivismo circa la spiegazione razionale (in certe circostanze intratteniamo credenze in virtù di ciò che ne fornisce una giustificazione).

¹⁹⁷ Brock, Mares, 2007.

perché crediamo qualcosa, anche i nostri bisogni e interessi contingenti devono essere considerati per spiegare tale fatto (l'eterogeneità delle cause di credenza)¹⁹⁸.

L'autore afferma che si costruisce un fatto «accettando un modo di parlare o pensare che descrive quel fatto»¹⁹⁹, cioè tramite ciò che egli chiama la dottrina della “dipendenza dei fatti dalle descrizioni” secondo cui, necessariamente, non ci può essere un fatto su come stanno le cose del mondo che sia indipendente dalla nostra propensione a descrivere il mondo in un certo modo. Tale tesi è spesso confusa con quella della “relatività sociale delle descrizioni” secondo cui lo schema che adottiamo per descrivere il mondo dipende da quali schemi riteniamo utili adottare, mentre la scelta degli schemi dipende a sua volta dai nostri bisogni e interessi contingenti. Boghossian attribuisce questa sovrapposizione in particolare a Rorty e afferma che essa, contrariamente a quanto da quest'ultimo affermato, non offrirebbe sostegno né alla tesi della dipendenza dei fatti dalle descrizioni, né, in generale, al costruttivismo sui fatti²⁰⁰.

In ogni caso, secondo Boghossian, un tale costruttivismo risentirebbe di tre problemi fondamentali: 1) il “problema della causazione” secondo cui è difficile giustificare come le nostre descrizioni possano causare l'esistenza di cose la cui esistenza ci ha preceduto nel tempo o che non abbiamo mai né visto né conosciuto, 2) il problema della “competenza concettuale” secondo cui è davvero difficile capire come possiamo coerentemente ritenere che l'esistenza di cose come gli elettroni (o simili) siano dipendenti da noi, dato che parte del concetto di elettroni è che la loro esistenza sia indipendente da noi; 3) il “problema del disaccordo”, secondo cui data la natura contingente dei nostri bisogni sociali, interessi e attività, il costruttivismo sui fatti non può evitare di violare la legge di non contraddizione. È infatti impossibile che, contemporaneamente, si dia il fatto (costruito, ad es., dai c.d. terrapiattisti) che la terra sia piatta e il fatto (costruito da noi) che il mondo sia tendenzialmente sferico.

Rorty ha difeso una tesi costruzionista che, per evitare specificatamente questi tre problemi – ma soprattutto quello del disaccordo (3) – si è appoggiata fortemente al relativismo. Riguardo questo specifico problema Rorty, infatti, afferma che è errato interpretare le rappresentazioni contrastanti come tesi in genuina competizione tra loro. Esse,

¹⁹⁸ Boghossian ritiene che queste tre tesi costruttiviste, se vere individualmente, renderebbero plausibile la dottrina dell'uguale validità. Boghossian 2006b, cap 4.

¹⁹⁹ Boghossian 2006b, p. 45

²⁰⁰ Boghossian 2006b, p. 49.

infatti, appartenerebbero a (e dovrebbero essere comprese all'interno di) giochi linguistici differenti e tra loro indipendenti, sviluppati a partire da bisogni e interessi contingenti che, quindi, influiscono sull'asserzione o meno di un enunciato²⁰¹. Rispetto ai primi due problemi, invece, Rorty afferma di non contestare che l'esistenza di oggetti fisici sia indipendente da noi ma di sottolineare che non si possa affermare che qualcosa è “semplicemente” vero. Tutto quello che possiamo dire in maniera sensata è che può essere vero solo secondo il dato modo di parlare che è stato proficuo adottare²⁰².

L'idea di fondo, quindi, pare essere il rifiuto di vedere proprietà intrinseche nelle cose o nella realtà²⁰³. Questa tesi, però, almeno per quanto pare intendersi dalle parole di Rorty, sembra essere fondata solo sul fatto che non saremmo di fatto in grado di poter decidere quali descrizioni avrebbero colto gli elementi intrinseci e quali no²⁰⁴.

5. Il nuovo realismo

Come si è precedentemente accennato, il panorama filosofico, dalla fine degli anni 90, ha decisamente cambiato orientamento attestandosi su posizioni in contrasto con quelle che erano state tipiche della filosofia postmoderna. In molti hanno parlato di “nuovo” realismo anche se, alcuni, hanno affermato che ci sia ben poco di nuovo in queste posizioni²⁰⁵. Io credo che elementi di novità ci siano, nella misura in cui questo realismo non è solo tornato alle origini ma è nato dalla reazione al pensiero postmoderno e ha innovato metodi e strumenti di ricerca accogliendo molte delle critiche che la riflessione anti-realista gli aveva rivolto. Il nuovo realismo sarebbe, quindi, riuscito ad accogliere le istanze emancipative del postmodernismo senza cadere nei suoi effetti distorsivi²⁰⁶.

La *new realism wave*²⁰⁷ ha riguardato (e riguarda) sia la letteratura statunitense sia quella europea²⁰⁸. Nel panorama filosofico italiano uno degli autori che si è fatto portavoce di

²⁰¹ Rorty 1998, pp. 86-87 e 90, Rorty 1994, 57. Cfr. Boghossian 2006b, pp.62-65.

²⁰² Rorty 1998, pp. 86-87 e 90, Rorty 1994, 57. Cfr. Boghossian 2006b, pp.62-65.

²⁰³ Elemento presente sia in Rorty 1994, 57, sia in Rorty 1998, pp. 86.

²⁰⁴ Rorty 1998, pp. 86.

²⁰⁵ Eco 2012.

²⁰⁶ De Caro, Ferraris 2012. Ne parleremo successivamente in modo più diffuso.

²⁰⁷ Con questa locuzione indico, appunto, la nuova tendenza realista di cui sto trattando.

²⁰⁸ Si pensi alle opere di Lynch 2004 e Boghossian 2006, Michael Devitt 1984 e Alston 1996, Putnam 1975, Hacking 1983, Worrall 1989, Lipton 1991, Musgrave 1993, Searle 1995.

tale corrente è stato senz'altro Maurizio Ferraris²⁰⁹. Egli ha, infatti, cercato di riunire le voci degli attori principali di questo indirizzo, essenzialmente per dar conto di questo cambiamento di tendenza nel dibattito filosofico generale. Nonostante i suoi toni programmatici e forse esageratamente ottimisti egli ha avuto il merito di offrire un resoconto degli obiettivi e delle caratteristiche principali che questi autori condividono.

Nel suo *Manifesto del nuovo realismo*²¹⁰, l'autore critica fortemente l'indole della decostruzione fine a se stessa che aveva caratterizzato la filosofia contemporanea e afferma che il ruolo critico della filosofia va affiancato alla ricostruzione, pena una filosofia completamente vacua e de-responsabilizzata. Afferma che, sebbene siamo stati portati a pensare che la realtà (come la verità) sia infinitamente manipolabile essa, di fatto, ci oppone resistenza sotto molteplici punti di vista e, proprio per questo, dovrebbe essere presa in considerazione seriamente nelle riflessioni filosofiche.

In molti hanno detto che il ritorno della filosofia al realismo sia stato altamente influenzato da alcuni tragici avvenimenti storici e fatti di politica internazionale come, ad esempio, l'attentato alle torri gemelle del 2001 o la crisi economica del 2007. Tutti eventi che avrebbero messo il dibattito filosofico di fronte a *fatti* drammatici, non semplici *interpretazioni*.

Così, se fino a non molto tempo fa il realismo era considerato qualcosa di esotico²¹¹, oggi il dibattito sembra, almeno in parte, cambiato. Molti degli stessi filosofi che in passato erano stati forti difensori dell'anti-realismo, infatti, hanno poi modificato o smussato la perentorietà delle loro affermazioni²¹².

Ferraris e De Caro in *Bentornata Realtà*, sottolineano i quattro caratteri principali di questo nuovo realismo, affermando che:

1. tiene ferma l'istanza critica e decostruttiva ribadendo che essa non deve essere prerogativa solamente delle concezioni anti-realistiche, ma che anzi è segno di una riflessione filosofica in buono stato di salute. Proprio per questo, i realisti puntano a recuperare gli strumenti essenziali per una critica efficace: la verità, la razionalità e l'oggettività. Ciò che il realismo sembra rivendicare è la costruzione di un pensiero

²⁰⁹ Ferraris 2012; De Caro, Ferraris 2012.

²¹⁰ Ferraris 2012.

²¹¹ Era infatti diffuso, tra i filosofi analitici, solamente in Australia.

²¹² Si pensi a Dummett, Putnam; Lyotard stesso, Foucault e Derrida ma anche allo stesso Ferraris.

critico ma sotto forme differenti rispetto a quelle dell'anti-realismo. Anche l'interpretazione può essere a difesa del più debole e antiautoritaria, ma solo se mantiene qualche connessione con verità e realtà;

2. non tutto è socialmente costruito. Si deve riconoscere una sostanziale gradualità di stati "costruttivi" dei fatti;
3. il nuovo realismo non è anti-ermeneutico, la sfera sociale, infatti, non può darsi senza interpretazione. I realisti, a questo proposito, affermano che l'interpretazione può essere, comunque (in qualche modo da specificare) ricerca della verità e non solo immaginazione;
4. il nuovo realismo non condivide l'antiscientismo postmoderno. Ci sarebbe, infatti, un nesso costitutivo tra filosofia e scienza ma la filosofia non deve annullarsi nella scienza (questa era, infatti, l'idea di filosofia parassitaria e deferente tipica del postmoderno). La filosofia è una disciplina dotata di autonomia costitutiva ma deve aprirsi in maniera consapevole e responsabile a quanto affermato dagli specifici ambiti del sapere. Il progresso, in filosofia, non solo è possibile ma inevitabile e frutto di un lavoro collettivo;
5. Un elemento che merita non meno attenzione riguarda il ruolo affidato da questi autori alla filosofia realista. Essa sarebbe, infatti, caratterizzata da una pertinenza pubblica e sociale, cioè dalla capacità di rivolgersi al più ampio spazio pubblico tramite, soprattutto, una spiccata accessibilità linguistica

De Caro e Ferraris delineano due direttrici principali secondo le quali il realismo si starebbe sviluppando: la prima intende il realismo come concezione in cui si coniugano rispetto per istanze naturalistiche, riconoscimento dell'autonomia e irriducibilità della sfera normativa (come ad esempio la proposta del realismo naturalista di Searle²¹³); la seconda, invece, concepisce il realismo come istanza soprattutto ontologica, come freno al proliferare indiscriminato delle interpretazioni. Un esempio di questo secondo indirizzo è il "realismo negativo" di Eco²¹⁴ secondo cui la nostra ontologia e quella della realtà con la quale ci

²¹³ Una posizione simile viene attribuita da Leiter 2007, pp. 137 e ss. spec. pp. 158-159 a Quine. La posizione di Quine è infatti peculiare coerentista rispetto alla conoscenza scientifica ma corrispondentista in senso "decitazionista" rispetto alla verità.

²¹⁴ Eco 2012; Eco 1997; Eco 1990.

confrontiamo pongono una serie di “freni” alle nostre possibilità interpretative e di azione. La sua posizione viene efficacemente condensata in questo brano:

È vero che quando si cita lo slogan per cui non esistono fatti ma solo interpretazioni anche il più assatanato tra i postmodernisti è pronto ad asserire che lui o lei non hanno mai negato la presenza fisica [...] del tavolo di cui sto parlando. Il postmodernista dirà semplicemente che questo tavolo diventa oggetto di conoscenza e di discorso solo se lo si interpreta come supporto per un'operazione chirurgica, come tavolo da cucina, come cattedra, come oggetto ligneo a quattro gambe, come insieme di atomi, come forma geometrica imposta a una materia informe, persino come tavola galleggiante per salvarmi durante un naufragio. Sono sicuro che anche il postmodernista a tempo pieno la pensi così, salvo che quello che stenta ad ammettere è che non può usare questo tavolo come veicolo per viaggiare a pedali tra Torino e Agognate lungo l'autostrada per Milano. Eppure, questa forte limitazione alle interpretazioni possibili del tavolo era prevista dal suo costruttore, che seguiva il progetto di qualcosa interpretabile in molti modi ma non in tutti. L'argomento, che non è paradossale, bensì di assoluto buon senso, dipende dal problema delle cosiddette *affordances* teorizzate da Gibson²¹⁵ (e che Luis Prieto²¹⁶ avrebbe chiamato pertinenze), ovvero dalle proprietà che un oggetto esibisce e che lo rendono più adatto a un uso piuttosto che a un altro. [...] Un cacciavite può servire [...] per aprire un pacco (visto che è strumento con una punta tagliente, facilmente manovrabile per far forza contro qualcosa di resistente); ma non è consigliabile per frugarsi d'entro l'orecchio, perché è appunto tagliente, e troppo lungo perché la mano possa controllarne l'azione per una operazione così delicata; per cui sarà meglio usare un bastoncino leggero che rechi in cima un batuffolo di cotone. C'è dunque qualcosa sia nella conformazione del mio corpo che in quella del cacciavite che non mi permette di interpretare quest'ultimo a capriccio²¹⁷.

Il nuovo realismo proposto da Ferraris e De Caro, allora, dice soprattutto ciò che il realismo non è, ciò che esso intende rifiutare. Questa posizione di “opposizione” è nuova per il realismo che invece, storicamente, ha sempre detenuto una posizione di “maggioranza” ed è interessante chiedersi se e in che modo questa nuova posizione – per certi versi più scomoda di quella storicamente detenuta – influenzerà le tesi e lo sviluppo delle tesi del nuovo realismo.

Ad ogni modo, ciò che appare chiaro è che la proposta del nuovo realismo non vorrebbe dare solamente conto di un rinnovato interesse (o una moda) nel panorama filosofico ma costituire un vero e proprio «piano di lavoro»²¹⁸ per gli anni a venire. L'ambito che appare più promettente è allora, senz'altro, quello di un arricchimento e una complicità nuova da cercare e sviluppare con l'anti-realismo contemporaneo dato che sembra ormai che le

²¹⁵ Gibson 1979.

²¹⁶ Prieto 1976.

²¹⁷ Eco 2012, pp. 97-99.

²¹⁸ De Caro, Ferraris 2012.

reciproche posizioni, da sole, siano insufficienti a dar conto correttamente della complessità del rapporto tra individuo, mondo e rappresentazioni coinvolte in tale relazione.

La svolta realista, però, è stata un processo graduale e certo non privo di ostacoli che si è espletato, principalmente, in tentativi “nuovi” di descrivere, spiegare e giustificare le intuizioni realiste in modo filosoficamente adeguato. A questo proposito si è parlato, in particolare, di “riabilitazione” del realismo e con questo termine si è inteso, variabilmente, un complesso di misure volte al raggiungimento di una pluralità di fini: 1) ripristinare (o migliorare) l’adeguatezza e la funzionalità delle descrizioni, giustificazioni e mezzi di analisi utilizzati della concezione realista 2) restituire fruibilità a tale concezione e 3) reintegrarla nel prestigio e nella stima della comunità scientifica, entrambi perduti a causa di mezzi divenuti, nel tempo, sempre più inadeguati²¹⁹.

Nel secondo capitolo si cercherà di mettere in luce il percorso che ha interessato la riabilitazione del realismo aletico in ambito giuridico, attraverso l’analisi delle riflessioni di alcuni giusfilosofi e processualisti contemporanei. Il processo di riabilitazione del realismo riveste un particolare interesse in ambito giuridico in quanto: 1) mette in condizione i giuristi di lavorare con nozioni maggiormente adeguate da un punto di vista filosofico (e quindi epistemologico, con ricadute plausibili in termini di efficienza e giustificazione razionale); 2) permette una collaborazione più stretta tra giuristi positivi e filosofi elemento che, in passato, è stato particolarmente carente.

Nei prossimi capitoli si proseguirà, idealmente, il percorso iniziato in questo primo capitolo. Si cercherà, quindi, di abbandonare il tipo di analisi molto generale²²⁰ tenuta in questo capitolo per analizzare questioni e problemi più specifici e giuridicamente caratterizzati con l’intenzione di mostrare, tra le altre cose, l’influenza che i temi, le intuizioni e problemi sollevati in questo capitolo, hanno avuto e hanno sulla riflessione giusfilosofica e giuridica attuale.

²¹⁹ Vedi voce “Rehabilitation” in Oxford English Dictionary: <https://www.oed.com/view/Entry/161448?redirectedFrom=rehabilitation#eid> e “Riabilitazione” in Enciclopedia Treccani: <http://www.treccani.it/vocabolario/riabilitazione/>.

²²⁰ Siamo anche passati da un livello argomentativo molto basso (il senso comune) ad uno caratterizzato da argomentazione molto complessa (il quadro filosofico di riferimento) ma trattando temi sempre molto generali.

CAPITOLO 2

La riabilitazione del realismo aletico in campo giuridico

Premessa

Nel 1989, in concomitanza con la promulgazione del nuovo codice di procedura penale, Luigi Ferrajoli, nel suo *Diritto e Ragione*, constatava un certo disinteresse dei giuristi²²¹ nei confronti delle questioni relative alla “verità”, “verificabilità” e “verificazione” degli enunciati processuali e sottolineava che, mentre il campo dell’interpretazione delle disposizioni legislative era già un terreno battuto da molti, il tema dell’accertamento fattuale e la dimestichezza con la nozione di verità rimanevano, per i giuristi, ambiti ancora quasi del tutto inesplorati²²². A più di trenta anni da questa affermazione, però, molte cose sono cambiate e la discussione intorno ai concetti di “accertamento”, “prova” e “verità”, ha avuto una grande, anzi grandissima fortuna sia in ambito di *civil law* che di *common law*²²³. Sembra ingiusto ricondurre le ragioni di tale fenomeno, solamente, a una moda passeggera o a una qualche operazione di *marketing*²²⁴. Ciò perché, se è vero che chi ha aperto il “vaso di Pandora”²²⁵ – inaugurando questa nuova stagione di studi – si era solamente limitato a mostrare ai giuristi che c’era un territorio, ancora, quasi del tutto inesplorato (e che i mezzi per percorrerlo erano tutti nelle loro mani), tutto quanto è avvenuto dopo – in termini di immenso interesse per queste tematiche – non può considerarsi una mera “corsa all’oro”.

Si può affermare ciò per almeno due motivi mutuamente connessi. In primo luogo perché gli studi che la letteratura giusfilosofica (soprattutto europea) ha prodotto sul tema, sembrano condividere una sorta di “metodo” (se così può essere definito, utilizzando questo termine nella sua accezione più ampia) e, in secondo luogo, perché il motore di tutto questo

²²¹ Conveniamo qui di utilizzare indistintamente la nozione “giuristi” tanto per designare la dogmatica processualista tanto quella giusfilosofica, visto che le loro tesi si sono spesso sovrapposte.

²²² Ferrajoli 1989, p. 51, nota 25. Aveva sostenuto posizioni simili già Jerome Frank nel 1930 e nel 1950, così come ricordato da Ferrer 2005, p. 15.

²²³ In questo lavoro ci limiteremo a fare *specifico* riferimento ai lavori di Ferrer 2012 e 2005; Tuzet 2016; Gascón Abellán 1999; González Lagier 2013; Taruffo 2009, 1992; Ferrua 2012; Ubertis 2015. Ciò non impedirà di fare rimandi ad altri testi di questi autori. Si precisa, inoltre, che si farà riferimento, soprattutto, ad alcune questioni concettuali sul tema della verità della *quaestio facti* lasciando, quindi, sullo sfondo, le questioni meramente probatorie.

²²⁴ Come sembra fare Agüero 2018 parlando “boom editoriale”.

²²⁵ In ambito italiano, dopo Ferrajoli, il merito di aver puntato i riflettori su questo tema, va sicuramente a Taruffo 1992.

interesse sembra essere, piuttosto, una genuina esigenza. Una necessità che si è manifestata come volontà di “reazione” al clima culturale contemporaneo, come voglia di “riappropriarsi della realtà” e di ammettere che, sebbene delusi dal “mito” della certezza e consapevoli della serietà delle questioni poste dalla filosofia del secolo scorso, non è da intellettuali rozzi o *ingenui*²²⁶, pensare che ci siano ancora una buona parte di cose per le quali possiamo non essere disillusi e che, il nichilismo epistemico, così come lo scetticismo ozioso, non sono quasi mai posizioni intellettualmente fruttuose.

Il messaggio più importante di cui questa letteratura si è fatta portavoce, però, è stato quello – indirizzato agli stessi filosofi del diritto – di affrontare la sfida che un’incertezza controllata lancia alla correttezza delle nostre valutazioni come quella presentata dal senso comune a un’adeguata riflessione filosofica: sfida da raccogliere, beninteso, senza battere in ritirata verso lidi più confortevoli come l’irrazionalismo²²⁷. Fatte queste considerazioni preliminari, ciò che il presente capitolo si prefigge è, in primo luogo, mettere in luce quanto questa letteratura giusfilosofica debba alle tesi elaborate da Ferrajoli in *Diritto e Ragione*, ma anche affermare che il progetto ambizioso intrapreso in quel volume non è stato ancora del tutto, portato a compimento. In particolare, si affermerà che la letteratura contemporanea ha preferito concentrarsi e ripercorrere una serie di punti elaborati originariamente da Ferrajoli, facendoli diventare dei veri e propri “*topoi* letterari”, luoghi comuni “imprescindibili” per chi voglia parlare del tema²²⁸ senza, però, soffermarsi troppo sui presupposti filosofici sottesi a queste tesi. Si è parlato, ad esempio, moltissimo di verità “scientifica”, “storica” e “giuridica”, o ancora di verità “materiale” e “formale”, proponendo un’analisi minuziosa di elementi contingenti e relativamente marginali, ma di rado l’analisi ha coinvolto riflessioni più profonde sul tema della verità²²⁹.

Inoltre, si sosterrà che, sebbene in questi lavori ci siano – di fatto – delle forti prese di posizione filosofico-metafisiche, esse raramente sono state adeguatamente giustificate.

²²⁶ Una delle accuse più risalenti e frequenti che l’anti-realismo ha mosso al realismo filosofico è stato proprio l’essere dei teorici “rozzi” o “ingenui”. Ciò è attestato già in Russell 1906-1907, che attribuisce tale critica all’idealismo monistico di Joachim. Tratterà di questa critica rivolta al realismo anche Ferrajoli 1989, ne tratteremo tra poco.

²²⁷ Leiter 2007, p. 3, parla di un atteggiamento simile di “fuga” da parte di un certo tipo di letteratura verso posizioni teoriche “rilassate”.

²²⁸ Conveniamo di utilizzare all’interno di questo lavoro, in maniera indistinta, le locuzioni “*topoi*”, “*loci*” per indicare alcuni concetti, originariamente elaborati da Ferrajoli, e che poi sono divenuti “luoghi comuni” ricorrenti nelle opere degli autori che, successivamente, si sono occupati del tema.

²²⁹ Quale nozione di conoscenza stiamo seguendo? Si possono ammettere due nozioni di verità entrambe valide per il processo? Queste nozioni di verità si differenziano per la caratteristica che predicano degli enunciati ai quali si applicano? C’è identità del tipo di inferenza utilizzate in questi casi rivali? Ecc.

Un'esplicitazione più ampia e completa di tali presupposti teorici sembra, quindi, doverosa sotto molteplici punti di vista, ma soprattutto: 1) per fare chiarezza sui concetti e le nozioni utilizzate da questi giuristi e 2) per la loro stessa legittimazione di fronte a posizioni teoriche alternative. In concreto, ciò potrebbe servire anche come risposta a quelle posizioni critiche rivolte alle opere afferenti a questi autori tra le quali si ricordano: quella di essere dei tecnocrati post-positivisti o di sostenere tali posizioni in base, meramente, a mere preferenze ideologiche.

La struttura del capitolo è tripartita. In una prima parte (§§ 1-3.1) si metterà in risalto la grande influenza che Ferrajoli ha avuto sui lavori della dogmatica giusfilosofica²³⁰, influenza apprezzabile, soprattutto, nella scelta dei temi e nelle modalità di analisi. La letteratura di cui ci occupiamo, infatti, ha ripercorso le tesi di Ferrajoli sulla critica al realismo “ingenuo” e sull’eredità (pregiudizio metafisico e pregiudizio epistemico) che esso ha lasciato nelle riflessioni dei giuristi (Parte II, §§ 4-7.1). Infine, si presenterà il problema ancora aperto della “riabilitazione” del realismo aletico in ambito giuridico (Parte III, §§8-8.5). Nelle conclusioni – Parte IV, §9 – si affermerà che la letteratura contemporanea, pur avendo avuto grandissimi meriti teorici, non si è ancora (del tutto) liberata dall’influenza del primo realismo e non ha concesso sufficiente attenzione alla giustificazione dei presupposti filosofici che soggiacciono alle proprie tesi. Affermerò infine, che la riabilitazione del realismo aletico in ambito giuridico è ancora una questione aperta e gravida d’interesse per il giurista.

1. Teorici del fatto

Negli ultimi trenta anni si è diffuso in ambito giusfilosofico un cospicuo interesse per il tema dell’accertamento processuale dei fatti. È possibile trovare un minimo comun denominatore tra i lavori di alcuni di questi studiosi che, in mancanza di un nome migliore possiamo chiamare “teorici del fatto”²³¹. Essi, pur nelle reciproche diversità, hanno condiviso spesso scopi e mezzi di analisi e afferiscono a quella che può essere chiamata la «tradizione

²³⁰ Soprattutto sull’opera di coloro che chiameremo “teorici del fatto”.

²³¹ Ci riferiamo, in particolar modo, a Ferrer, Ferrua, Gascón Abellán, Gonzalez Lagier, Taruffo e Tuzet. In questo lavoro ci limiteremo a fare *specifico* riferimento a Ferrer 2012 e 2005; Tuzet 2016; Gascón Abellán 1999; González Lagier 2013; Taruffo 2009, 1992 e Ferrua 2012 ma ciò non impedirà di fare rimandi ad altri testi di questi autori. L’analisi si concentrerà, soprattutto, su alcune questioni concettuali riguardanti il tema della verità della *quaestio facti*, lasciando quindi, sullo sfondo, le questioni meramente probatorie.

razionalista della prova»²³². In sostanza, si può dire che questi lavori condividono una “particolare tecnica di ricerca”²³³ e di analisi.

Per quanto riguarda gli scopi di ricerca è chiara la volontà di portare al centro della riflessione giusfilosofica la “realtà” e, quindi, anche i problemi collegati all’accertamento fattuale (la prova) e alla verità. Tutto ciò, mentre il dibattito filosofico dominante sul tema della verità è orientato, come accennavamo nel capitolo precedente, in tutt’altro senso (si pensi, ad esempio, alle correnti deflazioniste e postmoderne alle quali abbiamo precedentemente fatto cenno). A ben vedere, però, potremmo trovare almeno un piccolo punto di contatto tra il deflazionismo e i lavori dei teorici di cui stiamo trattando. Entrambi, infatti, condividono l’aspirazione a “smitizzare” (cioè a svuotare da cariche ideologiche, vaghe e mistiche), le nozioni relative alla realtà, alla prova e alla verità²³⁴. Nonostante questo punto comune, però, tali orientamenti hanno avuto esiti completamente opposti: mentre il deflazionismo si è risolto nell’affermazione dell’inutilità delle nozioni “smitizzate”, mi sembra di poter dire che i teorici del fatto, al contrario, hanno cercato di restituire loro “un volto umano”²³⁵, ne hanno ribadito la centralità in quanto nozioni funzionali al raggiungimento degli scopi del diritto e alla protezione dei consociati dall’arbitrio giudiziale²³⁶. In questo modo essi hanno di fatto attribuito alla loro riflessione filosofica una funzione *sociale*, espressa, principalmente, nell’analisi e nella critica giurisprudenziale e legislativa. I teorici del fatto sembrano condividere inoltre – sebbene non abbiano prodotto ricerca empirica – il distacco dallo stereotipo dell’“*armchair philosophy*”, sono giuristi il cui

²³² Twining, 2006, p. 172 e ss. Una professione di fede razionalista viene fatta, esplicitamente, da Gascón Abellán 1999 e Ferrer 2012. Alle pp. 3 - 4 Ferrer 2012, afferma che la sua opera, si iscrive nella “tradizione razionalista della prova” e che l’appartenenza a tale ambito, implica la difesa di alcuni assunti centrali: “a) l’accertamento della verità come obiettivo istituzionale dell’attività probatoria nel processo giudiziale; b) l’accettazione del concetto di verità come corrispondenza, che risulta essere il concetto più adeguato per dare conto delle esigenze dell’applicazione del diritto [...]; c) il ricorso alle metodologie e alle analisi proprie della epistemologia generale ai fini di valutare la prova, giacché costituiscono i migliori strumenti disponibili ai fini di massimizzare le probabilità che la decisione sui fatti assunta nel processo corrisponda a verità”. Si sottolinea che questi autori condividono una vicinanza anche con l’indirizzo filosofico analitico e – sebbene essa non sia apertamente esplicitata – anche con le intuizioni sviluppate all’interno della corrente filosofica del “Nuovo Realismo” di Ferraris, De Caro, Eco.

²³³ Abbagnano 1971 p. 581 utilizza questa locuzione per definire la parola “metodo”.

²³⁴ Ne è un esempio il dibattito – citato indirettamente anche da Ferrajoli 1989, p. 55, nota 38 – riguardante la necessità o meno di scrivere la parola “verità” con la “v” maiuscola o minuscola.

²³⁵ Cioè aver affermato che, un certo grado d’insopprimibile incertezza non li rende mete inarrivabili o irraggiungibili.

²³⁶ Sul punto si veda: Tuzet, 2016, p. 3, che fa proprio quell’approccio che «insiste sull’importanza dei controlli di razionalità nella prassi giuridica e sulla controllabilità della decisione giudiziale» [...] «in modo che questa non dipenda da un mero atto d’autorità ma abbia una dimensione razionale e sia basata sulla valutazione delle prove per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti rilevanti» senza dimenticare l’importanza di un approccio fallibilista e la pretesa veritativa che quest’ultimo implica. Si veda anche: Ferrer 2012 p. 5.

filosofare mira tendenzialmente ad avere effetti sulla pratica giuridica: ad essere utile a scopi pratici.

Quanto ai mezzi utilizzati per l'analisi dei problemi collegati all'accertamento fattuale, si devono ricordare: 1) un "approccio razionalista" che ha permesso di riappropriarsi di tali concetti e di ribadirne l'importanza per il mondo giuridico, senza cadere in quel cieco scientismo²³⁷ che aveva caratterizzato alcune delle riflessioni giuridiche post-illuministe e positiviste. L'approccio razionalista di questi lavori è accompagnato, spesso, anche da una forte criticità nei confronti del soggettivismo e del nichilismo epistemico²³⁸, elementi che, di fatto, pongono questi lavori in contrasto con le tesi – fin ora maggiormente diffuse – sostenute dal postmodernismo. Il taglio di questi lavori è, generalmente, sia descrittivo che normativo²³⁹ e 2) tali autori hanno una spiccata propensione alla *multi- e inter-disciplinarietà*²⁴⁰ e infatti, le loro tesi si sono spesso appoggiate a studi sviluppati anche in altri ambiti del sapere specialistico, si pensi ai frequenti rimandi che questi testi fanno a studi di logica, probabilità, statistica, psicologia, sociologia, analisi economica del diritto e scienze cognitive²⁴¹. 3) Tali autori condividono poi un approccio teorico che potremmo definire "sincretista" dato che, non dimenticando l'importanza delle distinzioni analitiche, ha saputo riconoscere e dar conto del modo in cui esse possono essere poste in una qualche relazione con la realtà e con l'esperienza giuridica²⁴². Tale elemento può essere interpretato come parte dell'eredità del

²³⁷ Con questo termine si intende quell'atteggiamento intellettuale (tipico di un certo tipo di positivismo) che ritiene, come unico sapere valido, quello delle scienze fisiche e sperimentali e svaluta ogni altra forma di sapere.

²³⁸ Con "soggettivismo" si allude a quella dottrina che riduce la realtà a stati o atti del soggetto. Con "nichilismo epistemico" ci si riferisce a quella dottrina che afferma l'inesorabile fallimento a cui sarebbero destinati i nostri sforzi conoscitivi. Di fatto può avvicinarsi allo scetticismo nell'affermare che non possiamo conoscere nulla.

²³⁹ Gascón 1999, p. 47 e ss.

²⁴⁰ Sul punto Twining 2006, cap. XV e Tuzet 2016, p. 2, sostengono che proprio l'"interdisciplinarietà" è uno dei fattori di maggior interesse filosofico della materia probatoria. Tuzet aggiunge che un altro fattore d'estremo interesse, sono i possibili nessi tra dimensione pratica ed epistemica.

²⁴¹ Agüero 2018, critica l'utilizzo da parte di questi autori di un lessico mutuato dal mondo scientifico (quali "soglie"; "standard") e la sua applicazione a problemi giuridico-fattuali ai quali, secondo la sua opinione, esso non potrebbe essere applicato. Egli inoltre accusa questa letteratura di incarnare un'ideale tecnocratico di filosofo che avrebbe reso le discussioni sulla prova inservibile al "profano". Tale critica sembra insostenibile in entrambe le sue parti. Quanto alla prima, perché è schiava di un pregiudizio metafisico che ritiene il materiale empirico fuori del processo come qualcosa di completamente distinto da quello esperibile dentro il processo. In merito alla seconda perché, il fatto che si sia sviluppato un linguaggio tecnico, non vuol dire che i discorsi di questi autori siano oscuri o vaghi, anzi permette di raggiungere una maggiore esattezza terminologica e concettuale.

²⁴² Ad esempio, Tuzet riconosce che è possibile affermare la sussistenza di una «relazione strutturale tra *quaestio facti* e *quaestio juris* di cui il ragionamento probatorio è parte». Sullo stesso punto Taruffo, in Ferrer 2005, p. 12 afferma che, processualisti e filosofi del diritto, per lungo tempo hanno assunto – erroneamente – che i problemi della prova potevano essere trattati in maniera atomistica, come se non avessero mutue e reciproche connessioni. È per questo, secondo l'autore, che il tema dell'accertamento fattuale non ha trovato, per lungo tempo, terreno fertile né nell'ambito della filosofia del diritto né in quello della dogmatica giuridico-processualista. In sostanza,

dibattito filosofico che ha riguardato sia le categorie dell'analitico e del sintetico²⁴³ ma anche l'ermeneutica giuridica²⁴⁴. 4) Infine, uno degli elementi condivisi da tutti questi autori è il riferimento alle tesi sviluppate da Ferrajoli in *Diritto e Ragione*. Quest'opera ha avuto e ha una grandissima influenza sui teorici del fatto che se da una parte ne hanno ripercorso – in maniera quasi esegetica – alcuni punti, dall'altra ne hanno, forse, sottovalutato altri.

Non so se l'unità d'intenti e di mezzi che abbiamo ricordato, sia sufficiente ad affermare l'esistenza di un vero e proprio “metodo” o addirittura di una “scuola” unitaria di pensiero sull'accertamento fattuale e la verità. Ad ogni modo credo che l'unitarietà delle tesi difese, l'internazionalità che ha assunto il fenomeno e l'impatto che queste teorie hanno avuto sul mondo della filosofia del diritto e sul diritto positivo, consentano di affermare che siamo di fronte – almeno – ad una corrente di pensiero nuova che si iscrive nel solco della tradizione razionalista della prova tipica della filosofica anglosassone di derivazione humeana e benthamiana e del “nuovo realismo”²⁴⁵.

2. L'influenza di Ferrajoli nella letteratura contemporanea su accertamento fattuale e verità

Come affermavo, la letteratura giuridica – in particolar modo quella in lingua italiana e castigliana – ha avuto (ed ha) un enorme debito nei confronti della citata opera di Ferrajoli e ciò, con particolare riferimento a due aspetti: 1) la difesa del garantismo e del cognitivismo giudiziale e 2) i temi nei quali è stata scomposta l'analisi del tema della verità.

La difesa del garantismo e del cognitivismo come antidoto all'arbitrio giudiziale è un obiettivo comune a tutta l'opera dei teorici del fatto. Essa è stata attuata, soprattutto, tramite l'ancoraggio delle analisi alla realtà fattuale e a canoni di valutazione il più possibile razionali, così come attraverso la chiarificazione concettuale e la presa di coscienza che un'analisi adeguata di temi come la verità o l'accertamento processuale necessita di essere svolta non solamente con strumenti giuridici ma anche filosofici e soprattutto

come accennavamo precedentemente, i primi se ne erano disinteressati ritenendole questioni da pratici del diritto e i secondi le avevano trattate, principalmente, da un punto di vista meramente classificatorio.

²⁴³ Quine 1951; Putnam 1975.

²⁴⁴ Soprattutto per quanto riguarda la mediazione tra “universalità” e “concretezza”, “testo della norma” e “fatto concreto”. Si veda Ferrua, 2012, p. 39 e ss., Tuzet 2016, p. 2 e ss. ma anche Viola – Zaccaria 1999 e Pastore 1996.

²⁴⁵ Sul tema si veda: Twinig 2006; Accatino 2019 e Ferraris 2012, De Caro, Ferraris 2012.

epistemologici²⁴⁶. Ciò perché l'utilizzo di nozioni filosoficamente adeguate serve non solo a tutelarci da possibili derive decisioniste ma anche ad una corretta applicazione del diritto e del principio di stretta legalità.

Il riconoscimento della centralità dell'epistemologia per la comprensione e l'applicazione corretta del diritto è, infatti, uno degli spunti pionieristici e – allo stesso tempo – più sottovalutati dell'opera di Ferrajoli. Grazie ai teorici del fatto, i concetti di “verità” e “prova” sono, quindi, divenuti correttamente applicabili al mondo giuridico, solamente in quanto adeguatamente comprensibili da un punto di vista filosofico. Tale fenomeno ha portato ad un parziale e progressivo “allargamento” delle nozioni giuridiche elaborate dai filosofi del diritto. Da concetti frutto di elaborazioni meramente giuridiche, a nozioni complesse, debitrice di elaborazioni filosofiche, epistemologiche e storico-politiche.

Per quanto concerne il secondo punto, esso riguarda i temi nei quali è stata scomposta l'analisi del tema della verità e dell'accertamento fattuale nella letteratura giuridica e anche nell'opera dei teorici del fatto. Questi autori hanno infatti ripercorso, ampliato e diffusamente approfondito (tanto da farli diventare un vero e proprio *leit motiv*) alcuni punti. Ne ricordiamo i più ricorrenti:

1. La verità come “ideale regolativo”.
2. Il “pregiudizio metafisico” (che in letteratura si è declinato in 4 errori ricorrenti: nella “sopravalutazione della conoscenza diretta”, nella nozione di “verità reificata²⁴⁷”, nell’“assolutismo deluso” e nella presunta incompatibilità tra garanzie processuali e ricerca della verità).
3. L'utilizzo della concezione semantica di Tarski.
4. La distinzione tra verità materiale e formale.
5. La differenza tra verità “storica”, “scientifica” e “giuridica”.
6. L'accertamento fuori e dentro il processo

Potremmo dividere questi temi in due grandi gruppi. Il primo che prenderemo in considerazione è quello (più generale) che si iscrive nell'ambito della critica al “primo”

²⁴⁶ Tra i teorici del fatto l'autrice che ha trattato in maniera più completa e accurata le tematiche epistemologiche è senza dubbio Gascón Abellán 1999. Alcuni degli argomenti di questo lavoro sono ispirati a spunti della sua analisi.

²⁴⁷ Anche questa nozione è stata analizzata sotto due punti di vista, quello metafisico-ontologico (verità reificata) e quello epistemico (verità troppo forte).

realismo e della sua “eredità” nella dottrina giuridica (punti: 1, 2, 3). Eredità che non manca ancora di influenzare, come vedremo tra poco, anche le tesi di chi l’ha ampiamente criticata. Possiamo connettere le tesi afferenti a questo primo gruppo, principalmente, alla giustificazione di questioni di tipo ontologico-metafisico attinenti, cioè, a quale concezione della realtà seguire e alla relazione tra linguaggio, mondo e rappresentazioni. Sono tesi sostanzialmente normative che mirano a problematizzare e a fornire strumenti più adeguati di concettualizzazione e rappresentazione della realtà.

Le tesi afferenti al secondo gruppo (nel quale facciamo rientrare i punti 4, 5 e 6), invece, riguardano, più in particolare, l’influenza che i mezzi e il contesto di accertamento – *intra* o *extra* processuale – hanno sulla nozione di verità. La questione che mi pare essere sottesa qui è di natura concettuale ed epistemica perché ci si interroga su interrogativi quali: “il contesto e i mezzi di accertamento, influiscono (e in che modo) sull’“identità” della nozione di verità impiegata in tali processi epistemici?”, “processi e contesti epistemici diversi portano a nozioni di verità sostanzialmente diverse? Ammesso di sì, che relazioni ci sarebbero tra queste differenti nozioni?”.

Nel presente lavoro si cercherà di dare risposte almeno ad una parte di tali quesiti e di rendere conto del grande spazio inesplorato che, per il filosofo del diritto, questi ambiti ancora rappresentano.

Vale la pena ricordare, da ultimo, che le questioni afferenti a questo secondo gruppo (4, 5 e 6) sono, comunque, connesse a quelle relative al primo (1, 2, 3) in quanto esse dipendono concettualmente dal tipo di concezione metafisico-ontologica che si sceglierà di difendere. In definitiva, il secondo gruppo si può ricostruire come una serie di temi inclusi nel o dipendenti dal primo.

L’attenzione che Ferrajoli ha posto su questi temi sembra essere stata insufficiente come pure pare che i teorici del fatto abbia dato ancora troppo poco spazio all’esplicitazione dei presupposti ontologici (e alla relazione di questi con la sfera epistemologica) assunti nella formulazione delle proprie tesi. Sembra a chi scrive che, proprio rispetto a questi temi, non si sia data una critica vera e propria della posizione di Ferrajoli.

Infatti, se da una parte i teorici del fatto hanno sposato forti impostazioni ontologico-metafisiche (afferenti al realismo aletico), allo stesso tempo, non tutte sono state adeguatamente motivate. Inoltre, l’unanime critica contro il realismo ingenuo sembra non essersi ancora completamente trasformata nell’elaborazione e nello sviluppo di una

concezione di realismo alternativa. L'impressione è che questi autori abbiano fornito intuizioni e ricostruzioni che, per la maggior parte, sono davvero corrette e illuminanti, ma che esse si siano suscettibili di ulteriori ampliamenti e approfondimenti.

3. Ferrajoli e la centralità dell'epistemologia

La nozione di “ragione”, in rapporto al diritto, è stata declinata da Ferrajoli in tre modi diversi: «ragione *nel* diritto» – attinente all'epistemologia del diritto – che riguarda il tema della razionalità delle decisioni penali; «ragione *del* diritto» – in senso assiologico – dove la «ragione» riguarda la giustificazione etico-politica delle pene e delle proibizioni, e «ragione *di* diritto» – relativa alla dogmatica penalista – che riguarda, più precisamente, il tema della validità o coerenza logica interna a ciascun sistema penale²⁴⁸. Noi ci occuperemo solo del primo di questi tre utilizzi, accezione che, in maniera peculiare collega la ragione alla conoscenza²⁴⁹.

Nella sua opera, Ferrajoli, ha riconosciuto una rilevanza centrale all'epistemologia. Ciò è riscontrabile sia dalla sistematica di *Diritto e Ragione* (che inizia proprio con una sezione intitolata: «Epistemologia. La ragione nel diritto»), ma anche dal fatto che il suo stesso «sistema generale del garantismo»²⁵⁰ si caratterizza proprio in base al “modello di epistemologia” ad esso sottesa. Nel caso specifico su un'epistemologia basata su definizioni legislative che denotino il più esattamente possibile (da un punto di vista empirico e non valutativo) il fatto punibile e nella quale l'accertamento avvenga attraverso «asserzioni soggette a verifica» o confutazione. Un'epistemologia, quindi, orientata ai principi garantistici, cioè volta alla minimizzazione del potere e alla massimizzazione del sapere²⁵¹, il tutto a tutela dei cittadini dal potere dell'autorità giudiziaria.

In particolare, l'autore sottolinea che ciò che mantiene l'unità del nostro sistema penale garantista²⁵² (sebbene esso sia il risultato di una lunga serie di dottrine molto varie,

²⁴⁸ Ferrajoli, 1989, p. XVI.

²⁴⁹ Su tale collegamento si potrebbero fare molte considerazioni, ma in questa sede basti accennare che, la nozione classica di conoscenza come “credenza vera e giustificata” implica, nel suo terzo elemento, quello della ragione. Tale nozione sembra quindi presupposta da Ferrajoli anche se non esplicitamente sposata.

²⁵⁰ Ferrajoli, 1989, p. VII.

²⁵¹ Ferrajoli, 1989, p. XVI.

²⁵² Che si ispira ai principi: di stretta legalità, di materialità e offensività del reato, alla responsabilità penale come responsabilità personale, al contraddittorio e alla presunzione di innocenza: Ferrajoli 1989, p. 5.

spesso confliggenti e non sempre liberali²⁵³), è proprio il fatto che i principi garantisti che lo compongono si identificano, prima di tutto, come uno «schema epistemologico»²⁵⁴, diretto ad assicurare «il massimo grado di razionalità e di attendibilità del giudizio»²⁵⁵.

Se si accetta quanto appena affermato e che per Ferrajoli «il giudizio penale – come del resto ogni attività giudiziaria – è un «sapere-potere» (cioè una combinazione di conoscenza (*veritas*) e decisione (*auctoritas*)²⁵⁶) allora è anche plausibile ritenere che, per l'autore, esista «un nesso indissolubile tra lo schema epistemologico» e l'identità di ogni modello processuale. Esso potrà essere, infatti, tendenzialmente garantista o tendenzialmente inquisitorio a seconda del tipo di epistemologia ad esso sottesa.

Nel sistema proposto da Ferrajoli, quindi, la funzione epistemologica del diritto penale ha una funzione auto-protettiva (serve a mantenere l'unità di un sistema cui sono sottese dottrine differenti) ed etero-protettiva (in quanto evita, o dovrebbe, evitare derive quali autoritarismo e dispotismo, perché ancora il giudizio alla razionalità e alla realtà).

Tutto ciò premesso, ci sono almeno due principali problemi sottesi alla concezione epistemologica di Ferrajoli. In primo luogo, è chiaro che la nozione di “epistemologia” non viene esplicitamente definita e che, nonostante i molteplici rimandi bibliografici operati dall'autore, il concetto rimane in qualche misura oscuro²⁵⁷. La nozione di epistemologia viene, infatti, presentata da Ferrajoli con una serie di sovrapposizioni concettuali tra conoscenza e assiologia del processo e spesso identificata con una specifica *ideologia* della conoscenza processuale²⁵⁸. In secondo luogo, non si può far a meno di notare una certa sproporzione tra il ruolo e la carica ideologica che Ferrajoli sembra affidare all'epistemologia e la trattazione che lo stesso autore riserva a questo tema all'interno di *Diritto e Ragione*. Essa

²⁵³ Ferrajoli, 1989, pp. 5-6.

²⁵⁴ Ferrajoli 1989, p. 6.

²⁵⁵ Ferrajoli 1989, p. 6. Queste idee hanno in grandissima parte caratterizzato l'opera dei teorici del fatto. Si noti che l'uso che Ferrajoli fa del termine “epistemologia” è perlomeno ambiguo. In questo e nel precedente paragrafo ne vengono presentate due nozioni differenti, una che la definisce in base ai valori che essa persegue e l'altra in base alla razionalità e all'attendibilità del giudizio. Inoltre, sebbene “razionalità” e “attendibilità” siano ricordate dall'autore insieme ed in congiunzione, sembra corretto sostenere che esse non siano sullo stesso piano ma che la razionalità della decisione (cioè la sua idoneità a produrre inferenze corrette) e l'attaccamento della stessa alla realtà di riferimento, siano entrambe funzioni (o meglio componenti necessarie sebbene non sufficienti) dell'attendibilità del giudizio.

²⁵⁶ Ferrajoli 1989, pp. 18 e ss

²⁵⁷ Con epistemologia, all'interno di questo lavoro, intenderemo l'insieme dei principi, delle procedure e delle modalità tramite le quali si conosce ma anche (in senso lato) l'insieme degli studi che si sono occupati di questi temi.

²⁵⁸ “Epistemologia” e “cognitivismo” sembrano spesso sovrapporsi nelle parole di Ferrajoli ma, spesso, la parola “cognitivismo” viene riferita solo al collegamento imprescindibile che il processo deve avere con la realtà fattuale per non diventare autoritarismo.

risulta essere infatti troppo esile, e, a parte le prese di posizione programmatiche, non arriva ad avere una completa autonomia concettuale.

3.1. Il carattere apofantico degli enunciati processuali come garanzia processuale

Secondo Ferrajoli, un sistema di epistemologia garantista è sostenuto, oltre che dal principio di stretta legalità (1) che impone la tassatività e la determinatezza delle formulazioni legislative, (2) dal principio di stretta giurisdizionalità che si fonda sulla «verificabilità o falsificabilità» delle ipotesi accusatorie (cioè del carattere apofantico di questi enunciati) e (3) sulla loro «prova empirica» in forza di procedure che ne consentano sia la verifica che la confutazione²⁵⁹. Come lo stesso Ferrajoli sostiene, quest'ultimo punto presuppone logicamente il (anzi, è una sua condizione d'effettività del) principio di legalità.

Riprendendo le parole di Francis Bacon, Ferrajoli sottolinea che la «giuris-dizione» è – «o almeno aspira ad essere – *ius dicere* e non *ius dare*: cioè un'attività normativa che si distingue da ogni altra»²⁶⁰ perché è motivata da asserzioni supposte vere e non solo da prescrizioni. È un'attività, quindi che, a suo parere, non può essere meramente potestativa o discrezionale.

Proprio sulla base di questi punti, Ferrajoli, formula una vera e propria affermazione programmatica: se il cognitivismo è alla base sia del principio di stretta legalità, sia di quello di stretta giurisdizionalità ed è, di fatto, la nostra principale difesa contro l'arbitrio, allora una giustizia penale non arbitraria deve per forza essere una giustizia penale cognitiva, cioè basata su giudizi penali prevalentemente cognitivi (in fatto) e ricognitivi (in diritto). Deve essere insomma una giustizia penale «in qualche misura “con verità”»²⁶¹.

Ma perché una giustizia cognitiva è una giustizia con verità? Ferrajoli, sembra ricondurre il rapporto tra cognitivismo processuale – o meglio, tra il carattere epistemologico del diritto – e la verità, solamente, alla natura apofantica²⁶² degli enunciati processuali d'accusa e alla loro “prova empirica” tramite adeguate procedure. Tutto questo, però, rimane un discorso troppo minimale se si considera l'importanza e il ruolo che l'autore, almeno

²⁵⁹ Ferrajoli, 1989, pp. 8-9. Anche i termini “verificabilità”, “falsificabilità” in opposizione a “prova empirica” sono espressioni ambigue. Interpretiamo le prime come “possibilità teorica di verifica o falsificazione” degli enunciati processuali e la seconda come prova effettiva (riscontro, nella realtà, di elementi a sostegno dell'enunciato processuale).

²⁶⁰ Ferrajoli 1989, p. 9.

²⁶¹ Ferrajoli 1989, p.10

²⁶² Ferrajoli parla di carattere “assertivo”.

astrattamente, ha riservato al tema dell'epistemologia. Seppur in maniera implicita, Ferrajoli sembra difendere una concezione classica di conoscenza ma una discussione sul tema e sulle conseguenze ad esso connesse non viene fornita.

4. I loci della letteratura sulla verità

Come dicevo, moltissimi sono i temi (relativi all'accertamento fattuale e all'analisi della nozione di verità nel processo) che, dopo essere stati introdotti e trattati da Ferrajoli, sono stati ripresi, ampliati e analizzati anche da gran parte della dottrina giusfilosofica a lui successiva. Questi punti ricorrenti di analisi possono essere suddivisi in due grandi gruppi. Il primo che verrà analizzato è quello relativo alla critica del realismo "ingenuo" e della sua eredità. Il secondo gruppo, invece, riguarda la definizione della nozione di verità tramite l'analisi di alcuni specifici contesti e modalità epistemiche. Analisi che sembra essere volta a determinare se l'accertamento *intra* ed *extra* processuale conduca a nozioni di verità sostanzialmente diverse. Il secondo gruppo, come dicevamo, si può concepire come concettualmente legato al primo.

4.1. L'eredità del realismo ingenuo

4.1.1. L'inadeguatezza epistemica del realismo ingenuo

Uno degli spunti più pionieristici nell'analisi effettuata da Ferrajoli sul tema della verità è l'aver percepito l'importanza e l'influenza che le conquiste della riflessione filosofica generale (e, in particolare, le concezioni ontologico-metafisiche) dovrebbero avere sulla dogmatica giuridica e sulla pratica del diritto. Il merito particolare di quest'autore sta proprio nell'aver tentato di allargare le strette definizioni giuridiche adeguandole agli standard della discussione filosofica. La riflessione dei giuristi positivi, infatti, come precedentemente accennato, fino a quel momento era rimasta, in larga misura, chiusa, separata dalla quella filosofica sui temi della verità e della conoscenza forse anche in virtù del c.d. «principio di

autonomia»²⁶³ disciplinare che i giuristi positivi, forti della propria illustre storia dottrinale, aveva preferito difendere gelosamente e che riguardava soprattutto il metodo di lavoro (a) e l'indipendenza epistemologica della loro riflessione (b): elementi, questi, che si differenziavano per ogni specifica disciplina giuridica diventando, in virtù di tale particolarismo, un carattere disciplinare identitario²⁶⁴.

I temi racchiusi all'interno del primo gruppo di *loci* sopra ricordati sono stati formulati da Ferrajoli quale critica all'eredità che il "primo" realismo ha lasciato nelle teorizzazioni giuridiche. L'intento primario di Ferrajoli, in queste pagine, sembra essere soprattutto quello di svincolare la nozione di verità da quella pretesa – "ingenuamente" realista – che la vorrebbe raggiungibile senza margini di incertezza²⁶⁵ e, in seconda battuta, dal considerarla alla stregua di un oggetto *fisicamente* presente da qualche parte, in attesa di essere scoperto²⁶⁶.

L'autore afferma in particolare che il discredito scientifico (ma io aggiungerei, soprattutto filosofico) che ha coinvolto il "primo realismo"²⁶⁷ e la contestuale mancanza di un modello epistemologico alternativo e adeguato, sia la ragione primaria dello scetticismo e della diffusa diffidenza tra i giuristi relativamente al tema della verità nel processo²⁶⁸.

Dopo aver specificato l'inadeguatezza di tale concezione, Ferrajoli afferma esplicitamente di voler «riabilitare» la nozione real-corrispondentista di verità in ambito giuridico, tramite l'introduzione e l'utilizzo della concezione semantica di Tarski all'interno delle discussioni giuridiche sul tema della verità.

Sebbene questo sia – indubbiamente – uno degli spunti più innovativi di Ferrajoli²⁶⁹, sfortunatamente, a parte la dichiarazione d'intenti, tale riabilitazione sembra consistere,

²⁶³ Ferrajoli 1998, p. 337. Il principio di autonomia, secondo Ferrajoli, si risolve, nell'elevazione a «modello normativo» – in senso "protezionistico" e conservatore – di ciò che, di fatto, i giuristi fanno.

²⁶⁴ Il concetto di "autonomia" è stato alla base, nel XIX secolo, dell'organizzazione disciplinare tipica delle moderne università: «la fecondità della disciplinarietà nella storia della scienza non ha bisogno di essere dimostrata, da una parte, la disciplinarietà delimita un ambito di competenza senza il quale la conoscenza si diluirebbe e diventerebbe vaga: dall'altra essa [...] costruisce un "oggetto" degno di interesse per lo studio scientifico. [...] L'istituzionalizzazione disciplinare comporta tuttavia al tempo stesso un rischio di iperspecializzazione del ricercatore e un rischio di "cosificazione" dell'oggetto studiato»: Morin 1999, p. 14.

²⁶⁵ La pretesa di assolutezza cognitiva e di esattezza valutativa del "primo" realismo.

²⁶⁶ La pretesa ontologica.

²⁶⁷ Che Ferrajoli chiama anche «realismo gnoseologico volgare» o «ingenuo» e che egli ritiene «sicuramente inadeguato e inattendibile» ma senza spiegarne le ragioni, se non per il rischio di derive autoritarie. Si veda Ferrajoli 1989, pp. 20, 22, ma anche p. 53 nota 30. Riprendono le riflessioni sulle posizioni metafisiche Damaška 1998 e Tuzet 2016, p. 83 e ss.

²⁶⁸ Ferrajoli 1989, p. 20. Ne abbiamo parlato più diffusamente nel primo capitolo.

²⁶⁹ Lo è, sia l'introduzione della concezione tarskiana, sia la voglia di riabilitare il realismo in campo giuridico. Se infatti, introducendo Tarski nella riflessione giuridica, egli ha sostanzialmente affermato che era finito il tempo in cui il diritto aveva creduto di poter essere un universo chiuso alla riflessione filosofica, dall'altra ha

meramente, nella traduzione degli enunciati processuali (relativi alla *quaestio iuris* e alla *quaestio facti*) nel bicondizionale tarskiano e in un piccolo inquadramento storico relativo alla genesi del corrispondentismo²⁷⁰. D'altra parte, l'idea stessa di "riabilitazione" del realismo non viene definita né sviluppata se non implicitamente, tramite la sola introduzione dei "loci" sopra menzionati.

Sulla questione della "riabilitazione" del realismo e sull'apporto, a questi fini, della concezione tarskiana torneremo dopo. Ci concentreremo ora sulla definizione del "primo" realismo.

Il tema, seppur in termini diversi, è stato ripreso da Tuzet che ha affermato la necessità, al fine di una corretta comprensione dei problemi relativi al tema della verità nel processo, di una chiara esplicitazione delle «assunzioni filosofiche e metafisiche» ad essi sottese²⁷¹. Così Tuzet, prendendo le mosse da un lavoro di Damaška²⁷², presenta un quadro relativo a quattro posizioni metafisiche, tra le quali quella del "realismo ingenuo" che si caratterizzerebbe, in particolare, nell'affermare che i nostri enunciati – se sono veri – si trovano, in una relazione di «rispecchiamento fedele» con la realtà, al contrario di quelli falsi che, invece, non rispecchiano la realtà (o la rispecchiano male) a causa di qualche vizio o errore. Per ogni fatto vi sarebbe, quindi, (almeno) un enunciato che vi corrisponde e viceversa²⁷³.

Tuzet fa notare chiaramente la difficile sostenibilità di tale posizione in quanto comporta una proliferazione indiscriminata di "fatti" (anche negativi) con la possibilità di esiti contro-intuitivi. Il problema principale del primo realismo, quindi, sarebbe la pretesa di applicare in maniera diretta le caratteristiche proprie del linguaggio e del pensiero alla realtà²⁷⁴.

puntato i riflettori su una questione completamente sconosciuta ai giuristi del tempo. In entrambi i casi ha affermato che la filosofia poteva essere utile alla chiarezza della riflessione giuridica.

²⁷⁰ L'autore specifica che le origini del corrispondentismo sono antichissime e che sono legate, in special modo, all'idea parmenidea di «corrispondenza ontologico-metafisica tra proposizioni e fatti e tra linguaggio e realtà» e che, tale assunzione, fu poi portata avanti dal neopositivismo logico, nelle tesi del primo Wittgenstein (Wittgenstein 1921) e da Russell (Russell 1918): Ferrajoli, 1989, p. 53, nota 30. Sullo stesso punto, Ferrajoli ricorda come già Neurath, negli anni '30, avesse criticato tale impostazione. Per un breve quadro storico dell'evoluzione della filosofia della scienza si veda Gascón Abellán 1999, pp. 13-27.

²⁷¹ Tuzet 2016, p. 82.

²⁷² Damaška 1998.

²⁷³ L'idea del rispecchiamento "ingenuo" si riscontra, già nel *Cratilo* di Platone «vero è il discorso che dice le cose come sono, falso quello che le dice come non sono» frammento 385b; poi nella definizione aristotelica e in quella tomista (*adequatio rei et intellectus*) e permane fin nella modernità con le posizioni elaborate nell'ambito del positivismo logico.

²⁷⁴ Tuzet 2016, p. 84 – 85.

Se volessimo enucleare altre caratteristiche fondamentali di questa posizione filosofico-ontologica potremmo ricordare:

- La pretesa di intendere il concetto di verità in maniera *statica* e *ontologica*.
- La pretesa di descrivere la corrispondenza in termini di relazione *immediata* e *diretta* tra enunciato e mondo, di relazione biunivoca (uno a uno) tra designazioni e designati²⁷⁵.
- La pretesa di concepire la corrispondenza come “*identificazione*” tra enunciato e realtà.
- La pretesa di *certezza assoluta* nelle valutazioni e il mancato riconoscimento dei limiti intellettuali, cognitivi e razionali²⁷⁶.
- Il mancato riconoscimento della *ricchezza* semiotica del mondo, del pluralismo e del *fallibilismo* rappresentativo.

Tutti questi punti sono riconducibili sia a una *tesi ontologica*, relativa ad una pretesa di definizione metafisica dei concetti di “verità” e “corrispondenza”, sia ad una *tesi epistemologica*, relativa ad una pretesa di certezza assoluta e anti-fallibilista.

Le due tesi appena enunciate rappresentano le debolezze sulle quali Ferrajoli fonda la sua critica al realismo. Questa critica, come abbiamo detto, viene enucleata nei due gruppi di *loci* precedentemente ricordati. Passeremo ora a una loro analisi più compiuta.

4.2. Il «pregiudizio metafisico»²⁷⁷

Inizieremo analizzando il primo gruppo di *loci*²⁷⁸, quelli relativi al “pregiudizio” ontologico- metafisico che il primo realismo ha lasciato (e sembra lasciare) nei lavori di molti giuristi.

²⁷⁵ Ferrajoli 1989, p. 53, nota 30, specifica che questa è un’idea che il realismo ingenuo aveva mutuato da Moritz Schlick. Sul concetto di verità come relazione triadica e asimmetrica (uno a molti) si veda Tuzet 2013, p. 181 e ss.

²⁷⁶ Sul punto si veda Gascón 1999, p. 13 e ss.

²⁷⁷ Ferrajoli 1989, p. 20.

²⁷⁸ Come abbiamo precedentemente accennato, utilizzeremo questa locuzione come sinonimo di “luoghi comuni ricorrenti” nella letteratura di riferimento e, in special modo, per indicare quei temi che, introdotti originariamente da Ferrajoli, sono stati ripercorsi dai teorici del fatto.

4.2.1. *Ideale regolativo*²⁷⁹

I teorici del fatto hanno quasi univocamente condiviso la tesi, proposta in campo giuridico da Ferrajoli, secondo cui l'idea di «raggiungere ed asserire una verità oggettivamente o assolutamente certa è un'ingenuità epistemologica»²⁸⁰. A questo proposito l'autore utilizza anche le idee di “approssimazione”, “accostamento”, “avvicinamento” e “verosimiglianza”²⁸¹ affermando che, se possiamo sostenere una nozione di verità “oggettiva” e “assoluta”, dobbiamo farlo intendendola come un “modello” o un “ideale regolativo”, che saremo *sempre* «incapaci di eguagliare, ma al quale possiamo avvicinarci»²⁸², proprio come suggeriva Popper²⁸³.

La letteratura che si è sviluppata da Taruffo in poi ha, in vario modo, ripreso questo concetto di verità come “principio regolativo” del processo senza, tuttavia, definirlo chiaramente²⁸⁴. In che senso, infatti, la verità sarebbe un ideale regolativo o un modello limite? Come può qualcosa che non conosciamo e che sembra oltrepassare le nostre capacità intellettive, orientare (regolare) la nostra ricerca o esserne l'obiettivo, il limite? A ben vedere, però, l'oscurità dell'espressione “ideale o principio regolativo” sembra essere semplicemente un espediente linguistico per fronteggiare il problema della mancanza di certezza (assoluta) e allo stesso tempo ribadire che, però, ci interessa comunque come sono (o come sono state) le cose in realtà.

Dopo tutto, forse, vale ancora la critica di equivocità che Ferrajoli rivolgeva a Popper²⁸⁵, e cioè che spesso, chi usa metafore come “avvicinamento”, “accostamento”, “meta” e le attribuisce alla nozione di verità, da una parte cerca di sfuggire le categorie ontologico-metafisiche ma, dall'altra, sembra comunque comprometersi in qualche modo con esse²⁸⁶.

²⁷⁹ Questa locuzione può avere due accezioni, in senso metafisico-ontologico quando in letteratura si è parlato di “avvicinamento”; “approssimazione” e in senso epistemico/concettuale come obiettivo della ricerca e della conoscenza. Per ragioni di mera praticità in questa sede verrà trattato solamente in senso epistemico-concettuale.

²⁸⁰ Ferrajoli 1989, p. 23.

²⁸¹ Ferrajoli 1989, p. 55, nota n. 37.

²⁸² Ferrajoli 1989, p. 23.

²⁸³ Popper 1972, 10, pp. 393 e 401. Ferrajoli sottolinea che Popper si stia chiaramente ispirando all'idea Tarskiana di verità oggettiva come «limite ideale» (Tarski 1931, p. 62).

²⁸⁴ Ne parlano Ferrua 2012, p. 33 e Uberti 2015 ma viene ricordato anche da Tuzet, 2016, p. 76 e ss, che lo definisce un «criterio concettuale di fondo che spiega e giustifica la ricerca di prove».

²⁸⁵ Ferrajoli, 1989, p. 55, nota 39.

²⁸⁶ Ferrajoli afferma che la metafora dell'avvicinamento, serve proprio a esprimere la «relatività» della verità alle conoscenze di volta in volta raggiunte. Ferrajoli 1989, p. 23.

4.2.2. La verità “reificata” e la sopravvalutazione della conoscenza diretta

Il pregiudizio metafisico sembra permanere, tuttavia, anche in due atteggiamenti teorici dei giuristi sul tema della verità. Possiamo convenire di chiamarli “reificazione della verità” e “sopravalutazione della conoscenza diretta”²⁸⁷.

Uno degli effetti più comuni che il “pregiudizio metafisico” ha portato nelle teorizzazioni dei giuristi può essere definito col concetto di «verità reificata»²⁸⁸. Ferrua ne parla caratterizzandolo, però, minimamente e affermando che si sostanzierebbe nella pratica di considerare la verità alla stregua di un oggetto materiale che è nascosto e che deve essere “trovato” e “portato alla luce”. Ferrua critica questa posizione sostenendo che essa comporti una «illusione referenziale» che ci fa credere che la verità sia qualcosa di «fisicamente» presente da qualche parte. Anche in questo caso v’è una sovrapposizione tra concetto di verità e caratteristiche dell’attività epistemica che, poi, vengono attribuite alla prima. Una nozione siffatta non solo comporta una serie di problemi concettuali ed epistemici relativi alla sovrapposizione del piano semantico del linguaggio con quello epistemico dell’accertamento, ma comporta altresì derive scettiche o nichiliste dovute alla pretesa assolutista di chi, aspettandosi di trovare “qualcosa”, si imbatte nell’incertezza dell’accertamento fattuale²⁸⁹.

Con la seconda, la “sopravalutazione della conoscenza diretta”, s’intende la tendenza dei giuristi (soprattutto dei giuristi positivi) ad una generale sopravvalutazione della qualità epistemica del materiale conosciuto tramite conoscenza percettiva²⁹⁰ rispetto a qualsiasi altra modalità di conoscenza. Tale tipo di conoscenza implica l’attualità fisica (sensibile) dell’oggetto materiale conosciuto e avviene tramite la sua percezione sensoriale. Possiamo trovarne degli esempi nelle parole di Ferrua:

²⁸⁷ Tale definizione fa chiaro riferimento alla nota distinzione: conoscenza “diretta”, “proposizionale”, “pratica”. Questo punto è menzionato anche da Gascón Abellán 1999, p. 13 e ss.

²⁸⁸ Ferrua 2015, p. 14.

²⁸⁹ Sebbene, generalmente, il realismo ingenuo (se esasperato), porti allo scetticismo, esso può condividere nei suoi esiti, dei punti di contatto anche col nichilismo epistemico che invece, solitamente, è frutto della radicalizzazione di posizioni idealiste. Gli opposti, spesso, si toccano.

²⁹⁰ In filosofia analitica, l’espressione “conoscenza diretta” ha due declinazioni diverse (*l’acquaintance* di Russell – non inferenziale, “fondazionale” – e la *direct knowledge* di Anscombe – come nell’es. “so che questa è la mia mano”), nella letteratura sulla teoria della prova, invece, ci si riferisce prevalentemente alla conoscenza percettiva per indicare entrambe, per questo anche in questa sede se ne tratterà in senso unitario. Per questo spunto di riflessione ringrazio Nicola Muffato.

Dato che l'ipotesi da verificare è insuscettibile di riscontro diretto nel reale [...] nulla può garantire la sua corrispondenza a ciò che è stato²⁹¹

Nulla può definitivamente garantire che il fatto attribuito all'imputato corrisponda a ciò che "è stato"²⁹²

(La verità) è una pretesa mai compiutamente realizzabile, avendo come oggetto, quei *fantasmi* che sono i fatti del passato²⁹³

Ma si veda anche Ferrajoli che inserisce, tra le ragioni che rendono «la verità processuale una verità inevitabilmente "approssimativa"», il fatto che «la verità processuale [...] non può essere affermata sulla base di osservazioni dirette»²⁹⁴.

Anche Ubertis, parla di conoscenza diretta e afferma che: «Il giudice deve pronunciarsi su condotte umane [...] ormai trascorse e [...] non ripetibili, ossia con riferimento alle quali è impossibile riprodurre esattamente eventi che appartengano alla loro medesima fattispecie»²⁹⁵ e aggiunge che «la locuzione "prova di un fatto" è scorretta giacché non si può mai provare un "fatto" *a posteriori*, ma è se mai possibile esperirlo o constatarlo al momento del suo accadere»²⁹⁶. Questo fenomeno ha chiari collegamenti con la tendenza precedentemente illustrata.

Sebbene ad autori come Ferrajoli e Ferrua non siano certamente ascrivibili tesi scettiche o nichiliste – ed entrambi siano ben consapevoli della dannosità di tali posizioni – tale consapevolezza non sembra averli liberati totalmente da una sopravvalutazione (e idealizzazione²⁹⁷) di questo tipo di conoscenza e dalla credenza che l'immediatezza dia garanzie epistemiche molto maggiori rispetto a qualsiasi altro tipo di conoscenza.

In questo lavoro non si cerca di sminuire la grandissima rilevanza che, epistemicamente parlando, la conoscenza diretta fornisce. Si vuole solo evidenziare che anche questa ha i propri limiti e che spesso può non essere così affidabile come si pretende. Basti

²⁹¹ Ferrua 2015, p. 15.

²⁹² Ferrua 2015, p. 15.

²⁹³ Ferrua 2015, p. 79. Corsivo mio.

²⁹⁴ Ferrajoli, 1989, p. 25.

²⁹⁵ Ubertis 2015, p. 13.

²⁹⁶ Ubertis 2015, p. 14.

²⁹⁷ Ovviamente, il senso in cui qui si parla di "idealizzazioni" è diverso da quello utilizzato da Dummett (di cui tratteremo nel prossimo capitolo) per criticare i realisti. Qui equivale all'attività di applicare caratteristiche irrealistiche alle nozioni, Dummett invece utilizzava tale nozione per riferirsi (in un senso che potremmo definire "logico") alle operazioni mentali, finzioni logiche appunto, svolte dai realisti per giustificare l'applicazione dei valori di verità in contesti assolutamente mente-indipendenti e non accessibili. In entrambi i casi, però, c'è l'applicazione di caratteristiche "disumane" ai termini idealizzati.

pensare ai risultati prodotti dalle scienze sociali come la psicologica giuridica e cognitiva che hanno restituito un quadro nient'affatto rassicurante quanto alla qualità epistemica di quanto conosciuto tramite la presenza fisica sul luogo del fatto²⁹⁸.

Forse, però, troppo spesso la comunità giuridica ha mancato di considerare adeguatamente il valore aggiunto dell'intersoggettività. Le garanzie epistemiche conferite ad una tesi dopo lo scrupoloso controllo di un'intera comunità di studiosi, oppure, dopo una completa *discovery* probatoria e lo scontro in contraddittorio, sembrano, infatti, più rassicuranti di quelle che sarebbe possibile conferire ad un unico testimone oculare (foss'anche il giudice tramite "ispezione giudiziale" o analoga modalità) nel caso in cui veda interamente il fatto²⁹⁹.

Lasciamo ora queste riflessioni per dedicarci ai problemi afferenti al secondo gruppo di *loci* sul tema della verità e dell'accertamento fattuale. Tale gruppo di tesi afferisce alle debolezze teoriche di tipo epistemologico del primo realismo e ai pregiudizi epistemiche che il realismo ingenuo ha lasciato nelle tesi dei giuristi.

4.3. Il pregiudizio epistemico

4.3.1. L'assolutismo deluso

Autori come Taruffo, Ferrer e Ferrua hanno evidenziato, in senso critico, l'attitudine (diffusa tra i giuristi, e non solo) ad essere degli «assolutisti delusi»³⁰⁰.

Sebbene in letteratura se ne sia parlato in termini personalistici, tale nozione indica piuttosto una "patologia" *del discorso* teorico e sarebbe quindi, più corretto parlare di "assolutismo deluso".

Avviene – in sostanza – che la rilevanza teorica (l'importanza) attribuita a un dato concetto si traduca, spesso, in descrizioni stereotipate e perfezionistiche, esposizioni o spiegazioni connotate dall'applicazione a quel concetto di caratteristiche e qualità inarrivabili

²⁹⁸ Mi limito a citare: Musatti, 1930; De Cataldo 1988; Loftus 2003, Mazzoni 2003; Bona 2010.

²⁹⁹ Si pensi, ad esempio, al caso in cui vengono prodotti in giudizio filmati o registrazioni che magari consentono di avere un accesso molto più specifico e diversificato ai fatti della questione. Classico il caso di telecamere poste in più punti, magari difficilmente raggiungibili personalmente.

³⁰⁰ Hart 2002, p. 163: parla di «assolutista deluso» in riferimento allo scettico sulle norme. Ferrajoli 1989, p. 36-37 parla invece di «illuministi delusi» riprendendo i «verificazionisti» e «giustificazionisti delusi» di Popper 1972, p. 391. La figura viene ricordata anche da Ayer 1967, cap IV, da Twining 1984, pp. 96 – 97; da Taruffo 1992 p. 10 note 22 e 23, da Ferrer 2012, p. 11, nota 7 e da Ferrua 2012 p. 32. e 2015, p. 14, il quale, come diremo, sostiene che tale atteggiamento derivi dal sostenere una nozione «troppo forte» di verità.

o, semplicemente, migliori di quanto non siano in realtà³⁰¹. Chiameremo questo comportamento teorico “assolutizzazione delle nozioni rilevanti”. Tale fenomeno funziona, quindi, tramite un processo di idealizzazione che comporta l’attribuzione di caratteristiche tanto perfezionistiche quanto irrealistiche al concetto studiato e la sua definizione in termini che sono stati definiti «troppo forti»³⁰².

Ferrua utilizza questa espressione nell’ambito della sua riflessione sul tema della verità e, sebbene il concetto non venga esplicitamente definito, è possibile darne almeno due letture: la prima in senso epistemologico: a) come identificazione della nozione di “verità” con quella di “certezza” e b) come pretesa di onnicomprensività e infallibilità delle nostre facoltà mentali e del nostro linguaggio³⁰³.

Una seconda lettura della nozione di “verità troppo forte” è in senso ideologico, come “asservimento” della nozione di verità alle “logiche” o alla difesa di una data concezione del processo o della conoscenza. In questo senso sarebbe “troppo forte” in quanto caricata di “pesi ideologici” e quindi utilizzata, impropriamente, quale sostegno delle ideologie di chi se ne fa portavoce. Verrebbe così distolta dalla sua peculiare funzione epistemica³⁰⁴.

Questa impostazione ha portato in letteratura a una serie di pregiudizi come quello che vuole incompatibili “verità” e “garantismo penale” o alla moltiplicazione indiscriminata di nozioni di verità³⁰⁵: ne tratteremo tra poco.

Se ci si interroga sulle ragioni del fenomeno dell’assolutizzazione della nozione di verità o, in generale, di atteggiamento assolutistico, si può pensare che esso sia generato da almeno tre ragioni (isolatamente o in combinazione tra loro): 1) il “peso”³⁰⁶ attribuito a tale concetto; 2) l’incapacità di formulare analisi adeguate (e “contestualizzate”), improntate a standard realistici e coerenti con l’ambito cui si riferiscono o con i limiti delle proprie facoltà

³⁰¹ Se ne possono trovare esempi in Ubertis 2015; Patterson 2010; Negri 2004.

³⁰² Ferrua 2015, p. 14 e Ferrua 2012, p. 32.

³⁰³ Pretesa che consiste nel ritenere che le nostre facoltà cognitive (sensoriali, inferenziali e, in generale, intellettive) riescano a trattenere e riprodurre in maniera perfetta e totale la realtà a cui essi di riferiscono. A questa lettura possiamo ricondurre anche il fenomeno della “sopravalutazione della conoscenza diretta” e la nozione che spesso si stente invocata di “verità assoluta”. L’insostenibilità di una nozione “assolutista” di verità era già stata messa in luce da Russell 1906-1907. Russell criticava la tesi del monismo idealista che affermava: «solo la verità per intero è interamente vera»: p. 49. Traduzione mia. Egli in particolare criticava la l’assolutismo di questa nozione di verità (*the whole truth*) e la tesi secondo cui esse non sarebbe conoscibile “in parti”.

³⁰⁴ Abbiamo detto che la conoscenza viene concepita generalmente come “credenza vera e giustificata”, per questo è ragionevole ritenere che, nell’ambito di un’impresa conoscitiva – come quella intrapresa all’interno del processo – la verità svolga una funzione epistemica, in quanto, senza la sua presenza, non ci sarebbe conoscenza.

³⁰⁵ Nozioni inservibili ai fini di un’impresa epistemica, in quanto, in questi casi, la verità non svolge alcuna funzione epistemica ma viene utilizzata per veicolare una data concezione filosofica o un’ideologia processuale.

³⁰⁶ Cioè l’importanza, l’influenza di tale concetto nell’economia dello studio che si sta svolgendo. Ciò, beninteso, sia in positivo (perché lo si valorizza eccessivamente), sia in negativo (nel caso in cui lo si denigri).

intellettive; 3) la necessità (teorica o ideologica) di negare la stessa nozione assolutizzata³⁰⁷. E infatti, l'esito di questo atteggiamento teorico è stato, di frequente, quello di rifiutare la nozione che si era precedentemente assolutizzata. Tuttavia, è plausibile pensare che ciò non avverrebbe solamente per ragioni ideologiche o teoriche ma che questo fenomeno possa essere compreso anche come una reazione alla "delusione intellettuale" causata dal non trovare e non poter gestire teoricamente una nozione ritenuta tanto perfetta e utopica. Di fronte all'impossibilità di raggiungere una conoscenza certa e perfetta³⁰⁸ – in questo senso "assoluta" – la disillusione teorica porta a negare qualsiasi possibilità di conoscenza della verità e «qualsiasi tipo di razionalità cognitiva»³⁰⁹. Come afferma Ferrer, siamo di fronte ad un atteggiamento che salta da «una posizione epistemologica estrema ad un'altra, tanto implausibile come lo era la prima»³¹⁰.

L'eredità del realismo ingenuo starebbe, quindi, proprio in un atteggiamento intellettuale che idealizza e rende stereotipati la realtà e i nostri processi cognitivi. Un po' *naïve*, quindi, nel non considerare i nostri limiti intellettuali e nel dimenticare che le nostre descrizioni del mondo lo sottodeterminano sempre (non riescono, cioè, a coglierne ogni aspetto).

In particolare, nel caso della nozione di verità, l'assolutizzazione si regge assai di frequente su argomentazioni che sovrappongono conoscenza (o certezza) e verità e su argomenti di stampo relativista. Ne sono due esempi le posizioni di Ubertis e Cavalla.

Ubertis afferma che non si possa parlare sensatamente una conoscenza «'obiettiva'»³¹¹. Difende questa tesi riprendendo il classico argomento relativista (analizzato nel primo

³⁰⁷ In questo caso tale meccanismo si risolverebbe in una tecnica retorico-argomentativa. Taruffo ricorda che tale atteggiamento coincide con la figura del "*Caricaturist*" di Twining 2006 (ricordato nel primo capitolo) che è lo stereotipo di chi esagera volutamente le caratteristiche di qualcosa per poi poter dire che essa non è sostenibile o accessibile, proprio in virtù di quelle stesse caratteristiche esasperate.

³⁰⁸ Tipica di un chiaro retaggio cartesiano.

³⁰⁹ Ferrer 2012, p. 11.

³¹⁰ Ferrer 2012, p. 11. Dell'atteggiamento che spinge spesso molti teorici a passare da una posizione estrema all'altra (e che può essere collegata col fenomeno dell'assolutizzazione delle nozioni rilevanti) si parlerà nel prossimo capitolo. Intanto basti dire che Ferrajoli 1989, p. 20 afferma che questa posizione comporta l'inservibilità o la dannosità della nozione di verità nel processo. Ferrua 2015, p. 13, parla in senso molto simile di «convergenza degli opposti», tesi sostanzialmente coincidente con quella della «polarizzazione simmetrica» elaborata in Taruffo 1992, p. 20-21. Con questa locuzione egli sostiene che, nel suo essere "estrema", la posizione che, ad esempio, ritiene incompatibili contraddittorio e verità «mostra lo stesso vizio della posizione razionalistica da cui rifugge che è quello dell'assolutizzazione (ne tratteremo nel prossimo paragrafo). Si rifugge cioè da posizioni razionalistiche insostenibili, perché assolute, per cadere in un irrazionalismo pure assoluto e quindi altrettanto insostenibile».

³¹¹ Ubertis 2006, p. 153-154. Ubertis 2015, p. 5: «[...] nemmeno sarebbe possibile comparare quanto ottenuto applicando le regole di due differenti discipline, ad esempio quella storica e quella giuridica allo studio di uno stesso accadimento: "anche quando i frutti delle due diverse indagini apparissero difformi non si potrebbe

capitolo) dell'impossibilità di porsi in una situazione di neutralità, cioè in «un punto d'osservazione *più alto* [...] dal quale pervenire a una verità *inconfutabile* per così dire di *secondo grado*»³¹².

Sullo stesso piano sembra porsi Cavalla che sostiene: «le proposizioni verificabili» – cioè descrittive – «non possono mai considerarsi come asserzioni assolutamente indiscutibili, apoditticamente vere per tutti»³¹³. A suo avviso la verificabilità di una proposizione presuppone la corrispondenza tra linguaggio e realtà che, tuttavia, non è dimostrabile in quanto «bisognerebbe disporre di un terzo termine con il quale analizzare gli altri due ed effettuare tra loro un confronto». Secondo Cavalla, infatti, una qualsiasi riprova della “fedeltà” del linguaggio agli oggetti descritti non può svilupparsi che attraverso il linguaggio»³¹⁴. A suo avviso, mancando questo terzo termine di paragone, accertare la corrispondenza tra linguaggio e realtà si rivela solo «un'ipotesi [...] sicché ogni enunciato descrittivo appare sempre intrinsecamente discutibile»³¹⁵.

Gli argomenti sono simili ma presentano alcune importanti differenze. Il primo (quello di Ubertis) ha dei connotati più “metafisici” egli infatti parla di: «punto d'osservazione *più alto*» mentre quello presentato da Cavalla adatta il consueto argomento relativista alla famosa critica di Frege all'impossibilità di una corrispondenza tra enunciati e mondo. Entrambi, tuttavia, utilizzano aggettivi quali «inconfutabile», «indiscutibile» che evidenziano una postura secondo cui verità e conoscenza o verità e certezza si sovrappongono.

A chi scrive nessuna delle due posizioni sembra persuasiva perché, oltre a peccare di assolutismo concettuale e cognitivo (non ammettendo alcun tipo di gradualità) ritengono necessario un meta-criterio assolutamente esterno ai nostri sistemi concettuali come unico mezzo per arrivare a conoscere la verità e questo non è sostenibile anche alla luce delle riflessioni che abbiamo presentato nel primo capitolo e, in particolare, della critica di Davidson alla nozione di incommensurabilità³¹⁶.

comunque determinare quale sia quello ‘migliore’. Per operare una tale scelta, infatti, occorrerebbe potersi porre da un punto d'osservazione più alto di quello storico o giudiziario, dal quale pervenire a una verità inconfutabile, per così dire, di secondo grado. Ma ancora una volta si tratterebbe di un'illusione, [considerata] l'irraggiungibilità di una verità incontrovertibile: pure tale eventuale esito ulteriore non potrebbe comunque sostituirsi a quelli precedenti, diversi essendo[lo] il contesto, gli strumenti e gli scopi della ricerca”».

³¹² Ubertis 2006, p. 153-154. Corsivi miei. Tale metafora ha anche lo svantaggio di essere metafisicamente e assiologicamente connotata.

³¹³ Cavalla 1991, p. 58.

³¹⁴ Cavalla 1991, p. 58.

³¹⁵ Cavalla 1991, p. 59. Per una visione opposta si veda, ad es., Russell 1912 cap. 12, nelle parti dedicate alla *correspondence theory*.

³¹⁶ Davidson 1974; Siegel 2004.

5. Verità e garanzie: un ossimoro?

Un ultimo argomento è di tipo ideologico ed è utilizzato per sostenere l'incompatibilità tra ricerca della verità e processo garantista. C'è chi ha notato che, nella pratica, tale contrapposizione si è storicamente concretizzata nel modello processuale c.d. "misto" sviluppatosi in epoca napoleonica, nel quale c'era una prima fase d'istruzione inquisitoria ed una seconda parte caratterizzata dal dibattimento su prove che tuttavia erano già state formate nel segreto della prima parte del rito³¹⁷. Alcuni, in particolare, hanno sottolineato come in Italia la convinzione che la ricerca della verità potesse mettere in crisi l'effettività dei principi garantisti non ha smesso di essere percepita dalla dottrina, seppur in modo non univoco, dagli anni della riforma garantista (1988) fino ai giorni nostri e si sia poi acuito soprattutto in concomitanza con la riforma costituzionale all'articolo 111 Cost.³¹⁸ soprattutto quanto alla compatibilità dei principi del "giusto processo" con i poteri esercitati *ex officio* dal giudice dibattimentale allo scopo di garantire un accertamento adeguato dei fatti di causa³¹⁹.

L'idea di questa incompatibilità tra garanzie e verità è stata messa in luce da Taruffo attraverso il concetto di "polarizzazione simmetrica"³²⁰, volto a spiegare il fenomeno per cui si verificherebbe una contrapposizione tra ideologia processuale (e il suo relativo modello applicativo) e la ricerca della verità dei fatti in giudizio. Il meccanismo in esame funziona sostanzialmente tramite la formulazione di un giudizio valutativo (di indole positiva o

³¹⁷ Secondo Ferrua 2015 p. 34.

³¹⁸ L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2. Si veda anche il D.L. 7 gennaio 2000, n. 2 convertito, con modifiche, nella l. 25 febbraio 2000 n. 35.

³¹⁹ La questione è relativa all'art. 507 c.p.p. introdotto proprio in quell'anno. Per una trattazione più ampia del tema si veda: Ancona 2019, pp. 33-34. Nello specifico, rispetto alla portata dell'art. 507, le posizioni erano due: la prima invocava una limitazione dell'intervento officioso del giudice alla mera integrazione dell'attività probatoria già svolta dalle parti (si veda ad es. Randazzo 1991; Manzione 1991; Petrillo 1992; Bertorotta 1992; Carreri 1992), l'altra difendeva una estensione dei poteri giudiziali di acquisizione probatoria in funzione della ricerca della verità anche nella totale inerzia di accusa e difesa (Nappi 1991; Terrusi 1993).

³²⁰ Taruffo 1992 p. 20; Ferrua 2015 p. 11 e ss. parla in senso molto simile di «convergenza degli opposti». Tali tesi sono ovviamente connesse anche con il fenomeno della sopravvalutazione delle nozioni rilevanti visto nel precedente paragrafo. Con questa locuzione egli sostiene che, nel suo essere "estrema", la posizione che ritiene incompatibili contraddittorio e verità «mostra lo stesso vizio della posizione razionalistica da cui rifugge che è quello dell'assolutizzazione. Si rifugge cioè da posizioni razionalistiche insostenibili, perché assolute, per cadere in un irrazionalismo pure assoluto e quindi altrettanto insostenibile». Così l'assolutizzazione porterebbe i teorici non solo alla polarizzazione ma anche a passare da una tesi estrema all'altra. Su tale fenomeno (ricordato anche in Ferrer 2005) torneremo nel prossimo capitolo.

negativa)³²¹ rispetto a una data ideologia processuale e al suo relativo modello applicativo (ad es. il modello accusatorio o inquisitorio) mentre, al contempo, si nega o si concede alla/o stessa/o la capacità di accertamento della verità dei fatti. Il tutto sulla base di presupposti pressoché aprioristici o assolutizzati. Tale processo è quindi, spesso, del tutto ingiustificato in quanto si basa su: 1) premesse ideologiche non fondate, come quella in esame che ritiene incompatibili le garanzie processuali con l'accertamento della verità³²²; 2) ragionamenti fallaci che fanno seguire da un giudizio di valore (arbitrario) una pretesa descrizione della “reale” capacità epistemica di un processo; 3) una nozione di verità epistemicamente non sostenibile.

Taruffo nota correttamente che sebbene la presa di posizione rispetto a questa incompatibilità sia frequente, essa non viene quasi mai chiaramente esplicitata³²³. Forse solo perché «può sembrare imbarazzante dire apertamente che la verità non deve essere conseguita e nemmeno ricercata»³²⁴ oppure perché si ritiene (per un certo atteggiamento di ipocrisia intellettuale) che ci siano idee che «non possono essere apertamente respinte» neppure quando si crede che non abbiano alcun senso³²⁵. Per questo, di fatto, “verità” rimane una di quelle parole che, spesso, non vengono considerate per sé³²⁶ ma utilizzate come *slogan*.

Così, ad esempio, può avvenire che il processo accusatorio, al quale si dà una connotazione positiva³²⁷ (perché ispirato alla “liberale” ideologia *adversary* o al principio dispositivo) sia fisiologicamente inidoneo al conseguimento di un accertamento veritiero dei fatti o che non debba tendere a questo scopo. La ricerca della verità sarà allora un “disvalore”

³²¹ Il tema della connotazione “valoriale” del modello e/o della ideologia processuale è rilevante in quanto si lega ad altre considerazioni “valoriali” che vengono applicate al concetto della verità. In questo meccanismo la connotazione “valoriale” data al concetto di verità, non dipende da una considerazione del concetto per sé, ma è una conseguenza del “valore” dato precedentemente al modello processuale a cui essa viene applicata.

³²² Se in passato i sistemi inquisitori hanno perseguito l'accertamento della verità con strumenti e modalità autoritarie o lesive della dignità umana, ciò non implica che questo sia l'unico modo di ottenere conoscenza. Anche perché, banalmente, in molti hanno dimostrato che estorcere una confessione non sempre corrisponde ad ottenere informazioni vere.

³²³ Taruffo 1992, p. 21.

³²⁴ Taruffo 1992, p. 21.

³²⁵ Taruffo 1992, p. 21 ricorda inoltre che c'è anche l'atteggiamento di quei giuristi che sostengono che si deve reputare vera la ricostruzione dei fatti che viene adottata in sede autoritativa dal giudice. Questo atteggiamento formalistico può essere considerato in un certo senso di derivazione kelseniana ed è una tesi “costitutiva” che confonde l'efficacia, la validità, la legalità della decisione con le sue condizioni di verità. Per una visione critica si veda: Bulygin, 1992 p. 23 e ss. Per lo stesso problema relativamente alla prova si veda Tuzet 2014.

³²⁶ Cioè, per la propria estensione e funzione semantica.

³²⁷ Il tema della connotazione “valoriale” del modello e/o della ideologia processuale è rilevante in quanto si lega ad altre considerazioni “valoriali” applicate al concetto della verità, non considerata per sé, ma come conseguenza del “valore” dato al modello processuale.

e verrà considerata plausibilmente un “limite” o un “ostacolo” ai valori democratici ed alle garanzie. Cioché la verità finirebbe per essere «evitata», «avversata», «temuta»³²⁸.

Un’ulteriore spiegazione di questo atteggiamento viene suggerita da Ferrua³²⁹ il quale sostiene che l’errore stia nel concepire il contraddittorio come una “mera garanzia individuale” quando invece esso, nella sua dimensione pubblicistica, “trascende gli interessi delle parti”³³⁰. Inoltre, secondo Taruffo sarebbe frequente anche la preoccupazione di alcuni garantisti i quali sostengono che cercare la verità implichi l’esporsi in maniera eccessiva al rischio di derive autoritarie³³¹. Ma non solo, il fatto che, storicamente, la ricerca della verità è stata affiancata all’ideologia e al modello processuale inquisitorio³³² sembra comportare che il concetto di verità ne erediti in qualche modo sia le caratteristiche indesiderabili sia il giudizio negativo ad essi associato. Quasi che “solo un processo autoritario e lesivo” possa essere interessato o in grado di stabilire la verità³³³.

Ferrua sostiene che l’atteggiamento che ritiene incompatibili la ricerca della verità e le garanzie processuali ha molteplici cause ma che ad alimentarlo e sostenerlo sia più che altro la superficialità delle analisi e delle ricostruzioni che lo difendono. Questa tesi sarebbe sostenibile anche attraverso le riflessioni di Kühne che, criticando il sistema processuale tedesco (che presenta ancora gravi caratteri inquisitori), afferma che il caso italiano è un

³²⁸ Taruffo 1992, p. 21. Quanto alla letteratura italiana si pensi a Chiovenda 1965, p. 79; Carnelutti 1947 spec. pp. 26 e ss, 31 ss, 48 ss, 61 ss.; Verde 1990 (quanto al fatto che la verità dei fatti non rientrerebbe tra gli scopi del processo in generale e di quello civile in particolare perché essi sarebbero volti ad una fissazione solo formale dei fatti ma non a stabilire la verità). Quanto alla presunta incompatibilità tra processo come risoluzione di conflitti (accusatorio, garantista) e processo come ricerca della verità (inquisitorio, anti-garantista) Damaška 1991, spec. p. 270 ss. ma anche ad alcuni autori italiani che si sono occupati dell’analisi del principio dispositivo in contrapposizione col principio inquisitorio: Ricci 1974, p. 380 ss., Cavallone 1991, p. 289; Cappelletti 1969, p. 143 ss, 169 ss; Cappelletti 1972, p. p. 48 ss; Denti 1971, p. 77 ss.; Carnacini 1966, p. 695. Quanto al processo *adversary* ci si limita a ricordare: Taruffo 1979, Landsman 1984. In letteratura, in collegamento a questi temi, si è parlato anche di *veriphobia*: Taruffo 2009; Taruffo 2010 e Taruffo 2013; Cavallone, B. 2010. In ambito filosofico: Boghossian 2006.

³²⁹ Ferrua 1995, p. 337.

³³⁰ Sul punto si veda anche: Ferrua 1993, p. 214; Iacoviello 1997, p.143; Ferrer 2012, p. 82 e Ubertis 2016, p. 86 che sottolineano le qualità epistemiche del contraddittorio.

³³¹ La tesi dell’incompatibilità o comunque della conflittualità tra garanzie processuali e ricerca della verità sembrerebbe meno sentita tra i giuristi intervistati nell’ambito del sondaggio sul senso comune dei giuristi che abbiamo presentato nel primo capitolo. Alla domanda «L’interesse per la ricerca della verità è un pericolo per l’effettività del garantismo penale? C’è un rischio di autoritarismo?» il 72,7% ha, infatti, risposto in senso negativo. Questo lascerebbe pensare che la preoccupazione di questa incompatibilità sia un problema sentito molto di più dalla dottrina giuridica e giusfilosofica.

³³² Taruffo 1992, p. 21, nota inoltre che la definizione di processo inquisitorio è abbastanza vaga perché, dopo l’epoca dell’inquisizione ecclesiastica e a parte casi (estremi) di processi in sistemi totalitari e antidemocratici, non pare permangano sistemi improntati al sistema inquisitorio puro. Così si parla e si paventa il sistema inquisitorio quasi come fosse un “cassetto concettuale” dove inserire qualsiasi negatività antidemocratica e antigarantista senza tuttavia rilevarne l’inattualità storica.

³³³ Damaška 1991, p. 270.

chiaro esempio di come sposare un sistema accusatorio non comporti rischi per l'accertamento della verità³³⁴ mentre, invece, impiegare come garanzia di un più corretto accertamento della verità un sistema tendenzialmente inquisitorio o formule come “il buon funzionamento della giustizia penale” (*Funktionstüchtigkeit der Strafrechtspflege*, argomento frequentemente utilizzato nel sistema giudiziario tedesco dalle Corti superiori) abbia esiti che finiscono per «espropria[re] la difesa dei propri diritti». Con il fine apparente di assicurare «un'efficace lotta contro il crimine» o «accertare gravi reati» si finirebbe, infatti, in un più realistico «non si può sottrarre un colpevole alla meritata solo per motivi formali»³³⁵.

Inoltre, spesso accade che «più si invoca la verità come valore preminente nel processo, tanto meno la si approfondisce in sede epistemologica»³³⁶. Ferrua riconosce l'origine di tale impostazione teorica nell'opera di Damaška che contrappone il processo come “risoluzione di conflitti” (tipico dello stato reattivo) al processo come “attuazione del diritto sostanziale” (tipico dello stato attivo) contrapposizione alla quale lo stesso Damaška finisce per paragonare quella tra processo inquisitorio e processo accusatorio³³⁷. Ferrua sostiene chiaramente l'insensatezza di questa «quadruplici opposizione»³³⁸ in quanto qualsiasi tipo di processo penale (improntato al principio di legalità) ha come fine quello dell'attuazione della legge sostanziale. Dove c'è un diritto penale sostanziale, infatti, l'istituzione processuale sussiste al fine di essergli strumentale³³⁹. Il fatto che ci siano mezzi per rendere effettivo il diritto sostanziale però, non equivale a dire che ciò non possa essere fatto senza modalità antidemocratiche o antigarantiste.

³³⁴ Kuhne 2008, p. 492.

³³⁵ Kuhne 2008, p. 484-485. Per un quadro giurisprudenziale della inquietante situazione inquisitoria del processo tedesco si vedano in particolare le pp. 480 e ss. Si noti, in particolare, il preoccupante fenomeno della “svalutazione” probatoria del verbale d'udienza che avviene attraverso la prassi giurisprudenziale del *Bundesgerichtshof* che ammette la correzione del verbale persino quando questa dovesse pregiudicare il diritto all'impugnazione (p. 488).

³³⁶ Ferrua 2015 p. 11 e ss. Sullo stesso tema anche Ferrua 2013 e Ferrua 1995 pp. 338-339.

³³⁷ Damaška 1991 p. 158 e ss. Ferrua 2015 p. 11-12 e 2012 p. 30 sottolinea che nello stesso errore è caduta anche la Corte Costituzionale nelle c.d. sentenze della “svolta inquisitoria” numeri 24, 254 e 255 del 1992 (di cui si tratterà più specificatamente dopo) dove «la Corte suppone che il rispetto del contraddittorio e delle libertà fondamentali sia incompatibile con un processo volto alla ricerca della verità» e così «lascia al monopolio del sistema inquisitorio il perseguimento di questo fine, secondo il vecchio pregiudizio che considera il contraddittorio inidoneo alla ricostruzione dei fatti». Ferrua ricorda inoltre che in questo “falso dilemma” è caduta anche la *Relazione* illustrativa del progetto di codice di procedura penale elaborata dalla Commissione Dalia nel 2005. In quella sede si affermava infatti che «tra la concezione c.d. autoritaria del processo, strumento per l'accertamento dei reati, e quella c.d. liberale, strumento di tutela della libertà della persona» si intendeva privilegiare quest'ultima, in quanto «ritenuta più aderente al dettato costituzionale».

³³⁸ Sul punto è ugualmente critico Ferrer 2012, p. 82.

³³⁹ Ferrua 2012, p. 30.

La “quadruplica opposizione” viene, poi, generalmente legata alla convinzione (ennesimo giudizio di valore), che sarà “buono” solo quel modello processuale che, al fine di garantire le libertà fondamentali, sia anti-epistemico³⁴⁰. Tutto ciò porterebbe allora ad avvalorare la tesi per la quale il sistema accusatorio sarebbe “inidoneo alla ricostruzione dei fatti” e a lasciare il monopolio della conoscenza dei fatti “per come sono avvenuti” al sistema inquisitorio. Tuttavia, ricordando quanto affermato da Taruffo circa la quasi totale scomparsa dei sistemi inquisitori, sembra condivisibile la sua tesi per la quale è erroneo (quanto arbitrario) sostenere che nessun processo possa accertare fatti se non quello inquisitorio³⁴¹.

Al contrario si può riconoscere che è proprio un accertamento veritiero dei fatti a proteggere l’individuo da possibili derive dispotiche e ciò, banalmente, perché solo un accertamento che vuole essere veritiero al di là dei limiti e dei difetti del sistema, concede ai consociati il diritto di critica³⁴².

La verità è inoltre un elemento rilevante (anche se non sufficiente) ai fini di una decisione giusta e di una corretta applicazione delle leggi. Mentre la negazione o l’indifferenza rispetto al tema della verità sembra consegnare gli individui ad una forma di arbitrio potenzialmente estremo perché porta implicitamente a dichiarare l’inesistenza di criteri oggettivi su cui denunciare l’errore di chi detiene il potere³⁴³.

Riguardo a questo tema ha speso non poche considerazioni Ferrua³⁴⁴ il quale ha sempre criticato l’“opposizione” presentata in questo paragrafo. Ferrua ha sostenuto, nello specifico, che espellere dal processo la nozione di verità per relegarla ai confini di un sistema inquisitorio è «il migliore omaggio che si possa fare» all’autoritarismo³⁴⁵. La verità è infatti una componente essenziale della conoscenza e questa (come dicevamo anche prima) è a sua volta un elemento essenziale per una corretta applicazione normativa, una condizione (almeno

³⁴⁰ Modello nel quale l’accordo delle parti” si sostituisce “all’accertamento dei fatti” (come accade ad es. nei riti negoziali).

³⁴¹ Un altro elemento che genera confusione nell’ambito di queste analisi è la sovrapposizione di analisi descrittive e prescrittive del processo.

³⁴² Ci si potrebbe chiedere, però, se tale affermazione (che vale certamente nei casi in cui il sistema di decisione sui fatti sia irrazionale, discrezionale o arbitrario) valga anche contro un sistema giustificazionista sul tema della verità.

³⁴³ Sul punto si può vedere: Tuzet 2006; 2012 e 2013. Riguardo alla connessione che sussiste tra rifiuto della verità e perdita delle categorie della razionalità, dell’oggettività e della realtà si rimanda al primo capitolo nella sezione “deoggettivizzazione”.

³⁴⁴ Ferrua 2015, p. 11; Ferrua 2012, p. 32: «Può sembrare paradossale; ma i paladini del processo come soluzione di conflitti finiscono a loro modo per convergere con i fautori del processo inquisitorio sull’arbitrario postulato che la ricerca della verità sia incompatibile col contraddittorio: con la differenza che gli uni in nome della verità demoliscono le garanzie, gli altri in nome delle garanzie rinunciano alla verità».

³⁴⁵ Ferrua 2012, p. 32 e ss. e Ferrua 2015, p. 11 e ss.

parziale) di giustizia delle decisioni. Su tali basi sarebbe «suicida concedere all'inquisitorio il privilegio di cercare» e «di accertare i fatti come sono effettivamente accaduti» nella realtà, e lasciare al processo accusatorio un qualche inutile surrogato di tale attività³⁴⁶.

A conclusione di questo paragrafo sembra corretto evidenziare una critica generale formulata da Taruffo contro gli argomenti finora analizzati che sembra particolarmente funzionale all'analisi che stiamo svolgendo. La prima osservazione svolta dall'autore riguarda il fatto che i «pratici del diritto», svolgendo spesso anche attività di «teorici del diritto» elaborerebbero di frequente delle tesi caratterizzate da una strana mescolanza di «esperienze di vita» e «problemi teorici»³⁴⁷. Nell'elaborare queste tesi si darebbe molto più peso (in quanto parte del vissuto dell'autore) agli insegnamenti e le esperienze vissute sul campo, rispetto a qualsiasi altro tipo di considerazione di ordine generale e teorico. Se da una parte è ragionevole ritenere che ciò non sia (in linea generale), un danno per la qualità delle teorie proposte³⁴⁸, dall'altra Taruffo ritiene che esso possa essere anche un limite per la qualità delle teorie stesse. Egli infatti ritiene che il fenomeno in esame si traduca spesso in una «riduzione miope» degli orizzonti delle teorie della prova e del processo³⁴⁹ prodotte da tali autori.

Si deve riconoscere tuttavia che secondo Taruffo, argomenti simili a quelli analizzati in questo paragrafo non sono stati sostenuti solamente da singoli giuristi, ma anche (come dicevamo nel precedente capitolo) da correnti di pensiero come quella dei *Critical Legal Studies*³⁵⁰ e del Realismo Giuridico Nordamericano³⁵¹. Taruffo sostiene che tali dottrine confluirebbero in un approccio soggettivista relativamente alla determinazione della *quaestio facti* e ad esiti nichilisti sia sul tema della verità che sul ruolo del diritto nella società. A suo avviso ciò renderebbe tali posizioni non appropriate ai fini del processo e, quindi, generalmente non condivisibili. Secondo Taruffo, l'errore comune a questi due approcci non

³⁴⁶ Ferrua 2012, p. 32.

³⁴⁷ Taruffo 1992 p. 7 e Taruffo 2012 p. 1117 e ss.

³⁴⁸ Perché ciò renderebbe tali autori "più vicini" alla realtà che descrivono.

³⁴⁹ Taruffo 1992 p. 7 e ss.

³⁵⁰ Taruffo 1992 p. 12.

³⁵¹ Taruffo 1992 p 13, porta come esempio lo scetticismo sui fatti di cui si è fatto portavoce Frank nella sua opera "*Law and the Modern Mind*". Si ricordi, però, che la pretesa di Frank non è concettuale e nemmeno normativa. Egli si propone meramente di descrivere la (distorta) prassi del processo *adversary*. In questo senso le critiche di Taruffo a questo tipo di processo non sono distanti dai rilievi stessi di Frank. Inoltre, vale la pena ricordare la distinzione proposta da Leiter 2007 tra *fact-skeptics* e *rule-skeptics*. L'autore attribuisce il primo tipo di scetticismo solo ad una parte della corrente realista ed in particolare a: Frank e Hutcheson: si veda in particolare Leiter 2007, p. 61. Attribuire quindi lo scetticismo sui fatti a tutto il movimento realista sarebbe un errore. Il secondo tipo di scetticismo viene ulteriormente diviso tra *Conceptual Rule-Skepticism* (lo scetticismo che riguarda la teoria del diritto e in particolare il fatto che le norme del legislatore e delle corti non siano diritto) e *Empirical Rule-Skepticism* (circa il fatto che le norme determinino causalmente le decisioni giudiziali o meno): Leiter 2007, pp. 69 e ss. Per questi spunti ringrazio G.B. Ratti e G. Tuzet.

risiederebbe tanto nelle loro “fondamenta” teoriche quanto, piuttosto, nel “metodo” da essi utilizzato. Taruffo sostiene che, sebbene entrambe le posizioni colgano la «realtà della decisione» nei processi intellettivi e psicologici di chi giudica, esse implicherebbero una «fallacia»³⁵². L’equivoco risiederebbe nella pretesa di ridurre una «teoria della decisione» o un’«epistemologia giudiziale» alla mera analisi dei processi mentali di chi decide³⁵³. Nel momento in cui si afferma che la validità di un argomento o di un calcolo dipende dai procedimenti psicologici di chi lo formula, secondo Taruffo, si effettuerebbe un “salto metodologico” non trascurabile, perché la validità di un argomento dipenderebbe da una pluralità di fattori e criteri diversi, indipendenti e non riducibili a quelli che governano le attività psichiche di cognizione. *Prima facie* questo discorso sembrerebbe corretto perché la dimensione pubblicistica del processo non impone al giudice di rendere conto dei suoi pensieri, ma solamente degli elementi fattuali posti alla base della sentenza in quanto afferenti alla sfera intersoggettiva di quanto è razionalmente controllabile³⁵⁴. Tuttavia, pare a chi scrive che, almeno rispetto ad alcuni problemi processuali (come ad esempio quello relativo ai *bias* coinvolti nella valutazione di una testimonianza), sia utile riconoscere un certo ruolo anche allo studio dei fattori psicologici e cognitivi che caratterizzano la decisione, se non altro come strumento di controllo degli errori più comuni in ordine a ottenere una prassi processuale più efficiente³⁵⁵. Tali studi si sono spesso appoggiati alle analisi svolte dalla psicologia giuridica, dalla sociologia della conoscenza, dalle teorie della probabilità e della statistica, con esiti molto interessanti sia in termini di predicibilità dei più comuni errori giudiziari, sia in termini di comprensione di alcuni problemi della giustizia.

La critica rivolta a questi studi evidenzia generalmente: 1) la debolezza tipica dei processi induttivi, cioè il rischio di “sfidare” il monito di Hume pretendendo di derivare regole generali dall’analisi dei dati empirici raccolti e 2) il rischio di sopravvalutazione della fallibilità, imprecisione, complessità e variabilità delle attività cognitive, derivata dalle analisi prodotte da queste discipline. Entrambi i rischi citati potrebbero agevolmente condurre ad una presunzione che «nega la possibilità di un accertamento veritiero dei fatti» nell’ambito

³⁵² Taruffo 1992 p. 15.

³⁵³ Ferrer 2005 cap. 3 e Ferrer 2006, trattando degli atteggiamenti proposizionali del giudice, ha messo in luce proprio questo punto evidenziando i problemi collegati ad una spiegazione dell’attività probatoria e decisionale solo in termini soggettivistici, soffermandosi in particolare su “credenza” e “intima convinzione”.

³⁵⁴ Su questo argomento si tornerà più diffusamente nell’ultima parte di questo lavoro.

³⁵⁵ Ne sono dei buoni esempi i lavori di: De Cataldo Neuburger 1988; De Leo, Scali, Caso 2005; Bona 2010; Mazzoni 2011; Gulotta 2020; Gärdenfors; Hansson; Sahlin, 1997 (con *target* più sul tema della probabilità).

processuale³⁵⁶ posizione che, rifiutando ogni forma oggettiva di conoscenza della realtà, potrebbe sfociare in una deriva relativistica o scettica.

Al termine di questa prima parte del capitolo, ciò che si vuole sostenere è che gli argomenti generalmente utilizzati (o che potrebbero essere utilizzati) per negare o ritenere irrilevante il tema della verità nel processo spesso: 1) derivano (o possono derivare) da sovrapposizioni concettuali; 2) si fondano su fallacie argomentative. Ne sono due esempi il frequente confondere “l’essere” ed “il dover essere” del processo o le posizioni che, attraverso una ingiustificata generalizzazione, affermano che il sistema giudiziario sia irrimediabilmente destinato a non raggiungere la verità dei fatti. Non si considera, del resto, che l’efficienza di un processo nel conseguimento della verità è una questione graduale e che è assai arbitrario (e ingiustificato) escluderne a priori la possibilità.

6. La verità fuori e dentro il processo

Questa sezione è dedicata a quei *loci* che riguardano l’accertamento della verità fuori e dentro il processo e che, in particolare, sono stati utilizzati al fine di valutare quanto il contesto di scoperta incida sulla definizione concettuale della nozione di verità.

La posizione di Ferrajoli, sul punto, sembra chiara. Egli, infatti, si cautela affermando che “i limiti” e le peculiarità dell’accertamento «non conferiscono ad essa uno statuto semantico diverso da quello della verità in generale»³⁵⁷, tuttavia sia nella sua definizione della nozione di «verità processuale», sia in quella di verità storica e scientifica è possibile intravedere qualche venatura di ambiguità.

6.1. L’alternativa verità materiale–verità processuale: etichettare la verità è fuorviante

Nella letteratura (ma anche nell’uso comune dei parlanti), il termine “verità” viene spesso qualificato o specificato tramite aggettivi quali: «materiale»³⁵⁸, «giudiziale»³⁵⁹

³⁵⁶ Taruffo 1992 p. 12 e ss.

³⁵⁷ Ferrajoli, 1989, p. 36.

³⁵⁸ Taruffo 1992, pp. 4 e 5 e p. 158. Ricorda l’accezione di “verità materiale” utilizzata nei c.d. sistemi processuali socialisti che derivava dal materialismo dialettico e, in particolare, dalla dottrina epistemologica di Lenin. Detta teoria è stata poi riformulata in versioni «epistemologicamente più credibili» come ad es.

“storica”, “processuale”, «formale»³⁶⁰, “sostanziale”, «consensuale»³⁶¹, «legale»³⁶², “assoluta”, «relativa»³⁶³, “convenzionale”.

È interessante notare che per Ferrajoli «l’alternativa epistemologica tra i due modelli» di diritto penale, quello garantista e quello anti-garantista, «si manifesta *anche* nel diverso tipo di “verità giudiziaria” da essi perseguito»³⁶⁴.

Proprio a questo proposito Ferrajoli introduce la celebre opposizione tra «verità sostanziale e verità formale»³⁶⁵. La verità «sostanziale» o «materiale», per Ferrajoli, sarebbe quella a cui aspira il modello anti-garantista che viene caratterizzata come:

una verità assoluta e onnicomprensiva in ordine alle persone inquisite, priva di limiti e di confini legali, raggiungibile con qualunque mezzo al di là di rigide regole procedurali³⁶⁶

L’autore prosegue affermando che essa è «perseguita al di fuori di regole e controlli e soprattutto di un’esatta predeterminazione empirica delle ipotesi d’indagine». Secondo l’autore essa non può quindi che decadere «a giudizio di valore, di fatto, largamente arbitrario» recando con sé, inevitabilmente una concezione autoritaria e irrazionalistica del processo penale. La verità formale o processuale sarebbe invece raggiunta:

l’elaborazione di un’idea “relativa” della verità materiale di cui ha parlato Ginsburgs. Per un quadro più completo del tema si veda Taruffo 2009 p. 82 e ss.; Taruffo 1992 p. 37 e 38.

³⁵⁹ Solamente per citarne alcuni: Ubertis 2015, Taruffo 1992, Ferrua 1995.

³⁶⁰ Ferrua 2015 p. 15, utilizzata in contrapposizione con quella di verità materiale.

³⁶¹ Tonini, Conti, 2014.

³⁶² Taruffo, 1992; Tonini – Conti, 2014.

³⁶³ Un discorso parzialmente diverso riguarda la posizione di chi sostiene che ci sia una pluralità di verità tutte validamente sostenibili. Anche Taruffo 1992 e 2009 parla di verità relativa ma non in senso relativista. Una posizione ulteriore, ma eccentrica rispetto alle accezioni fin qui ricordate è quella di chi ha sostenuto la contrapposizione tra una “Verità” e “verità” così come ricordato da Taruffo 2009 p. 74 e da Ferrua, 2015, p.13.

³⁶⁴ Ferrajoli, 1989, p. 16-17.

³⁶⁵ Ma tale opposizione è ben più risalente nella letteratura processualista. Solo a titolo esemplificativo: Carnelutti 1947, p. 32 e ss; Ferrer 2005, p. 61 ss; Ferrua 1995, pp. 337-390; Summers, 1999 pp. 497-511; Taruffo 2009, p. 82. Per un quadro completo sull’uso di questa distinzione si veda: Ferrajoli, 1989, p. 49, nota: 19. Tuzet 2016a, p. 94, nota che tale opposizione è stata interpretata principalmente in due modi: chi sostiene che la verità processuale non sia una forma di verità (Carnelutti 1947, p. 32) e chi invece, come Taruffo 1992, p. 53 e ss; 152 e ss., crede che la c.d. verità materiale, assoluta non esista. Ferrer 2016 p. 193, nota 13, afferma che sarebbe più corretto distinguere tra prova (fatti provati nel processo) e verità piuttosto che tra distinte verità. Sempre in Ferrer 2016 p. 193 nota 14 si ricorda la tesi di Alchourron e Bulygin 1989, p. 311 secondo cui sebbene col termine “verità processuale” si intenda la fine alla controversia legale incarnata nella decisione giudiziale, si dovrebbe ricordare che porre fine a una discussione sulla verità non rende automaticamente vera la decisione presa. Sullo stesso punto Ferrer 2005 p. 20 e ss.

³⁶⁶ Ferrajoli, 1989, p. 17. Questa definizione è davvero molto interessante. Sfortunatamente, in questa sede, non se ne può dare una più compiuta analisi. Basti notare, però, la sovrapposizione di piani concettuali: «assoluta e onnicomprensiva in base alle persone inquisite» (sovrapposizione del piano epistemico e del piano dell’ideologia processuale inquisitoria). «Priva di limiti e confini legali» [...] «raggiungibile con qualunque mezzo [...]» (sovrapposizione del piano epistemico, legale e dell’ideologia processuale).

con il rispetto di regole precise e relativa ai soli fatti e circostanze ritagliati dalla legge come penalmente rilevanti. Questa verità non pretende di essere *la* verità, non è conseguibile mediante indagini inquisitorie estranee all'oggetto processuale; è di per sé condizionata al rispetto delle procedure e delle garanzie di difesa. È insomma una verità più controllata quanto al metodo di acquisizione ma più ridotta quanto al contenuto informativo di qualunque ipotetica "verità sostanziale": nel quadruplice senso che è circoscritta alle tesi accusatorie formulate sulla base delle leggi, che deve essere suffragata da prove raccolte attraverso tecniche prestabilite normativamente, che è sempre una verità solamente probabile e opinabile, e che nel dubbio o in difetto di accuse o di prove [...] prevale la presunzione di non colpevolezza, ossia della falsità formale o processuale delle ipotesi accusatorie³⁶⁷.

Per Ferrajoli questo sarebbe il prezzo e il valore del formalismo anche se, allo stesso tempo, ammette che, se è vero che «una giustizia penale interamente con verità risulta un'utopia, una giustizia penale interamente senza verità equivale ad un sistema di arbitrio»³⁶⁸.

Si deve sottolineare che i teorici del fatto, in opposizione a questa tendenza, hanno ridotto l'utilizzo aggettivato del termine verità e spesso hanno prodotto anche argomenti relativi alla non sostenibilità di tale opposizione. Ad esempio, González Lagier afferma:

Quando affermiamo che una ricostruzione fattuale è vera, non vogliamo (solo) dire che sia coerente, che sia accettabile, o convincente [...] ma che sia una ricostruzione che probabilmente riflette in maniera abbastanza approssimativa ciò che realmente è accaduto [...] la parola verità, tanto nell'espressione "verità materiale" come nell'espressione "verità processuale" significa "corrispondenza con la realtà", così non ci sono ragioni per sostenere che siano cose differenti³⁶⁹

e anche che la:

"verità processuale" e la "verità empirica" (a) non si differenziano quanto alla caratteristica che predicano degli enunciati che si dicono veri; (b) nemmeno quanto ai criteri di verità; (c) solo per una questione di grado, quanto alle restrizioni poste ai mezzi di accertamento della verità; (d) non si differenziano nemmeno (se non, di nuovo, forse solamente per una questione di grado) quanto al loro carattere probabilistico³⁷⁰

³⁶⁷ Ferrajoli, 1989, pp. 17-18.

³⁶⁸ Ferrajoli 1989 p. 18.

³⁶⁹ González Lagier 2013, pp. 25 e 26. Traduzione mia.

³⁷⁰ Sul punto González Lagier 2013, p. 28. Si veda anche Ferrer 2005, p. 61 e ss.

Si è precedentemente sottolineato che distogliere la verità dalla sua funzione epistemica³⁷¹ equivale a svuotarla di significato e renderla inidonea a permettere il conseguimento del fine conoscitivo cui è sotteso il suo accertamento. Taruffo, sul punto, afferma che: «l'espressione “verità materiale” e le altre espressioni sinonime diventano *etichette* prive di significato se non si ricollegano al problema generale della verità. Da questo punto di vista, il problema della verità dei fatti nel processo non è che una variante specifica di questo problema più generale»³⁷².

Ci si può interrogare, allora, sul perché si sia sentito (e si senta) il bisogno di utilizzare una tale quantità di specificazioni da apporre al termine “verità”. Da un lato si può immaginare che ciò sia dovuto alla necessità di rendere conto di abitudini in qualche modo diffuse anche nel linguaggio comune dei parlanti, dall'altro, però, si può ipotizzare che vi siano ragioni ulteriori che hanno reso tale prassi così diffusa. Se così fosse, ne potremmo ipotizzare almeno cinque:

- (i) per specificare il concetto vago e generico di verità;
- (ii) per specificare alcune caratteristiche degli enunciati nei quali compare il termine “verità”;
- (iii) quale “amplificatore” comunicativo di una data ideologia del processo o teoria epistemologica³⁷³;
- (iv) per connotare il contesto o il metodo utilizzato per la ricerca della verità³⁷⁴;
- (v) per evidenziare la sua legittimità, validità e efficacia.

Dalla sola sintetica formulazione di queste ipotesi si può inferire che il fenomeno abbia differenti origini e sia riconducibile a diverse “dimensioni” o “funzioni” che potremmo chiamare l'una concettuale, le altre linguistico-semantica, teorico-ideologica, epistemica, e giuridica. La pluralità di queste ragioni di specificazione può essere intesa come un indicatore

³⁷¹ Cioè attribuirle vesti o funzioni che esulino dall'essere, semplicemente, componente essenziale della conoscenza. Ciò vale in particolar modo nell'ambito di un processo epistemico, ma si ammette che in altri ambiti la verità possa rivestire altre funzioni.

³⁷² Taruffo 1992, p. 5.

³⁷³ Questo punto riprende la critica alla nozione di verità “troppo forte” elaborata da Ferrua. Cfr. Ferrer 2005, cap. III sulla nozione di conoscenza troppo forte, ne parleremo comunque alla fine del terzo capitolo.

³⁷⁴ Tuzet 2010 p. 36, sostiene, ad esempio, che la contrapposizione tra «verità materiale» e «verità processuale» dipenda dal rilievo che si dà alla prova e alla sua disciplina nel processo.

della complessità (reale o percepita) nella comprensione del tema della verità e dei livelli di analisi attraverso i quali il fenomeno può essere studiato.

Tuttavia, l'intuizione che qui si difende è che l'applicazione di qualsivoglia aggettivo alla nozione di verità può essere fuorviante e può non consentire la produzione di teorizzazioni concettualmente corrette. Ciò avviene in primo luogo perché, come abbiamo visto, la nozione di verità verrebbe distolta dalla sua funzione epistemica e, in secondo luogo, perché il fenomeno dell'"etichettamento della verità" deriva, spesso, da una serie di fraintendimenti e sovrapposizioni concettuali³⁷⁵. L'illusione di chi utilizza queste nozioni consiste nel fatto che affiancare al termine "verità" un aggettivo sembra potergli attribuire delle "qualità" che però esso, di fatto, non è suscettibile di ricevere³⁷⁶. Ciò comporta ben pochi benefici in termini di chiarezza e correttezza delle tesi sostenute³⁷⁷ e sfocia, spesso, in teorie caratterizzate da storture epistemiche così come da mancanza di *consilience*, cioè di "ampiezza esplicativa"³⁷⁸.

Il caso della dicotomia "verità materiale-verità processuale" è emblematico. Tale distinzione, pur evidenziando la legittima esigenza dei giuristi di distinguere tra verità e verdetto giudiziale, pare a chi scrive concettualmente erronea perché crea non solo un pregiudizio di pluralità aletica rispetto ai fatti (che non è sostenibile), ma agevola una certa presunzione rispetto alla sovrapposibilità delle nozioni di conoscenza e verità. Come afferma Ferrer se la distinzione serve a dare conto dei casi in cui la ricostruzione dei fatti avvenuta in giudizio si discosti da quanto avvenuto nel mondo non si ha necessariamente bisogno della dicotomia concettuale "verità materiale" / "verità formale" ma è certamente più corretto parlare di "accertamento" o prova (per indicare la ricostruzione processuale) e verità per indicare lo svolgimento effettivo dei fatti³⁷⁹.

Nel paragrafo seguente ci soffermeremo su altre distinzioni applicate in dottrina alla nozione di verità ma basate su peculiarità del contesto di scoperta.

³⁷⁵ Ferrer 2005, p. 61 e ss., però, sottolinea come tale distinzione sia nata dall'esigenza di spiegare l'eventuale divergenza tra giudicato e realtà fattuale. Nel parleremo alla fine del prossimo capitolo.

³⁷⁶ Cioè, non acquista nessuna qualità sostanziale dall'attribuzione di tali specificazioni semantiche.

³⁷⁷ Cfr. Ferrer 2005, 61 e ss., sottolinea come questo "metodo teorico" non abbia portato nessuna concreta soluzione al problema che riguarda la chiarificazione dei rapporti tra prova e verità.

³⁷⁸ Sul concetto di *consilience* si veda: Leiter 2007, pp. 168, 205 e ss., 211 e ss. ma anche Thagard 1978.

³⁷⁹ Ferrer 2005, p. p. 65-66, n. 14.

6.2. Storia, diritto e scienza³⁸⁰

Tra i punti dell'analisi di Ferrajoli intorno al tema della verità, uno dei più citati, ripercorsi e commentati dalla letteratura di riferimento è sicuramente quello del confronto tra ricerca processuale, ricerca storica e ricerca scientifica. Ferrajoli inserisce questa contrapposizione nell'ambito della sua trattazione dei "limiti della verità processuale".

La letteratura successiva a Ferrajoli, che ha riproposto questo confronto, si è soffermata, in particolare, su due punti: 1) le peculiari caratteristiche istituzionali e autoritative del processo (limiti normativi e pratici; scopi, garanzie)³⁸¹ e 2) le differenze della ricerca storica e scientifica rispetto a quella processuale³⁸².

In primo luogo, viene affermato che, a differenza di quanto avviene in ambito scientifico, in ambito storico e processuale – soprattutto penale – ci si riferisce ad eventi del passato da ricostruire tramite prove ma che non possono essere riprodotti e che non sono ripetibili³⁸³.

Un secondo argomento riguarda l'utilizzo e la costruzione di prove. Si dice – facendo una similitudine tra la ricerca processuale e quella scientifica – che nel processo, a differenza di quanto avviene nella ricerca storica (dove si utilizzano principalmente «fonti preesistenti»³⁸⁴), si tratta di «esperire» e «produrre nuove fonti di prova: come interrogatori, testimonianze, confronti, ricognizioni, perizie, esperimenti giudiziari»³⁸⁵. E ciò, a maggior

³⁸⁰ Ferrajoli 1989, cap. I e, in particolare, le pp. 23-27.; Ferrer 2012 p. 19 e ss; Ferrua 2012 p. 33; Ferrer 2012, p. 37 e ss propone un'analogia ulteriore tra l'accertamento storiografico, processuale e clinico. In senso critico: Taruffo 1992, pp. 303-315. Più in generale, sui rapporti tra diritto e storia e tra diritto e scienza Tuzet 2013 pp. 37-57. Ubertis 2015 p. 5 rifiuta l'utilità di porre a confronto diversi tipi di ricerca – nello specifico quella storica e quella processuale – ma lo fa da un punto di vista differente, in senso anti-realista e relativista. Tra le fonti più risalenti, invece, si veda: Calamandrei 1939 e Cavalla 1983 p. 29. Quest'ultimo contrappone la ricerca della verità del giurista a quella dello scienziato e del filosofo.

³⁸¹ Ferrer 2012, p. 57 sottolinea, però, che c'è giurisprudenza e dogmatica concorde nel ritenere che la libertà del giudice nella valutazione della prova sia comunque vincolata alle «regole generali dell'epistemologia [...] della razionalità e della logica» e che il principio della libera valutazione della prova sarebbe interpretabile anche come un «comando rivolto ai giudici affinché decidano sui fatti [...] mediante i metodi dell'epistemologia generale». Sul punto anche: Wróblewski 1981, p. 186 e Taruffo 1992, p. 375.

³⁸² Sul tema, Ferrajoli 1989, cap. I e, in particolare, le pp. 23 -27. Taruffo 1992, pp. 303-315; Ferrua 2015, p. 15 e 2012 p. 33; Ferrer 2012 p. 22 e 2004 p. 48. Più in generale, sui rapporti tra diritto e storia e tra diritto e scienza Tuzet 2013 pp. 37-57 e Tuzet, 2006, pp. 281 e ss; Ubertis 2007, p. 1214.

³⁸³ In verità, ciò è almeno parzialmente falso perché esistono numerosi esempi di perizie che consistono nella ripetizione, *mutatis mutandis*, dell'evento da provare. Il punto è, però, che questa letteratura ha posto un peso eccessivo sulla impossibilità di riprodurre l'evento individuale occorso nel mondo e quindi su una conoscenza immediata, percettiva.

³⁸⁴ Ferrajoli, 1989, p. 26, come documenti, iscrizioni, utensili, rovine, narrazioni relative a fatti tramandati e dei quali non si ha conoscenza diretta.

³⁸⁵ Ferrajoli, 1989, p. 26.

ragione se si considera che negli ordinamenti penali di stampo accusatorio non possono essere introdotte prove precostituite come pure che l'unica sede in cui viene costruita la prova è all'interno del contraddittorio³⁸⁶.

Ferrajoli precisa che ciò che il giudice esperisce «non sono i fatti delittuosi oggetto del giudizio, ma le loro prove» che sono «esperienze di eventi o cose presenti, pur se interpretabili come segni di eventi passati»³⁸⁷. Questa tesi verrà poi ripresa, come abbiamo precedentemente accennato, in senso antirealista da autori come Ubertis per affermare che nel processo non si provano «fatti» ma solo «enunciati fattuali»³⁸⁸ e che questa è la ragione per cui l'unico modo di intendere correttamente il processo è considerarlo un universo linguistico chiuso, nel quale la corrispondenza è tra enunciati e non con il mondo³⁸⁹. Tuttavia, come nota correttamente Tuzet, se è vero che si provano «enunciati» invece che «fatti», è vero anche che gli enunciati vertono su «(o pretendono di riferirsi a) fatti»³⁹⁰ esterni al processo e che tralasciare questo rende tale distinzione completamente oziosa. La via realista di affrontare il problema è invece, semplicemente, quella di ammettere che «oggetto immediato della prova sono gli asserti delle parti e il suo oggetto mediato sono i fatti»³⁹¹.

Un ulteriore punto di differenza tra l'accertamento processuale e quello scientifico e storico è la sfera pubblica e istituzionale in cui esso avviene. A questo proposito, in letteratura, vengono sottolineati: 1) i limiti imposti dalla prassi e 2) i limiti normativi posti dall'ordinamento alla ricerca giudiziale. I vincoli che afferiscono alla prima categoria sarebbero ostacoli contingenti in cui incorre la pratica giuridica a causa delle disfunzioni interne allo stesso sistema processuale³⁹², alla scarsità delle risorse economiche impiegabili per ogni caso e alla fallibilità delle attività processuali. Ferrer inserisce poi, tra i «limiti obiettivi» al raggiungimento della verità dei fatti nel processo anche la stessa attività delle parti³⁹³ che, in difesa dei propri interessi, frequentemente producono un effetto distorsivo dell'accertamento, manipolando il materiale probatorio³⁹⁴.

³⁸⁶ Si veda, ad es. quanto prescrive, relativamente all'ordinamento italiano, l'articolo 111 Cost.

³⁸⁷ Ferrajoli 1989, p. 26.

³⁸⁸ Ubertis 1995, p. 9; Ubertis 2007, p. 50.

³⁸⁹ Ubertis 1995, p. 28.

³⁹⁰ Tuzet 2016, p. 171.

³⁹¹ Tuzet 2016, p. 172.

³⁹² Ad esempio: *malpractice*, mancanza di personale, sovraccarico di lavoro.

³⁹³ Ferrer 2004, p. 65 e ss. Kühne 2008 p. 481, quest'ultimo inserisce tra i limiti all'accertamento della verità anche i procedimenti speciali e la c.d. verità negoziata.

³⁹⁴ In senso complementare, soprattutto in riferimento alle qualità epistemiche del contraddittorio derivate dallo "scontro" delle posizioni di parte, si veda: Ferrua 2015; Ubertis 2009; Tuzet 2016.

Relativamente al secondo tipo di limiti, invece, ricordiamo quelli posti alla durata delle attività processuali³⁹⁵, all'ammissione, formazione, acquisizione e valutazione delle prove³⁹⁶. Si fa poi cenno al fatto che, le stesse categorie normative (nelle quali l'autorità è chiamata ad inserire i fatti al momento dell'accertamento) avrebbero l'effetto di vincolare, seppur in maniera differente, la conoscenza dei fatti proprio come dei veri e propri limiti normativi. In ultimo si evidenzia che, al contrario di quanto avviene per uno storico o uno scienziato, il giudice non può rifiutarsi di decidere e denegare giustizia, egli è sottoposto all'obbligo dell'accertamento fattuale e questo, secondo alcuni potrebbe costituire, come il precedente, un limite normativo. Infine, uno degli argomenti più diffusi in letteratura è quello che riguarda la presunta "libertà assoluta di accertamento" propria dello scienziato e dello storico. Secondo questa impostazione essi sarebbero "liberi" nello svolgere la propria attività cognitiva e ciò consentirebbe loro di arrivare ad una verità "migliore" rispetto a quella accertata dai giudici che, dovendo sottostare ai limiti di cui sopra, sarebbero inesorabilmente destinati a non poter conoscere la verità o a conoscerne un surrogato minore, artificiale.

Su questi punti, i "teorici del fatto" hanno prodotto alcune argomentazioni volte non a sottovalutare, ma a dare un giusto peso alle peculiarità del contesto e dei mezzi di scoperta rispetto alla definizione della nozione di verità. Dato che una loro spiegazione puntuale esulerebbe dai fini di questo lavoro, se ne presenta un elenco riassuntivo:

- Anche l'attività dello scienziato o dello storico è vincolata da limiti e regole di vario genere³⁹⁷.

³⁹⁵ Le disposizioni relativamente al tempo entro cui devono esaurirsi le indagini preliminari. Ne sono un esempio gli artt. 405-407 c.p.p. Taruffo 1992 p. 24 e ss. e Ferrer 2004 inseriscono tra i limiti anche l'istituto del "giudicato" che, spirati i tempi consentiti o i gradi di giudizio, impedisce una revisione dei fatti di causa. Sul punto si veda anche Ferrajoli 1989, p. 24; p. 33 e ss. che prima sostiene che i vincoli garantisti sono condizioni di verità per la definizione della devianza punibile e poi che questi stessi limiti impedirebbero l'accertamento della verità.

³⁹⁶ Taruffo 1992 p. 51 e Taruffo 2009 p. 135 e ss. fornisce alcuni esempi: la non irrilevanza, l'esclusione di una prova rilevante se superflua (cioè ridondante), i privilegi (come quella del congiunto dell'imputato che può astenersi dal testimoniare), le immunità o la tutela dei "segreti" (come il segreto d'ufficio o il segreto di Stato). Sul tema si veda anche: Ferrer 2012, p. 59 e ss.; Gascón Abellán 1999 p. 125 e ss. e Caprioli 2017: il quale ricorda che nel processo, oltre ad esserci regole «contro epistemiche» o «epistemicamente neutre» ci sono anche regole intrinsecamente funzionali alla ricerca della verità come, ad esempio, il divieto di utilizzo degli elementi probatori acquisiti in assenza del contraddittorio. Sul tema, per avere un quadro della normativa italiana, si vedano anche: Scella 2000; Conti 2007; Dinacci 2008.

³⁹⁷ Ferrer 2004 p. 46 propone un esempio: «Un editore può contrattare la realizzazione di un libro di storia con uno storiografo, regolare nel contratto i termini di elaborazione dell'opera (anche per mezzo della consegna in tempi diversi), in modo che si impedisca la revisione della stessa dopo ogni consegna e così via, e non per questo si potrà dire che questa regolamentazione incide necessariamente sul valore di verità (o sulla capacità di essere veri) degli enunciati contenuti nell'opera che lo storiografo consegna all'editore». Come pure è ragionevole

- Le attività e gli scopi dei giudici, degli storici e degli scienziati sono differenti e, sebbene l'obiettivo di una impresa cognitiva sia sempre il medesimo (ottenere credenze vere e giustificate), parificare queste attività si risolve spesso in una forzatura concettuale.
- Nessuno ha tempo, spazio e risorse infinite.
- Qualunque tipo di ricerca è vincolata, anche solamente (e banalmente) dall'obiettivo che si pone di raggiungere.

Inoltre, secondo Ferrer «la sola presenza di norme regolatrici di una attività non impedisce che, con la stessa, si raggiungano conclusioni veritiere sulla realtà»³⁹⁸ e per Taruffo le “limitazioni normative” appena menzionate, rivestirebbero un ruolo residuale nel processo³⁹⁹ e avrebbero un impatto solo minimo sull'accertamento probatorio. Secondo questo autore, infatti, lo scopo precipuo dei “limiti normativi” non sarebbe quello di ostacolare la conoscenza dei fatti, quanto piuttosto quello di garantire tutela anche ad altri interessi rilevanti per l'ordinamento⁴⁰⁰. Si dovrebbe allora ricordare la gradualità degli stati epistemici e pensare che la presenza di questi limiti non «significa affatto che, quando il giudice perviene all'affermazione di responsabilità dell'imputato, la ‘sua’ verità sia una verità minore, formale, convenzionale, priva di valore logico-conoscitivo, non all'altezza di quella dello storico, del giornalista, dello scienziato»⁴⁰¹; sembra infatti corretto ritenere che, se è ancora possibile pervenire a enunciati fattuali che rappresentano correttamente quanto è avvenuto nel mondo, ciò che viene limitata è la ricerca della verità e non piuttosto la verità stessa⁴⁰². D'altra parte, si dovrebbe, però, ricordare che appare oltremodo oneroso gravare l'istituzione processuale di un vero e proprio dovere di “scoprire” la verità. Si dovrebbe, invece, più correttamente pensare che quanto si possa realisticamente chiedere a tale istituzione sia, piuttosto, un obbligo di *ricerca al fine di scoprirla*. A questo proposito, Canale e Tuzet sottolineano come il dovere di cui pare gravato il processo sia più simile ad una obbligazione di mezzi che non di risultato. Si richiederebbe l'utilizzo delle migliori risorse intellettuali e fisiche disponibili al

pensare che lo scienziato segua molte regole, sia relativamente ai macchinari o ai calcoli che utilizza, sia fornite da chi ne finanzia la ricerca. Sul punto si veda anche González Lagier 2013, p. 26; Tuzet, 2014, p. 1524.

³⁹⁸ A riguardo: Ferrer 2004, p. 46.

³⁹⁹ Taruffo, 1992, p. 51. Per una trattazione più generale Taruffo 2009, cap. IV.

⁴⁰⁰ Si pensi ai principi garantisti di tutela individuale dell'imputato. Sul tema anche: Ferrer 2004, p. 48.

⁴⁰¹ Caprioli 2014, p. 203.

⁴⁰² Sul punto si veda Ancona 2019, p. 37.

fine di cercare la verità (obbligazione di mezzi) ma non un obbligo di trovarla (obbligazione di risultato)⁴⁰³.

La presenza dei limiti non normativi alla ricerca della verità nella prassi processuale⁴⁰⁴, poi, non dovrebbe essere data per scontata come presente sempre e in ogni giudizio particolare. Si dovrebbe cercare di non cedere a convinzioni semplicistiche e uniformatrici riguardo al grado e, quindi, all'intensità dell'impatto di questi limiti sull'attività processuale. L'influenza che questi fattori hanno, in concreto, sul raggiungimento di decisioni veritiere necessiterebbe di una verifica precisa, condotta caso per caso e non può essere considerata di *default* come sempre uguale.

Sembra, quindi, scorretto tanto pensare a questi limiti come una condizione necessariamente presente in ogni processo quanto credere aprioristicamente che essi implicino sempre e in ogni caso l'impossibilità di conoscere i fatti rilevanti per la disputa⁴⁰⁵.

In sostanza, allora, parrebbe potersi affermare che chi nega che si possa accedere alla verità sulla base di questi motivi sta utilizzando una accezione di conoscenza idealistica e irrealistica⁴⁰⁶.

7. Un differente tipo di analisi

7.1. Contrapposizioni da abbandonare

In questo paragrafo si sosterrà che la tecnica delle “contrapposizioni” concettuali e contestuali (come quelle: verità “materiale” *versus* “processuale” o verità “storica”, “scientifica” e “processuale”), utilizzata da Ferrajoli (e dai teorici del fatto), non sembra soddisfacente nel far luce sui temi della conoscenza e della verità *intra* ed *extra*-processuale.

⁴⁰³ Canale, Tuzet 2019, p. 41. Cfr. anche Marconi 2007, p. 8.

⁴⁰⁴ Come ad esempio: ragioni di economia processuale, scarsità di risorse, sovraccarico di lavoro, necessità di rapidità oppure derive patologiche del sistema come disfunzioni, condotte opportunistiche delle parti ecc.

⁴⁰⁵ Ferrer 2004, p. 66: riconosce che gli effetti dovuti alla presenza di questi limiti, possono comunque essere mitigati dalla facoltà del giudice di assumere prove d'ufficio. Pur seguendo un indirizzo filosofico di stampo totalmente differente da quello dei teorici del fatto Cavalla 1983, p. 29, difende i limiti tipici alla ricerca processuale che, a suo avviso «più che un ostacolo [...] si rivelano come [...] elemento imprescindibile che [...] consente di partecipare alla ricerca della verità» riconoscendo che «il processo appare come un luogo privilegiato per attuarvi la ricerca della verità in quanto in esso sono manifeste e imprescindibili, quelle condizioni di tale ricerca che, altrove, per ignoranza o debolezza, l'uomo potrebbe più difficilmente riconoscere».

⁴⁰⁶ Vedi sul tema di limiti processuali come ostacoli alla ricerca della verità: Cavallone 2008 pp. 947 e ss.

Se lo scopo degli autori che hanno utilizzato questa tecnica è – come pare – capire se verità e conoscenza mutano al mutare dei contesti epistemici, allora, credo che questo modo di analizzare il problema possa essere tranquillamente abbandonato.

Tale metodo, oltre a non aver chiarito se la diversità di contesto (e di metodi di ricerca) porti a tipi di conoscenza *sostanzialmente* differenti e, quindi, a diversi tipi di verità, ha mancato di descrivere quali collegamenti ci sarebbero (se ve ne sono) tra il piano semantico e quello epistemico. La tecnica delle contrapposizioni, infatti, oltre a fondarsi su figure idealizzate⁴⁰⁷, sembrerebbe scontare i problemi tipici delle fallacie di “generalizzazione”⁴⁰⁸. Infatti, seppure i processi cognitivi all’interno del processo sono generalmente molto vincolati – e un certo grado di fallibilità (dovuta anche alle disfunzioni del sistema stesso) sia presente in ogni sistema processuale – ciò non dovrebbe consentire di affermare che *sempre* ed in ogni caso, la conoscenza *extra* processuale sia qualitativamente migliore di quella ottenuta all’interno di un procedimento e tantomeno che sia la sola in grado di condurre alla formulazione di enunciati veri.

Si può, infatti, affermare che sebbene le caratteristiche contestuali condizionino alcuni aspetti del modo in cui la verità viene stabilita, ciò non comporti necessariamente che vi siano differenti tipi di verità⁴⁰⁹ o di conoscenza. È però possibile sostenere che il contesto e i mezzi di ricerca incidano sulla quantità e la qualità delle informazioni, cioè solo sul grado informativo concernente la verità. Secondo il realismo aletico, infatti, un fatto è o è stato tale, indipendentemente dal contesto di ricerca e dai mezzi che usiamo per conoscerlo. Ciò comporta, quindi, vari gradi di informazione rispetto alla stessa verità, con la possibilità di ricostruzioni fallibili, il cui valore di verità non dipende dal fatto che siano ritenute vere o meno, ma solo da come è o è stato il mondo.

Possiamo quindi ammettere migliori o peggiori stati informativi e differenti gradi di giustificazione delle credenze, ma non differenti tipi di conoscenza o verità. Del resto, sembra fuorviante anche sostenere che esistano prove (semanticamente o sostanzialmente) differenti a seconda che si trovino dentro o fuori da un dato contesto cognitivo perché ogni prova svolge la stessa funzione: consentire l’attività cognitiva. Ciò a prescindere dal contesto in cui tale attività viene svolta.

⁴⁰⁷ Basti pensare che chi ha utilizzato la contrapposizione tra verità e conoscenza processuale e quella scientifica, non si è mai preoccupato di specificare né il tipo di giudice (o di processo), né di scienziato.

⁴⁰⁸ Così come sottolineato anche da Taruffo 1992, p. 321 e ss.; Tuzet 2013, p. 149 e ss.

⁴⁰⁹ Ad esempio, una verità “scientifica”, “storica” o una “verità materiale” e “verità processuale”.

Il metodo delle contrapposizioni non è adeguato perché manca di considerare un elemento importante: fuori e dentro il processo, infatti, siamo comunque di fronte ad un'impresa conoscitiva che si muove sui binari del (e dovrebbe essere analizzata secondo il) lessico e (il) del *background* concettuale dell'epistemologia. Si dovrebbe, allora, in queste analisi, porre più attenzione ai tipi di processo inferenziale coinvolti in ciascun contesto e a quanto essi incidano sulla caratterizzazione della conoscenza prodotta. La mia impressione è che, sebbene possa esserci, in ogni contesto, una parziale predominanza di un tipo inferenziale rispetto agli altri, ciò non basta a incidere "geneticamente" sull'attività epistemica (cioè a cambiarne i tratti essenziali), sulla nozione di conoscenza o su quella di verità. Se poi ci interroghiamo sull'obiettivo per il quale mettiamo in atto questi processi inferenziali, sembra plausibile affermare che esso, sia nel caso della ricerca scientifica, sia in quello della ricerca storica e di quella processuale, resta comunque l'incremento del nostro stato informativo (cioè la conoscenza).

Se la prova processuale non è differente quanto alla sua funzione, al suo funzionamento e al suo statuto semantico rispetto a qualsiasi altra prova *extra* giuridica, se le inferenze coinvolte nei processi di conoscenza *intra* ed *extra* processuali sono sempre le stesse (abduzione, deduzione e induzione) e sono sempre finalizzate *latu sensu* all'incremento del nostro *status* informativo, allora forse possiamo affermare senza troppa esitazione che evidenziare la diversità di verità e conoscenza al cambiare di elementi contestuali (anche considerando la grande rilevanza che questi ultimi possono avere in ogni specifico contesto di scoperta) non sia né corretto né particolarmente utile ai fini di una migliore comprensione di tali nozioni e attività. Un'analisi adeguata relativa alla definizione delle nozioni di verità e conoscenza *intra* ed *extra* processuale non dovrebbe, quindi, prescindere dagli specifici strumenti dell'epistemologia generale.

8. Tarski e la riabilitazione del realismo "ingenuo"⁴¹⁰

8.1. Il realismo della dottrina giuridica

⁴¹⁰ Su questo tema si vedano anche Tuzet 2016a p. 83 e González Lagier 2013, p. 4 e ss. che però parla di "oggettivismo ingenuo".

Come abbiamo visto, il dibattito che la maggior parte dei filosofi del diritto di lingua italiana e castigliana ha portato avanti dagli anni '90 fino ai giorni d'oggi sul tema di verità nel processo è stato per la maggior parte concorde nel difendere una posizione "realista".

La difesa del realismo aletico nelle riflessioni di questi giuristi si è espressa soprattutto 1) nella consapevolezza di una netta distinzione tra nozione di verità e criteri o mezzi epistemici che ci consentono – nella pratica – di conoscere la verità e 2) nella difesa – non sempre esplicitamente espressa – di una concezione di conoscenza "classica" come "credenza vera e giustificata" che da qui in avanti definiremo "forte" proprio in quanto richiede l'elemento della verità delle credenze giustificate⁴¹¹.

La consapevolezza rispetto alla distinzione tra vero e conoscenza della verità, tra definizione semantica di verità e i criteri per stabilirla (punto 1) è plausibilmente una conseguenza dell'accettazione pressoché unanime, tra questi giuristi, dell'applicabilità della teoria dei bicondizionali tarskiani agli enunciati processuali, così come proposto da Ferrajoli in *Diritto e Ragione*:

Se applichiamo questa equivalenza [quella tarskiana⁴¹²] al termine "vero" quale è predicabile della proposizione fattuale e di quella giuridica nelle quali può essere scomposta la proposizione giurisdizionale «Tizio ha colpevolmente commesso il tale fatto denotato dalla legge come reato», otteniamo, per sostituzione, le due seguenti equivalenze: a) "la proposizione 'Tizio ha colpevolmente commesso il tale fatto' è vera se e solo se Tizio ha colpevolmente commesso il tale fatto", e b) "la proposizione 'il tale fatto è denotato dalla legge come reato' è vera se e solo se il tale fatto è denotato dalla legge come reato"⁴¹³

Come si è visto in precedenza, l'accettazione di tale postura si manifesta (nell'opera di Ferrajoli e in quella della maggior parte dei filosofi del diritto a lui successivi) nella generale accettazione di una concezione corrispondentista di verità in chiave realista. Unitamente a questo modo di caratterizzare verità e realtà, i teorici del fatto hanno sposato una concezione "classica" di conoscenza che viene definita dalla *relazione* di tre elementi: "credenza",

⁴¹¹ Tra i giuristi, Bulygin 1995, pp. 269-274 e Tuzet 2016a ne fanno chiara menzione. Tale definizione di conoscenza non è tuttavia accettata in maniera unanime nel dibattito epistemologico e anzi si è affermato che l'epistemologia sviluppatasi dal 1963 in poi, non sia altro che la storia dei tentativi di risolvere il c.d. «problema di Gettier» che ha messo in discussione proprio tale definizione. Si veda a proposito: F. D'Agostini, N. Vassallo 2002, pp. 251 e ss.

⁴¹² Tarski, A. 1935 in Tarski 1956, pp. 152-178: «"la neve è bianca" è vera se e solo se la neve è bianca».

⁴¹³ L. Ferrajoli 1989, p. 21. Si veda poi anche la p. 54, nota 31: «[La teoria di Tarski ha il pregio di aver] dissociato il significato del termine vero dai suoi criteri di applicazione».

“verità” e “giustificazioni”⁴¹⁴. Secondo tale concezione Tizio sa che “p” se e solo se: 1) crede “p”, 2) ha ragioni epistemiche affidabili a sostegno della sua credenza, 3) “p” è vera⁴¹⁵.

Si è della definizione di conoscenza in termini *relazionali* proprio perché la conoscenza viene spiegata in un *rapporto di mutuo collegamento* tra la sfera “soggettiva” della credenza e quella “oggettiva” della verità che avverrebbe tramite l’elemento “intersoggettivo” della giustificazione.

Tuzet, al riguardo, parla di giustificazione come «condizione intersoggettiva della conoscenza» perché «i suoi criteri (ciò che mi autorizza a credere che “p”) sono elaborati in seno a una pratica sociale, dove non conta l’opinione individuale ma ciò che la comunità rilevante riconosce come giustificazione (certe fonti, certi metodi, ecc.)»⁴¹⁶. Del resto, che senso avrebbe una nozione di verità da applicare ai fatti, se non ci fosse nessuno interessato ad avere credenze su di essa? Non ci sarebbe alcun motivo per l’esistenza di tale nozione. Così, per il realista, non c’è giustificazione o “ragione per credere” che non sia tale in ragione di una qualche nozione di verità. Semplicemente perché una prova non può essere altro che una ragione per credere o accettare una qualche verità: ma su questo torneremo successivamente.

In quest’ottica, allora, una nozione di verità che non sia analizzata considerando anche quella di credenza sarebbe inutile a fini epistemicici, mentre, una nozione di conoscenza, privata di quella di verità, rischierebbe di essere cieca⁴¹⁷, una credenza indistinguibile da molte altre, priva della forza di orientare veramente le condotte verso azioni efficienti, di successo. Questo perché la nozione di verità svolge anche un ruolo normativo rispetto al ragionamento pratico. Tendiamo, infatti, generalmente, ad agire molto più volentieri sulla base di credenze che sappiamo essere vere o più probabilmente vere perché, rappresentando

⁴¹⁴ In questo lavoro, ben consapevoli della vastità della letteratura che si è occupata del tema, utilizzeremo come sinonimi “giustificazioni”, “garanzie” e “prove” come elementi epistemicici che legittimano l’asserzione e la conoscenza.

⁴¹⁵ Vassallo 2002 in D’Agostini, Vassallo, 2002.

⁴¹⁶ Tuzet 2016a, p. 73, specifica che «La prima [la credenza] è la condizione soggettiva della conoscenza, la seconda [la verità] è la sua condizione oggettiva». Il valore della intersoggettività è caro, come vedremo successivamente, anche a Dummett che ne parla a proposito della prova. Sia in Tuzet (ma anche nella letteratura pragmatista) che in Dummett l’intersoggettività è un elemento che tendenzialmente conduce ad una maggiore oggettività dei giudizi. Declinato in senso realista ciò porta alla probabilità ma non necessariamente alla verità, nel senso anti-realista dummettiano, invece la prova stratificata nel tempo e intersoggettiva è identificabile con la verità. Comanducci 2008 p. 425-426, sebbene in modo indiretto (riferendosi alla conoscenza del diritto come pratica sociale e in particolare ai fatti istituzionali che in larga parte la costituiscono), parla di intersoggettività ma come “soggettivismo diffuso”, quindi in un’ottica opposta, rifiutando l’idea secondo cui l’intersoggettività porti ad una maggiore oggettività.

⁴¹⁷ Su questo ultimo punto si veda anche quanto afferma Tuzet 2016a, p. 73. Per un quadro più ampio di questo tema si veda: Vassallo 2002, pp. 252 e ss.

in un modo adeguato la realtà, ci consentono di essere degli agenti maggiormente razionali ed efficienti nel raggiungere i nostri obiettivi⁴¹⁸.

8.2. La definizione tarskiana

Il fatto che la nozione tarskiana di verità sia una definizione meramente semantica – cioè relativa solo al *significato* del termine “vero” e incapace di fornire un qualche aiuto, ad esempio, nell’ambito della pratica giudiziale, relativamente alla scelta di come e quando applicare tale predicato agli enunciati – è stato spesso messo in rilievo dalla dottrina di cui ci occupiamo⁴¹⁹. Ci si potrebbe chiedere, allora, in che modo la “trasparenza” e la ridondanza disarmante della definizione tarskiana è stata utile a questa dottrina giuridica e in che modo possa continuare ad esserlo.

Tuzet, afferma che anche se «il concetto di verità semantica [così come definito da Tarski] di per sé [sembra dirci] poco» esso, tuttavia, «finisce col dire ben di più quando viene articolato ad altri concetti come quelli di credenza e giustificazione, in modo da ottenere il concetto di conoscenza». Lo stesso, però, non avverrebbe con un concetto di verità «più gravido, che incorpori già una nozione di giustificazione o di garanzia epistemica» che, a suo avviso non permetterebbe tale articolazione⁴²⁰. L’autore qui si sta chiaramente riferendo ad un tipo di nozione che, tipicamente, è stata sostenuta dalle c.d. “teorie epistemiche” della verità che, come vedremo successivamente, in vario modo finiscono col postulare l’identità di verità e giustificazioni epistemiche.

Tuzet sembra d’altra parte affermare che la ricchezza della formulazione tarskiana stia proprio nel suo minimalismo. A suo avviso sarebbe, quindi, più fruttuosa (a fini filosofici o epistemiche?) la possibilità di disporre di più elementi da combinare tra loro piuttosto che avere una nozione teoricamente “sovraccarica” come quella di verità epistemica⁴²¹. Vedremo nel prossimo capitolo che tale tesi potrebbe non essere così scontata per alcuni.

8.3. Ferrajoli e Tarski

⁴¹⁸ Ciò non toglie che, in alcuni casi, possa essere più funzionale agire sulla base di credenze false. In questi casi, tuttavia, è molto probabile che il nostro obiettivo pratico non sia epistemico ma di altra natura. Torneremo su questo punto più avanti. Sul tema delle connessioni tra verità e azione si veda Tuzet 2012, parte III.

⁴¹⁹ Ferrajoli 1989, p. 40 e p. 54, nota 31; Tuzet 2016.

⁴²⁰ Tuzet 2016a, p. 73.

⁴²¹ Tuzet 2016a, p. 73.

La letteratura giusfilosofica che si è sviluppata negli ultimi trenta anni ha condiviso (seppur con differenti sfumature) un altro spunto pionieristico di Ferrajoli e cioè l'applicazione, all'ambito processuale, della concezione semantica proposta da Tarski⁴²².

Ferrajoli afferma esplicitamente che l'applicazione di questa concezione alla nozione di «verità processuale»⁴²³ costituisce il suo personale «tentativo di riabilitare» tale nozione, «sul piano epistemologico»⁴²⁴. Lo scopo, quindi, sembra essere quello di emanciparla dall'inadeguatezza del primo realismo che, si ricorderà, si sostanzierebbe – almeno stando all'elaborazione di Ferrajoli – in primo luogo, nell'assunto metafisico dell'esistenza di una corrispondenza in senso ontologico tra linguaggio e mondo e, in secondo luogo, in una semplicistica nozione di certezza.

Ferrajoli, quindi, applica il celebre bicondizionale: «“la neve è bianca” è vera, se e solo se la neve è bianca» sia alle proposizioni fattuali, quelle che riguardano la ricostruzione del fatto («la proposizione “Tizio ha colpevolmente commesso il tale fatto” è vera se e solo se Tizio ha colpevolmente commesso il tale fatto»), sia a quelle giuridiche, le quali, invece, qualificano una data ricostruzione fattuale tramite la sua sussunzione generica⁴²⁵ all'interno di una fattispecie normativa. In questo secondo caso, si avrà allora: «la proposizione “il tale fatto è denotato dalla legge come reato” è vera se e solo se il tale fatto è denotato dalla legge come reato»⁴²⁶. Ne consegue che, secondo l'autore, una proposizione processuale si dirà vera se e solo se è vera sia fattualmente che giuridicamente nei due sensi sopra menzionati⁴²⁷. Secondo Ferrajoli, pur nella sua apparente banalità, la definizione Tarskiana «costituisce una ridefinizione parziale [...] della nozione intuitiva della verità come “corrispondenza”»⁴²⁸.

Un primo quesito sorge spontaneo. In che senso la concezione *semantica* di Tarski può “riabilitare” sul *piano epistemologico* la nozione di verità real-corrisponentista? Lo stesso

⁴²² Tarski A., 1931.

⁴²³ Ferrajoli 1989, p. 21, in questa locuzione l'autore racchiude: “verità fattuale” (relativa alla *questio facti* e accertabile tramite prova dell'elemento fattuale e della sua imputazione al soggetto) e “verità giuridica” (relativa alla *quaestio iuris* e accertabile tramite interpretazione del significato degli enunciati normativi che qualificano il fatto come reato).

⁴²⁴ Ferrajoli, 1989, p. 20.

⁴²⁵ Alchourron, Bulygin 1991 303 e ss.; Guastini 2015, p. 4.

⁴²⁶ Ferrajoli, 1989, p. 21.

⁴²⁷ Si può interpretare la ricostruzione tarskiana della *quaestio facti* e *iuris* operata da Ferrajoli, anche, come un'applicazione in senso normativo della stessa. Come a dire: se il fatto e la sussunzione giuridica vengono svolti così, essi si conformano al bicondizionale di Tarski. Per una proposta che cala, più nel concreto, la formula tarskiana al processo penale, si veda Caprioli 2017. In questa sede, comunque, ci si limiterà all'analisi delle proposizioni del primo tipo.

⁴²⁸ Ferrajoli, 1989, p. 22.

Ferrajoli ammette che la concezione semantica di Tarski è solamente una «stipulazione generale» sul *significato* e sulle «condizioni di uso del termine vero»⁴²⁹ e che, se da una parte è assolutamente neutrale verso qualsiasi convinzione filosofica o epistemica⁴³⁰, dall'altra proprio per questo (come dicevamo) non ci dice assolutamente nulla rispetto ai criteri che ci possono consentire, concretamente, di accertare la verità. In che senso, quindi, una tale concezione può riabilitare *epistemologicamente* la nozione di verità del realismo “ingenuo”?

Dalle parole di Ferrajoli sembra potersi desumere che questa “riabilitazione” si sostanzia solamente nel fatto che «il termine “vero” possa essere impiegato anche nel processo, senza implicazioni metafisiche», nel senso «corrispondentista»⁴³¹. Questa tesi però, così strettamente definita, sembra incompleta o per lo meno insufficiente. E infatti, negli anni, la mera introduzione di tale concezione, pare aver influito più che sul modo in cui i giuristi concepiscono il realismo, sul fatto che essi ora 1) concordano su una nozione minima di “vero” – sebbene la leggano alla luce delle proprie convinzioni filosofiche, non sempre realiste⁴³² e che 2) si sia distinto chiaramente tra *significato* del termine “vero” e *criteri* (o mezzi) di ricerca della verità.

Tutto ciò, però, non ha portato, di per sé, ad una riabilitazione epistemologica del realismo aletico ma anzi potrebbe aver fornito ragioni per il suo abbandono. In molti (soprattutto tra i filosofi) hanno, infatti, sostenuto che la neutralità della tesi di Tarski (in termini di implicazioni e concezioni ontologiche) e la sua stessa struttura formale (linguaggio oggetto-metalinguaggio) non implichi affatto un qualsiasi collegamento col mondo ma che, anzi, la lettura che più rispetta tale formulazione sia una lettura anti-realista⁴³³.

⁴²⁹ Ferrajoli, 1989, p. 21.

⁴³⁰ Ferrajoli, 1989, p. 54, nota: 31: afferma che «possiamo quindi accettare la concezione semantica della verità senza rinunciare alle nostre convinzioni epistemologiche, quali che esse siano – possiamo rimanere realisti ingenui, realisti critici, empiristi o metafisici– qualunque cosa fossimo prima». La definizione tarskiana di “verità” è stata, infatti, costruita a fini prettamente logici e per questo è naturale che non dica nulla sull'accertamento empirico della verità anche perché talune verità non sono empiriche (vertenti su fatti), ma analitiche (cioè dipendenti dal significato stesso dei termini).

⁴³¹ Ferrajoli 1989, p. 20; sul punto si veda anche Ferrajoli 1989, p. 55, nota: 38 dove viene citato Popper 1972, 10, p. 397, il quale affermava che, prima di Tarski, la verità era una «nozione vaga e eminentemente metafisica». Gascón 1999 p. 69, parla di “riabilitazione” ma con riferimento alla teoria della corrispondenza.

⁴³² Ad esempio, Ferrua, Ferrer e Tuzet sposano decisamente una posizione real-corrispondentista, mentre Ubertis una posizione decisamente antirealista.

⁴³³ Tra i giuristi, ad esempio: Ubertis 2015. Cfr. Nannini 2007. A titolo meramente informativo, si dà conto dell'esistenza di un'ampia letteratura antirealista sul tema della verità, anche in Brasile. Analizza questi autori, De Paula Ramos 2016 e 2015.

Nelle stesse parole di Ferrajoli infatti – che pure fa spesso professione di fede corrispondentista – non mancano affermazioni connotate da vene di ambiguità teorica. Ad esempio, l’affermazione:

Una volta stabilito che il termine “vero” può essere impiegato *senza implicazioni metafisiche* nel senso di “corrispondenza” è infatti possibile parlare dell’indagine giudiziaria come della ricerca della verità intorno ai fatti e alle norme menzionati nel processo ed usare i termini “vero” e “falso” per designare la *conformità* o la *difformità* da essi delle proposizioni giurisdizionali⁴³⁴

Lo stesso accade in Ferrua:

Il nucleo del giudizio storico, costituito dalla prova, si risolve nel confronto tra enunciati probatori e quello da provare⁴³⁵

Anche la verifica fattuale ha quindi carattere proposizionale [...] non c’è modo di uscire dal linguaggio per trovare un fondamento, un test diverso dalla coerenza tra gli enunciati⁴³⁶

Le affermazioni di Ubertis, invece, sono esplicitamente antirealiste:

né al giudice né alle parti è richiesto di condividere l’una o l’altra corrente filosofica relativa alla nozione di verità bastando applicare quei criteri di verità secondo i quali chiunque è disposto ad asserire (cioè a dichiarare che è vero) l’enunciato rappresentativo della ricostruzione del fatto operata alla fine del processo⁴³⁷

né, sebbene talvolta si affermi il contrario, è necessario accogliere una visione corrispondentista (radicalmente non epistemica [...])⁴³⁸

Si tratterebbe di emettere un giudizio [...] fondato su un confronto linguistico che viene effettuato tra due alternativi asserti descrittivi della realtà [...] di cui uno solamente è creduto vero: appunto senza la

⁴³⁴ Ferrajoli, 1989, pp. 22-23. Corsivo mio.

⁴³⁵ Ferrua 2012, p. 46. Questa affermazione – come quella precedente di Ferrajoli che rifugge implicazioni metafisiche – nel momento in cui riduce il giudizio ad un confronto tra enunciati, sembra indirizzarsi verso posizioni antirealiste.

⁴³⁶ Ferrua 2012, p. 46, citando Rorty in questo brano, presta il fianco ad una lettura anti-realista che può fare serenamente a meno del contatto con la realtà.

⁴³⁷ Ubertis 2015, p. 18.

⁴³⁸ Ubertis 2015, pp. 18 e 19

necessità di supporre un loro collegamento con una ipostatizzata realtà esterna al linguaggio con cui se ne parla⁴³⁹

Non si nega che la ricostruzione fattuale su cui si basa la sentenza debba approssimarsi il più possibile (nei limiti dell'umano) alla "realtà" (chiarendo che il termine è volutamente virgolettato per segnalare [...] la dimensione linguistica in cui si svolge l'attività giudiziaria)⁴⁴⁰

Tali posizioni, quella di Ferrajoli (probabilmente involontariamente), e quella di Ferrua e Ubertis più esplicitamente, sembrano, quindi, più vicine ad una concezione "linguistica"⁴⁴¹ del processo che a una visione real-corrispondentista. Del resto, c'è anche la possibilità di letture in chiave epistemica del bicondizionale tarskiano, posizioni che, in vari modi e gradi, identificano verità e conoscenza della verità⁴⁴². Tale ambiguità si trova anche in alcune affermazioni di Ferrajoli:

La verità di [...] qualunque discorso [...] è sempre, insomma, una verità non definitiva ma contingente, non assoluta ma relativa allo stato delle conoscenze ed esperienze compiute in ordine alle cose di cui si parla: sicché, sempre, quando si afferma la "verità" di una o più proposizioni, la sola cosa che si dice è che queste sono (plausibilmente) vere *per quanto ne sappiamo*, ossia rispetto all'insieme delle conoscenze confermate che possediamo⁴⁴³.

[È una verità] sempre [...] solamente probabile e opinabile⁴⁴⁴.

Sebbene alla luce dell'intero lavoro di Ferrajoli si possano interpretare queste parole solo come una critica all'errata pretesa di certezza del realismo ingenuo, mi pare che, allo stesso tempo, la loro formulazione sia segnata da venature epistemiche e scettiche che le rende almeno infelici. D'altra parte, se le intenzioni di Ferrajoli sono quelle di fornire una

⁴³⁹ Ubertis 2015, p. 19.

⁴⁴⁰ Ubertis 2015, p.17.

⁴⁴¹ Tale impostazione muove da premesse anti-realiste e, nelle sue versioni più estreme, concepisce il processo come universo linguistico chiuso e autoreferenziale che, negli esiti, si avvicina molto alle correnti filosofiche della "ridondanza" e della "decitazione" nelle quali si perde ogni collegamento con la realtà ontologico-metafisica. Sull'impostazione linguistico-semiotica si veda Taruffo, 1992, pp. 28 e ss. Invece, per un'agile analisi relativa alle concezioni della verità si vedano: Caputo 2015, p. 63 e ss. e Engel 2004.

⁴⁴² Sotto il nome di "teorie epistemiche della verità", come vedremo, vengono ricomprese quelle teorie anti-realiste, che fanno coincidere verità e conoscenza della verità. Ne sono degli esempi: la teoria della coerenza, quella dell'asseribilità giustificata o garantita, il verificazionismo. Ne parleremo più accuratamente nel prossimo capitolo.

⁴⁴³ Ferrajoli, 1989, p. 23.

⁴⁴⁴ Ferrajoli, 1989, p. 18.

nozione di verità non ingenuamente realista in merito al processo, queste affermazioni sembrano non essere esattamente coerenti con questo scopo. Ferrajoli, infatti, insiste sulla circostanza che la verità «dipenda da quanto riusciamo a provare»⁴⁴⁵, cioè «da quanto ne sappiamo»⁴⁴⁶. Ma questa (se interpretata letteralmente) non sembra un'affermazione totalmente compatibile col realismo aletico.

Se si assume, infatti, una concezione tarskiana di verità in senso *real-corrispondentista*⁴⁴⁷ – come lo stesso Ferrajoli sembra voler fare – si deve accettare una nozione di verità che (almeno) conservi i due elementi minimi del realismo e cioè: il riconoscimento della circostanza che cose o fatti si danno nel mondo, nonché dell'ulteriore circostanza che questi *non dipendono esclusivamente da noi, dalla nostra conoscenza o dalla nostra mente*⁴⁴⁸; una nozione di verità non epistemica (che dipenda da come è fatto il mondo, non da quanto ne sappiamo o dalla certezza che ne abbiamo).

D'altro canto, si deve però ammettere che una tale posizione non sarebbe strettamente incompatibile con una concezione tarskiana o corrispondentista della verità⁴⁴⁹, ma piuttosto lo sarebbe – da un punto di vista concettuale – con la più ampia categoria del realismo e con i fini che lo stesso Ferrajoli sembrava essersi posto⁴⁵⁰. Perché ciò che Ferrajoli dichiarava di volere era proprio una concezione corrispondentista e realista di verità che però fosse epistemicamente adeguata.

Così mi sembra di poter dire che, se la riabilitazione svolta da Ferrajoli si sostanzia meramente nella presa di coscienza che, per definire la nozione di verità, non abbiamo bisogno di un vincolo ontologico e che le nostre valutazioni sono afflitte da incertezza (come sembra emergere dall'analisi dei punti finora trattati) allora, forse, essa è ancora incompiuta o insoddisfacente. In verità, Ferrajoli sembra accorgersi dell'insufficienza di argomentazione sul punto e in nota precisa che la riabilitazione della teoria della corrispondenza compiuta da Tarski risiederebbe nell'aver:

⁴⁴⁵ Tuzet 2016, p. 112.

⁴⁴⁶ Ferrajoli, 1989, p. 23.

⁴⁴⁷ E cioè che: «“p è vero” se e solo se p è vero» dove “p è vero” corrisponde (in qualche senso di questo termine) a qualcosa che esiste o è esistito nella realtà fenomenica, e che è indipendente dalla nostra conoscenza o mente.

⁴⁴⁸ Brock–Mares 2007, p. 11 e ss.

⁴⁴⁹ Sebbene non sia così frequente, è infatti possibile ammettere una definizione tarskiana di corrispondentismo in chiave antirealista, ne sono degli esempi le teorie elaborate da Vision, Forbes e Davidson ricordate in Kirkham 2001 e Kühne 2003.

⁴⁵⁰ Che è, a mio avviso, la lettura da dare a quanto affermato da Tuzet, 2016 a p. 112.

Dissociato il significato del termine «vero» dai suoi criteri di applicazione [...]»⁴⁵¹.

Osserva ancora Ferrajoli che, facendo questo, Tarski:

ha contraddetto la tesi centrale dell'epistemologia realistico-positivistica secondo la quale per determinare il significato di un concetto occorre stabilire (anziché solo le sue condizioni di uso anche) un criterio per la sua applicazione, ovvero un metodo per la verifica delle tesi in cui esso compare⁴⁵².

È curioso che Ferrajoli abbia sottolineato come pregio il fatto che, grazie alla concezione tarskiana, per determinare il significato di un concetto non abbiamo più bisogno di definire – oltre alle sue condizioni d'uso – anche un criterio per la verifica delle tesi in cui esso compare. Curioso sì, se consideriamo che poco prima aveva definito la verità in termini eminentemente epistemici.

Ferrajoli, inoltre, appoggiandosi a Popper, afferma che la concezione corrispondentista di Tarski:

resta una “teoria realistica” solamente nel senso che “fa la distinzione, che è una distinzione realistica, fra una teoria e i fatti che la teoria descrive” e “ci permette di parlare di una realtà diversa dalla teoria”⁴⁵³ e non anche nel senso che ci fornisce un metodo per stabilire se una tesi è vera o non è vera perché corrisponde o meno a un fatto⁴⁵⁴.

Peccato che qui si stia usando la parola “realistica” in un'accezione differente da quella utilizzata precedentemente da Ferrajoli con la locuzione “realismo volgare”. Qui, il termine “realistica”, associato alla distinzione implicita alla teoria tarskiana, è utilizzato 1) in senso descrittivo, come sinonimo di “effettiva” e 2), allo stesso tempo, in senso normativo per ribadire la correttezza (come per dire che è una distinzione che dovremmo tenere in considerazione e continuare a utilizzare). Tale composita accezione, tuttavia, non può identificarsi con la concezione generale del realismo aletico⁴⁵⁵ né nella sua accezione ingenua, né nella sua accezione non ingenua. Essa sembra, quindi, non portare un particolare

⁴⁵¹ Ferrajoli 1989, p. 54, nota: 31.

⁴⁵² Ferrajoli 1989, p. 54, nota: 31.

⁴⁵³ Popper 1975, p. 416.

⁴⁵⁴ Ferrajoli, 1989, p. 54, nota: 31.

⁴⁵⁵ Vi si può avvicinare, forse e in maniera minima, per la mera condivisione della tesi dell'esistenza.

contribuito al progetto di riabilitazione che si era proposto Ferrajoli, che quindi risulta una questione ancora aperta.

8.4. La concezione tarskiana elaborata da Ferrua

Se l'introduzione della concezione semantica non ha portato l'attesa riabilitazione del realismo e della nozione realista di verità, è pur vero che ci sono state delle elaborazioni concettualmente più raffinate che hanno portato la riflessione giusfilosofica su questo punto a risultati molto più gratificanti. Uno di questi esempi è l'elaborazione formulata da Ferrua, il quale delinea una nozione tarskiana di verità corrispondentista in chiave realista⁴⁵⁶. Egli afferma infatti di difendere una nozione di verità «radicalmente non epistemica perché definisce la verità in modo del tutto indipendente dalla prova, ossia dal metodo di accertamento»⁴⁵⁷.

Ciò che rende la sua posizione peculiare è l'aver scelto di appoggiare questa concezione di verità ad alcune tesi di Quine⁴⁵⁸, applicandole sia al giudizio sui fatti sia alla *quaestio iuris*. L'autore sostiene infatti:

Tutte le verità sono tali sia in forza del linguaggio che le esprime sia in forza di fatti: ma vi sono differenze di grado, in quanto alcune sono più lontane dall'esperienza. [...] Vi è indubbiamente una notevole differenza, quanto a ragioni di verità tra enunciati tipicamente fattuali [...] ed enunciati giuridici. [...] Se il primo enunciato è vero sia in forza di ciò che significano le parole sia in forza di come si sono svolti i fatti, la verità del secondo enunciato parrebbe dipendere unicamente da ciò che significano le parole del linguaggio corrente e della lingua giuridica. In realtà, il divario non è così categorico. Il giudizio di diritto è certamente più lontano, di quello storico, dai fatti e dalle osservazioni empiriche: ma non ne è radicalmente indipendente⁴⁵⁹.

⁴⁵⁶ Ferrua 2012, p. 43: un enunciato è vero *se e solo se* corrisponde alla realtà a cui si riferisce. Ferrua 2015, p. 45: "Il significato dell'essere vero [...] sta nella corrispondenza ai fatti".

⁴⁵⁷ Ferrua 2012, p. 43. Critica invece, apertamente le teorie pragmatiste e coerentiste della verità.

⁴⁵⁸ Quine 1966, p. 20 e ss. e Quine 1987, p. 212 e ss.

⁴⁵⁹ Quine 1966, pp. 20-44 e Ferrua 2015 p. 41. Un esempio chiaro di questa realtà nella pratica processual-penalistica italiana può essere quello relativo al giudizio sulla presenza del "dolo", ed in particolare del "dolo eventuale". Questa è una delle valutazioni più complesse che il giudice è chiamato ad esperire perché attiene, chiaramente, sia alla sfera del giudizio di fatto che a quella del giudizio di valore giuridico. Parte della complessità di tale giudizio è dovuta, tra l'altro, al fatto che essa consiste sostanzialmente nella prova di un fatto psicologico. Ma riprenderemo questo esempio successivamente.

Gli enunciati sono, per Ferrua, «narrazioni referenziali» nel senso che si riferiscono al mondo esterno descrivendo quanto «si assume essere accaduto nelle sue coordinate spazio-temporali»⁴⁶⁰. Quindi, secondo la definizione proposta da Ferrua, la corrispondenza dipenderà sia da cosa significano le parole (le proposizioni probatorie⁴⁶¹) sia da come «è organizzato il mondo»⁴⁶².

Proprio per questo si può affermare che la definizione di verità presentata da Ferrua abbia come elemento fondamentale “il contatto con il mondo esterno” e che, per questo, denoti una pretesa real-corrispondentista. Lo stesso autore sostiene, infatti, che è proprio nel legame con la realtà che si realizzerebbe e si giustificerebbe la “tensione veritativa”⁴⁶³ del processo insieme al suo ruolo istituzionale⁴⁶⁴. Si può, poi, sostenere che l’autore condivida la tesi secondo cui la corrispondenza dipende solo in parte dal significato delle parole, essa non può essere ridotta, in senso meramente formalistico, a processi linguistici che ne comporterebbero l’autoreferenzialità⁴⁶⁵. L’autore sostiene questa tesi richiamando la teoria dei bicondizionali di Tarski e affermando che il maggior apporto di quest’ultima al tema della verità nel processo sarebbe stato proprio quello di aver evidenziato che «l’*esser vero*»⁴⁶⁶ di un enunciato può consistere solo in una relazione fra l’enunciato e ciò su cui esso verte, ossia il suo oggetto»⁴⁶⁷ e non nelle relazioni formali che l’enunciato vero intratterrebbe con altri enunciati.

L’elaborazione che Ferrua fa della concezione tarskiana di verità ci offre spunti interessanti su cui riflettere. Uno di questi è senza dubbio il riconoscimento della natura *relazionale* della nozione di verità e cioè che tale teoria si regge sul rapporto tra enunciato e ciò su cui esso verte (inteso come contenuto semantico *sostanziale*, non meramente formale). Questa considerazione ci consegna una nozione assai più interessante e fruibile della nozione

⁴⁶⁰ Ferrua 2015 p. 41.

⁴⁶¹ Con tale locuzione si intendono sia gli enunciati che descrivono gli elementi di prova sia quelli “da provare” contenuti nell’atto di accusa che sono l’oggetto della prova.

⁴⁶² In questo senso potrebbe essere letta la teoria “congiuntiva” della verità di Volpe 2005 pp. 331 e ss.

⁴⁶³ Cioè che il processo aspira a determinare la verità rispetto ai fatti.

⁴⁶⁴ Ferrua 2015, pp. 44-45. Come a dire che, la legittimazione dell’istituzione viene sia dal suo “statuto giuridico” sia dalla sua “tensione veritativa”. Sul tema della legittimazione processuale in base al legame con una verità corrispondentista Ferrer 2012.

⁴⁶⁵ Si vedano a mero titolo esemplificativo: Kevelson 1988 e Jackson 1985a. Per più ampio quadro bibliografico: Taruffo 1992, p. 31. Si veda anche Ferrua 2012, p. 44 con più esplicito riferimento alle teorie pragmatiste e coerentiste.

⁴⁶⁶ Ferrua 2012, p. 44. Corsivo dell’autore.

⁴⁶⁷ Quine, 1987, pp. 213-214 dove si esplicita la contrapposizione tra corrispondentismo e coerentismo. Si veda anche: Ferrua 2015, p. 44 e Ferrua 2012, p. 44. Con “oggetto” si intende l’elemento materiale su cui l’enunciato verte e non la proposizione ricavabile da quell’enunciato in quanto contenuto semantico dello stesso. Il primo sarebbe l’oggetto materiale, il secondo l’oggetto semantico dell’enunciato.

di verità rispetto a quanto fatto dalle letture deflazioniste del bicondizionale tarskiano che, “sterilizzando” le riflessioni circa la verità da qualsiasi contatto con la realtà fenomenica, ne decretano l’inservibilità.

L’elaborazione proposta da Ferrua, inoltre, non è una lettura “ingenua” della nozione di verità realista e, riconoscendo che «ogni verità è tale in virtù della realtà e del linguaggio» (e quindi che la relazione veritativa, necessita di entrambi i piani), l’autore muove un passo importante verso una più completa riabilitazione del realismo aletico in campo giuridico.

8.5. L’epistemologia giudiziaria e la referenzialità in Ferrua

Nel presente paragrafo ci si propone di analizzare la teoria della conoscenza giudiziale⁴⁶⁸ proposta da Ferrua al fine di comprenderne le principali caratteristiche e di metterla in relazione con la nozione di verità difesa dallo stesso autore. Si può sostenere che l’epistemologia giudiziale elaborata da Ferrua si fondi su due cardini: il primo è il suo realismo epistemico (egli infatti ricorda spesso la distinzione tra “verità” e “conoscenza della verità” e rimarca come la certezza non sia una condizione necessaria e sufficiente della verità) mentre il secondo (derivato dal primo) è il rifiuto del processo inteso come universo linguistico chiuso (autoreferenziale), tesi espressa soprattutto in riferimento ai procedimenti cognitivi che in esso si svolgono.

Il processo giudiziale deve a suo avviso essere concepito come un sistema di “giustizia imperfetta”⁴⁶⁹, ovverosia un sistema che si giustifica e produce decisioni giuste non nel mero espletamento delle sue regole e dei suoi meccanismi interni ma che necessita di un criterio “esterno” di validità: la realtà che la decisione giudiziale dovrebbe aspirare a rappresentare.

Così sarà “giusto” (giustificato) quel processo che, nonostante i suoi limiti e soddisfatte le sue regole di funzionamento interno, riuscirà a condannare chi ha realmente commesso il fatto per cui si procede. È evidente che il sistema di Ferrua presuppone una concezione “forte” di conoscenza (come credenza vera e giustificata) e una nozione di prova che Jordi Ferrer Beltrán definirebbe come *concettualmente* collegata alla verità.

⁴⁶⁸ Sempre limitatamente alla *quaestio facti*.

⁴⁶⁹ Ferrua 2015, p. 17, che riprende Rawls 1971.

Dal punto di vista “pratico” il rifiuto dell’autoreferenzialità processuale si attua tramite la “referenzialità” che viene rappresentata dalla Figura 1⁴⁷⁰ insieme alla struttura complessiva della sua teoria della conoscenza processuale.

Una “linea causale” (“C”) lega il fatto del passato, la causa, con le prove materiali del presente che ne sono gli effetti. Una “linea percettiva” (“P”) lega il “materiale probatorio” con gli “enunciati probatori”. Questi ultimi, formalizzando il materiale probatorio, lo descrivono. Una “linea epistemica” o “inferenziale” (“E”) lega gli “enunciati probatori” con gli “enunciati da provare”. Gli “enunciati da provare” a loro volta si trovano collegati a due elementi: 1) alla fattispecie legislativa scelta dal pubblico ministero ed eventualmente confermata o mutata dal giudice, tramite una linea “semantica” o della “sussunzione” (“S”) che per Ferrua è un rapporto di corrispondenza esclusivamente linguistico⁴⁷¹ e riguarda la *quaestio iuris* e 2) gli “enunciati da provare” sono collegati al fatto del passato tramite una “linea referenziale” o della “verità come corrispondenza ai fatti” (“R”) che indica il rapporto di corrispondenza tra un’entità linguistica ed una extra linguistica.




Figura 1 – Fonte: Ferrua 2012, p. 271.

⁴⁷⁰ Si propone la “Figura 1” presente in Ferrua 2012, p. 271.

⁴⁷¹ Anche se, visti i rimandi che lo stesso Ferrua fa nel testo a Quine 1966, pp. 20-44, si dovrebbe ritenere che tale linea non possa intendersi ritenersi puramente “semantica”.

Si inizierà chiarendo alcune ambiguità terminologiche dell'esposizione di Ferrua. L'autore utilizza, in maniera non sempre limpida, differenti locuzioni per indicare sostanzialmente tre tipi di enunciati/proposizioni⁴⁷² su cui basa tutta la sua analisi. Egli usa in maniera sostanzialmente sinonimica: "premesse probatorie", "enunciati relativi a fatti del presente", "fatti del presente" per indicare gli "enunciati probanti", cioè quegli enunciati che servono a verificare l'atto dell'accusa. Anche quest'ultimo viene indicato nell'analisi dell'autore con una terminologia variabile: "enunciato dell'accusa", "proposizione dell'accusa", "enunciato che ricostruisce un fatto (o semplicemente, enunciato)", "enunciato relativo a fatto del passato", "enunciato che asserisce la colpevolezza"⁴⁷³. Il terzo elemento essenziale del sistema probatorio costruito da Ferrua è il "fatto del passato" che l'autore chiama anche "realtà del passato", "realtà extralinguistica del passato", "ciò su cui esso (l'enunciato che ricostruisce un fatto) verte". Per ragioni di semplicità espositiva e chiarezza concettuale qui si parlerà solamente di: "enunciati probatori" per intendere tutti gli enunciati che riguardano, in vario modo e grado, le prove e la ricostruzione del fatto oggetto del processo. Gli enunciati probatori si dividono in "enunciati da provare" e gli "enunciati probanti". Questi ultimi, secondo la ricostruzione di Ferrua, sono quegli enunciati di origine percettiva (effetto dell'esperienza diretta del giudice⁴⁷⁴) che «osservano» e «registrano il reale che è presente» cioè gli «elementi di prova»⁴⁷⁵.

Al contrario, l'"enunciato da provare"⁴⁷⁶ viene definito da Ferrua in modo sintetico e sostanzialmente per contrasto con gli "enunciati probanti". Gli "enunciati da provare", infatti, vengono indicati come relativi ai fatti del passato e «senza alcuna possibilità di proiezione su

⁴⁷² L'autore ha bene in mente la differenza tra enunciati e proposizioni ma sceglie di trattarli come sinonimi. Ferrua 2012, p. 37, nota 30.

⁴⁷³ A rigore tale espressione è fuorviante perché nel contesto dibattimentale (al quale si presume Ferrua faccia riferimento) la proposizione accusatoria deve essere ancora provata e quindi, di fatto, non può ancora "asserire la colpevolezza" di nessuno. Al massimo potrà indicare dei profili di responsabilità la cui verifica servirà a fondare il giudizio di attribuibilità degli stessi. L'enunciato che "asserisce la colpevolezza" potrà essere presente solamente nella decisione giudiziale.

⁴⁷⁴ La nozione rimanda, *mutatis mutandis*, a quella di "enunciato protocollare". Cfr. Ferrua 2015, p. 44; Ferrua 2012, 44-45: «Il giudice ricostruisce il fatto [...], ma i suoi punti di contatto col reale sono rappresentati dalle prove, i soli dati a cui possa avere accesso diretto, formalizzandoli in enunciati osservativi».

⁴⁷⁵ Che è l'unico "materiale" utilizzabile dal giudice per la verifica (in senso positivo o negativo) dell'"enunciato da provare" e sarebbe anche il suo unico punto di contatto col reale.

⁴⁷⁶ Che in questo lavoro si declinerà al plurale per dar conto della molteplicità di condotte di cui può essere composto l'atto materiale d'accusa.

un quadro percettivo». Essi servirebbero a «dire», «determinare» il reale passato per derivazione dagli “enunciati probanti”⁴⁷⁷.

Riguardo allo “statuto referenziale” degli “enunciati da provare” Ferrua sottolinea che il collegamento diretto tra questi enunciati e il fatto del passato sia “inaccessibile”, “inconoscibile”; tuttavia ne rimarca l’esistenza, tanto che nel suo “schema” egli lo chiama “linea della verità come corrispondenza ai fatti” (la relazione teleologica di cui parla Ferrer):

essendo inaccessibile la via referenziale che congiunge l’enunciato dell’accusa alla realtà del passato, la verifica fattuale si svolge lungo la linea epistemica o inferenziale che collega la proposizione da provare alle premesse probatorie⁴⁷⁸

L’enunciato, che ricostruisce un fatto, è ‘vero’ se e soltanto se corrisponde alla realtà extralinguistica rappresentata dal passato. Ma al tempo stesso, si è più volte messo in luce come la linea “referenziale” che congiunge le due entità – l’enunciato e ciò su cui esso verte – sia inconoscibile essendo ormai scomparso il referente stesso, vale a dire quel passato che ‘fu’, ma oggi ‘non è più’ reale. La sola linea accessibile è quella ‘epistemica’ o ‘inferenziale’ che lega l’enunciato, relativo al fatto del passato, con altri enunciati relativi ai fatti del presente, costituiti per l’appunto dalle prove⁴⁷⁹

l’accertamento della verità non può in nessun modo consistere nella verifica diretta della corrispondenza tra l’enunciato che asserisce la colpevolezza e la realtà del passato, ormai scomparsa; ma si può solo svolgere tramite un’argomentazione che pone a confronto i fatti del presente, ossia le prove, con la proposizione dell’accusa, negandola o affermandola⁴⁸⁰.

Ciò ci riporta al tema del rifiuto dell’autoreferenzialità. L’“essere referenziale” di un dato enunciato consiste, essenzialmente, nell’aver come oggetto un elemento del mondo extralinguistico e ciò è assicurato da vari tipi di “collegamento” tra le proposizioni: le linee referenziali. Questi due elementi sono ciò che, secondo Ferrua, garantirebbe al sistema il necessario contatto col mondo esterno.

⁴⁷⁷ Ferrua 2015, p. 45: «Tanto gli enunciati probatori quanto quello da provare hanno carattere referenziale, perché relativi al mondo esterno, ma con una differenza netta; i primi osservano, registrano il reale che è presente, in base ad un’esperienza diretta della quale essi sono l’effetto (la direzione è dal mondo verso il giudice); il secondo dice, determina, il reale che è passato, derivandolo dagli enunciati probatori [...] senza alcuna possibilità di proiezione su un quadro percettivo (la direzione è dal giudice verso il mondo)»; Cfr. Ferrua 2012, pp. 45-46. Il termine “determinare” non è comunque dei più felici perché espone la teoria di Ferrua a letture non realiste.

⁴⁷⁸ Ferrua 2015, p. 45; Ferrua 2012, p. 45.

⁴⁷⁹ Ferrua 2015, p. 20.

⁴⁸⁰ Ferrua 2012, p. 44.

Secondo Ferrua sia gli “enunciati probanti” sia gli “enunciati da provare” sono “referenziali” ma in due modi differenti. I primi descriverebbero gli “elementi del presente” su cui essi stessi vertono (cioè le prove in senso materiale) e sarebbero la formalizzazione mediante “enunciati osservativi” dell’esperienza percettiva degli stessi⁴⁸¹. Gli “enunciati da provare” invece, sono referenziali in quanto si riferirebbero al fatto del passato.

Tuttavia, dal momento che l’oggetto cui tale enunciato si riferisce non esiste più, secondo l’autore, il collegamento tra “enunciati da provare” e fatto del passato sarebbe definitivamente perso, inaccessibile e in conoscibile. Ci si dovrà quindi accontentare di formulare enunciati sul passato per derivazione dagli enunciati relativi ai fatti del presente: gli “enunciati probanti”. Così gli enunciati da provare sarebbero, secondo Ferrua, riferiti alla realtà esterna del passato ma, al contrario degli enunciati probanti, lo sarebbero in maniera indiretta e mediata per il tramite degli enunciati probanti.

Proprio a causa dell’“imperscrutabilità” della “linea della corrispondenza” (R)⁴⁸², Ferrua considera e tratta solamente della “linea epistemico inferenziale” per spiegare l’identificazione dei fatti del passato che avviene tramite derivazione dagli “enunciati probanti”. Ma se si accetta il sistema di Ferrua si accetta che gli “enunciati da provare” sono anch’essi formati dai medesimi “enunciati probanti” per cui parrebbe che, a meno di non riuscire a spiegare in qualche modo intellegibile e adeguato la linea referenziale R, il sistema di Ferrua sia condannato ad un “corto circuito” che mette in crisi la referenzialità del sistema.

Ferrua parla esplicitamente di due tipi di collegamento tra enunciati referenziali ma chiama “linea referenziale”⁴⁸³ solamente la linea che collegherebbe gli “enunciati da provare” con il fatto del passato e che egli considera in conoscibile⁴⁸⁴ e inaccessibile. Ciò limita chiaramente tale “linea referenziale” alle caratteristiche tipiche della sola conoscenza

⁴⁸¹ L’autore sembrerebbe, così, riconoscere quali idonei alla formulazione di “enunciati probanti” solamente gli elementi suscettibili di conoscenza diretta sebbene si possa immaginare l’ipotesi di un “enunciato probante” non di origine percettiva ma, ad esempio, logica.

⁴⁸² Questa “imperscrutabilità” rappresenta, *mutatis mutandis*, un problema molto simile a quello che Ferrer ha con la giustificazione della relazione teleologica.

⁴⁸³ Uniamo sotto la medesima nomenclatura di “linea referenziale” le espressioni “via referenziale”, “corrispondenza” che sono utilizzate da Ferrua come sinonimi: Ferrua 2012, p. 44 - 46; Ferrua 2015, p. 20, 44-45.

⁴⁸⁴ Sarebbe interessante chiedersi cosa si intende per “in conoscibile”. Che non si possono avere credenze sufficientemente giustificate? Che la verità di tale oggetto, non essendo più attuale, non è accertabile? Per quanto riguarda l’inaccessibilità essa sembra comunque essere giustificata solo sulla base della mancata presenza fisica al momento del fatto.

percettiva. La linea che collega “enunciati da provare” e “enunciati probanti” sarebbe, come abbiamo detto, una linea epistemico-inferenziale⁴⁸⁵ che egli ritiene conoscibile e accessibile.

Così, almeno formalmente, quello che risulta dal testo è una contrapposizione tra linee referenziali (inconoscibili e inaccessibili) e linee epistemico-inferenziali (conoscibili e accessibili) che, nonostante la felice rappresentazione grafica⁴⁸⁶, vengono poi descritte come linee parallele, destinate a non incontrarsi mai. Ad avviso di chi scrive sembrerebbe più corretto descrivere la posizione di Ferrua affermando che tutte le relazioni di cui abbiamo trattato siano “referenziali” quanto alla loro funzione semantica⁴⁸⁷ e allo stesso tempo “inferenziali” quanto al loro fine epistemico⁴⁸⁸. In particolare, si può ragionevolmente sostenere che esse si sostanzino in un’unica linea referenziale di tipo inferenziale (semiotica-abduttiva). Tale affermazione si può sostenere sia in riferimento alla formazione degli enunciati di cui si è trattato, sia relativamente al rapporto tra “enunciati del presente” e fatto del passato. La posizione di Ferrua, del resto, sembra conferire un’importanza eccessiva alla «conoscenza diretta»⁴⁸⁹ non riconoscendo che, almeno secondo alcune concezioni, anche la percezione avrebbe natura abduttivo-inferenziale⁴⁹⁰.

Ciò che cambia sarà, allora, il grado di complessità inferenziale dell’abduzione e il grado di conferma che ad essa si dovrà dare. Così ci saranno abduzioni percettive più o meno immediate⁴⁹¹ come quelle che legano l’elemento materiale di prova all’enunciato che lo descrive e ci saranno, poi, abduzioni più o meno complesse (come quelle tra “enunciati probanti” ed “enunciati da provare” oppure tra “enunciati da provare” e fatto del passato) che si pongono su un livello inferenziale superiore e più articolato per elaborazione e quantità di inferenze esperite⁴⁹² e che richiedono un livello giustificativo maggiore, non sempre raggiungibile.

⁴⁸⁵ Egli utilizza come sinonimi di “linea epistemico-inferenziale” anche “argomentazione” o “derivazione”.

⁴⁸⁶ Nella quale vengono giustamente rappresentate come un circuito senza soluzione di continuità.

⁴⁸⁷ In quanto consentono il collegamento tra enunciati dal punto di vista semantico.

⁴⁸⁸ Perché, nell’ambito di un processo cognitivo, le linee referenziali si sostanzierebbero nelle inferenze prodotte dal soggetto conoscente.

⁴⁸⁹ Cioè alla conoscenza percettiva che implica l’attualità fisica dell’oggetto materiale conosciuto. Per un esempio si veda: Ferrua 2015, p. 15: «Dato che l’ipotesi da verificare è insuscettibile di riscontro diretto nel reale [...] nulla può garantire la sua corrispondenza a ciò che è stato».

⁴⁹⁰ Si veda Tuzet 2012, Cap. II.

⁴⁹¹ Facilmente ed empiricamente giustificabili come quelle esperibili nel caso ci trovassimo davanti all’evento oggetto di causa (si pensi ai casi di flagranza di reato). Per un quadro sulle abduzioni percettive si veda: Tuzet 2012, pp. 25-27 e Cap. 2.

⁴⁹² Un’ultima cosa che ci si dovrebbe chiedere è se la relazione che lega “enunciati da provare” e fatti del passato sia la stessa di quella che lega gli “enunciati probanti” agli “enunciati da provare” o in cosa differisca.

9. Conclusioni del capitolo

È giunto il tempo di formulare alcune considerazioni riassuntive. Le prime sono relative all'opera dei teorici del fatto (1), mentre le altre ineriscono (2) al realismo e alla sua "riabilitazione" in campo giuridico.

Quanto alle prime, possiamo dire che il rigore analitico di cui sono espressione i lavori dei teorici del fatto (Ferrer, Ferrua, Gascón Abellán, González Lagier, Taruffo, Tuzet) li ha resi portavoce di un forte cambiamento culturale – il ritorno al realismo per l'ambito giuridico – restituendo alla riflessione giuridica termini che sembravano, ormai, o completamente inutili o meramente retorici. La razionalizzazione dello studio dei problemi epistemologici giuridicamente rilevanti si è manifestata, nei confronti della dottrina (soprattutto processuale), nella ricerca della chiarezza concettuale e, nei confronti dei consociati e dell'autorità giudiziaria, nel fornire elementi e parametri per il controllo dell'adeguatezza razionale e filosofica delle decisioni giudiziali. Ma non solo, le loro opere hanno proseguito il tentativo di Ferrajoli di ampliare l'analisi delle nozioni giuridiche rendendole, per quanto possibile, nozioni filosoficamente ed epistemicamente adeguate.

Ciò implica, ovviamente, una maggiore attenzione allo studio di temi e problemi che, certamente, vanno al di là delle preoccupazioni più immediate della pratica processuale. Nondimeno, ciò non dovrebbe essere interpretato come un allontanamento della riflessione di questi autori dalle necessità e dai problemi pratici affrontati ogni giorno dai giuristi. Il lavoro dei teorici del fatto dovrebbe essere interpretato, a mio avviso, come funzionale alla pratica giuridica e volto ad illuminare il senso e la struttura concettuale dei problemi pratici, affrontati ogni giorno in tribunale. Per questo gli stessi teorici del fatto dovrebbero proseguire nello sforzo chiarificatore dei presupposti filosofici e nel perseguimento di un sempre maggiore rigore filosofico caratterizzato da un interesse puntato alle necessità dei giuristi e agli orientamenti giurisprudenziali. Ciò perché tali aspetti appaiono come particolarmente funzionali: 1) al rafforzamento delle tesi dei teorici del fatto⁴⁹³, 2) a mantenere una vicinanza strategica alle intuizioni del "sentire comune" dei giuristi (che è uno degli aspetti più innovativi ed interessanti di questa produzione giusfilosofica sebbene non sia ancora

⁴⁹³ Perché una chiarificazione dei presupposti filosofici permetterebbe di evitare alcune ambiguità ed equivocità teoriche. Si pensi, ad esempio, alla esaminata sovrapposizione tra verità e conoscenza della verità.

sufficientemente definito e approfondito) e a 3) a rendere fruibile da una platea sempre maggiore il loro apporto scientifico.

Il secondo tema trattato in questo lavoro concerne la “riabilitazione” del realismo aletico in ambito giuridico. Si è partiti da una constatazione: la critica unanime in letteratura del realismo ingenuo e il tentativo di Ferrajoli di “riabilitarlo” cioè di fornirne una immagine epistemologicamente adeguata, accettabile.

L’autore non definisce esplicitamente il termine “riabilitazione” ma appare chiaro che essa, a suo avviso, non possa avvenire senza (debba avere come scopo) il superamento delle ingenuità teoriche tramite le quali si era fino a quel momento dato conto del realismo in ambito filosofico, aspetto che lo aveva reso inaccettabile non solo in quell’ambito ma anche tra i giuristi perché considerato “rozzo” o troppo “ingenuo”. Dando conto di questo rifiuto occorso nella comunità giuridica per l’“ingenuità teorica” (tratto in comune col postmoderno filosofico) Ferrajoli mette in luce, implicitamente, anche due ulteriori aspetti. Il primo è che, effettivamente, l’influsso culturale del postmoderno non ha risparmiato, sebbene sia apparso in forme più lievi, l’ambito processuale spingendolo ad allontanarsi dagli schemi concettuali realisti per rifugiarsi nel formalismo linguistico. In secondo luogo, Ferrajoli ha, in qualche modo, sancito l’inizio della “*new realism wave*” per la riflessione giuridica. Ferrajoli ha intuito la necessità di tale cambiamento e, in questo, i teorici del fatto hanno proseguito il suo intento.

Nel capitolo ho sottolineato che, ciononostante, il tentativo di Ferrajoli è stato, insoddisfacente. L’aver introdotto la concezione tarskiana nella riflessione giuridica ha solo chiarito, sul piano concettuale che: 1) “verità” e “conoscenza della verità” sono cose differenti e 2) che, per definire la nozione di verità, possiamo far a meno di qualsiasi referente ontologico. Tale introduzione, non essendo spesso stata accompagnata da una serie di altre riflessioni di carattere ontologico ed epistemologico non sembra bastare alla predetta “riabilitazione”. Ne è forse una parziale prova il fatto che, nonostante l’unanime adesione di chi ha indagato questi temi dopo Ferrajoli, alla concezione tarskiana, essa abbia comunque portato, alcuni, anche all’accettazione di posizioni anti-realiste (ne tratteremo meglio nel prossimo capitolo). Ciò si può spiegare considerando che, troppo spesso, la convenzione tarskiana è stata adottata ma non adeguatamente contestualizzata nelle riflessioni dei giuristi.

Mi pare di poter dire, allora, che la riabilitazione del realismo non sia ancora pienamente avvenuta e che, forse, proprio i teorici del fatto siano i candidati ideali a compiere

tale impresa. La riabilitazione del realismo in ambito giuridico, in definitiva, necessiterebbe di una trattazione unitaria e coerente e di un'analisi che prenda in considerazione le intersezioni tra linguaggio, realtà e rappresentazioni. A tal fine, penso che un simile progetto non possa prescindere dagli strumenti dell'inferenzialismo e della semiotica come anche da una reale presa di coscienza riguardo al fatto che il pluralismo rappresentativo non implica necessariamente nessun tipo di relativismo. La sfida consiste, quindi, nel creare una teoria che faccia coesistere oggettività, incertezza e pluralismo⁴⁹⁴.

⁴⁹⁴ Molte di queste idee sono elaborate in Tuzet 2013, cap. 9.

CAPITOLO 3

Una concezione troppo esigente per il diritto?

Premessa

Se è vero che i teorici del fatto hanno ampiamente accettato una lettura realista della verità e della conoscenza è anche vero che di questi temi possono darsi (e sono state date) anche letture alternative sia nella letteratura di taglio filosofico in generale sia in quella specificatamente giusfilosofica. In questo capitolo si cercherà di dar conto di alcune intuizioni differenti sul tema della verità e della conoscenza processuale approfondendo e discutendo prevalentemente le tesi di chi ha scelto di difendere un anti-realismo di tipo epistemico (nello specifico, costruzionista e giustificazionista). La scelta di trattare di questo particolare tipo di anti-realismo è dovuta principalmente a due ragioni: la prima riguarda il fatto che tale postura ha come suo oggetto principale di studio verità e conoscenza e che questo, almeno *prima facie*, sembra essere particolarmente rilevante per le discussioni giusfilosofiche e di dogmatica processualista. La seconda è relativa al fatto che tale concezione sembra fornire fondamento filosofico a molte delle intuizioni di senso comune dei giuristi che abbiamo esaminato nel primo capitolo⁴⁹⁵.

Si è poi messo in luce un *trend* filosofico generale che tende a una sintesi tra il polo realista e quello anti-realista e la circostanza che tale necessità sembri avvertita (più o meno esplicitamente) anche a livello giusfilosofico. A conclusione del presente capitolo si sosterrà che la forma di realismo non “ingenuo” applicata al contesto processuale da Ferrer (e che sembra quella maggiormente corretta e promettente) presenta ancora degli aspetti da chiarire.

Quanto alla struttura del capitolo si cercherà, dapprima, di evidenziare le modalità di occorrenza del termine “verità” nella legislazione (§1) e nella giurisprudenza costituzionale (§2) e di legittimità (§3) italiana. Da questa lettura si constaterà un certo cambiamento nell’utilizzo della nozione di verità. Mentre, infatti, nella legislazione e nella giurisprudenza costituzionale è ormai quasi del tutto scomparsa, tale nozione continua ad essere presente nelle pronunce di legittimità dove, però, sembra esserlo in termini meramente epistemici. Questo *trend*, che sembrerebbe essere presente anche nella giurisprudenza statunitense, ha

⁴⁹⁵ Non sono stati trattati altri tipi di teorie anti-realiste più “radicali” perché ritenute poco funzionali ai fini di questo lavoro e agli interessi dei giuristi.

prodotto una serie di intuizioni nella dottrina giusfilosofica. Brewer (§4), ad esempio, ha interpretato questo mutato atteggiamento affermando che la concezione tripartita di conoscenza (che abbiamo definito “forte” perché comprende anche l’elemento della verità), sarebbe troppo pretenziosa per il processo. A ben vedere il fenomeno in esame genera riflessioni differenti se interpretato in senso realista o anti-realista.

Si è quindi presentato, più nello specifico, un quadro dei fondamenti teorici (§5) e delle ragioni (§ 5.1) che hanno mosso le teorie epistemiche della verità. Si ricorderà che alcuni dei “teorici del fatto” hanno proposto una serie di ragioni in opposizione a quelle delle teorie epistemiche ma non hanno trattato dell’anti-realismo dummettiano e costruttivista (§6).

Verranno presentate, in primo luogo, l’influenza del costruttivismo filosofico sulla dottrina giusfilosofica (§§7-7.1.) e poi si tratterà più specificatamente del giustificazionismo. Più nello specifico verranno mostrate quelle che (in assenza di un termine migliore) chiameremo “assonanze” che tale concezione condivide con il linguaggio processuale (§8-8.2).

Nel §9 verranno poi lette alcune intuizioni di Villa (specialmente circa la c.d. dicotomia del diritto e del processo) alla luce di un caso giudiziario italiano (§9.1) e di alcune riflessioni di Larry Laudan (§9.2); entrambe verranno, poi, corredate da alcune riflessioni essenziali sulla logica “dicotomica” e “anti-dicotomica” (§9.3).

Si presenterà, infine, la posizione di Jordi Ferrer sul tema del rapporto tra prova e verità (§10) e si affermerà che, pur rimanendo una tesi realista, essa riesce a rispondere in maniera adeguata delle obiezioni più rilevanti che l’anti-realismo epistemico ha rivolto alla riflessione realista. La sua proposta, tuttavia, sembra prestare il fianco anche a una lettura giustificazionista e pare poter essere ulteriormente specificata quanto alle relazioni che legano prova e verità. Nel §11 si traggono alcune conclusioni.

1. Legislazione

Dalla metà degli anni '90 ad oggi sembra esserci stato un cambiamento nell'utilizzo del termine verità tanto da ingenerare in qualcuno l'idea di una «sostituzione di paradigma»⁴⁹⁶ o di principi guida nell'attività giudiziale quanto alla determinazione della *quaestio facti*.

⁴⁹⁶ Belluta 2008, p. 6.

Secondo tale orientamento il raggiungimento della verità sui fatti non sarebbe più lo scopo ultimo dell'attività di accertamento fattuale; esso sarebbe stato sostituito da una alternativa più debole, considerata maggiormente compatibile con l'attività giudiziale e con principi costituzionali come quello del giusto processo. L'alternativa sarebbe costituita dalla rimozione di ogni occorrenza (o quasi) del termine "verità" e dalla sua sostituzione con espressioni di taglio eminentemente epistemico come: "prova", "accertamento", "certezza", "rigore logico" ecc.

Di fatto, da un punto di vista strettamente legislativo un cambiamento importante era già intervenuto con la riforma del codice di procedura penale del 1988. I codici di procedura penale del 1865 (art. 84 co. 2)⁴⁹⁷, del 1913 (art 190 co. 1)⁴⁹⁸ e del 1930 (art. 299)⁴⁹⁹, infatti, prescrivevano – in maniera esplicita – al giudice di effettuare «tutti gli atti necessari all'accertamento della verità»⁵⁰⁰ e ciò suggerisce che quello dell'accertamento veritiero dei fatti fosse uno degli obiettivi principali che il processo penale si proponeva di raggiungere. La previsione di un "compito aletico" del processo è stata presente fino alla legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale⁵⁰¹ dove, all'articolo 2 si leggeva:

1. Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione⁵⁰² e [...] deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

[...] Punto 73):

esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame, la genuinità delle risposte, la pertinenza al giudizio e il rispetto della persona; [...] potere del presidente, anche su richiesta di altro componente il collegio, o del pretore di indicare alle parti temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità e di rivolgere domande dirette all'imputato, ai testimoni ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame; potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova

Tuttavia, il legislatore non ha poi inserito nel testo definitivo del codice di procedura penale⁵⁰³ alcun riferimento diretto alla "ricerca della verità" come uno tra gli obiettivi perseguiti dal processo.

⁴⁹⁷ Regio Decreto 14 Dicembre 1865, n. 2641, (Pubblicato su: GU 20 dicembre 1865).

⁴⁹⁸ Regio Decreto 27 Febbraio 1913, n. 127, (Pubblicato su: *GU n. 48 del 27-02-1913*).

⁴⁹⁹ Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

⁵⁰⁰ Sul punto si veda: Amodio 2010 p. 15; Carlizzi, 2017 p. 22.

⁵⁰¹ L.16 febbraio 1987 n° 81 –Delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale per l'emanazione del vigente codice di procedura penale.

⁵⁰² In questo momento sembrava quindi non tanto sentito il pregiudizio di incompatibilità tra verità e garanzie processuali.

In dottrina, si è segnalato che su questa scelta avrebbero pesato i mutati orientamenti ideologici e la convinzione che la ricerca della verità relativa ai fatti sia una pretesa «irrazionale e emotiva»⁵⁰⁴, d'interesse solo per una giustizia autoritaria e dispotica⁵⁰⁵. Quindi, in definitiva, si è palesato di nuovo il consueto pregiudizio secondo cui ricerca della verità e garantismo sarebbero incompatibili.

Di fatto, però, se è vero che il legislatore post-riforma non ha incluso esplicitamente la ricerca della verità tra gli obiettivi dell'attività giudiziale è anche vero che questa potrebbe essere letta come, semplicemente, la scelta di non prendere una posizione definita sul tema, lettura che in dottrina viene giustificata da una forte presa di posizione della Magistratura che in quegli anni temeva di essere spogliata di autorità ed influenza⁵⁰⁶. Così il legislatore avrebbe preferito semplicemente elidere i riferimenti alla verità senza esporsi effettivamente sul punto.

Tale scelta, però, sembra aver comportato di fatto effetti assimilabili a quelli di una esplicita scelta di disinteresse, ai fini della giustizia processuale, del raggiungimento della verità sui fatti.

L'ambiguità dell'atteggiamento legislativo è provata anche nella *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale del 1988*⁵⁰⁷ nel cui Titolo I in un primo momento si affermava che il nuovo art. 187 (sull'oggetto di prova) avrebbe lo scopo di «segnalare l'abbandono di una formula giustamente definita un'iperbole» come quella che era contenuta nel vecchio art. 299 («il giudice istruttore deve compiere tutti quegli atti che appaiono necessari all'accertamento della verità»), e poi si ribadiva che, tuttavia:

non si vuol sostenere che il nuovo processo non tenda all'accertamento della verità, obiettivo fra l'altro richiamato sia pur incidentalmente dalla stessa legge-delega nella direttiva 73. Piuttosto, facendo dell'imputazione il nucleo centrale in cui viene a risolversi l'oggetto della prova, si è voluto eliminare un baluardo nei confronti delle deviazioni interpretative scaturite dalla formula dell'art. 299 del codice vigente che, riferite al giudice istruttore ma, estesa nella sua valenza operativa anche alla fase dibattimentale, è divenuta l'emblema del principio inquisitorio.

⁵⁰³ L. 16 febbraio 1987, n. 81.

⁵⁰⁴ Amodio 2010 p. 15 ma anche Caprioli 2013 p. 319.

⁵⁰⁵ Amodio 2010 p. 13 e ss.

⁵⁰⁶ Amodio 2010, p.13. Le sentenze c.d. "inquisitorie", di cui tratteremo dopo, potrebbero essere lette anche in questa luce.

⁵⁰⁷ GU Serie Generale n.250 del 24 ottobre 1988, Suppl. Ordinario n.93. Sul tema si veda anche Amodio 2010, p. 13.

Come nota Caprioli non è un caso, quindi, che tutte le disposizioni dell'attuale codice di procedura che riguardino la formazione e l'espressione del convincimento del giudice «evitino accuratamente di evocare le categorie del vero e del falso»⁵⁰⁸. Ne è un esempio quanto prescritto dall'articolo 192 co. 2 c.p.p. che vieta al giudice di «desumere *l'esistenza* di un fatto da indizi che non siano gravi, precisi e concordanti»⁵⁰⁹. Il termine “verità” nel nostro codice appare – quasi fosse un reperto archeologico – solo nelle disposizioni che riguardano gli obblighi del testimone (artt. 198 co. 1 c.p.p.⁵¹⁰ e 497 co. 2 c.p.p.⁵¹¹) e l'obbligo di avvertire l'interprete ed il perito che il loro incarico ha lo scopo di far conoscere la verità (artt. 146 co. 2 c.p.p., 226 co.1 c.p.p.).

Caprioli sostiene inoltre che il legislatore del 1988 ha commesso un «errore indubitabile nel ripudiare il concetto di verità»⁵¹² e come lui, sullo stesso punto, Nobili sostiene:

la repulsione per l'art. 299 c.p.p. del 1930 (la ricerca della verità) cadeva su tutt'altro problema (il dibattito, ora confuso e frainteso, sulla funzione della sola fase istruttoria). Eppure [qualcuno] desunse da lì che – con il nuovo processo – non saremmo più passati attraverso l'accertamento di verità! [...] Sono palesi le implicazioni. Cacciando via quel parametro, ci si sposta [...] nei mondi della volontà, a loro volta contigui o coincidenti con quelli del potere. Ma fa tremare: Tizio commise il fatto criminoso, perché così è “preferibile”; perché così si vuole. [...] Tremende sono le conseguenze di una concezione volontaristica del procedere e del punire⁵¹³. [...] la “verità” [...] resta lo strumento immancabile per gli scopi del giudizio penale⁵¹⁴.

2. Giurisprudenza costituzionale

La risposta che il giudice costituzionale ha dato a questa situazione di incertezza sul tema della necessità o meno dell'elemento aletico tra i fini del processo è stata molto

⁵⁰⁸ Caprioli 2017, p. 319.

⁵⁰⁹ Caprioli 2017, p. 319.

⁵¹⁰ Che recita: «Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte».

⁵¹¹ Che recita: «Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”. Lo invita quindi a fornire le proprie generalità».

⁵¹² Caprioli 2017, p. 333.

⁵¹³ Nobili, 2009, p. 212.

⁵¹⁴ Nobili 2009 p. 208.

influenzata, negli anni, delle vicende socio-politiche che hanno caratterizzato la storia del nostro paese e, quindi, a parere di chi scrive più da ragioni di tipo ideologico che genuinamente epistemologiche.

In un primo momento, infatti, la Corte si era pronunciata strenuamente a favore della ricerca della verità nel processo con una serie di pronunce che sono state definite «sentenze inquisitorie»⁵¹⁵. La Corte costituzionale, nella sentenza 23 maggio 1991 n. 258, ad esempio, affermava che la riforma in senso garantista del nostro codice di procedura penale non aveva intaccato la sua caratteristica fondamentale: e cioè che il processo è principalmente orientato al «principio di ricerca della verità materiale». Tale affermazione è stata poi sostenuta anche dalla sentenza Corte cost. 3 giugno 1992, n. 255: «il fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità» e che questo sia l'unico modo in cui il processo può realizzarsi «in armonia coi principi della Costituzione». Successivamente, la Corte cost. 24 marzo 1993, n. 111 ha ribadito quanto affermato dalle due pronunce precedenti spingendosi avanti nel criticare quella visione – sporadicamente difesa anche da alcune pronunce della Cassazione – che vuole il processo come mero mezzo di risoluzione dei conflitti, come istituzione che «non tenderebbe alla ricerca della verità ma solo ad una decisione correttamente presa in una contesa dialettica tra le parti, secondo un astratto modello accusatorio nel quale un esito vale l'altro, purché correttamente ottenuto»⁵¹⁶.

La Consulta ha proseguito poi criticando la posizione di chi vorrebbe che il giudice rivestisse un ruolo di mero garante del giudizio che «avrebbe la funzione non di accertare i fatti reali, onde pervenire ad una decisione il più possibile corrispondente al risultato voluto dal diritto sostanziale, ma di attingere – nel presupposto di una accentuata autonomia finalistica del processo – quella sola verità processuale che sia possibile conseguire attraverso la logica dialettica del contraddittorio e nel rispetto delle rigorose regole metodologiche e processuali coerenti al modello».

Questo orientamento è avvenuto in concomitanza con una serie di eventi e cambiamenti importanti nel nostro paese prima tra tutti la già accennata riforma garantista del processo penale che aveva portato ad una forte mobilitazione oppositiva della Magistratura sulla spinta del timore di essere declassata ad un ruolo totalmente residuale nel processo. Si paventava

⁵¹⁵ Perpetuando così l'odioso equivoco che l'accertamento veritativo dei fatti comporti un processo antigarantista. L'argomento è affrontato anche in Carlizzi 2017, pp. 22-23.

⁵¹⁶ Su questa sentenza si vedano le note di: Ferrua 1993, Spangher 1993, Reuter 1993.

infatti il rischio di un giudice ridotto a mera “penna” delle parti nella redazione di sentenze in ottemperanza alla richiesta di neutralità e terzietà che il sistema accusatorio prevedeva.

Un altro elemento che può aver influenzato l’orientamento della Corte potrebbe essere, tra i molti, il clima di forte sdegno mediatico e sociale che aveva investito l’Italia all’indomani dei primi grandi maxiprocessi alla mafia⁵¹⁷ e dello scandalo c.d. “mani pulite” o “Tangentopoli”⁵¹⁸ relativo ad una serie di inchieste giudiziarie che avevano rivelato un sistema pervasivo di collusione e corruzione che univa strettamente imprenditoria e politica italiana. Fu un momento di forte incertezza e di “frattura” col passato che ebbe rilevanti ripercussioni anche sul sistema politico italiano. Si arrivò, infatti, al c.d. “crollo della prima Repubblica” cioè allo scioglimento di partiti storicamente maggioritari come la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista Italiano generando, di fatto, mutamenti non trascurabili degli equilibri politici italiani.

Già dalla fine degli anni ’90, però, la Corte costituzionale aveva iniziato a pronunciarsi in maniera più sporadica ed in modo molto più blando sul tema. Nella sentenza n. 361 del 1998, infatti, non si incontra più, esplicitamente, il termine “verità” ma si assegna al processo solo la funzione di «verificare la sussistenza dei reati oggetto del giudizio e di accertare le relative responsabilità».

Del resto, si deve anche rilevare che, al contrario di quanto generalmente viene attestato, anche durante la c.d. “fase inquisitoria” ci sono state delle sentenze di indirizzo opposto e non favorevoli ad assegnare al processo una funzione aletica. Ad esempio, già nella sentenza della Corte cost. n. 41 del 10 febbraio 1993 nella quale, seppur incidentalmente, si trattava del tema della verità, si affermava chiaramente che l’udienza preliminare, a differenza della fase dibattimentale, non sarebbe «una sede di acquisizione probatoria destinata all’accertamento della verità». A tale voce hanno fatto poi seguito in modo concorde le pronunce: Corte cost. 17 giugno 1991 n. 303; Corte cost. 22 maggio 1991, n. 252 e Corte cost. 28 gennaio 1991 n. 64 che hanno riportato l’orientamento maggioritario della Consulta a non considerare come scopo del processo l’accertamento della verità. Ne darebbe atto anche la recente sentenza della numero 73 del 2010 che, totalmente imperniata sulla salvaguardia dell’imparzialità del giudice, non fa alcun accenno alla finalità aletica del processo⁵¹⁹.

⁵¹⁷ Il primo fu voluto da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e si concluse il 16 dicembre 1987 a Palermo.

⁵¹⁸ Il primo procedimento fu aperto nel 1991 a Milano.

⁵¹⁹ Sul punto si veda anche Ancona 2019, p. 35.

Nondimeno, v'è una pronuncia più recente che, del tutto isolatamente, assegna invece alla ricerca della verità un ruolo importante. Si tratta della sentenza 26 del 2008 nella quale la Consulta ha esplicitamente affermato l'importanza e la doverosità «di consentire il più ampio spettro di indagine nella ricerca della verità dei fatti». Tuttavia, la rilevanza che in questa decisione viene data alla ricerca della verità è, forse, spiegabile alla luce della vicenda particolare su cui verte la sentenza. Si trattava, infatti, di una decisione su un conflitto di attribuzioni tra la Procura della Repubblica, il tribunale ordinario di Roma e la Commissione parlamentare di inchiesta sulla dolorosa vicenda della morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, *reporter* assassinati a Mogadiscio con modalità ancora non del tutto chiarite. La circostanza che fosse una decisione su una vicenda tanto dolorosa e connotata da clamore mediatico spinge a pensare che l'appello alla verità sia dovuto più alla sete di sapere dell'opinione pubblica che ad un ripensamento della Corte che, a distanza di anni, non ha mostrato alcun *revirement* del suo orientamento maggioritario

3. Giurisprudenza di legittimità

La Corte di Cassazione, al contrario di quanto espresso dalla giurisprudenza costituzionale con i suoi alterni orientamenti, ha mantenuto più o meno costante la sua posizione negli anni⁵²⁰.

Infatti, dopo la riforma dell'art. 111 Cost. sul giusto processo⁵²¹, prendendo posizione rispetto all'annoso problema⁵²² della compatibilità dell'iniziativa probatoria *ex officio* del giudice con le nuove norme sul giusto processo sull'imparzialità giudiziale (che ormai era stato assunto a principio costituzionale nella sentenza a Sezioni Unite n. 15631 del 1 dicembre 2004⁵²³) la Corte ha consolidato l'orientamento maggioritario, inaugurato con la sentenza n. 11227 del 1992⁵²⁴, escludendo come semplice «equivoco» l'idea che l'applicazione dell'art. 507 c.p.p. implichi un «venir meno» della terzietà del giudice⁵²⁵. Questo a motivo del fatto

⁵²⁰ Per un riferimento agli orientamenti più risalenti si vedano: Cass. sez. II, 27 settembre 1996 n. 6403, Rv CED 208009; Cass. Sez. VI, 14 ottobre 1997 n. 9104, Rv CED 211576 e Cass. sez. V, 4 marzo 2003, n. 17368, Rv CED 224373.

⁵²¹ L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2.

⁵²² La questione era, infatti, già sorta dopo la riforma del codice di procedura penale del 1988.

⁵²³ Cass. Pen. Sez V, 1 dicembre 2004, n. 15631.

⁵²⁴ Cass. Pen. SS. UU. del 6 novembre 1992 n. 11227: Si vedano le note di Marafioti 1993 e Bassi 1993.

⁵²⁵ Cass. Pen. SSUU 18 ottobre 2006, n. 41281 da cui provengono tutti i brani in seguito citati.

che l'acquisizione officiosa delle prove risponde solo all'esigenza di colmare le lacune conoscitive esistenti e in tal modo permettere al giudice di «giudicare a ragion veduta» e di «fondare un processo veramente 'giusto'». Il 507 c.p.p. avrebbe, allora, solo la funzione di «consentire al giudice – che non si ritenga in grado di decidere per la lacunosità o l'insufficienza del materiale probatorio di cui dispone – di ammettere le prove che gli consentono un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire».

La vicenda era stata sollecitata da un ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Biella nel quale si lamentava la violazione, da parte del giudice di merito, dell'art. 507 c.p.p. sulla mancata integrazione officiosa di prove. Il Tribunale di Biella aveva, infatti, respinto la richiesta di ammissione testi *ex* 507 c.p.p. ritenendola non applicabile al caso di inerzia di parte (il pubblico ministero non aveva, infatti, depositato per tempo la lista testimoniale) e il tribunale aveva, di conseguenza, ritenuto non provata la responsabilità dell'imputato. La base argomentativa di questo ricorso aveva sottolineato come il processo penale *post* 1988, sebbene riformato al fine di abbracciare maggiormente «il principio dispositivo», avesse mantenuto «come fine ultimo, la ricerca della verità» elementi che richiederebbero, così, una interpretazione estensiva dei poteri officiosi del giudice.

La Corte ha accolto la richiesta del ricorrente seguendo un *iter* tripartito. Dapprima ha affermato la necessità, all'interno del processo, di bilanciare l'interesse alla ricerca della verità con gli altri principi che caratterizzano il processo (ad es. quello relativo alla formazione della prova) e, in seguito, ha specificato che:

è comunemente riconosciuto che il nuovo codice, pur richiamandosi ad un modello processuale che fa riferimento al c.d. "processo di parti" non abbia peraltro inteso accogliere integralmente il principio dispositivo che pur caratterizza questo tipo di processo.

Per poi evidenziare, con un'argomentazione *a fortiori*, che:

- 1) nemmeno nel nostro processo civile – dove si presuppone che il principio dispositivo abbia grandissimo spazio – tale postulato si realizza integralmente. Ha rilevato, infatti, la Corte che nel nostro procedimento civile:

il giudice è dotato di ampi poteri officiosi nella disponibilità delle prove, sia pure nei casi numerosi e incisivi previsti dalla legge (art. 115 c.p.c. “Disponibilità delle prove”, art. 117 c.p.c. “Interrogatorio formale delle parti; art. 118 “Ispezione di persone o di cose”; 191 c.p.c. “Nomina di consulente tecnico”; art. 257 c.p.c. “Assunzione di testi *de relato*”; ecc.);

- 2) che il medesimo “temperamento” del principio dispositivo sarebbe avvenuto addirittura nel processo *adversary* nordamericano dove, grazie ad una innovazione legislativa ormai risalente (che è valida sia per il processo civile che penale)⁵²⁶, è stata consentita la nomina d’ufficio dell’“esperto indipendente” (*expert witness*) da parte del giudice;
- 3) che, se si pensa alla funzione storica che ha avuto l’introduzione del principio dispositivo nel nostro ordinamento (come, in generale in tutto il sistema di *civil law*), tale principio non è servito a garantire l’equità delle decisioni dei giudici come nel mondo anglosassone ma, piuttosto, ha agito come argine contro le derive inquisitorie a cui i nostri ordinamenti sarebbero particolarmente inclini.

Già in questa prima affermazione è ravvisabile una coloritura ideologica che riprende il consueto pregiudizio – analizzate nel precedente capitolo – sull’incompatibilità tra verità e processo garantista mosso dalla paura dello spettro inquisitorio. Successivamente, l’accenno appena compiuto viene corroborato da questa affermazione:

senza neppure scomodare i grandi principi (in particolare quello secondo cui lo scopo del processo è l’accertamento della verità) può più ragionevolmente affermarsi che la norma [art. 507 c.p.p.] mira esclusivamente a salvaguardare la completezza dell’accertamento probatorio sul presupposto che se le informazioni probatorie a disposizione del giudice sono più ampie è più probabile che la sentenza sia equa e che il giudizio si mostri aderente ai fatti.

Tale impostazione è stata accolta da alcuni come una sorta di «‘maturazione’», almeno dal punto di vista della cultura accusatoria della giurisprudenza italiana, come una vera e propria «sostituzione, al paradigma della verità, della logica dell’accertamento»⁵²⁷. Le Sezioni

⁵²⁶ Federal Rule of Evidence, Rule 706, del 1975.

⁵²⁷ Il testo della sentenza: Cass. Pen. SSUU 18 ottobre 2006, n. 41281(Greco) è stato interpretato come l’avvento di una profonda innovazione della concezione del processo penale «di una sua vera e propria maturazione, almeno dal punto di vista della cultura accusatoria, il delinearci cioè di quella che è stata definita la “sostituzione,

Unite avrebbero giudicato l'intervento d'ufficio non in base alla necessità della ricerca della verità ma in una prospettiva «prettamente metodologica»⁵²⁸ e in funzione della «completezza dell'accertamento»⁵²⁹ considerato quale presupposto indispensabile per l'imparzialità della decisione⁵³⁰.

Questo breve passaggio ci consente comunque di fare alcune ulteriori considerazioni. L'accertamento della verità viene considerato uno dei “grandi principi” del nostro processo, troppo importante per essere “scomodato”. In ciò si vede il meccanismo, di cui abbiamo parlato, della “idealizzazione” delle nozioni che si reputano “rilevanti”: si ipostatizza tanto una nozione da renderla inutilizzabile, inutile.

Nelle parole della Corte la verità sembra avere ancora un qualche tipo di ruolo *residuale*⁵³¹ non specificato e un po' evanescente. Sembra chiara, tuttavia, la scelta metodologica di non trattare direttamente con la verità ma con qualcosa che *si ritiene* essere molto più concreto. Si noti, infatti, il modo in cui il termine “esclusivamente” relega la portata interpretativa dell'art. 507 c.p.p. Secondo la Corte lo scopo dell'articolo appena menzionato è solamente quello di assicurare un “accertamento probatorio completo” al fine di ottenere una decisione “equa” e “aderente ai fatti”. È interessante, però, chiedersi come giustificare questa pretesa della Corte e come pensare di poter realizzare ciascuno di questi tre scopi senza fare appello alla nozione di verità. Come può un accertamento probatorio dirsi “completo” e una decisione “aderente ai fatti” senza “scomodare” in qualche modo la nozione di verità?

Allo stesso modo, la parola “equa” è interpretabile almeno in due sensi: 1) come “giusta”, “corretta”, “legittima” e 2) come decisione “non discriminatoria”. La prima interpretazione sarebbe riferibile al rispetto dei criteri formali imposti dal rito processuale mentre la seconda ai valori sottesi all'azione giudiziale che mirano a non ledere gli interessi di una o dell'altra parte condannando chi ha commesso il fatto e assolvere chi non l'ha commesso⁵³².

al paradigma della verità della logica dell'accertamento» H. Belluta 2008, p. 6. Cfr. in senso contrario Ancona 2019, p. 35 che segue Marconi 2007, p. 8.

⁵²⁸ Ancona 2019, p. 35.

⁵²⁹ Belluta 2008, p. 6.

⁵³⁰ Orientamento che è stato poi appoggiato, come abbiamo visto, anche dalla Corte costituzionale 2010 sent. n. 73 del 2010.

⁵³¹ Questo elemento è interessante se confrontato con le posizioni di Dummett e Ferrer che vedremo successivamente.

⁵³² La recente Sentenza Cass. Pen. Sez. II del 20 giugno 2017 n. 41571, in controtendenza, afferma che la verità è «fine primario ed ineludibile del processo penale».

Non è semplice dire se le parole della giurisprudenza di legittimità italiana sopra ricordate possano davvero, costituire una “maturazione” per questa giurisprudenza ma, in ogni caso, mi sembra scorretto credere ad un cambio di paradigma in senso anti-realista (epistemico). Sarebbe impossibile negare i cambiamenti lessicali che hanno interessato questa produzione giurisprudenziale ma è forse più moderato ritenere che ciò sia dovuto alla somma di una serie di fattori diversi – tra i quali non escludo possano esserci influenze concettuali post-moderne come anche una sempre maggiore vicinanza al tecnicismo scientifico – ma ciò non mi pare ancora sufficiente per affermare un cambiamento in senso pienamente anti-realista.

Ciononostante, c'è chi pare aver sviluppato, almeno parzialmente, alcune intuizioni anti-realiste in riferimento al processo: ce ne occuperemo nel prossimo paragrafo.

4. Una concezione troppo esigente per il diritto?

In un suo articolo sulla testimonianza esperta, Scott Brewer, analizzando alcuni brani della sentenza statunitense *Daubert*⁵³³ afferma che la definizione classica di conoscenza come “credenza vera e giustificata” sarebbe troppo esigente (*too demanding*⁵³⁴) per la realtà del processo giudiziale e, in particolare, nel momento in cui un “non esperto” (il giudice o i giudici) valuta il “sapere esperto”⁵³⁵.

Ma in che senso? L'autore prende come esempio il testo della *Federal Rule of Evidence* 702:

Un testimone che è qualificato come esperto in base alla conoscenza, capacità, esperienza, formazione o educazione, può testimoniare nella forma di opinione o comunque se: a) le [sue] conoscenze scientifiche, tecniche o specialistiche di altro tipo siano d'aiuto al giudice nel comprendere le prove o determinare uno dei fatti in questione; b) la testimonianza si basa su fatti o dati sufficienti; c) la testimonianza è il

⁵³³ *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals*, 509 U.S. 579 (1993).

⁵³⁴ Brewer 1999, p. 1596.

⁵³⁵ Il tema dei rapporti tra scienza e processo e degli effetti portati da tale confronto nella pratica giudiziaria ha, ad oggi, una grandissima fortuna sia nella letteratura processualista sia in quella giusfilosofica. Si vedano, ad esempio, i lavori di processualisti come: Conti 2011; Bertolino, Ubertis 2015; Garbolino 2011 e di filosofi del diritto quali: Vázquez 2015; Carlizzi 2017, Carlizzi, Tuzet 2018; Canale 2015, Canale 2020.

prodotto di principi e metodi affidabili; e d) l'esperto ha applicato in modo affidabile i principi e i metodi ai fatti del caso⁵³⁶.

Egli afferma che questa norma non può essere letta come se richiedesse agli esperti un obbligo di verità. Se così non fosse, a suo avviso, sarebbe difficile capire il motivo per cui, abitualmente, le Corti ammettono testimonianze esperte che sono in contraddizione tra loro, pur nella consapevolezza che due enunciati fattuali contraddittori non possono essere entrambi veri. Quello che interesserebbe alle Corti, allora, non sarebbe (o non sarebbe direttamente) la verità ma, piuttosto, la credenza giustificata.

Questo punto sembra problematico e attraente allo stesso tempo. Interpretare una disposizione alla luce delle effettive prassi processuali può essere interessante, per esempio, da un punto di vista pragmatista ma una tesi basata solo su questo argomento sembra assai debole.

L'autore, tuttavia, aggiunge:

Nonostante il gran parlare di “conoscenza” e “conoscenza scientifica” in alcune delle *leading* [...] *decisions* della corte, delle argomentazioni delle parti processuali e della dottrina, sostengo che non è davvero la *conoscenza* l'elemento di cui i giuristi si interessano ma piuttosto la credenza giustificata. (Potrei mettere il punto in questo modo: sebbene molti giuristi sembrano avere *de dicto* preoccupazioni riguardo la “conoscenza” e la “conoscenza scientifica” tanto che spesso conducono le loro analisi solo in questi termini, da un punto di vista filosofico la loro preoccupazione *de re* è davvero solo la credenza giustificata)⁵³⁷.

Ci sarebbe, quindi, secondo l'autore, una certa discrepanza tra quanto i giudici *dicono* (*di volere*) e quello che – effettivamente – *vogliono* e si preoccupano di ottenere quando sono chiamati a decidere nell'ambito di un processo. Del resto, Brewer sottolinea come anche nella

⁵³⁶ Traduzione mia. «A witness who is qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education may testify in the form of an opinion or otherwise if: a) the expert's scientific, technical, or other specialized knowledge will help the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue; b) the testimony is based on sufficient facts or data; c) the testimony is the product of reliable principles and methods; and d) the expert has reliably applied the principles and methods to the facts of the case»: <https://www.rulesofevidence.org/article-vii/rule-702/>.

⁵³⁷ Traduzione mia. Brewer 1999, p. 1597: *Despite much talk of “knowledge” and “scientific knowledge” in some of the leading [...] court decisions and litigators' and scholars's arguments, I maintain that it is not actually knowledge with which these jurists are concerned, but rather justified belief. (I might put the point this way: Although many jurists seem to have de dicto concerns about “knowledge” and “scientific knowledge” and often conduct their analyses in just those terms, from a philosophical point of view their de re concern is really only with justified belief).*

celebre sentenza *Daubert*, il termine “conoscenza”, di fatto, non sia definito secondo la classica concezione tripartita, ma secondo una sua versione “indebolita” cioè: 1) «più di una credenza *soggettiva* o una speculazione *infondata*»⁵³⁸, 2) applicabile «a ogni insieme di fatti conosciuti o a ogni insieme di idee inferite da tali fatti o accettate come verità su buone basi»⁵³⁹.

Secondo tale definizione sarebbero due, allora, gli elementi essenziali di questa concezione “debole” della conoscenza: 1) l'accettazione e la giustificazione *interpersonale* delle credenze e 2) che queste si reggano su solide basi.

Secondo l'autore si dovrebbe, quindi, concedere maggiore importanza alla “credenza” e alla “giustificazione” 1) perché sarebbero queste a risultare centrali nel momento della valutazione del sapere altrui, 2) a causa delle fruttuose connessioni esistenti tra la giustificazione epistemica in generale e quella richiesta in ambito giuridico (connessioni che, tuttavia, Brewer non specifica maggiormente⁵⁴⁰ così come non chiarisce cosa debba intendersi con “buone basi”).

Brewer, però, sottolinea che l'unico modo di interpretare la nozione di conoscenza senza condannarla irrimediabilmente alla pena della circolarità⁵⁴¹ consiste nell'interpretarla in senso debole, come “insieme di buone inferenze” o appropriata validazione dei fatti⁵⁴². Anche perché – sottolinea l'autore – ci possono essere innumerevoli inferenze possibili che, ciononostante, sono invalide o inaccettabili seppur derivabili da verità riconosciute da tutti⁵⁴³. La preoccupazione cruciale che Brewer sembra scorgere nella mente dei giudicanti, allora, non sarebbe tanto quella relativa al raggiungimento della verità degli enunciati processuali quanto, piuttosto, quella relativa alla valutazione della correttezza delle inferenze e all'appropriatezza dei loro processi di validazione o giustificazione.

Se poi consideriamo che Brewer sta trattando specificatamente di conoscenza scientifica appare chiaro come il ricorso all'accuratezza del metodo e al *pedigree* posseduto dalle inferenze attraverso le quali arriviamo a credere qualcosa diventi ancor più centrale. Intuizioni

⁵³⁸ Traduzione e corsivi miei. Brewer 1999, p. 1597: «*more than subjective belief or unsupported speculation*».

⁵³⁹ Tradizione mia. Brewer 1999, p. 1597: «*any body of known facts or to any body of ideas inferred from such facts or accepted as truths on good grounds*».

⁵⁴⁰ Brewer 1999, p. 1596.

⁵⁴¹ Brewer 1999, p. 1598 e p. 1598, nota 234.

⁵⁴² Senza cioè il requisito della verità. Brewer 1999, p. 1598, nota 234 e p. 1599 e in particolare: «*the term naturally refers to grounds that are deemed good by the relevant scientific, technical, or other specialized field—that is, to claims that are validated, or derived, according to the accepted standards in the relevant field*».

⁵⁴³ Brewer 1999, p. 1598, nota 234.

similari potrebbero, forse, essere scorte anche in altri contesti processuali come quello di *civil law*. Si pensi, ad esempio, a quanto affermato nella famosa sentenza *Cozzini*⁵⁴⁴.

Nell'ambito dell'ampia riflessione svolta dalla Corte di cassazione sulle modalità con le quali il giudice dovrebbe rapportarsi al sapere esperto, la Corte afferma chiaramente che:

Non si tratta di indicare un metodo del corretto esercizio della conoscenza [...] quanto piuttosto di attenersi ad un *criterio più debole e pragmatico*; di individuare una base sicura, un punto fermo che indirizzi il lavoro del giudice di merito. Tale nucleo essenziale e veramente fermo è la *ragione*, l'agire ideativo in modo oggettivo e *logicamente ineccepibile*, cioè basato sulla serrata ricerca ed analisi dei fatti concreti, mosso dalla disinteressata ricerca del traguardo invisibile costituito dalla *certezza*. [...] L'individuazione della struttura logica di ciascuna inferenza costituisce il primo e più affidabile strumento per fuggire dell'errore e per stornare il pericolo di abbandonare il criterio di obiettiva razionalità per rifugiarsi in argomentazioni di tipo retorico⁵⁴⁵

Da questo brano potrebbero evincersi almeno due elementi di contatto importanti con la lettura della sentenza *Daubert* proposta da Brewer.

Il primo è il riconoscimento della necessità di un approccio “più debole e pragmatico” che si regga più sulla correttezza delle inferenze che sulla verità dei fatti (tanto più che si dice esplicitamente che il traguardo è la certezza e non la verità). Gli elementi della “debolezza” e della “pragmaticità” non sono definiti ulteriormente ma sembrerebbero rimandare, per contrasto, all'assenza del requisito della verità, quasi come se quest'ultimo fosse un possibile ostacolo alla correttezza e all'efficacia delle decisioni (da qui la ricerca di un “criterio più pragmatico” cioè vicino alla pratica e alla realtà delle attività epistemiche).

Questo criterio più debole e pragmatico però sembrerebbe risolversi, nelle parole della Corte di cassazione, essenzialmente, in un elogio della ragione e, più in particolare, della logica utilizzata in maniera «ineccepibile».

Il secondo elemento di contatto, invece, emerge rispetto ai temi dell'«oggettività» e della «disinteressata ricerca»⁵⁴⁶. Mentre il “disinteresse” sembra rimandare direttamente all'assenza di intenti mistificatori, l'elemento dell'«oggettività» potrebbe interpretarsi sia come riferimento dei ragionamenti alla realtà, sia come riferimento alla loro intersoggettività.

⁵⁴⁴ Cass. Pen., Sez. Iv, 17.9.2010 (Dep. 13.12.2010), n. 43786, Imp. Cozzini e altri.

⁵⁴⁵ Cass. Pen., Sez. Iv, 17.9.2010 (Dep. 13.12.2010), n. 43786, Imp. Cozzini e altri, p. 38. Corsivi miei. È interessante il confronto di questa pronuncia con la già citata Cass. Pen. SS.UU. del 18 dicembre 2006 n. 41281.

⁵⁴⁶ Su questo tema, *mutatis mutandis*, cfr. Haack 2008.

E, del resto, la Corte di cassazione anche in altre pronunce ha ribadito che compito del giudice di merito è il vaglio dell'«*affidabilità* delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto»⁵⁴⁷, cioè, in definitiva, il supporto giustificativo su cui tali tesi si fondano. Inoltre, in un'altra pronuncia la Corte ha affermato:

Va, infatti, chiarito che il requisito della certezza [...] attraverso cui, con procedimenti di logica formale, si perviene alla dimostrazione del tema di prova [...] non può assumersi in termini di assolutezza e di verità in senso ontologico [...], un risultato di prova fondato sull'applicazione di leggi, metodi o tecniche di natura scientifica potrà dirsi certo una volta che il giudicante abbia verificato l'affidabilità di quella legge, tecnica o metodica ed abbia dato ragione della valenza ed attendibilità del risultato conseguito⁵⁴⁸

Come dicevamo, ci sono due possibili letture di questo cambio di orientamento: in senso anti-realista o realista. Prendendo in considerazione la prima impostazione, l'idea che potrebbe leggersi tra le righe del testo di Brewer è che non abbiamo bisogno della conoscenza intesa in senso classico, ma solamente di un criterio di controllo per l'affidabilità delle nostre inferenze e decisioni che sia funzionale alla mera correttezza di queste ultime (in questo senso di un criterio «più debole e pragmatico»). L'uso corretto della ragione, secondo l'autore, verrebbe così inteso come baluardo contro il vuoto retorico e l'errore ma esso non comprenderebbe l'utilizzo di una verità mente-indipendente. Per un anti-realista, allora, queste parole potrebbero suggerire che, molto più della verità, quello che i giudici vogliono e di cui hanno bisogno è certezza, o almeno qualcosa ad essa funzionale come un ragionamento logico stringente e controllabile e che questo non si possa raggiungere tramite il realismo⁵⁴⁹.

Di senso opposto è la tesi di Ferrer che, molto probabilmente, interpreterebbe tale cambiamento di lessico in senso realista. Ne tratteremo dopo, per ora basti dire che, al di là della specifica posizione di Ferrer, potremmo semplicemente sostenere che, più che un rigido cambiamento di paradigma, sia avvenuto un qualche tipo di “maturazione” nella *cultura*

⁵⁴⁷ Cass, Pen. Sez. V, 07.10.2014, n. 6754, Rv. 262722, (corsivo mio). Si veda anche: Cass. Pen. Sez. I, 29.07.2008 n. 31456 dove si dice: «Va, infatti, chiarito che il requisito della certezza [...] attraverso cui, con procedimenti di logica formale, si perviene alla dimostrazione del tema di prova [...] non può assumersi in termini di assolutezza e di verità in senso ontologico [...], un risultato di prova fondato sull'applicazione di leggi, metodi o tecniche di natura scientifica potrà dirsi certo una volta che il giudicante abbia verificato l'affidabilità di quella legge, tecnica o metodica ed abbia dato ragione della valenza ed attendibilità del risultato conseguito».

⁵⁴⁸ Cass. Pen. Sez. I, 29.07.2008 N. 31456.

⁵⁴⁹ A questo si può ribattere che la logica non dice alcunché sull'affidabilità delle premesse e che passare dall'accertamento della verità delle premesse all'affidabilità dei ragionamenti che conducono dalle premesse è del tutto fuorviante. Per questo spunto ringrazio G.B. Ratti.

epistemologica della giurisprudenza. Ora è invece opportuno analizzare la prima strada interpretativa: quella anti-realista in senso epistemico.

5. Le teorie epistemiche della verità

Nonostante l'unanime adesione dei teorici del fatto a una lettura del bicondizionale tarskiano in chiave corrispondentista, essa, almeno teoricamente, non è l'unica interpretazione possibile: la teoria dei bicondizionali tarskiani, infatti, come abbiamo precedentemente visto, non implica di per sé, necessariamente, tale scelta ed è per questo che alcuni hanno preferito leggerla in senso anti-realista⁵⁵⁰.

Proprio all'interno della famiglia filosofica dell'anti-realismo aletico si è sviluppata la corposa tradizione del pensiero verificazionista e giustificazionista che, di fatto, è andata occupando un posto "intermedio" tra i due poli del realismo e dell'anti-realismo, una posizione che potremo definire di "quasi-realismo"⁵⁵¹ o di anti-realismo debole. Riprendendo la definizione di realismo aletico precedentemente accettata, infatti, possiamo dire che tali posizioni siano anti-realiste in quanto non accettano la legge della "mente-indipendenza" ma accettano la tesi dell'"esistenza" distinguendosi, quindi, da posture come quelle della teoria dell'errore, dal finzionalismo, dell'idealismo e dal non-fattualismo⁵⁵².

Più nello specifico, le teorie della verità elaborate all'interno della tradizione giustificazionista e verificazionista presentano il comune denominatore dell'identificazione della nozione di verità con: 1) i criteri per raggiungere la giustificazione; 2) la nozione di giustificazione stessa o 3) la nozione di conoscenza. Per questo l'aspetto che, più d'ogni altro, distingue una teoria epistemica della verità dall'altra è il modo in cui esse concepiscono la giustificazione o le garanzie assertive⁵⁵³. Le teorie epistemiche sono divise in tre gruppi principali, il primo è quello "logico-sintattico". A questo gruppo appartengono le varie teorie

⁵⁵⁰ Nel dibattito filosofico: le posizioni afferenti al decitazionismo di Quine, alla teoria della ridondanza di Ramsey e al deflazionismo. Kirkham 2001, p. 133. Sul punto si veda anche Putnam 1999, p. 50.

⁵⁵¹ Chiara nella posizione espressa in Dummett 2004.

⁵⁵² S. Brock, E. Mares 2007, pp. 27 e ss.

⁵⁵³ Per un quadro completo sulle teorie epistemiche della verità si veda Künne 2003 cap. 7 e Kirkham 2001 cap. 2.

coerentiste⁵⁵⁴, le quali concepiscono (seppur in modi diversi) la verità di un enunciato come la sua coerenza sintattica rispetto a un insieme di enunciati più ampio del quale esso fa parte. Cioè, in sostanza, come assenza di antinomie che, in definitiva, può essere utilizzato anche come un criterio di giustificazione.

Il secondo gruppo potremmo denominarlo “consensualista” e associarvi quelle che, comunemente, sono denominate teorie pragmatiste. Il nucleo di queste posizioni, seppur sommariamente considerato, comprende quasi sempre o il concetto di “accettazione diffusa” cioè di consenso ampio e di lungo periodo (ad esempio, di una comunità di esperti rispetto ad una certa tesi), oppure, in senso consequenzialista, l’efficacia o il successo delle credenze vere, rispetto all’azione fondata su tali credenze.

A tale gruppo vengono solitamente ricondotti i lavori di Peirce, James e Dewey⁵⁵⁵. Le loro posizioni sono assai variegata e spesso la letteratura giusfilosofica di stampo realista non ne ha dato conto del tutto adeguatamente. Le posizioni che risultano maggiormente interessanti per il presente lavoro sono quelle di Peirce e Dewey. Peirce, infatti, rimane realista pur affermando che la verità sia la “fine” della ricerca, cioè l’opinione su cui la comunità scientifica concorderà alla fine ideale della ricerca. Egli ritiene che la credenza sia una disposizione per l’azione e che il metodo scientifico sia comunque vincolato ad una realtà mente-indipendente che è l’unico elemento che rende possibile arrivare al consenso. Così, dal momento che la verità è l’opinione sulla quale il metodo scientifico arriverà a fermarsi (perché *limitato* dalla realtà), la verità sarà corrispondenza con la realtà il cui segno sarà la *stabilità* delle credenze (che rimarranno al riparo da dubbi)⁵⁵⁶.

L’intuizione circa il *freno*, l’opposizione, i “no” ma anche gli “inviti” che la realtà pone alla nostra attività conoscitiva, rappresentativa e pratica è forse uno degli elementi principali che lega le tesi di Peirce al realismo aletico. Si pensi, infatti, all’uso che di questo stesso concetto di “limite” ha fatto il realismo, si ricordi quanto abbiamo accennato nel primo capitolo rispetto alla posizione di Eco che ha utilizzato le nozioni di “*affordances*” elaborata

⁵⁵⁴Si ricordino quelle proposte da: Bradley 1914 e Rescher 1973 e tra i giuristi: Jackson 1995. Questi autori hanno utilizzato il termine “coerenza” in un’accezione generalmente ampia che comprende, comunque, anche la *consistency*.

⁵⁵⁵ Per una trattazione più diffusa si veda Künne 2003 cap. 7. Gascón 1999, p. 59-63. Per una lettura che, pur molto sinteticamente, mette in luce i contrasti e la complessità di queste tre posizioni si veda Haack pp. 97-99.

⁵⁵⁶ Haack 1978, p. 97; Haack 1976; Peirce 1877. Per maggiori riferimenti bibliografici circa l’opera di Peirce su questi temi si veda: Tuzet 2006.

da Gibson e di “pertinenze” presentate da Prieto⁵⁵⁷ al fine di evidenziare proprio il concetto che la realtà pone un limite alle nostre interpretazioni.

Quanto a Dewey⁵⁵⁸, la sua posizione è molto peculiare in quanto, proseguendo e rielaborando le analisi dei suoi predecessori, fa da apripista per un orientamento che avrà un grande successo nel dibattito filosofico e che corrisponderà al terzo gruppo di teorie epistemiche: quello “semantico-giustificazionista”. Ovviamente Dewey non fa parte di questo terzo gruppo (il principale esponente sarà Micheal Dummett⁵⁵⁹) ma si può dire che le sue tesi hanno avuto una grandissima influenza sullo sviluppo di questo terzo tipo di teorie.

Dewey, allontanandosi maggiormente dalla sponda realista e avvicinandosi a una posizione di anti-realismo più forte, afferma che la verità è il fine della ricerca e che la definizione di verità⁵⁶⁰ proposta da Peirce sia la migliore. Ciò non gli impedisce, però, di affermare che sarebbe più corretto utilizzare l’espressione “asseribilità garantita” piuttosto che “verità”.

La verità (identificata con l’asseribilità garantita o con la garanzia *tout court*) è, allora, ciò che caratterizza le credenze alle quali diamo il titolo onorifico di “conoscenza”⁵⁶¹. Secondo Haack, proprio in tale scelta sarebbe rinvenibile l’origine della diffusa abitudine di analizzare “X conosce che p” secondo la definizione tripartita: «“X crede p, p è vera e X ha buone ragioni per la sua credenza che p”»⁵⁶².

La posizione di Dewey è particolarmente articolata, tanto che Haack attribuisce alla sua posizione almeno sei tesi fondamentali in merito alla verità: 1) è il fine della ricerca, 2) è corrispondenza con la realtà (sebbene in un senso molto blando che specificheremo tra poco), 3) rende le credenze soddisfacenti (2 e 3 sono tesi mutuuate da Peirce in nota); 4) è coerenza⁵⁶³ con l’esperienza/verificabilità, 5) è un *corpus* in crescita (4 e 5 sono tesi entrambe mutuuate da James in nota); 6) dà titolo a chiamare le credenze “conoscenza”.

Come accennavamo, quanto al punto 2) Dewey ha una posizione molto più sfumata rispetto a quella sostenuta da Peirce e dai real-corrispondentisti. Egli, infatti, sottolinea come la posizione di Peirce sulla corrispondenza implicherebbe una concezione della realtà così

⁵⁵⁷ Eco 2012; Eco 1997; Eco 1990 e Gibson 1979; Prieto 1976.

⁵⁵⁸ Dewey 1901; Dewey 1911, Dewey 1929 e Dewey 1938.

⁵⁵⁹ Questa postura identifica sostanzialmente la verità con le garanzie assertive, l’attribuzione di verità con la comprensione del linguaggio. Sarà il tipo di anti-realismo epistemico a cui ci dedicheremo maggiormente nei paragrafi successivi.

⁵⁶⁰ Dewey 1938, p. 345, ma vedi sul punto anche Haack 1976, p. 235.

⁵⁶¹ Haack 1976, p. 235.

⁵⁶² Haack 1976, p. 235.

⁵⁶³ Haack 1976, p. 236 parla di «coherence».

remota e inaccessibile da rendere inspiegabile come potremmo mai avere la minima ragione per supporre che le nostre credenze si conformino ad essa. Proprio per risolvere tale problema Dewey si appoggerà al concetto di “esperienza”. Così, in definitiva, per Dewey “corrispondenza con la realtà” significa coerenza con la totalità dell’esperienza⁵⁶⁴.

Un’altra minima nota attiene all’elemento numero 5). Questo elemento – che è comune alle teorie di Peirce, di James e di Dewey – suggerisce, come avevamo accennato nel primo capitolo, un atteggiamento pragmatista nei confronti del progresso, tema di cui la verità sembra essere un elemento centrale. Esso viene vissuto come “accrescimento” e mai come “rottura” col bagaglio di conoscenze detenute precedentemente e concepito sempre positivamente.

In conclusione, la posizione di Dewey è particolarmente rilevante non solo perché ha rappresentato un cambiamento di indirizzo filosofico per le tesi pragmatiste ma anche perché – come si diceva – influenzerà ampiamente lo sviluppo successivo di un *terzo* tipo di teoria epistemica della verità che si concentrerà nel tentare di coniugare asseribilità, una nozione giustificazionista o verificazionista di verità e una certa teoria del significato⁵⁶⁵. Tale teoria è stata sviluppata, in maniera particolare, da Micheal Dummett la cui produzione, sebbene conservi alcune connessioni con certe intuizioni pragmatiste, prende una strada del tutto autonoma. Ne tratteremo nel prosieguo.

5.1. Le ragioni a favore dell’anti-realismo aletico

Come noto, il termine “anti-realismo” è stato coniato da Dummett⁵⁶⁶ e corrisponde a una postura filosofica che si definisce per contrasto con il realismo. Le principali ragioni che la riflessione filosofica ha utilizzato, storicamente, per sostenere l’anti-realismo rispetto alla verità sono essenzialmente quattro.

⁵⁶⁴ Haack 1976, p. 243: «coherence».

⁵⁶⁵ In realtà l’influenza di Dewey è stata doppia sulle teorie epistemiche della verità. Da un lato, infatti, egli ha indirizzato gli interessi delle teorie consensualiste sull’asseribilità garantita e l’accettabilità razionale idealizzata (Putnam 1981, spec. p. 55; Putnam 1995; Putnam 1987) dall’altro è stato *humus* per la nascita delle teorie semantico-giustificazioniste (Dummett 1959; Dummett 2001; Dummett 2004, Dummett 2006). La posizione di Dummett è peculiare in quanto, tra le altre cose, mette in luce una nozione di verità particolarmente “sovraccarica”. Non solo, infatti, come è normale per le teorie epistemiche, la sua nozione di verità ingloba quella di conoscenza ma anche quella di comprensione del significato. Engel 2002; Caputo 2015, Künne 2003 e Kirkham 2001.

⁵⁶⁶ Dummett 1982, pp. 145-165.

La prima è relativa ad un certo tipo di inadeguatezza del realismo di fronte al problema dell'*indeterminatezza metafisica*. Può accadere, infatti, che un enunciato si riferisca ad un oggetto metafisicamente indeterminato o poco determinabile. In ambito giuridico e processuale ciò sembra un problema alquanto rilevante, ad esempio, nel caso in cui il diritto (e, *latu sensu*, il processo) debba occuparsi di questioni relative a entità future (non determinate o non influenzabili da elementi del presente)⁵⁶⁷, oppure, ad esempio, nel caso della valutazione probatoria relativa a materiale biologico talmente degradato da renderne assai complessa l'identificazione⁵⁶⁸.

La seconda ragione utilizzata a sostegno dell'anti-realismo aletico è, solitamente, quella che riguarda la *vaghezza semantica* di alcuni termini. I casi di vaghezza semantica, infatti, in ottica anti-realista non consentirebbero di individuare, in maniera definita e chiara, il contenuto dell'enunciato in cui essi si trovano. Per capire questo problema si pensi all'ormai classico esempio del termine «calvo» che non permette di «dividere in modo netto il mondo fra le cose cui esso si applica e quelle a cui non si applica»⁵⁶⁹. Anche questo tipo di vaghezza (e forse anche maggiormente rispetto al primo) sembrerebbe un caso particolarmente frequente nel contesto giuridico e giudiziario in quanto l'ambiguità e la vaghezza dei testi normativi come pure degli enunciati d'accusa e difesa sono evidentemente fenomeni pervasivi e connaturali al linguaggio. In ottica anti-realista si potrebbe sottolineare come ciò renda spesso problematica la qualificazione giuridica dei fatti⁵⁷⁰: ne è un esempio chiaro quello relativo alla già citata qualificazione del dolo (*ex art. 43 c.p.*) e della sua distinzione dalla

⁵⁶⁷ Si pensi ad esempio al caso dei procedimenti preventivi alla sussistenza del danno o per evitare la sua verifica (come ad es. i procedimenti cautelari atipici art. 700 c.p.c. o la denuncia per il danno temuto 1172 c.c.).

⁵⁶⁸ Sul tema della valutazione di materiale probatorio degradato o esiguo esiste una copiosissima giurisprudenza di cui, in questa sede, non si può dare conto se non in modo estremamente minimale. Si notino, ad esempio, le pronunce della: Corte d'Assise di Bergamo sent. 1 luglio 2016 (dep. 27 settembre 2016); Cass. Pen. Sez. V, sent. 27 marzo 2015, n. 36080; Pres. Bertoja, Est. Sanesi, Imp. Bossetti; Corte di Assise di Appello di Milano, Sez. II, n. 49 del 2010, Imp. Stasi. Che toccano tutte il tema in esame con particolare riferimento alla valutazione del DNA e ne sottolineano una crescente importanza che, in verità, sembra parallela a quella dell'efficacia delle tecniche e degli strumenti che la scienza mette a disposizione in questo campo. Pare interessante notare che i casi in cui si presentano tali rilevanti problemi di valutazione probatoria finiscono con l'ottenere generalmente anche un forte impatto mediatico che genera anche dinamiche di forte sfiducia del senso comune verso le autorità scientifiche e giudiziarie. Anch'esse sono inquadrabili nel quadro delineato nel capitolo primo e riguardante la cultura della post-verità. Come a dire che, sorprendentemente, al crescere delle capacità scientifiche relative alla valutazione di tali aspetti cresce anche la sfiducia che la società pone rispetto a questi mezzi o alla loro gestione. Ne è un esempio le tesi sostenute incredibilmente da alcuni a sostegno dell'inaffidabilità e dei rischi della valutazione del DNA effettuata, ad es., nel caso Bossetti sopra citato.

⁵⁶⁹ Caputo 2015, p. 56. Ma potremmo pensare anche a "ricco"; "alto"; "bianco" ecc.

⁵⁷⁰ Il problema della vaghezza semantica del linguaggio normativo è certamente tra i temi più classici e risalenti della riflessione giusfilosofica, soprattutto di stampo realista. Non essendo possibile proporre, in questa sede, un esaustivo quadro del copioso dibattito, si rimanda a: Guastini 2011; Guastini 2014, Ratti 2012 e Diciotti 2003.

nozione di colpa cosciente che non smette di impegnare e interessare dottrina e giurisprudenza⁵⁷¹.

In entrambi i casi (indeterminatezza metafisica e vaghezza semantica) – che, ovviamente, possono coesistere – ci possono essere serie difficoltà nell'applicazione di valori di verità (in senso realista)⁵⁷² e ciò viene spesso utilizzato dalle concezioni anti-realiste, per avvalorare la tesi secondo cui, in tali evenienze, il principio di bivalenza (secondo cui è possibile attribuire ad una proposizione un solo valore di verità: vero o falso)⁵⁷³ non potrebbe essere utilizzato correttamente.

La terza ragione che può essere invocata a favore dell'utilizzo dell'anti-realismo aletico (in particolare nella sua versione epistemica) è relativa al *carattere normativo* della verità⁵⁷⁴. In ottica anti-realista, infatti, si potrebbe affermare che, se vogliamo che la verità sia normativamente rilevante, che possa influenzare e guidare effettivamente (ed efficacemente) la nostra azione⁵⁷⁵, essa debba essere alla nostra portata, non debba cioè trascendere le nostre capacità intellettive o conoscitive perché «una norma di condotta che non fossimo in grado di rispettare verrebbe privata del suo statuto di norma»⁵⁷⁶.

Per chi sostiene tale tesi è, quindi, problematico sostenere – come hanno fatto alcuni realisti anche tra i filosofi del diritto – che la verità, pur superando le nostre capacità cognitive in quanto mente-indipendente, possa rimanere un “ideale regolativo”, una “meta ideale” «che saremo *sempre* incapaci di eguagliare, ma al[la] quale possiamo avvicinarci»⁵⁷⁷.

Come può, infatti, un *ideale* che per giunta non saremo mai in grado di raggiungere perché supera le nostre capacità intellettive essere una *norma di condotta*? Qualcosa, cioè, che *orienti*, nella pratica, il nostro agire e la nostra attività epistemica facendoci evitare credenze scorrette e incentivandoci nel prediligere quelle vere? Per questo, autori come Ubertis e altri processualisti di cui abbiamo precedentemente trattato avrebbero preferito difendere una nozione di verità «caratterizzata per essere [...] contestuale (cioè dipendente

⁵⁷¹ La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente è un caso paradigmatico.

⁵⁷² Caputo, 2015, pp. 55 e ss.

⁵⁷³ Per un'esplicazione delle tre leggi fondamentali della logica classica si veda Ratti-Rodríguez 2018.

⁵⁷⁴ Caputo 2015, pp. 57 e ss.

⁵⁷⁵ Calcaterra 2006 p. 213: parlando della connessione tra verità e utilità in James afferma che le «idee “vere” sono il risultato di un “accordo” con la realtà, nel senso che ci permettono di guidare l'agire in modo tale da entrare in un contatto proficuo con i fatti della nostra esperienza».

⁵⁷⁶ Caputo 2015, p. 57 che riprende le argomentazioni di Wright 1987. Però, Putnam 1999 p. 49 e ss., sottolinea come la verità sia un “ideale regolativo” anche per Peirce e James.

⁵⁷⁷ Gli autori che hanno utilizzato questo argomento sono innumerevoli, nel precedente capitolo si ricordava, tra gli altri, Popper 1972, 10, pp. 393 e 401 e Ferrajoli 1989, p. 23.

dalle conoscenze, anche metodologiche date nel momento in cui è perseguita)»⁵⁷⁸ e quindi “alla portata” degli operatori giudiziari.

Secondo questa postura, infatti, solo una verità che si identifichi con le garanzie epistemiche e la verificabilità delle nostre credenze consente, nella pratica, di fornire ragioni adeguate alla conoscenza⁵⁷⁹. Questo punto riecheggia la critica di Dewey al real-corrispondentismo che, a suo avviso, propone una concezione della realtà incapace di spiegare come potremmo mai avere credenze che corrispondono ad essa, data la sua inaccessibilità. Vedremo a breve che questo è un tema che ha trovato particolare attenzione nella riflessione di Micheal Dummett, non tanto quanto all’influenza pratica della verità sull’azione ma, piuttosto, quanto all’influenza che la verità come verificabilità ha sulla comprensione.

Infine, un ultimo ma classico argomento anti-realista è quello secondo il quale se ammettiamo la «differenza tra i criteri che usiamo per appurare se una proposizione è vera e la natura stessa della verità», saremmo condannati ad un inevitabile scetticismo dato che «non saremmo mai in grado di dire se una proposizione che soddisfi tutti i criteri di verità (che cioè sembri ragionevolmente vera), lo sia anche effettivamente»⁵⁸⁰ così, l’anti-realismo costituirebbe un modo per sfuggire allo scetticismo che tale postura implica.

Tutte le ragioni qui presentate meriterebbero una trattazione molto più dettagliata dalla quale, però, in ragione dei fini del presente lavoro, si deve prescindere. Ciononostante, è parso utile presentarle in questa forma essenziale nella speranza di fornire alcuni tratti del nucleo concettuale che pare caratterizzare l’anti-realismo epistemico e per cercare, così, di trarne alcune conclusioni nei prossimi paragrafi⁵⁸¹.

Tra i filosofi del diritto, chi sembra aver scelto un orientamento caratterizzato da un anti-realismo di tipo epistemico-relativista e averlo applicato al tema della qualificazione della nozione di verità in ambito processuale è Francesco Cavalla.

Egli sembra, infatti, fondare la sentenza del giudice sulla verificabilità e, in particolare, sulla approvabilità degli enunciati verificabili⁵⁸²:

⁵⁷⁸ Ubertis 2015, p. 3.

⁵⁷⁹ Dummett parla, in particolare, di quella conoscenza che supera le nostre potenzialità epistemiche.

⁵⁸⁰ Caputo 2015, pp. 57 e ss. Ma vedi anche pp. 46 e ss. dove si attribuisce questa tesi a Kant. Essa tuttavia implica una versione “ingenua”, “assolutista” di realismo che oggi non è affatto scontata.

⁵⁸¹ Quello che appare rilevante sottolineare è, però, che le intuizioni che sostengono tali ragioni siano sorte e abbiano trovato fortuna in relazione alle necessità e allo svolgimento delle pratiche epistemiche, questioni alle quali, storicamente, il primo realismo non era riuscito a fornire risposte adeguate.

⁵⁸² Ricordiamo: Cavalla 1983, pp. 24-26; Cavalla 1984, pp. 473-475; Cavalla 1991, alle pp. 57 ss.; Cavalla 1998, pp. 26-28; Cavalla 2004, pp. 42-43; Cavalla 2007, pp. 17-84.

perché una proposizione verificabile risulti significativa per i suoi destinatari non basta che si accetti come assioma la corrispondenza tra linguaggio e realtà; bisogna anche, quanto meno, che vengano adottati altri assiomi relativi alla determinazione del campo da descrivere, al metodo di osservazione, al significato dei termini impiegati per indicare i fenomeni che interessano⁵⁸³

Cavalla esamina in particolare i concetti di approvabilità “degli enunciati verificabili”, di verità delle “proposizioni verificabili” e della verità della sentenza. Nell’esposizione di tutti e tre questi punti gioca, evidentemente, un ruolo fondamentale la dimensione dell’accordo convenzionalistico circa i “metodi” e gli “assiomi” di ricerca, descrizione e attribuzione di significato, così come quelli relativi al vocabolario utilizzato. L’accordo su questi aspetti sembra essere, per l’autore, la variabile chiave in funzione della quale si possa parlare di “approvabilità” e quindi di accettazione degli enunciati verificabili. In quest’ottica, quindi, l’accettazione dell’“assioma” della corrispondenza tra linguaggio e mondo è solo una tra le tante convenzioni non necessarie che si instaurano nel rapporto tra le parti e l’istituzione processuale.

Così, le proposizioni verificabili potranno essere dette vere «se, e perché» risulteranno «coerenti» con una serie di premesse poste e saranno, quindi, approvabili soltanto per coloro che avranno accettato assiomaticamente tali premesse. Per Cavalla, quindi, la verità delle proposizioni verificabili è predicabile e *a causa della* (e *limitatamente* alla) *coerenza* che è la ragione fondamentale dell’accettazione⁵⁸⁴.

La conclusione è dunque che la “necessità”⁵⁸⁵ delle proposizioni descrittive-verificabili sarebbe sempre «meramente ipotetica»:

sono vere ipoteticamente nel senso che la loro approvabilità dipende dall’accoglimento di determinate ipotesi a preferenza di altre; è necessario accettarle solo se e in quanto vi è stata una previa, e non necessaria, accettazione di determinati assiomi⁵⁸⁶

⁵⁸³ Cavalla 1991, p. 59.

⁵⁸⁴ Cavalla parla di coerenza come “coherence”. Patterson ha molti profili di vicinanza con la posizione di Cavalla, soprattutto per quanto riguarda la sua critica del dogmatismo e dello scetticismo: vedi Manzin in Patterson 2010, p. XIV.

⁵⁸⁵ Cavalla utilizza questo in modo ambiguo: sia per indicare la c.d. «verità originaria» (assoluta, «innegabile», mitizzata) sia per indicare un elemento che *non può non esserci*. Le due interpretazioni spesso si sovrappongono nelle sue parole. Cfr. Cavalla 1983, p. 26

⁵⁸⁶ Cavalla 1991, p. 60.

Degli assiomi accettati viene particolarmente sottolineato il loro essere delle premesse *contingenti* del ragionamento giudiziale, quasi ad indicarne la sostituibilità – senza perdite sostanziali ai fini del risultato decisorio – con qualsiasi altro perché scelti in base a preferenze non collegate ad una determinata efficienza epistemica ma a mere preferenze soggettive.

A questa tesi si aggiunge una conseguenza più specificamente processuale e cioè che:

anche la verità contenuta in una sentenza – finché è garantita dalla verificabilità (o dalla coerenza) – è condizionata dall’assunzione di certe ipotesi, ed è riconoscibile come verità solo da coloro che le identiche ipotesi considerano come assiomi⁵⁸⁷

non basta asserire che la pronuncia del giudice è vera per mostrare che essa è approvabile dalle parti: bisognerebbe, più propriamente, dire che la sentenza risolve la controversia in quanto è vera per le parti giacché è coerente a premesse che le parti stesse non possono rifiutare⁵⁸⁸

La verità della sentenza è, quindi, subordinata in primo luogo alla garanzia di essere verificabile o coerente. Le due ipotesi sembrano essere presentate come alternative e il termine “coerente” pare inteso non solo nel senso di *coherence* (“rispetto degli assiomi convenzionalmente accettati”) ma anche di *consistency* (assenza di contraddizioni). L’assunzione degli assiomi delimita, inoltre, anche il novero di soggetti che saranno disposti a riconoscere la sentenza come vera⁵⁸⁹.

Ciononostante, Cavalla specifica che non è sufficiente asserire che la sentenza è vera perché sia approvabile. Si dovrebbe, infatti, affermare che essa risolve la controversia, cioè che è capace di soddisfare il gioco degli interessi delle parti dal momento che, in un qualche senso da specificare, le costringe ad accettarla. Questo ultimo punto è interessante perché mostra i vincoli imposti dalla convenzionalità degli assiomi e allo stesso tempo l’impossibilità relativistica di trascenderli⁵⁹⁰.

Le nozioni di approvabilità e verità degli enunciati verificabili e della sentenza in Cavalla sono composite e di fatto sovrappongono da una parte verità e conoscenza e, dall’altra, verità e scelte di politica processuale. Con questa visione l’autore potrebbe voler

⁵⁸⁷ Cavalla 1991, p. 60-61.

⁵⁸⁸ Cavalla 1991, p. 61.

⁵⁸⁹ Sembra rilevante notare che, sebbene ci siano (ovviamente) relevantissime differenze, l’“approvabilità” in Cavalla e l’“accettabilità” in Ferrer condividono un’intuizione convenzionalistica di base.

⁵⁹⁰ C’è una interessante connessione tra la “necessità” come “qualcosa che non può non esserci” e la non trascendenza degli assiomi accettati che “non le parti non possono rifiutare”.

minimizzare i rischi di scetticismo, vaghezza semantica e indeterminatezza metafisica sopra ricordati. Infatti, se l'elemento fondamentale e determinante per l'attribuzione di approvabilità e verità è l'accordo previo ("politico") sulle regole del gioco e questo non può essere trasceso, i rischi che notoriamente fanno parte del rapporto più o meno diretto con la realtà potrebbero essere messi, temporaneamente, sotto un tappeto.

6. Le ragioni a sostegno del realismo aletico

I filosofi del diritto di stampo realista ai quali ci siamo riferiti in precedenza (i teorici del fatto), tuttavia, non hanno temuto di prendere una posizione netta nei confronti delle teorie epistemiche e, più in generale, nei confronti dell'anti-realismo aletico. Marina Gascón e Michele Taruffo⁵⁹¹, in particolare, hanno apertamente criticato l'idea di concepire la verità in tali termini e lo hanno fatto riferendosi, soprattutto, alle teorie coerentiste e pragmatiste della verità.

È possibile riassumere tali critiche in una serie di punti, il primo e più importante dei quali è di carattere generale e di ordine filosofico. È stato infatti evidenziato che abbracciare le teorie epistemiche possa comportare un forte rischio di "relativismo ontologico"⁵⁹² dato che, affermando la mente-dipendenza (in questo caso, dipendenza dalla verifica, giustificata, conoscenza soggettiva o comunitaria) di quello che esiste (e quindi di quello che è vero) ci esporremo al rischio di violazioni del principio di non contraddizione⁵⁹³. Il pericolo è che, in casi estremi, si arrivi a ritenere che un dato enunciato fattuale (una data ricostruzione del mondo) sia ritenuto né vero né falso (semplicemente perché non ne abbiamo conoscenza) e perfino che due ricostruzioni contraddittorie dello stesso evento siano ritenute entrambe vere, o entrambe false⁵⁹⁴. Rischio inaccettabile se si vuole tutelare la razionalità della decisione giudiziale e della sua giustificazione argomentativa ma anche il garantismo processuale, come cercherò di indicare nel prosieguo.

Una seconda obiezione posta alle teorie epistemiche si riferisce al fatto che la "giustificazione" sarebbe una qualità troppo "instabile", così come mutevoli e soggetti al

⁵⁹¹ Hanno trattato il tema, però, anche Ferrer Beltrán 2012 e Tuzet 2016a.

⁵⁹² Gascón 1999, p. 61.

⁵⁹³ Il giustificazionismo Dummett, come vedremo tra poco, rinuncia invece, parzialmente, al principio di bivalenza.

⁵⁹⁴ Taruffo 2009, p. 81.

cambiamento sarebbero i vari criteri che utilizziamo per applicare il predicato “vero” e quanto consideriamo garanzia assertoria. La proprietà dell’“essere vero”, al contrario, sarebbe una proprietà “fissa” e risulterebbe, quindi, un mezzo molto più affidabile sul quale costruire giudizi e impostare l’azione. Secondo Taruffo, poi, se si decidesse di accettare l’equazione “verità=giustificazione” ci si dovrebbe rassegnare a non avere né verità definite né conoscenze stabili col rischio di tornare al problema del relativismo ontologico sopra ricordato⁵⁹⁵.

Viene inoltre sottolineato da entrambi questi autori che identificare verità e coerenza non fornisca informazioni sull’*esistenza* (o meno) di stati di cose rispetto ai quali gli enunciati possono dirsi veri o falsi ma solo una serie di informazioni su di essi⁵⁹⁶. Un argomento simile viene poi utilizzato contro le teorie pragmatiste. La verità, intesa come accettabilità giustificata, ci informerebbe solo sul fatto «che esistono ragioni che ci giustificano ad asserire un enunciato»⁵⁹⁷, null’altro. Si è, infatti, affermato, da una parte, che la pretesa pragmatista di identificare la verità con un consenso generalizzato è del tutto utopistica dal momento che trovare un perfetto consenso (anche scientifico) su materie complesse e altamente controverse sembra davvero difficile. Dall’altra si è ribadito come nessun consenso, per quanto esteso o solido, possa mutare o influenzare in alcun modo i valori di verità di un enunciato fattuale⁵⁹⁸. L’idea stessa di “consenso generalizzato” sarebbe, inoltre, quasi sempre utilizzata dai pragmatisti in maniera troppo vaga e poco contestualizzata⁵⁹⁹. Ciò detto tali considerazioni non dovrebbero portare a credere che la coerenza o l’accettazione diffusa non debbano essere utilizzati. Essi, sebbene risultino insufficienti se utilizzati isolatamente, sarebbero invece utili come criteri «*addizionali di verità*»⁶⁰⁰.

Le critiche di questa dottrina giusfilosofica alle teorie coerentiste e pragmatiste⁶⁰¹ affondano le proprie radici in alcune tesi presentate da Ferrajoli:

Ho l’impressione che la contrapposizione tra queste teorie o nozioni [di verità] nasca da un equivoco. La nozione semantica è infatti asimmetrica rispetto alle altre due. Laddove la “corrispondenza”, almeno nella

⁵⁹⁵ Taruffo 2009 p. 81.

⁵⁹⁶ Gascón 1999, p. 61; Taruffo 2009, p. 81.

⁵⁹⁷ Gascón 1999 p. 67.

⁵⁹⁸ Tuzet 2016a p. 67.

⁵⁹⁹ Gascón 1999 p. 62; Taruffo 2009 p. 81.

⁶⁰⁰ Gascón 1999 p. 67. Corsivo mio.

⁶⁰¹ Soprattutto contro il pragmatismo di James e Peirce anche se questa critica è rivolta forse più ad alcune idee sommarie o principi estrapolabili dalle loro parole che ad un’analisi davvero approfondita di alcune loro singole posizioni.

definizione di Tarski è il *significato* della parola “verità”, la “coerenza” e l’“accettabilità giustificata” sono invece dei criteri di (decisione della) verità. Precisamente la coerenza è il criterio che impone di considerare falsa una proposizione se è in contraddizione con un’altra ritenuta vera o se ne è derivabile un’altra ritenuta falsa; l’accettabilità giustificata è il criterio che consente di ritenere vera una proposizione a preferenza di un’altra qualora essa, in accordo con altre accolte come vere, risulti dotata di maggiore portata empirica [...] I criteri soggettivi della coerenza e dell’accettabilità giustificata, per quanto elaborati in sede epistemologica, non sono infatti, di per sé, dei criteri soltanto di verità. Essi possono essere anche criteri di moralità, o di convenienza o di efficienza o di altro ancora» sono quindi «inaccettabili [...] nella giurisdizione penale⁶⁰².

Oltre alle critiche sopra menzionate, però, la dottrina giuridica a cui ci riferiamo, ha prodotto una serie di tesi positive circa l’adeguatezza della postura realista in ambito giuridico.

Marina Gascón, ad esempio, in *Los hechos en el derecho*, afferma che il realismo risulta particolarmente adeguato 1) «da un punto di vista *concettuale, pratico e assiologico*»⁶⁰³ ma anche 2) per «dar conto della conoscenza dei fatti che si sviluppa in sede giudiziale»⁶⁰⁴.

Da un punto di vista *assiologico* – cioè al fine di «salvaguardare i valori che questa conoscenza deve perseguire in una prospettiva [...] garantista»⁶⁰⁵ – il realismo sarebbe adeguato perché non è dogmatico e consentirebbe di concepire e giustificare razionalmente l’errore giudiziario. Esso, infatti, ammette la possibilità di ipotesi che, pur riccamente provate ed accettate risultino, ciò nonostante, false. Come pure che un imputato possa essere innocente sebbene ci siano molte prove a suo carico. Proprio per questo il realismo sarebbe particolarmente indicato per giustificare le nostre intuizioni garantiste.

Sarebbe adeguato poi, da un punto di vista *pratico*, perché ci consentirebbe di arrivare a ciò che più ci interessa in giudizio e cioè l’«informazione empirica». Ci permetterebbe di conoscere quali sono i fatti che si sono realmente verificati (il referente *empirico* di un

⁶⁰² Corsivi dell’autore. Ferrajoli 1989, pp. 40-43 che continua: «Solo se riferiti alla verità come corrispondenza, i criteri della coerenza e dell’accettabilità giustificata possono infatti impedire la prevaricazione punitiva sul singolo di interessi e volontà più o meno generali, e vincolare il giudizio alla stretta legalità, ossia ai fatti empirici previamente denotati dalla legge come punibili».

⁶⁰³ Gascón 1999, pp. 66-67 (corsivi e traduzione miei). Vedi anche pp. 51 e ss; pp. 64 e 65. L’autrice parla di “cognitivismo critico”. Nella versione presentata da Gascón esso fonde il cognitivismo anti-decisionista e garantista di Ferrajoli con alcuni spunti del realismo minimale di H. Putnam. In letteratura esso viene spesso utilizzato con una certa ambiguità: sia per indicare una postura ontologica sia come modello epistemologico. Si trova spesso, come abbiamo visto, anche nella dicitura: “realismo non ingenuo” ma entrambe le diciture sono derivate dall’opera di Ferrajoli. In questo lavoro, vista la sostanziale sovrapposibilità delle due dizioni, utilizzeremo solo la seconda e solo come concezione ontologica.

⁶⁰⁴ Gascón 1999, p. 65.

⁶⁰⁵ Gascón 1999, p. 65.

enunciato fattuale) e non la sua coerenza o la sua accettabilità giustificata. Del resto, secondo Gascón, «quando nel processo si chiede ad un testimone che dica la verità non gli si sta chiedendo che dica ciò che egli stima sia utile o coerente, ma che descriva i fatti, tali e quali accaddero»⁶⁰⁶. Gascón rafforza la sua difesa del realismo aggiungendo che, non solo esso ha il pregio di adeguarsi a posizioni epistemologiche di portata più generale (e a suo avviso corrette), ma anche che, difendere tale posizione, è uno dei pochi mezzi che abbiamo per giustificare l'oggettività della conoscenza⁶⁰⁷.

Infine, il corrispondentismo risulterebbe adeguato anche da un punto di vista *concettuale*:

perché il concetto di verità come corrispondenza, a differenza di quello che succede con altri concetti di verità, è quello che si adegua di più *alle intuizioni dei parlanti* e, certamente, anche a quelle di chi partecipa in un modo o nell'altro al procedimento giudiziale⁶⁰⁸.

Il tema della giustificazione delle “intuizioni del senso comune” è, all'interno della riflessione realista, un tema assai ricorrente. Il realista, infatti, sembra sentire l'esigenza di dar conto del modo in cui, generalmente, siamo portati a pensare come di qualcosa con cui la riflessione filosofica debba fare i conti⁶⁰⁹. Sebbene tale tesi sia tra le più utilizzate ed efficaci per i realisti, tale tentativo di vincolare la riflessione filosofica alla “realtà” della pratica linguistica necessiterebbe di essere sviluppato e argomentato un po' di più.

Generalmente, infatti, il concetto di “intuizione del sentire comune” non viene definito né tantomeno vengono esplicitate le ragioni del perché dovremmo sentirci così vincolati ad esso. In mancanza di ciò tale argomento che, di fatto, viene spesso considerato uno dei punti di forza della riflessione giusrealista, rischia di scontare le stesse difficoltà della tesi pragmatista sul consenso generalizzato.

Si pensi, infatti, alle risultanze del test che è stato presentato nel primo capitolo riguardo allo scetticismo dei pratici del diritto e al fatto che molte delle loro intuizioni sulla verità ottenuta o ricercata nel processo non sembrano essere di taglio real-corrispondentista.

⁶⁰⁶ Gascón 1999, p. 67.

⁶⁰⁷ Gascón 1999, p. 65, e p. 65 n. 63.

⁶⁰⁸ Gascón 1999, pp. 66-67. Vedremo che il ricorso alle “intuizioni dei parlanti” è un tema chiave anche per l'argomentazione anti-realista.

⁶⁰⁹ Anche l'argomentazione dummettiana si appoggia alle prassi comuni del linguaggio per derivarne tesi su verità, significato e giustificazione ma, come vedremo successivamente, differisce sostanzialmente dal modo realista. Sia la posizione dummettiana che quella realista, però, condividono l'intuizione per cui la pratica del linguaggio merita la nostra attenzione nel momento in cui costruiamo le nostre teorizzazioni relative alla verità.

La difesa del real-corrispondentismo basata sulle intuizioni del senso comune dovrebbe, allora, essere rafforzata in quanto il c.d. “sentire comune” è un concetto assai vago e non ha un riferimento univoco. La nozione di verità genera, infatti, interpretazioni contrastanti proprio nel senso comune, sede nella quale, come abbiamo visto, non regna solo il “buon senso” ma anche l’irrazionalismo e lo scetticismo. Parlare di senso comune, *prima facie*, sembra conferire a tale argomento una qualche valenza descrittiva quando invece, non essendo ulteriormente specificato in questi lavori, rischia di essere interpretabile solo in un senso meramente prescrittivo.

7. L’ anti-realismo processuale

7.1. Costruttivismo giuridico

In maniera assai sommaria potremmo delineare due filoni principali di concezioni costruttiviste: le prime di matrice empirista⁶¹⁰ e le altre di stampo wittgensteiniano. Date le ovvie connessioni con alcune delle tesi sostenute da Dummett (che verranno esaminate più avanti) e gli scopi di questo lavoro ci occuperemo, però, quasi esclusivamente di questo secondo tipo di costruzionismo⁶¹¹.

Le istanze e le intuizioni costruttiviste, infatti, hanno da tempo fatto ingresso nella riflessione giusfilosofica e processualista. Menzioneremo, quindi, dapprima ed in maniera assai marginale le proposte di Hans Heiner Kühne e di Paolo Comanducci (che però è inquadrabile nel costruttivismo empirista) per poi concentrarci in maniera più approfondita sulla posizione di Vittorio Villa.

⁶¹⁰ Villa 1999, pp. 46-53 dopo aver classificato varie concezioni costruttiviste caratterizza la concezione «empiristica» tramite elementi teorici presenti nella produzione scientifica di Carnap, Quine, Neurath e Van Fraassen 1980 p. 5 ss., 2002. Secondo tale concezione le teorie sono costruzioni piuttosto che descrizioni. Lo scopo della scienza non sarebbe, allora, la verità ma l’adeguatezza empirica, cioè dare una descrizione adeguata dei dati empirici. Inseriamo in questo filone, tra i teorici del diritto, Comanducci 2008. Si consideri, poi, che alcune interpretazioni della tesi di Quine sulla “scienza come senso comune generalizzato” hanno avuto grande influenza su questo costruzionismo. Sul tema si veda: Quine 1960, Quine 1969, Quine 1976, cfr. Hylron 1994, Leiter 2007, cap. 5.

⁶¹¹ Mi riferirò in particolare alla posizione di Vittorio Villa 1999 sebbene si possa dire che anche le tesi di Patterson 2010 rientrano in questo gruppo. In questa sede, non potrà, invece, essere trattato il costruttivismo morale, sul quale – in ambito giuridico – ha scritto molto Moreso (si veda, ad esempio, Moreso 2008 e 2017) difendendo una posizione oggettivista.

Tra i processualisti che hanno fatto uso di tesi costruttiviste si può ricordare Kühne il quale (con particolare riferimento al processo tedesco) ha evidenziato che, sebbene la ricerca della verità sia generalmente considerata il punto centrale del diritto processuale penale, nella realtà «essa [gioca] un ruolo fondamentale solo in un numero esiguo di casi»⁶¹².

Secondo l'autore ciò sarebbe da ricondursi non tanto ai limiti imposti dall'attività probatoria quanto, piuttosto, a intese interne alle parti processuali istituzionali (i magistrati e la pubblica accusa) che sono molto più spesso volte a raggiungere soluzioni "pragmatiche" o "efficienti" piuttosto che vere, il che comporterebbe un «grande divario tra teoria e pratica forense nell'accertamento della verità». In quest'ottica il processo dovrebbe essere utilizzato per la rappresentazione di fatti storici che, però, dovrebbero essere definiti solo «attraverso la descrizione degli elementi che costituiscono la fattispecie incriminatrice, l'antigiuridicità, la colpa e il dolo [...] tratti dalla molteplicità dei dati di fatto rilevanti per l'accertamento giuridico»⁶¹³. Rappresentazione che, secondo l'autore, non avrebbe alcuna pretesa filosofica o metafisica.

La percezione dei fatti storici, quindi, sarebbe sempre il risultato di un processo non solo descrittivo ma anche prescrittivo che «rende opinabile la sussistenza di un certo accadimento» e il fatto che possa essere «riprodotto in maniera univoca»⁶¹⁴. Kühne sostiene, poi, che:

nel migliore dei casi si tratta di un mero avvicinamento alla realtà storica pensata in maniera obiettiva, che in un contesto processuale può anche essere chiamata verità. Questo implica un'inevitabile ambiguità. Tutto dipende, quindi, dalla forza definitoria di chi attribuisce significato ad un evento. Questa è in definitiva e in ultima istanza, stando alla giurisprudenza del *Bundesgerichtshof*, materia del giudizio di merito. Per le parti private del processo ciò vuol dire rendere convincente il significato delle prove esibite sulla base di un senso comune da rinnovare continuamente. Grazie a questi sforzi è possibile giungere a risultati che non tanto corrispondono ad una costruzione della verità storico-obiettiva, quanto, come ha sostenuto in maniera piuttosto aggressiva Niklas Luhmann, ad una *nuova costruzione* di realtà meramente processuale, definibile anche in termini di *decostruzione* della verità storica. Il procedimento giudiziale creerebbe una verità nuova, corrispondente alla verità storica solo idealmente, non per il suo intimo contenuto⁶¹⁵

⁶¹² Kühne 2008, p. 476.

⁶¹³ Kühne 2008, p. 476. I fatti sembrano quindi descritti in funzione delle categorie normative ricordate.

⁶¹⁴ Kühne 2008, p. 476.

⁶¹⁵ Kühne 2008, p. 476.

L'autore sottolinea, però, che ciò non sia tanto dovuto a conseguenze necessariamente correlate all'essenza della procedura giudiziaria (limiti normativi o strutturali del processo), quanto piuttosto a effetti dovuti ai limiti naturali della conoscenza umana⁶¹⁶. Nella posizione di questo autore sembra chiaro che la scelta dell'anti-realista dipenda proprio dalla mancanza di una adeguata teoria realista.

Concentrandoci ora più specificatamente sul campo giusfilosofico possiamo ricordare, tra i filosofi del diritto afferenti al primo filone costruttivista (quello empirista), alcune tesi difese da Paolo Comanducci in *Conoscere il diritto*⁶¹⁷. In questa sede egli ha affermato che l'empirismo (che egli identifica, sostanzialmente, con il realismo aletico) «presuppone necessariamente il cosiddetto realismo “metafisico” ossia la convinzione, non empiricamente verificabile, dell'esistenza di un mondo esterno indipendentemente dai soggetti che lo conoscono»⁶¹⁸. Ha sottolineato poi che il costruttivismo «non presuppone necessariamente il cosiddetto realismo “metafisico”, ma neppure necessariamente lo rifiuta»⁶¹⁹. Tali considerazioni, però, sembrerebbero tutte implicare il riferimento ad un realismo di tipo “ingenuo”, cioè – secondo la definizione che ne abbiamo dato nel capitolo precedente – in termini di corrispondenza immediata e diretta tra linguaggio e mondo e, contestualmente, veicolare un pregiudizio di “bontà” verso la flessibilità (e anti-dogmaticità) della posizione costruttivista.

Comanducci specifica poi che, per il realismo:

la direzione di adeguamento [...] appropriata [...] è quella che potremmo chiamare episteme-a-mondo: l'epistemologia dipende dall'ontologia, l'epistemologia adeguata è quella che si adatta all'oggetto di indagine (alla sua natura, al suo modo di essere). Secondo il costruttivismo, invece, la direzione di adeguamento appropriata [...] è [...] mondo-a-episteme: l'ontologia dipende dall'epistemologia, nel senso che non c'è, per gli uomini, altra maniera di accedere alla realtà se non attraverso i nostri “occhiali” epistemologici⁶²⁰

E, riferendosi a Nelson Goodman, dice:

⁶¹⁶ Bender, Nack 2007.

⁶¹⁷ Comanducci 2008.

⁶¹⁸ Comanducci 2008, p. 420. Corsivi miei.

⁶¹⁹ Comanducci 2008, p. 420.

⁶²⁰ Comanducci 2008, p. 420-421.

Secondo il costruttivismo possiamo distinguere una visione retinica da una visione epistemica del mondo. La prima è costituita dalla percezione dei dati sensoriali bruti, che ci consente di vedere il mondo ma non di comprenderlo. [...] La visione retinica è uguale per tutti gli esseri umani «normali» e ci offre un'identica immagine del mondo. La visione epistemica, invece si costituisce attraverso l'inserimento dei dati sensoriali nella rete delle nostre conoscenze previe, attraverso la stessa parziale determinazione di ciò che vediamo sulla base di ciò che ci aspettiamo di vedere. Si tratta perciò di una visione impregnata di teoria [...]. La visione epistemica, dipendendo dalla qualità e quantità delle conoscenze possedute, può offrirci, e di fatto ci offre, una visione «a strati» del mondo: la realtà è percepita diversamente a seconda dei differenti punti di vista che si assumono. Esprimendosi in altro modo, potremmo dire che percepiamo – ossia costruiamo – vari livelli di realtà⁶²¹

Comanducci rileva come nell'ambito giuridico si stia diffondendo il costruttivismo soprattutto grazie alla sempre maggiore consapevolezza dell'inadeguatezza di una «epistemologia [che] dipende, in ultima analisi, dall'ontologia»⁶²² postulato che, a suo avviso, è stato ed è ancora sposato dalla maggior parte dei giuristi insieme a quello della possibilità di «un accesso diretto [...] alla realtà»⁶²³ e ai fatti bruti. Questo lo porta ad affermare che:

se non si vuole essere degli empiristi totalmente ingenui si deve ammettere che la corrispondenza o no delle nostre proposizioni con la realtà risulta mediata dalla previa configurazione dell'oggetto di indagine. Si giunge così a ritenere che, in qualche misura, l'ontologia dipenda dall'epistemologia, non nel senso – tipico del costruttivismo più radicale – che tutta la realtà sia *subject-dependent*, ma nel senso che i nostri criteri euristici (non il nostro *concetto* di verità) siano necessariamente coerentisti⁶²⁴

L'asserito rifiuto di un costruttivismo “radicale” e in particolare la distinzione tra “criteri euristici” e “concetto di verità” (che ricordano le tesi tarskiane di Ferrajoli) lascerebbero pensare ad uno spiraglio realista nella sua posizione ma ciò viene subito smentito quando afferma:

vere possono dirsi le proposizioni che sono coerenti all'interno dei nostri schemi concettuali e secondo i criteri delle nostre teorie riguardo alla realtà⁶²⁵

⁶²¹ Comanducci 2008, p. 421.

⁶²² Comanducci 2008, p. 422.

⁶²³ Comanducci 2008, p. 422.

⁶²⁴ Comanducci 2008, p. 423.

⁶²⁵ Comanducci 2008, p. 422.

Le proposizioni sono vere nella misura in cui corrispondono ad una «realtà» previamente configurata, ossia in fin dei conti, se corrispondono a – cioè sono coerenti con – altre proposizioni previamente accettate, che generalmente appartengono a insiemi di proposizioni che chiamiamo teorie⁶²⁶

La non “radicalità” del costruttivismo di Comanducci dove risiederebbe allora? Sembrerebbe giustificata dall’appello a sistemi di concettualizzazione razionale internamente coerenti (gli schemi concettuali) e, quindi, al fatto di non cedere allo spauracchio irrazionalista. Tuttavia, si ripete, il postulato che vede il realismo inscindibilmente legato all’immediatezza (quindi all’assenza di mediazione) tra soggetto conoscente e mondo è un’idea ormai rifiutata come insostenibile dalle principali concezioni realiste contemporanee. Ciò porta a pensare che la scelta costruttivista di Comanducci, dati altri postulati, avrebbe potuto essere diversa, magari anche realista.

Un’altra considerazione dell’autore – e che risulta particolarmente rilevante ai nostri fini – è quella da lui fornita sul senso comune (giuridico e non). Secondo Comanducci il realismo, utilizzando «il concetto di verità come corrispondenza e, conseguentemente, criteri euristici di tipo verificazionista (o falsificazionista)»⁶²⁷ sarebbe la concezione più diffusa nel «senso comune» mentre quella costruttivista «e la sua nozione di “livelli di realtà” [sarebbe] invece relativamente recente e meno conosciuta»⁶²⁸.

Tale considerazione è rilevante ai nostri fini perché, tra le altre cose: 1) è apparentemente in contrasto con quanto è stato sostenuto nel primo capitolo di questo lavoro e cioè che, nonostante il senso intuitivo in cui in molti, spesso, usano il realismo aletico nelle pratiche quotidiane, ad oggi, tale postura sembrerebbe essere messa in minoranza da molte altre intuizioni di senso opposto. 2) Mette in luce i contrasti di cui si accennava in quella stessa sede rispetto alle intuizioni e alle posture del senso comune sul tema della verità.

Più in generale, differentemente da quanto pare affermare Comanducci, sembra che l’utilizzo del realismo permanga nel senso comune, principalmente, in maniera *non* consapevole – o meglio, prettamente istintiva. Motivo per cui si sarebbe generalmente portati ad applicare valori di verità in senso realista (senza porsi troppi problemi), soprattutto, nello svolgimento del ragionamento pratico. Mentre, invece, si sarebbe diffuso un largo utilizzo –

⁶²⁶ Comanducci 2008, p. 423. Tale posizione è ovviamente ispirata dalle tesi di Quine 1951. Tesi simili sono presenti anche in Tarello 1974 nella parte dedicata al linguaggio precettivo.

⁶²⁷ Comanducci 2008, p. 421.

⁶²⁸ Comanducci 2008, p. 421 per il punto sulla diffusione del costruttivismo nel diritto si veda: p. 422.

conscio – di categorie anti-realiste (nelle versioni soprattutto del costruttivismo e del relativismo epistemici) soprattutto nel momento di esprimere ragionamenti di tipo teorico.

Passiamo ora all'analisi delle tesi di un altro filosofo del diritto, Vittorio Villa, che però può essere più facilmente inserito nel secondo filone di costruttivismo (quello wittgensteiniano⁶²⁹).

In molti dei suoi lavori egli ha, infatti, difeso una visione epistemologica costruttivista e lo ha fatto, prevalentemente, rispetto al tema della conoscenza del diritto. In più occasioni, però, ha anche sostenuto che tali tesi siano applicabili anche all'ambito processuale e alla conoscenza giuridica nel suo complesso⁶³⁰. Secondo Villa:

l'unica realtà con cui abbiamo a che fare è una *realtà per noi*, nel senso di una realtà che costituisce l'esito, sempre rivedibile, dei nostri tentativi di ricostruirla a partire dagli schemi concettuali (potenzialmente pluralistici) di volta in volta disponibili all'interno di un determinato contesto culturale⁶³¹.

Il suo principale bersaglio sono le teorie descrittiviste (che in seguito, per semplicità, chiamerò prevalentemente “realiste”), cioè quelle teorie che presentano la conoscenza come un'attività di descrizione della realtà che, secondo l'autore, equivale essenzialmente ad un “prendere atto” passivo del soggetto conoscente nei confronti di un'ontologia mente-indipendente.

Secondo Villa, il descrittivismo pecca nel ritenere «possibile (e anzi auspicabile) realizzare una completa indipendenza dell'attività conoscitiva da tutti i fattori che non riguardano il suo obiettivo principale quello connesso alla rappresentazione fedele della realtà»⁶³². In quest'ottica, allora, la conoscenza sarebbe considerata una attività “pura” e “indipendente dal contesto” identificata essenzialmente col “rispecchiamento”⁶³³ il che, secondo l'autore, comporterebbe una «disumanizzazione della conoscenza»⁶³⁴.

Come si può apprezzare da queste parole, anche in questo caso, la scelta anti-realista sembra mossa dall'onesta esigenza che vengano riconosciuti elementi dimenticati dal primo

⁶²⁹ Anche se egli dichiara di rifarsi non solo al secondo Wittgenstein ma anche, e in special modo, a Putnam 1891 e 1987, a Goodman 1978 e a Toulmin 1972.

⁶³⁰ Villa 1999, p. 5.

⁶³¹ Villa 2001, p. 277.

⁶³² Villa 2004, p. 153.

⁶³³ Villa 1999, p. 91.

⁶³⁴ Villa 2004, p. 154-155. Per una caratterizzazione completa del “descrittivismo” si veda: Villa 1993.

realismo quali: la “rivedibilità”, il “pluralismo rappresentativo” e le influenze che gli elementi contestuali hanno sull’attività rappresentativa.

Villa afferma di voler prendere le distanze non solo dal realismo ma anche da posizioni fortemente relativistiche scegliendo di difendere un “realismo minimale”⁶³⁵ o meglio un «relativismo cognitivo debole»⁶³⁶. Uno degli scopi principali che sembrano muovere il lavoro di Villa, infatti, è quello (in linea con quelle che sembrano le principali tendenze filosofiche contemporanee) di trovare una via di mezzo teorica tra l’oggettivismo e il relativismo intesi in senso forte⁶³⁷.

Secondo l’autore l’epistemologia contemporanea, il costruttivismo e tutte le concezioni post-positivistiche sarebbero unite proprio dal comune sforzo di «sganciare *l’oggettività* dalla *corrispondenza* cercando una – salutare – via di mezzo fra una oggettività intesa in senso troppo *forte*, e un *relativismo* inteso, in negativo, come rifiuto della – o meglio di qualsiasi forma di – oggettività»⁶³⁸. A suo avviso, del resto, «il rifiuto della *oggettività come corrispondenza* non implica affatto una caduta nel *soggettivismo*; si tratta, piuttosto, di aderire ad una diversa concezione, più *debole* della oggettività, ad esempio quella sulla scorta della quale è *oggettivo* un discorso che soddisfa degli *standard* pubblici, intersoggettivi di giustificazione delle sue pretese conoscitive»⁶³⁹

La tesi centrale del suo costruttivismo post-positivistico sembra, quindi, essere così riassumibile:

non è possibile parlare del mondo indipendentemente da uno schema di descrizione⁶⁴⁰

il *risultato intellettuale* (di qualsiasi tipo esso sia) che si ottiene mediante l’uso di una determinata *procedura* (di qualsiasi tipo essa sia) non può essere valutato se non in relazione alla procedura impiegata, e dunque evitando di far leva sulla scorta di una ‘corrispondenza’ con uno *standard* o, comunque con un elemento indipendente dalla procedura stessa. È proprio questo aspetto a costruire la comune base concettuale di tutte le nozioni di costruttivismo qui esaminate⁶⁴¹

⁶³⁵ Villa 1999, p. 125 e ss.

⁶³⁶ Villa 1999, p. 112.

⁶³⁷ Villa 1999, p. 20. Anche in Comanducci 2008, sebbene non esplicitata, sembra sussistere un’intenzione simile.

⁶³⁸ Villa 1999, p. 160.

⁶³⁹ Villa 1999, p. 161 che cita anche Phillips 1981. Cfr., poi, su questi temi, la posizione realista di Ferrer 2005 che sarà trattata più avanti.

⁶⁴⁰ Villa 2004, p. 166.

⁶⁴¹ Villa 1999, p. 59. Corsivi dell’autore.

In più elenca i quattro elementi fondamentali:

1. la teoria degli schemi concettuali, secondo cui non è mai disponibile per il soggetto conoscente un punto di vista «esterno a tutti gli schemi» sulla scorta del quale discriminare le rappresentazioni (il problema della non trascendenza di cui parlavamo nel primo capitolo);
2. l'attività conoscitiva non è mai, in ogni tipo di contesto, e per qualsiasi tipo di oggetti «rispecchiamento di realtà preesistenti, ma implica sempre [...] una *attività costruttiva*, che mira ad offrire una *interpretazione selettiva e mirata* di un certo campo di esperienza»⁶⁴² (elemento volontaristico, finalistico della conoscenza⁶⁴³);
3. «la conoscenza [...] non è mai *acquisizione individuale*, ma è, piuttosto, il *prodotto di pratiche sociali*, e dunque un esito complesso che mette sempre in campo la partecipazione interattiva di più soggetti»⁶⁴⁴ (dimensione intersoggettiva della conoscenza);
4. non vi è una frattura epistemologica tra scienze naturali e scienze umane»⁶⁴⁵(olismo cognitivo).

Villa ritiene che la sua proposta costruttivista possa essere applicata non solo allo studio della scienza giuridica ma anche a quello, più ampio, della conoscenza giuridica in tutto il suo complesso, anche quella processuale.

Lo strumento principale utilizzato per attaccare il descrittivismo rimane, comunque, quello della critica al carattere c.d. «dicotomico» del diritto e specialmente del diritto secondo le interpretazioni fornite, a suo avviso, dalla letteratura giuspositivistica. Questo atteggiamento si esplicherebbe nella sistematica attività di spiegare il diritto, le attività e le pratiche ad esso collegate per opposizioni o “polarizzazioni⁶⁴⁶” contrapposte e mutuamente

⁶⁴² Villa 1999, p. 60.

⁶⁴³ Il punto è interessante. Ferrer sembra aver accolto l'istanza anti-realista della necessità di riconoscere una certa rilevanza a questo aspetto nella descrizione dei processi cognitivi e lo ha fatto in senso pienamente realista nelle sue tesi che riguardano la relazione teleologica tra prova e verità.

⁶⁴⁴ Villa 1999, p. 60.

⁶⁴⁵ Per questi punti si veda: Villa 1999, p. 60. Corsivi dell'autore.

⁶⁴⁶ Villa 1999, p. 1 e ss. Questo termine è stato ricordato, come si ricorderà, nel capitolo II per ricordare l'uso che ne ha fatto Taruffo 1992 p. 20 e Ferrua 2015 p. 11 che vi rimanda per spiegare il fenomeno della c.d. “convergenza degli opposti”. Sia in Taruffo che in Villa la locuzione è ambigua, possiamo, infatti, per entrambi gli autori, rilevarne almeno due sensi. Con tale locuzione Taruffo identifica: 1) il comportamento di quei giuristi che, assolutizzando – per la loro rilevanza pratica, o per ragioni filosofiche o ideologiche – delle nozioni le rendono “estreme”, “incompatibili” e quindi in una posizione di reciproca opposizione e 2) il “passare da un

esclusive (descrizione/creazione e/o valutazione; prendere atto/prendere posizione; discorsi prescrittivi/ prescrittivi; oggettività/soggettività) passando, di volta in volta, dalla preferenza dell'una all'altra⁶⁴⁷.

Villa, però, fa un passo in più e identifica oggettività e corrispondenza in senso metafisico (e, quindi, conoscenza e semantica della verità) scegliendo una postura fondamentalmente epistemica che oscilla tra il coerentismo⁶⁴⁸ e il giustificazionismo idealizzato⁶⁴⁹. Scrive infatti Villa:

screditare l'idea della verità come corrispondenza non significa affatto essere costretti a rinunciare alla nozione di verità *tout-court*. Ci sono [...] altre concezioni della verità (la verità come *coerenza* in qualche sua configurazione, ad esempio) che possono trovare uno spazio adeguato nelle prospettive epistemologiche costruttivistiche⁶⁵⁰

che l'idea tradizionale che la verità rinvii comunque [...] ad una corrispondenza con la realtà può essere recuperata, nei limiti in cui, però, venga sottoposta ad una radicale revisione. [...] questa idea può ancora essere di qualche utilità, ma a patto che si chiarisca che la 'realtà' di cui si parla è sempre *una realtà già interpretata per opera di un certo schema di rappresentazione*

e che:

estremo all'altro" accettando l'una o l'altra delle nozioni contrapposte per poi rifiutarle entrambe a causa della loro reciproca insostenibilità. Tale fenomeno è comunque conseguenza del primo (1) che rimanda all'"assolutismo deluso" di cui abbiamo parlato. In Villa questo termine viene utilizzato: 1) in un senso che, in mancanza di nomi migliori, chiamerei "logicamente connotato" nel senso che il modo di ragionare, spiegare e trattare i problemi da parte dei giuristi sarebbe quello di giustapporre coppie di opposizioni, contrapponendo, cioè, nozioni e concetti su un presupposto che mi pare di poter legare ad un forte attaccamento ad una logica di tipo classico. 2) La seconda accezione – che Villa frequente sovrappone alla prima – è identificabile con lo stesso movimento ondulatorio da un opposto teorico all'altro che notava Taruffo e che generato dall'insostenibilità delle nozioni poste ai poli.

⁶⁴⁷ Villa 1999, pp. 1-2. «Si potrebbe dire che la storia del positivismo giuridico moderno (ma questa osservazione potrebbe forse estendersi a tutta la storia della cultura giuridica moderna) ha costantemente esibito questo andamento 'pendolare', all'interno del quale le teorie giuridiche hanno molto spesso privilegiato, di volta in volta gli estremi opposti dei due poli [...] con la conseguenza, fra le altre cose, che sovente era la stessa spinta verso un estremo dei due poli a produrre la contropinta nella direzione opposta. Si è ricorrentemente verificato [che] la consapevolezza della sostanziale insostenibilità delle posizioni oggettivistiche in quel momento dominanti [...] ha spinto molti teorici verso l'estremo opposto e cioè verso posizioni radicalmente soggettivistiche, nella convinzione che quella fosse l'unica opzione possibile per chi rifiutasse l'oggettivismo; e vale anche l'inverso, naturalmente».

⁶⁴⁸ Come anche Comanducci 2008.

⁶⁴⁹ Villa 1999, p. 161 e ss. Si appoggia, infatti, anche al concetto di oggettivismo "modesto" sviluppato da Coleman e Leiter riferendosi in particolare a: Coleman, Leiter 1995, pp. 263-264.

⁶⁵⁰ Villa 1999, p. 95.

l'idea di verità [...] non gioca comunque all'interno del costruttivismo, quel ruolo così decisivo e assorbente (di unico criterio per la *theory choice*, ad esempio) che svolge in altre teorie della conoscenza. [...] la sua applicazione, come criterio guida della conoscenza [...], non solo viene ad essere limitata dalla presenza di altri criteri, potenzialmente alternativi e/o confliggenti; ma può talvolta essere anche considerata come *irrilevante*, nel caso in cui il criterio in questione confligga drasticamente con l'applicazione di altri criteri al momento considerati più importanti, ovvero si trovi a dover operare in contesti dominati da transazioni 'non verbali' con il mondo⁶⁵¹

Per quanto inerisce specificatamente al contesto processuale sembrano rilevanti le critiche giustificazioniste che Villa propone nei confronti della posizione oggettivistica di Ferrajoli in *Diritto e Ragione*:

al contrario di quanto egli pensa, sono convinto che l'alternativa che bisogna porre non è fa *verità e arbitrio potestativo*, ma, al contrario, fra un criterio troppo *forte*, quale quello della verità, che richiede condizioni epistemologiche assolutamente irrealizzabili (la pretesa *corrispondenza* tra linguaggio e realtà giuridica postulata dall'*oggettivismo metafisico*), e che dunque risulta inservibile come guida per l'attività interpretativa e applicativa del giudice; e una pluralità di altri criteri, epistemologicamente più affidabili, che sono certamente più *deboli* ma che non per questo sono incapaci di garantire una *valenza oggettiva* all'attività giudiziale (purché l'oggettività non sia intesa come *corrispondenza con i fatti*)⁶⁵²

Villa ritiene che un'oggettività debole o epistemica abbia un ruolo molto importante nella guida delle pratiche giuridiche così come nella conoscenza in generale (si torna, quindi, a vedere l'importanza del ruolo normativo della verità per l'anti-realismo) purché, però, «sia totalmente sganciata dall'idea di corrispondenza»⁶⁵³. L'autore afferma che tale configurazione sia in grado di difendere l'oggettività del ragionamento giuridico anche in quei «casi difficili» «in cui la giustificazione di una certa pretesa interpretativa avviene in presenza di altre pretese, fornite anch'esse di adeguati supporti argomentativi»⁶⁵⁴.

A questo punto, dopo aver analizzato un po' più da vicino la posizione di Villa, possiamo osservare le critiche che gli sono state mosse in letteratura. Ci concentreremo in particolare su quelle presentate da Tuzet che essenzialmente si articolano su due livelli: 1) il primo è relativo al realismo ed è volto a mostrare: a) che il realismo così come descritto da

⁶⁵¹ Villa 1999, p. 95. Sulla tesi costruttivista circa l'irrelevanza della verità o del suo essere subordinata a qualcos'altro si vedano: Goodman 1984, pp. 2, 37-39; Goodman, Elgin 1988, pp. 51-52, 152-158. Il punto richiama anche in qualche modo Dummett e la sua idea di enunciati indecidibili, ma ne parleremo a breve.

⁶⁵² Villa 1999, p.159. Corsivi dell'autore.

⁶⁵³ Villa 1999, p.160.

⁶⁵⁴ Villa 1999, p. 161.

Villa è insostenibile e quindi non può neppure essere considerato un serio avversario per il costruttivismo e b) che la riflessione filosofica è, contrariamente a quanto ritenuto da molti costruttivismi, in ottima salute. 2) Il secondo argomento, invece, è volto a revocare in dubbio il concetto stesso di costruzionismo difeso da Villa per mostrarne la debolezza.

Cercheremo ora di dare conto di entrambe le argomentazioni dal momento che appaiono particolarmente utili a fornire un indirizzo sulla base del quale, in prospettiva, si potrebbe dare una forma più definita ed efficace alla “riabilitazione” del realismo in ambito giuridico. Aggiungerò, poi, alcune considerazioni ulteriori sviluppate in ragione di quanto è stato sottolineato nel primo capitolo di questo lavoro.

Come si diceva, la prima critica alla posizione di Villa è relativa in primo luogo al modo semplicistico in cui egli concepisce il realismo (cioè nei termini di mero “rispecchiamento” e “attività passiva”) e, in secondo luogo alle controproposte costruttiviste da lui fornite per la descrizione dei processi epistemici.

Il primo punto toccato nella critica di Tuzet alla visione di Villa del realismo riguarda l’insostenibilità della c.d. “purezza” della conoscenza realista⁶⁵⁵. In particolare, Tuzet afferma che, se si accetta – come fa il realismo – la comune concezione tripartita di conoscenza come “credenza vera e giustificata” si concorda, per definizione, sul fatto che l’elemento della verità rappresenti l’oggettività, che quello della giustificabilità rappresenti la contingenza cognitiva (perché essa dipende da pratiche, criteri e standard epistemici utilizzati nel caso concreto) e che quello della credenza dia conto dell’elemento soggettivo. Date queste premesse, un’idea di conoscenza «pura e indipendente dal contesto»⁶⁵⁶ sarebbe, allora, completamente insostenibile e, di conseguenza, un realismo di questo tipo non potrebbe essere un reale avversario per qualsivoglia teoria alternativa.

Un secondo punto della critica di Tuzet riguarda le controproposte di Villa per la descrizione dell’attività epistemica. Villa sostiene che tali processi sono più correttamente comprensibili alla luce di due metafore: quella della mente come «riflettore»⁶⁵⁷ e quella della «prospettiva»⁶⁵⁸. Tramite la prima metafora egli afferma che il modo in cui funzionerebbe la nostra mente quando conosce sarebbe molto più simile ad un faro che ad uno specchio, il riflettore, infatti, mette in luce di volta in volta, solo qualcosa, lasciando qualcos’altro in

⁶⁵⁵ Tuzet 2010, p. 205.

⁶⁵⁶ Villa 1999, p. 161.

⁶⁵⁷ Villa 1999, p. 94.

⁶⁵⁸ Villa 1993, p. 181.

ombra e creando rappresentazioni parziali e, comunque, sempre influenzate dalle caratteristiche del riflettore stesso⁶⁵⁹.

La seconda metafora è invece quella (classica nella letteratura relativista) della «prospettiva» secondo cui ogni rappresentazione è elaborata a partire da un certo punto di vista soggettivo, motivo per cui non si può affermare che ci sia un punto di vista che possa essere ritenuto, per qualsivoglia ragione, privilegiato.

A tale considerazione Tuzet contesta che, sebbene le nostre facoltà intellettive comportino una selezione della realtà, ciò non comporta una modifica di quanto selezionato⁶⁶⁰; pare, infatti, all'autore oltremodo forzato definire “costruzione” una rappresentazione che sia “parziale”, “distorta”, “selettiva” e “limitata”.

Ovviamente, nel sostenere che il riflettore “costruisce” la realtà sembra giocare un ruolo particolarmente rilevante una nozione “assolutizzata”, “pura” della conoscenza che viene attribuita, come abbiamo visto, un po' sommariamente da Villa a tutte le concezioni realiste.

Come si è visto nel precedente capitolo, però, rifiutare un realismo ingenuo non implica in nessun modo essere costretti a sposare una posizione costruttivista. Convinzioni come queste, di nuovo, sembrano piuttosto essere dovute al fatto che il processo di “riabilitazione” del realismo aletico per l'ambito giuridico-processuale non sia stato ancora completato.

La metafora della «prospettiva» utilizzata da Villa per giustificare la posizione costruttivista risulta, infatti, facilmente criticabile:

pure in mancanza di un osservatorio privilegiato, rappresentare qualcosa da una prospettiva non significa costruire quando si rappresenta. Si può rappresentare un edificio da diverse prospettive senza che ciò implichi la costruzione di un diverso edificio per ogni diversa prospettiva⁶⁶¹

Questa posizione sembrerebbe mostrare che in qualche modo Villa sia rimasto vittima dello stesso assolutismo dicotomico (o deluso) di cui ha largamente accusato i realisti, riproponendone i movimenti “polarizzati” da un opposto teorico all'altro.

⁶⁵⁹ Villa 1999, p. 94: «Suggerisco [...] un'altra metafora: quella della *mente come riflettore* secondo cui le nostre credenze più riuscite ottengono conoscenze della realtà nella misura in cui in un panorama dominato dall'oscurità, illuminano vividamente 'qualcosa' (utilizzando, ovviamente, una luce 'non naturale'), lasciando inevitabilmente al buio 'qualcos'altro».

⁶⁶⁰ L'aspetto selettivo della conoscenza è un classico argomento anti-realista, Villa lo ricorda assai spesso (Villa 1999, p.86-87, 95, 131), la forza di tale argomento è, però – come ricordato da Boghossian 2006b – generalmente molto scarsa per le teorie costruttiviste. Essa, infatti, sembra presupporre comunque un modo in cui le cose stanno indipendentemente e precedentemente alle costruzioni e questo è il punto a cui arriva anche Tuzet 2010, p. 208.

⁶⁶¹ Tuzet 2010, p. 208.

Interessante è notare che la logica della “prospettiva” sembrerebbe porre, tra le altre cose, anche il problema di una moltiplicazione indiscriminata di costruzioni e ciò è, *mutatis mutandis*, la medesima critica mossa al realismo ingenuo degli atomisti logici quanto alla “proliferazione di fatti”⁶⁶².

Di nuovo, gli estremi sembrano toccarsi e, di nuovo, la posizione di Villa non sembra una effettiva “via di mezzo” ma una posizione in qualche modo “assolutista”. Non è questa la sede per approfondire tale aspetto ma basti rilevare che, anche nel caso di Villa, il problema sembra lo stesso dei realisti ingenui: attribuire alla realtà caratteristiche proprie del linguaggio⁶⁶³.

Non ci soffermeremo sul punto b) della critica di Tuzet in quanto l’argomento è stato già anticipato nel primo capitolo, nella parte dedicata alla “rinascita” realista. Passiamo, allora, alla seconda critica proposta dall’autore. Come si diceva, essa riguarda la nozione stessa di costruttivismo difesa da Villa e, nello specifico, il fatto che esso sia una alternativa adeguata al relativismo e al realismo.

Tuzet, dapprima, elenca una serie di problemi interni alla postura costruttivista – questioni normalmente discusse, ma non ancora risolte all’interno del dibattito filosofico contemporaneo – tra le quali ricordiamo: 1) il problema del conflitto col principio di non contraddizione, 2) il fatto che, rinunciando a criteri valutativi come l’oggettività o la neutralità (per quanto imperfettamente possano essere raggiunte), si rinuncia anche a rispondere alla pressante necessità pratica di discriminare tra migliori e peggiori rappresentazioni della realtà; 3) l’impossibilità di un’autodifesa del costruttivismo relativista.

Quanto al primo punto Tuzet osserva che nel caso di costruzioni epistemologiche divergenti o contraddittorie, i criteri a disposizione del costruttivista per preferire l’una o l’altra (meta-criteri interni ad un certo schema concettuale) non sarebbero una soluzione soddisfacente dato che, in sostanza, permetterebbero solo di “riproporre” la questione ad un meta-livello differente, generando un regresso all’infinito. Del resto, anche sostenere che –

⁶⁶² Con “atomismo logico” ci si riferisce ad una concezione filosofica nata dalle riflessioni di Russell (Russell 1918) e Wittgenstein (Wittgenstein 1921) nel primo ventennio del Novecento. In maniera assai sintetica e minimale si può dire che tale concezione difende la tesi secondo cui ci sono proposizioni non riducibili ad altre, esprimenti “fatti atomici”. Tale concezione è un tentativo di interpretazione ontologica ed epistemologica del reale in linea con le idee del Circolo di Vienna e di Frege che ponevano la logica sottostante al linguaggio come base dell’indagine filosofica. L’atomismo logico dovrebbe, quindi, considerarsi sia come una concezione metafisica sia come un approccio metodologico nel fare filosofia. Cfr. <https://plato.stanford.edu/entries/logical-atomism/>. Sulla critica della “proliferazione” indiscriminata dei fatti cfr. Tuzet 2016a, p. 85.

⁶⁶³ Il punto in relazione al realismo ingenuo è esemplificato in Tuzet 2016 p. 85 che richiama anche Volpe 2012 p. 32.

come fa Villa – la nostra condotta epistemica e la scelta degli schemi è costantemente regolata e orientata da “limiti contestuali”⁶⁶⁴ non appare una scelta “vincente” per il costruttivismo ma, anzi, sembrerebbe uno sprone a ricercare forme maggiormente adeguate di realismo. Aggiungerei, inoltre, a sostegno di tale affermazione che l’appello a tali limiti, *mutatis mutandis*, richiama, piuttosto, il già esaminato metodo che richiama *affordances* e “pertinenze” per difendere la posizione realista⁶⁶⁵ e, quindi, non risulta utile al costruttivismo.

Per quanto concerne il secondo punto Tuzet nota che, se davvero accettiamo che uno schema concettuale sia giudicabile solo dal punto di vista di un altro schema (e non dal punto di vista della realtà), saremo costretti ad accettare anche tutta una serie di esiti notevolmente controintuitivi come l’incapacità di giustificare fenomeni di grande rilevanza pratica come l’errore e la falsificazione, sfociando, così, in un relativismo davvero poco utile.

Quanto al terzo punto l’autore mette in luce i problemi che la posizione di Villa sconta in virtù della sua vicinanza al relativismo. Avendo tale matrice, infatti, la posizione di Villa soffre della stessa incapacità del relativismo *tout court* di auto-justificarsi. Villa alternerebbe momenti in cui la sua posizione è proposta in senso descrittivo a momenti in cui è presentata in senso prescrittivo. Nel primo caso Villa si porrebbe in contrasto con le sue stesse premesse (cioè che non esistono osservatori privilegiati e che la conoscenza è sempre costruzione) mentre, nel secondo, la sua tesi non avrebbe alcun tipo di forza prescrittiva dato che, in senso relativista, ad ogni visione del mondo si dovrebbe concedere il medesimo valore delle altre⁶⁶⁶. Tali considerazioni renderebbero la postura proposta da Villa plausibilmente irrilevante per un realista e, in special modo, per un realista non ingenuo. Non si coglie, del resto, che tipo di incentivo o vantaggio dovrebbe avere un realista a sposare tale posizione. Come tutte le posizioni relativistiche, quella di Villa non può, infatti, né difendersi né imporsi ma meramente proporsi come una tra le molte proposte non discriminabili. La scelta di una proposta o meno dipenderà, allora, quasi esclusivamente da valutazioni soggettive circa i gusti e i costi teorici e pratici che essa comporta.

A conclusione di questo paragrafo si può affermare che se il costruttivismo ha fatto da tempo pieno ingresso nel mondo della riflessione giuridica dall’altra, almeno in queste formulazioni, esso non sembra essere un’alternativa efficace al realismo non ingenuo.

⁶⁶⁴ Villa 1999, pp. 133 ss.

⁶⁶⁵ Ad esempio, Eco 2012.

⁶⁶⁶ Tuzet 2010, p. 206.

Mi sembra, tuttavia, di poter dire che le posizioni esaminate in questa sede abbiano portato un contributo soprattutto da due punti di vista. Il primo è la necessità di proporre un'alternativa adeguata al realismo ingenuo che sappia, tra le altre cose, dare rilevanza all'aspetto attivo e relazionale dei processi cognitivi e dei rapporti tra soggetto conoscente e realtà. Elemento, questo, che sembra richiamare una felice intuizione di Dewey secondo cui la conoscenza consiste in un processo di interazione, «una “transazione”»⁶⁶⁷ tra soggetto conoscente e oggetto conosciuto. Come indicato da Tuzet, l'idea appena espressa è ovviamente riconducibile al concetto di esperienza che viene spesso utilizzato dalla filosofia pragmatista per indicare «un insieme di elementi soggettivi e oggettivi, di componenti valutative e cognitive»⁶⁶⁸ che influenzano in maniera importante le nostre attività cognitive e interpretative ma che, ciononostante, non sembrano giustificare in alcun modo l'abbandono del realismo in ambito giuridico.

Il secondo elemento di rilievo messo in luce dalla letteratura anti-realista esaminata è la necessità di riconoscere la possibile distorsione comportata dai (e la fallibilità dei) nostri mezzi cognitivi e delle nostre rappresentazioni. A questo proposito Tuzet afferma che «la conoscenza della distorsione implica la conoscenza dello scarto e dunque di quanto non è distorto»⁶⁶⁹.

Tale intuizione indica, a mio avviso, una delle direzioni di lavoro più promettenti e interessanti per i teorici del fatto. Da una parte ciò mostra la necessità di concentrarsi su quanto si ha e non su quello che manca e questo è un approccio teorico anti-nichilista che dovrebbe continuare a caratterizzare le tesi e le scelte del realismo e di questi autori. Dall'altra indica il bisogno di sviluppare la “consapevolezza” (che per me ha una rilevanza prettamente pratica, cioè effetti diretti sulle scelte teoriche), la “conoscenza”, la “misura” – e quindi il controllo – di tali distorsioni e dei loro effetti sulle nostre rappresentazioni.

Lo studio dei gradi di limitatezza e fallibilità delle nostre “raffigurazioni” del mondo – e quindi anche dei loro gradi di incertezza – è un punto sul quale i teorici del fatto stanno già lavorando ma che rimane centrale per offrire proposte epistemologiche migliori, un'effettiva “riabilitazione” del realismo aletico in ambito giuridico e – per dirla con Villa – quella “via intermedia” che sembra ormai diventata un'esigenza teorica generalmente condivisa a livello

⁶⁶⁷ Tuzet 2010, p. 207; cfr. Rosenthal 2002, p. 86-87.

⁶⁶⁸ Tuzet 2010, p. 207 che ricorda anche Calcaterra 2003.

⁶⁶⁹ Tuzet 2010, p. 207. A parere di chi scrive, considerate le opinioni fin qui fornite, la nozione stessa di costruttivismo difesa da Villa risulta pressoché vuota fatto salvo per i rimandi al valore dell'esperienza e alla consapevolezza dello scarto rappresentativo che, però, sono entrambi assolutamente compatibili col realismo.

filosofico. Ciò dovrebbe comportare, tra le altre cose, anche un utilizzo e una conoscenza maggiori, da parte dei teorici del fatto, degli studi empirici che riguardano tali aspetti.

8. Dummett e il giustificazionismo processuale

8.1. La priorità della semantica

Si può sostenere che il costruttivismo di Villa si ispiri fondamentalmente al giustificazionismo di Coleman e Leiter. In questa sede vorremmo cercare di sostituire tale sostegno con quello del giustificazionismo di Dummett al fine di valutarne i possibili esiti teorici data la rilevanza che la sua posizione ha avuto nel dibattito filosofico e una serie di “assonanze” col linguaggio processuale ma anche con alcune tesi della dottrina giusfilosofica. Offriamo però, prima, un inquadramento generale di alcune delle sue tesi fondamentali.

Come dicevamo, i teorici del fatto non sembrano aver concesso all’opera di Dummett – che è certamente uno dei filosofi più influenti della seconda parte del secolo scorso – la stessa attenzione prestata ad altri esponenti dell’anti-realismo epistemico come i pragmatisti e i coerentisti. Invero, l’esegesi di questo autore è spesso molto complessa e controversa, motivo per cui, in questa sede, se ne proporrà un’analisi che non presenta alcuna pretesa di completezza o esaustività.

Il primo scritto di Dummett sul tema della verità è un articolo del 1959 dove egli afferma:

abbiamo diritto a dire che un enunciato *P* deve essere o vero o falso, che ci deve essere qualcosa in virtù della quale o esso è vero o è falso, solo quando *P* è un enunciato di un tipo per cui possiamo, in un tempo finito, metterci in una posizione nella quale siamo giustificati o ad asserire o a negare *P*; che è quando *P* è un enunciato effettivamente decidibile⁶⁷⁰

⁶⁷⁰ Dummett 1959, p. 160: «*We are entitled to say that a statement *P* must be either true or false, that there must be something in virtue of which either it is true or it is false, only when *P* is a statement of such a kind that we could in a finite time bring ourselves into a position in which we were justified either in asserting or in denying *P*; that is, when *P* is an effectively decidable statement*».

Si cita questo brano perché, sebbene la posizione di Dummett sia notevolmente cambiata nel tempo, a chi scrive pare che il nucleo teorico presente in questo brano sia rimasto, comunque, intatto durante tutto l'arco della sua produzione scientifica.

In *Truth and the Past*, nel 2004, Dummett sottolinea come, sebbene l'accordo sulla correttezza dei bicondizionali tarskiani sia ampiamente diffuso, non ci sia ancora accordo su quali siano le relazioni tra i modi per scoprire la verità e ciò che vuol dire per quegli enunciati essere veri⁶⁷¹. Tali questioni, per l'autore inglese, sono di «interesse pressante per chiunque cerchi di esaminare il concetto di verità»⁶⁷² e meritano di continuare ad essere approfondite. In particolare, secondo Dummett, sarebbero tre i problemi fondamentali su cui ci si dovrebbe soffermare: 1) che cosa significa per una proposizione di una classe data, essere vera; 2) in che modo possiamo scoprire se è vera; e 3) come sono connesse queste due cose⁶⁷³.

L'autore, tuttavia, afferma che non possiamo sperare di fare progressi nel rispondere a queste domande senza un qualche resoconto di come ci è dato il contenuto degli enunciati⁶⁷⁴. Per questo, Dummett porta la sua discussione filosofica ad un piano strettamente semantico⁶⁷⁵. Nella sua ottica, una definizione del significato diventa, quindi, prioritaria alla definizione dell'essere vero e a quella delle relazioni (sempre che una qualche relazione vi sia) tra piano semantico della verità e quello epistemico. Il preciso vantaggio di questa mossa, oltre a dar conto di quella che, per l'autore, è una priorità concettuale, sarebbe la possibilità di produrre riflessioni caratterizzate da un grado tale di generalità da consentire loro di rimanere valide da un ambito all'altro del discorso⁶⁷⁶.

8.2. Una lettura dummettiana del linguaggio nella pratica processuale⁶⁷⁷

In *Verità e Passato*, Dummett ricorda alcune delle parole con cui Rorty nega che la verità sia il fine della ricerca scientifica⁶⁷⁸:

⁶⁷¹ Dummett 2004, p. 129.

⁶⁷² Dummett 2004, p. 127

⁶⁷³ L'autore sembra quindi dare per scontata la presenza di connessioni tra le due sfere.

⁶⁷⁴ Dummett 2004, p. 127. Il suo famoso argomento dell'apprendimento si basa su questo. Per una trattazione più completa di questo argomento si veda: Künne, 2003.

⁶⁷⁵ Sul punto si veda Caputo 2015, pp. 53 e ss.

⁶⁷⁶ Grazie a questa "generalità" del discorso semantico, Dummett ha proposto l'utilizzo delle tesi intuizioniste – nate nell'abito del linguaggio matematico – anche nell'ambito dello studio del linguaggio naturale e in special modo come base di una teoria del significato.

⁶⁷⁷ In questa sede non ci si soffermerà sulla critica che Putnam ha offerto della posizione di Dummett, per approfondire tale posizione di veda: Putnam 1990 spec. alle pp. 252 ss.

Secondo i pragmatisti, se una cosa non fa nessuna differenza nella pratica non dovrebbe farne nemmeno in filosofia, e questa convinzione li induce a guardare con sospetto la distinzione fra giustificazione e verità, appunto perché è una distinzione che non fa nessuna differenza quando si tratta di decidere che cosa fare. Se ho dei dubbi concreti e specifici sulla verità di una delle mie credenze li posso risolvere solo chiedendomi se tale credenza ha una giustificazione adeguata, trovando e valutando nuovi pro e contro. Non posso mettere da parte la giustificazione e limitare la mia attenzione alla sola verità: quando il problema è che cosa devo credere adesso, valutare se una credenza sia vera e valutare se sia giustificata sono la stessa cosa. [...] Questa linea argomentativa porta i pragmatisti a concludere che sebbene siano – ovviamente – moltissime le cose che si possono dire sulla giustificazione di diversi tipi di credenza, forse quelle da dire sulla verità sono poche⁶⁷⁹.

Queste affermazioni sembrano interessanti se applicate alla riflessione che ci sta occupando e spingono a chiederci: 1) nel momento della raccolta e valutazione probatoria di un qualsiasi processo (civile o penale che sia) che differenza fa, per noi, la distinzione tra prova e verità o tra prova e conoscenza? 2) La verità è davvero uno degli scopi del processo? 3) Il realismo aletico è davvero, come afferma Gascón, la concezione che «si adegua di più alle intuizioni dei parlanti e, certamente, anche a quelle di chi partecipa al procedimento giudiziale»⁶⁸⁰? È davvero la teoria «più adeguata a dar conto della conoscenza dei fatti che si sviluppa in sede giudiziale»⁶⁸¹? 4) Quando in sentenza stabiliamo l'esistenza di un fatto, stiamo affermando che la proposizione che lo rappresenta è vera o meramente provata?

Quanto al primo quesito, la dottrina giusfilosofica realista dei teorici del fatto si è limitata sostanzialmente a ribadire che è concettualmente corretto distinguere il piano (semantico) della verità da quello (epistemico) dei criteri di verità. Circa la seconda questione si è invece lungamente spesa nello spiegare come la verità sia non l'unico, ma certamente uno dei fini del processo. Mentre, relativamente alle domande 3) e 4), oltre alle considerazioni sopra svolte, spicca la posizione di Ferrer Beltrán che concorda con la tesi dell'adeguatezza del realismo dandone, però, una lettura particolare. L'autore afferma, infatti, che l'attività probatoria ha come fine *la giustificazione dell'accettazione* di una proposizione (non della

⁶⁷⁸ Dummett 2004, pp. 113 e ss. e p. 128. Le affermazioni nichiliste di Rorty sulla verità rendono peculiare la sua posizione tra le teorie epistemiche, soprattutto se si considera quanto sostenuto in precedenza e cioè che una delle principali ragioni utilizzate per giustificare l'anti-realismo epistemico è stato proprio il fatto che la verità, abbia un ruolo essenziale nell'orientare le condotte epistemiche («Norma della credenza e scopo della ricerca»: Caputo 2015, p. 57) e che proprio per questo non debba rispecchiare i canoni realisti.

⁶⁷⁹ Rorty 1998, pp. 19-42 trad. it. in Rorty 2003, p. 21 e pp. 22-41.

⁶⁸⁰ Gascón 1999, pp. 66-67.

⁶⁸¹ Gascón 1999, p. 65.

credenza o di qualsiasi altra cosa) in quanto vera⁶⁸² e, ricostruendo con dovizia di particolari le varie interpretazioni della locuzione «è provato che p», sottolinea che la modalità che più rispetta gli usi linguistici dei parlanti del mondo processuale, sarebbe quella che la interpreta come: «ci sono elementi di giudizio sufficienti a sostegno di p»⁶⁸³.

Riprenderemo successivamente la posizione di Ferrer. Proviamo, però, ora a vestire i panni di un antirealista dummettiano e a dare risposta ai medesimi quesiti. Prendendo sul serio l'assioma wittgensteniano, secondo cui il significato è completamente definibile nei termini dell'*uso* linguistico⁶⁸⁴, egli direbbe che, della distinzione ricordata alla domanda 1), la pratica epistemica processuale sembra fare tranquillamente a meno. Potrebbe affermare che, sebbene la nozione di verità sia spesso considerata dai filosofi del diritto realisti “un ideale regolativo” o “la norma della conoscenza”⁶⁸⁵, tali locuzioni non sono state adeguatamente specificate. Per un anti-realista di questo tipo, infatti, la nozione di verità realista è troppo astratta e lontana dalle reali pratiche linguistiche ed epistemiche⁶⁸⁶, tanto che diventa perfino plausibile ritenere che la pratica del linguaggio processuale si sviluppi come se questa nozione non ci fosse.

Se si volesse costruire una teoria del significato processuale *à la* Dummett, si dovrebbe porre come “nozione centrale” della teoria la nozione di prova, giustificazione o garanzia assertiva⁶⁸⁷ piuttosto che la nozione di verità⁶⁸⁸. Il campo d'impiego della nozione di verità – che per Dummett rimane ciononostante una nozione sostanziale⁶⁸⁹ – verrebbe, quindi, limitato al ruolo “residuale” di garantire la correttezza delle inferenze⁶⁹⁰. Ciò avrebbe il pregio non

⁶⁸² Ferrer 2006, p. 307, nota 22.

⁶⁸³ Ferrer 2005, pp. 35 e ss. e Ferrer 2006, p. 307.

⁶⁸⁴ Dummett difende questa posizione ma, a ben vedere, non considera che, sebbene Wittgenstein abbia insistito nell'importanza del controllare che uso si fa delle espressioni quando si parla del loro significato, in molti casi egli ha impiegato la clausola di cautela “nella maggior parte dei casi” cfr. Wittgenstein 1953, §43: «*For a large class of cases of the employment of the word 'meaning'— though not for all — this word can be explained in this way: the meaning of a word is its use in the language*». Per questo punto ringrazio Nicola Muffato.

⁶⁸⁵ Ferrua 2012, p. 33 e Ubertis 2015; Tuzet 2016, pp. 76 e 100.

⁶⁸⁶ Si ricordi a questo proposito che Dummett pare identificare conoscenza e comprensione linguistica.

⁶⁸⁷ In particolare, Dummett distingue tra “prova”, da sostituire alla verità come nozione centrale per gli enunciati matematici, e “verificazione” da sostituire alla verità per gli enunciati empirici: Dummett 1973, p. 227.

⁶⁸⁸ Utilizzata dalle teorie vero-condizionali che Dummett chiama teorie realiste.

⁶⁸⁹ Ammettendo ciò, Dummett si allontana dalle nozioni di verità difese dalla teoria della ridondanza o deflazionista. Anche in virtù di questo elemento, la sua posizione può essere definita un “anti-realismo diminuito” o, come direbbe Kirkham 2001, pp. 73-79 e 248 e ss. un “quasi-realismo”.

⁶⁹⁰ Dummett 2004, p. 38. La definizione del ruolo “sostanziale” ma “residuale” della verità in Dummett è controversa. Si può cercare di interpretare il carattere “sostanziale” alla luce della sua scelta di sposare il c.d. “Principio C”: «se un enunciato è vero, deve esserci qualcosa che lo rende tale» (M. Dummett 2000, p. 52, Dummett 1959, p. 160) se inteso in senso realista (il suo quasi-realismo sembrerebbe, infatti, permetterlo). Il “Principio C” (o qualcosa di assai simile ad esso) è stato, infatti, utilizzato in senso realista da molti autori che hanno letto la locuzione “che lo rende tale” alla luce di un qualche referente metafisico. Per una panoramica

solo di «*giustificare* la nostra abitudine alla *giustificazione*»⁶⁹¹, ma anche di consentirci di utilizzare la verità quale criterio di correttezza delle inferenze. L'autore tiene, tuttavia, a sottolineare che la nozione di verità sarebbe, comunque, un elemento cruciale di ogni teoria del significato perché è ciò che permette alla semantica di entrare in rapporto con la metafisica, anche se non in senso realista. Infatti, se la metafisica riguarda la natura generale della realtà e quest'ultima viene interpretata nel senso difeso nel *Tractatus*, essa non si identificherebbe con la totalità degli oggetti del mondo, ma dei fatti. E questi ultimi sono nient'altro che proposizioni vere⁶⁹².

Una siffatta teoria del significato processuale avrà come nozione centrale due elementi: 1) «ciò che è accettato come giustificazione di un proferimento»⁶⁹³ e 2) gli impegni e le conseguenze assertorie⁶⁹⁴. Tuttavia, Dummett teneva a sottolineare che tali aspetti (quello giustificatorio e quello relativo alle conseguenze e agli effetti assertori) hanno, comunque, un qualche tipo di contatto con la nozione di verità (epistemica) perché consentono di «stabilire qualcosa come vero e di agire sulla verità di qualcosa»⁶⁹⁵.

L'idea dummettiana secondo cui, nell'ambito del linguaggio, le garanzie assertorie e l'assunzione di obblighi (e conseguenze) che da esse derivano, delimitino i confini per

accuratissima su queste posizioni si veda: Künne 2003. Ciononostante, la posizione di Dummett su questo punto rimane assai ambigua soprattutto rispetto alla definizione del ruolo "residuale" della verità. Quando afferma la necessità di "sostituire" la nozione di verità con quella di prova/giustificazione/garanzia assertiva (Dummett 1973, p. 227) egli sembra, infatti, intendere due differenti cose: 1) sostituirla come nozione centrale pur mantenendo la nozione di verità vero-condizionale quale mero criterio formale di correttezza delle inferenze (in questo senso residuale), ma anche: 2) di sostituire il modo vero-condizionale di intendere la nozione di verità con una nozione di verità "costruita dal basso", a partire dalla pratica assertoria (Dummett 2004, p. 41) quindi in termini eminentemente epistemici. Di queste due letture, in questo lavoro, si sceglie la prima che sembra essere la più caritatevole anche se potrebbe soffrire di qualche frizione con la tesi che vuole la verità, comunque, come nozione sostanziale (in questo senso, infatti, la verità sembrerebbe relegata ad un piano meramente formale). Più avanti, appoggiandoci alle tesi di Ferrer, si offrirà una lettura di questa postura compatibile con una nozione sostanziale e realista di verità. Ad ogni modo l'attenzione di Dummett alla correttezza inferenziale può anche essere intesa nel senso che: non si dà il caso che un'inferenza sia corretta/valida se preserva nella conclusione la verità delle premesse, bensì un'asserzione è vera se posso giustificarla validamente, cioè in base a regole intersoggettivamente accettabili. Il ruolo "residuale della verità" può anche essere inteso, in ossequio al Principio C, come "senso di fondo" in cui saremmo tutti realisti. Per queste due ultime considerazioni ringrazio Nicola Muffato.

⁶⁹¹ Dummett 2004, p. 114.

⁶⁹² M. Dummett, *Truth and the Past*, cit. p. 41. In questo aspetto si apprezza chiaramente la priorità che Dummett concede nella sua teoria alla semantica sulla metafisica. Ovviamente in ottica realista, invece, le proposizioni vere vertono sui fatti, non sono costituite da fatti.

⁶⁹³ Dummett 2004, p. 29.

⁶⁹⁴ Dummett 2004, p. 29, li descrive così: «ciò a cui il parlante si impegna dicendo qualcosa, e [...] ciò che conta come reazione appropriata al proferimento di un altro». L'importanza concessa da Dummett al tema dell'asseribilità, come anticipavamo, è proprio l'elemento di contatto tra le sue posizioni e quelle di Dewey.

⁶⁹⁵ Dummett 2004, p. 30-31. Ovviamente, il termine "qualcosa" è davvero generico e l'autore non di definirlo maggiormente così come non fa alcuna menzione dell'intuizione di senso comune (spesso sottolineata dai realisti), secondo cui il termine "giustificazione" sia concettualmente dipendente dalla nozione di verità. Tale aspetto rende assai debole questo argomento di Dummett.

l'attribuzione di significato e di valori di verità, potrebbe sembrare particolarmente calzante al contesto processuale se si considera che, di fatto, qualsiasi cosa venga affermata in tale sede richiede non solo di essere esplicitamente sostenuta da elementi giustificatori, ma anche che questi siano chiaramente *manifestabili*⁶⁹⁶ in un contesto di pubblico scontro tra tesi opposte. Anche nel contraddittorio, infatti, chi asserisce qualcosa si assume almeno due responsabilità: da una parte l'esistenza e la presentabilità di ragioni epistemiche a sostegno della propria asserzione (che lo legittimano al proferimento) e, in secondo luogo, la responsabilità degli effetti e delle conseguenze processuali da essa derivanti.

Secondo Dummett i realisti errano 1) nel dare per assunte (quasi come fossero delle nozioni primitive) le nozioni di verità, conoscenza delle condizioni di verità e di comprensione del significato e 2) nell'utilizzare solo idealizzazioni⁶⁹⁷ e riformulazioni in schemi di equivalenza *à la* Tarski⁶⁹⁸ per spiegare la comprensione del significato di enunciati che esprimono verità oltre la nostra possibilità di giustificazione (c.d. enunciati indecidibili). Tutto ciò, a suo avviso, renderebbe profondamente insoddisfacente la risposta realista al quesito: "in virtù di che cosa un enunciato ha il significato che ha?".

Pare rilevante ricordare anche la posizione di Dummett rispetto alla nozione di prova; egli la definisce come «ciò che è necessario per giustificare l'uso di un asserto [ai fini di] un'asserzione»⁶⁹⁹ e distingue tra prove dirette ("canoniche") e prove indirette⁷⁰⁰. Sebbene sia chiara la notevole differenza tra domini del linguaggio, sembra interessante rilevare una certa vicinanza al linguaggio processuale dove, *mutatis mutandis*, tale distinzione è comunque presente. La nozione di prova dummettiana è poi strettamente collegata all'argomento della manifestabilità. Dummett, infatti, concepisce la prova come un'attività collettiva, qualcosa che si sviluppa in una dimensione "comunitaria" sia perché avviene tramite una pratica linguistica pubblica (e soggetta a controllo intersoggettivo⁷⁰¹), sia perché le prove sono assai

⁶⁹⁶ Una delle tre "critiche" (oltre a quella della circolarità e dell'apprendimento) formulate da Dummett al realismo è il c.d. "argomento della manifestabilità" (la conoscenza del significato di un enunciato deve poter essere manifestata pubblicamente Dummett 2006, pp. 54 e ss. Interessanti connessioni possono sorgere tra il concetto di manifestabilità della prova e la c.d. "tesi dell'ostensione probatoria", secondo cui «non si può provare nulla se non c'è l'ostensione di qualcosa» Tuzet 2016b, p. 5.

⁶⁹⁷ Il classico argomento realista della creatura sovrumana dotata di capacità intellettuali a noi superiori che, adeguatamente collocata, saprebbe applicare valori di verità anche agli enunciati per cui non abbiamo e/o non avremmo mai alcun tipo di accesso epistemico anche potenziale. Questo mezzo è però, ovviamente, inaccettabile per Dummett.

⁶⁹⁸ Künne 2003, pp. 24 e ss.

⁶⁹⁹ Dummett 2004, p. 30.

⁷⁰⁰ Dummett 2004, p. 49. Sembra doveroso sottolineare anche che la nozione di "prova" elaborata da Dummett è stata sviluppata a partire dal concetto di prova matematica.

⁷⁰¹ Vedremo poi come il concetto di "controllo" intersoggettivo sia molto rilevante anche per Ferrer.

spesso materiale stratificato nel tempo, tramite l'apporto di molti soggetti⁷⁰². Anche questo è un aspetto che potrebbe sembrare vicino alla realtà linguistica processuale. Il materiale probatorio si forma, infatti, in contraddittorio – momento pubblico e collettivo per eccellenza – e viene raccolto grazie all'apporto di molti soggetti, anche in tempi molto diversi tra loro.

Ci si potrebbe chiedere, allora, se si possano immaginare assonanze anche tra la pratica linguistica processuale e ciò che Dummett chiama “Principio K”: «un enunciato non può essere vero a meno che non sia, almeno in linea di principio, possibile⁷⁰³ sapere che è vero»⁷⁰⁴. Si potrebbe rispondere in senso affermativo se accettiamo (come di fatto accade) che nel processo un enunciato per il quale non abbiamo nessun tipo di accesso epistemico non può essere né presentato né utilizzato. Se, infatti, la manifestabilità probatoria e le giustificazioni assertorie sono la base sia delle garanzie dell'imputato sia di quelle che riguardano l'interesse dei consociati ad uno svolgimento razionalmente controllabile del processo, allora ciò di cui non avremo mai nessun tipo di conoscenza (anche potenziale)⁷⁰⁵ è, semplicemente, inservibile.

Il Principio K è stato elaborato dall'autore inglese, chiaramente, al fine di contraddire le tesi realiste delle teorie vero-condizionali⁷⁰⁶ ma, come di frequente accade, egli stempera la perentorietà di tale concetto sottolineando che il giustificazionismo che sta cercando di difendere non richiede, comunque, una prova *attuale* degli enunciati ma solamente che essa sia, almeno, possibilmente esperibile date le nostre capacità intellettive. Secondo Dummett, quindi, così come non possiamo applicare la nozione di verità a enunciati inconoscibili, non potremmo farlo (correttamente, cioè senza spiegare la comprensione del significato nel modo circolare che usano i realisti), nemmeno con gli enunciati relativi a quantità infinitamente

⁷⁰² Dummett 2004, pp. 67-68 e ss. La dimensione collettiva nella quale avviene il “lavoro” probatorio secondo Dummett costituisce un altro punto di contatto con le teorie pragmatiste soprattutto con riferimento a lavoro della comunità scientifica.

⁷⁰³ L'interpretazione di questa clausola («almeno in linea di principio, possibile») è di centrale importanza. Infatti, a seconda di che significato si decide di concedere a questa clausola si svilupperà un una postura realista o anti-realista.

⁷⁰⁴ Dummett 1976 in Dummett 2000, p. 61.

⁷⁰⁵ Enunciati che, come accennavamo precedentemente, si riferiscono a oggetti localizzati in uno spazio-tempo di cui non abbiamo e non avremo mai alcun tipo di accesso o di evidenza (neanche potenziale).

⁷⁰⁶ Dummett chiama “realisti” autori che sposano teorie del significato vero-condizionali come Frege e Davidson, la critica di circolarità verso di loro regge, ovviamente, solo se gli schemi di equivalenza non vengono applicati ad un referente metafisico. Il significato dell'enunciato, secondo questi autori è dato dalla comprensione delle sue condizioni di verità. Comprendiamo un enunciato (ad esempio, “la finestra è aperta”) se sappiamo quali cose rendono quell'enunciato vero. Secondo queste teorie si può avere tale conoscenza in modo puramente semantico, cioè senza avere prove attuali di tale fatto, ad es. senza averne osservazione diretta. Quindi, le condizioni di verità dell'enunciato: “la finestra è aperta” saranno le cose che debbono esistere nel mondo affinché “la finestra sia aperta” a prescindere dal nostro accesso epistemico ad esse.

grandi che il nostro apparato cognitivo non è in grado di concepire⁷⁰⁷. Di fronte a tali enunciati, a suo avviso, non possiamo che sospendere i nostri tentativi di applicare valori di verità tramite una sospensione momentanea (o un uso ristretto) della legge della bivalenza⁷⁰⁸.

Questa serie di ragioni porta Dummett ad appoggiarsi alla logica intuizionista elaborata nell'ambito delle tesi matematiche di Brouwer⁷⁰⁹. La scelta di Dummett parte dalla considerazione della rilevanza che i due fondamenti dell'asserzione sopra ricordati (le giustificazioni o ragioni assertive e le conseguenze assertorie) hanno nella pratica del linguaggio. Secondo l'autore entrambi possono essere utilizzati come base per la costruzione di una teoria del significato adeguata all'uso del linguaggio. Mentre l'elemento delle conseguenze assertive consentirebbe di fondare una teoria che egli definisce «pragmatica»⁷¹⁰, l'elemento delle ragioni assertive consentirebbe di creare una teoria giustificazionista del significato. Dummett sceglie di sviluppare solo la seconda in quanto, appunto, la logica intuizionista gli forniva già un sistema giustificazionista ben collaudato e funzionante.

Tutto ciò considerato si può cercare di rispondere alle quattro domande riportate nell'*incipit* di questo lungo paragrafo nell'ottica dell'anti-realismo dummettiano. Se si accetta la posizione filosofica qui esposta si dovrebbe affermare che la distinzione tra verità e criteri di verità o giustificazioni – sebbene sia teoricamente identificabile – dal punto di vista della *pratica* del linguaggio non faccia alcuna differenza perché chi è coinvolto in una impresa epistemica sarebbe vincolato *realmente* solo da questi ultimi (1).

Secondo lo stesso punto di vista, la prassi linguistica processuale avrebbe bisogno della nozione di verità solo quanto alla correttezza delle inferenze⁷¹¹ e non come nozione centrale di una teoria del linguaggio processuale (2). Se si accetta tale postura, allora, tra gli obiettivi del processo rientrerebbe l'ottenimento di una conoscenza “debole” così come descritta nel paragrafo 4 di questo capitolo. Così, data la struttura, il funzionamento e gli obiettivi del

⁷⁰⁷ Dummett 2001, p. 135.

⁷⁰⁸ Dummett 2004, pp. 30-31. Sul punto si veda: Wright 1992, p. 20 che parla di «stati neutrali di informazione». Questo è, però, l'aspetto che allontana maggiormente (e forse in maniera fatale) la posizione di Dummett dalla realtà del linguaggio processuale. Sebbene ci siano delle porzioni del linguaggio processuale in cui si potrebbe avvertire un uso ristretto del principio della bivalenza (si pensi, ad esempio, ai momenti in cui si sviluppa maggiormente il discorso retorico), sembra troppo oneroso pensare ad una sospensione effettiva del principio di bivalenza, tanto più che il giudice ha un obbligo perentorio di decidere che non gli permette di scegliere in senso neutrale.

⁷⁰⁹ Dummett 2001, p. 133.

⁷¹⁰ Ma che potrebbe essere chiamata anche pragmatista o consequenzialista vista l'attenzione posta agli effetti e alle conseguenze assertorie. Dummett 2004, p. 26.

⁷¹¹ Questo punto richiama in maniera particolare la posizione di Ferrer circa il ruolo della conoscenza in senso forte quanto alla possibilità di controllo esterno delle decisioni giudiziali.

linguaggio processuale, per un anti-realista dummettiano, il realismo aletico non è la teoria «più adeguata per *dar conto della conoscenza* dei fatti che si sviluppa in sede giudiziale»⁷¹² né tantomeno sembra adattarsi così perfettamente alle intuizioni degli attori della prassi linguistica processuale (3). Infine, secondo la stessa lettura dummettiana del linguaggio processuale, le statuizioni presenti in sentenza sarebbero da leggersi quali elementi conosciuti in quanto provati, non in quanto veri (4).

Un elemento centrale della questione, a questo punto, sembra essere quale senso dare al termine “giustificazione”⁷¹³. Veca afferma che per Dummett la giustificazione consiste negli elementi che noi abbiamo imparato a considerare ragioni per reputare un enunciato come vero o falso (cioè, asseribile o non asseribile) dato che è proprio grazie alla fissazione di tali elementi che comprendiamo il significato degli asserti⁷¹⁴. L’idea sottesa a tale tesi è allora che «esiste una *connessione* tra il significato di ciò che asseriamo e la verità o le condizioni per la giustificazione di ciò che asseriamo come vero. Esisterebbe, quindi, una connessione, nella teoria generale del significato, fra ciò in cui consiste la nostra comprensione di un asserto e ciò in cui consiste la nostra comprensione del fatto che quell’asserto è asserito in modo che la sua verità è per noi giustificata»⁷¹⁵. La questione della definizione della nozione di giustificazione è centrale, la riprenderemo successivamente, alla fine del capitolo.

9. Il costruttivismo giustificazionista nella pratica processuale

Dopo aver visto più da vicino le caratteristiche del giustificazionismo dummettiano possiamo ora a vedere alcune delle possibili applicazioni che il costruttivismo giustificazionista estrapolabile dalle posizioni di Villa e Dummett potrebbe avere sui temi della verità e del processo giudiziale. Per fare questo farò inizialmente un rapido riferimento ad un caso processuale italiano senza entrare, però, analiticamente nello specifico delle questioni trattate nelle pronunce di riferimento ma solamente al fine di esemplificare meglio alcuni temi che verranno analizzati successivamente.

⁷¹² Gascón 1999, p. 65.

⁷¹³ Sul tema della giustificazione in epistemologia si veda, ad esempio, Audi 2016.

⁷¹⁴ Cfr. Veca 1997, p. 40 e ss.

⁷¹⁵ Veca 1997, p. 41.

9.1. Il rifiuto anti-realista dell'atteggiamento dicotomico

La notte tra il 31 ottobre e il 1° Novembre 2007, viene uccisa Meredith Kercher, studentessa Erasmus che viveva a Perugia in una casa condivisa con altri studenti. Per l'omicidio sono stati individuati da subito, come indagati e in seguito imputati, tre soggetti: la coinquilina della vittima, Amanda Knox, il suo ragazzo, Raffaele Sollecito, e un conoscente dei tre, Rudy Guede.

La vicenda processuale ha avuto un esito quasi immediato per Rudy Guede che, avendo scelto il rito abbreviato, fu condannato in maniera definitiva per omicidio *in concorso*. Per quanto riguarda gli altri due imputati, l'*iter* processuale è stato certamente più complesso. Nel 2009 entrambi furono, infatti, condannati in primo grado⁷¹⁶ per i delitti di omicidio volontario aggravato (anche da violenza sessuale), di violazione della legge sulle armi, di furto, di simulazione di reato e (la sola Knox) per calunnia. Successivamente, nel 2011, la Corte d'Appello assolse i due “per non aver commesso il fatto” da tutti i reati loro ascritti, con la sola eccezione del delitto di calunnia contestato ad Amanda Knox⁷¹⁷. La Corte di Cassazione, però, accogliendo il ricorso della Procura generale, nel 2013, annullò tale sentenza assolutoria di appello e inviò nuovamente gli atti alla Corte di appello di Firenze che, nel 2014, sancì la colpevolezza degli imputati con condanne rispettivamente di 28 anni e sei mesi e 25 anni⁷¹⁸. Nel 2015, la Cassazione, definendo l'intera vicenda processuale come un «percorso travagliato ed intrinsecamente contraddittorio»⁷¹⁹, escluse, infine, definitivamente «la loro partecipazione materiale all'omicidio, pur nell'ipotesi della loro presenza nella casa», annullando senza rinvio le condanne ai due imputati e assolvendoli «per non aver commesso il fatto», ribadendo la non univocità e contraddittorietà anche del quadro probatorio

Prima facie e, se si vuole, anche da un punto di vista meramente logico, tale caso potrebbe sembrare quanto meno peculiare:

⁷¹⁶ Corte Ass. Perugia, sent. 4-5 dicembre 2009 (dep. 4 marzo 2010), Pres. ed est. Massei, Est. Cristiani.

⁷¹⁷ Corte Ass. di Appello di Perugia, sent. 3 ottobre 2011 (dep. 15 dicembre 2011), Pres. Est. Pratillo Hellmann, Giud. Est. Zanetti.

⁷¹⁸ Corte Ass. di Appello di Firenze, sent. 30 gennaio 2014 (dep. 29 aprile 2014).

⁷¹⁹ Cassazione Penale, Sez. V, 7 settembre 2015 (ud. 27 marzo 2015), n. 36080. Considerazioni in diritto, punto 4.

1) c'è una sentenza che dichiara un omicidio *in concorso* (l'omicidio non avrebbe potuto essere compiuto da una sola persona) con *concorrenti ignoti* e in assenza (ribadita in tutti i successivi giudizi) di una prospettabile *condotta alternativa* a quella presumibile di Knox e Sollecito⁷²⁰.

2) Si sono susseguiti verdetti *totalmente contraddittori* relativamente allo stesso fatto, agli stessi soggetti, allo stesso materiale probatorio e alle medesime imputazioni. Lo standard del ragionevole dubbio è stato di volta in volta ritenuto superato e poi non superato.

Tale vicenda processuale potrebbe essere, quindi, utilizzata da un sostenitore del costruttivismo di cui stiamo trattando per dimostrare una serie di esiti controintuitivi dell'approccio c.d. "dicotomico". Si potrebbe, infatti, pensare che la rigidità dello schema dicotomico non sia in grado di rendere conto sempre adeguatamente (anche in termini di trasparenza verso i consociati) di: 1) situazioni probatorie come quella presentata in questo caso⁷²¹, 2) esiti processuali assolutamente contraddittori⁷²², 3) in generale del linguaggio processuale (come si attribuisce significato e come si genera comprensione) e, nello specifico, di alcuni suoi ambiti peculiari quali, ad esempio, quelli relativi alla retorica delle parti o all'argomentazione in generale.

La logica dicotomica a livello processuale si manifesterebbe soprattutto in una serie di atti misti cognitivo-valutativi come, ad esempio: "condannato/assolto", "testimonianza vera/testimonianza falsa", "provato/non provato" ecc.

Nell'ottica del costruttivismo che stiamo trattando si potrebbe, allora, affermare che tale impostazione sia inadeguata sia da un punto di vista semantico (perché non dà conto delle effettive prassi linguistiche degli attori processuali) sia epistemico dato che non consentirebbe di fornire, davvero, delle valutazioni di gradualità che invece sono sempre caratteristiche dell'attività epistemica, dato che credenze e stati informativi non si sviluppano tutto o niente ma per "strati" o livelli. Del resto, se è vero che il processo non è un luogo esclusivamente

⁷²⁰ In tutti i gradi di giudizio si è ribadito che l'omicidio, per le peculiari modalità in cui è avvenuto, non può essere stato compiuto da una sola persona. In particolare, si è anche esclusa la possibilità di una condotta di uno o più soggetti terzi al trio di imputati.

⁷²¹ Casi in cui il materiale probatorio si colloca in una zona *borderline* che non permette una valutazione univoca sul superamento della soglia dell'"oltre ogni ragionevole dubbio". Siamo in un caso di indeterminatezza semantica.

⁷²² Cioè nei casi in cui sulla base del medesimo quadro probatorio e del medesimo insieme di imputazioni si diano verdetti assolutamente contraddittori.

deputato alla ricerca epistemica pare, tuttavia, incontestabile che essa sia, forse, una delle sue parti più importanti.

Nell'ottica di tale costruttivismo l'impostazione dicotomica sarebbe allo stesso tempo troppo "forte" e troppo "debole"⁷²³. Troppo "forte" e pretenziosa, perché richiederebbe ai giuristi di far rientrare forzatamente le prassi linguistiche, comunicative ed epistemologiche in (sole) due rigide categorie aprioristiche. Troppo "debole" perché, da una parte, non consentirebbe agli organi giudiziari di essere sufficientemente trasparenti quanto alla ricchezza e gradualità delle pratiche epistemiche e, dall'altra, non costituirebbe una modalità efficiente con la quale descrivere lo svolgimento delle effettive prassi linguistiche (soprattutto l'attribuzione di significato e la comprensione).

Si potrebbe, allora, ipotizzare che un approccio non dicotomico consenta una maggiore tutela dei diritti degli imputati e della collettività grazie al maggiore grado informativo fornito ad entrambi (vedremo tra poco i casi di verdetti gradualisti), una risposta più specifica dell'ordinamento rispetto al caso concreto e, di conseguenza, una maggiore capacità preventiva e una migliore legittimazione del sistema.

Torniamo invece alla critica di Villa. L'autore, dopo aver riconosciuto che l'atteggiamento dicotomico «tocca tutti i punti nodali del 'lavoro sul diritto positivo' svolto da giuristi e dagli operatori giuridici»⁷²⁴ specifica di non sostenere la necessità di una eliminazione totale di queste distinzioni ma afferma la necessità di specificare che le distinzioni dicotomiche «sono radicalmente inadeguate e vanno perciò sostituite con altre più feconde e plausibili»⁷²⁵.

Sebbene le ragioni che Villa ritiene determinanti per la scelta non dicotomica siano prevalentemente epistemologiche, egli riconosce che il rifiuto della dicotomia può trovare fondamento anche ad un livello semplicemente «teorico di analisi [o] pragmatico»⁷²⁶. Secondo l'autore, infatti, questo procedere «bipolare»:

⁷²³ Intuizione che, in ottica costruttivista, potrebbe essere vista come base delle critiche alle nozioni "troppo forti" diffuse in ambito giusfilosofico. Cfr. Brewer 1999 e Ferrer 2005.

⁷²⁴ Villa, 1999, p. 1. Per Villa, la problematicità dell'atteggiamento dicotomico che è identificato con la postura realista è dovuta, soprattutto, a ragioni di tipo epistemologico e rappresentazionale mentre, invece, per Dummett il rifiuto del realismo e della logica classica dipende dal problema di spiegare l'attribuzione di significato e la comprensione linguistica.

⁷²⁵ Villa 1999, p. 3.

⁷²⁶ Villa 1999, p. 3. È interessante notare che, nelle pagine dedicate alla critica dell'impostazione dicotomica, Villa utilizzi un lessico "militaresco" come: "lanciare l'offensiva", "strategie di attacco" termini tutti che, in qualche senso, implicano in un certo qual modo il concetto di opposizione, dicotomia.

ha delle conseguenze perniciose sul piano della tenuta di alcuni valori fondamentali degli stati di diritto contemporanei, ovvero favorisce una visione inadeguata del ruolo del giurista (relegando la sua attività critica nei confronti del diritto positivo in una dimensione ‘soggettivistica’, tutto sommato marginale)⁷²⁷.

Villa ha promosso un tentativo di applicare la sua concezione non dicotomica al processo giudiziale fondamentale attraverso una critica dell’epistemologia giudiziaria di Ferrajoli che sembra ridursi a due punti focali. Egli attribuisce a Ferrajoli (e al descrittivismo in generale) due postulati criticabili: 1) il nesso inscindibile tra oggettività e corrispondenza⁷²⁸ e 2) un rigido scetticismo di fondo che non consentirebbe mai di raggiungere compiutamente la verità o, se raggiunta «per avventura», non permetterebbe «mai di essere sicuri di possederla davvero». Quest’ultima caratteristica, in particolare, viene considerata da Villa «elemento fondamentale [...] per una concezione epistemologica realista»⁷²⁹.

Entrambe le critiche sembrano, tuttavia, molto deboli. Sebbene, infatti, la posizione di Ferrajoli sia stata a tratti ambigua (come è stato messo in luce nel secondo capitolo), egli non sembra mai confondere veramente oggettività e corrispondenza e ciò è apprezzabile proprio dalla distinzione che egli promuove tra significato di “verità” e criteri per cercare la verità⁷³⁰.

Inoltre, sebbene si abbandoni, a volte, a caratterizzazioni della verità che la tratteggiano come qualcosa di irraggiungibile o inarrivabile, la sua posizione generale non sembra affetta da scetticismo. Sebbene Villa creda che sia corretto estendere il suo costruttivismo anche alla pratica giudiziaria, il suo tentativo di difendere tale tesi per l’epistemologia giudiziaria appare discutibile in quanto superficiale.

9.2. Le proposte non dicotomiche implicano l’anti-realismo?

In dottrina c’è chi ha ragionato in maniera più specifica sull’intuizione secondo cui la struttura binaria delle scelte e valutazioni processuali non sarebbe completamente adeguata. Laudan lo ha messo in luce, in particolare, presentando una visione “non dicotomica” del

⁷²⁷ Villa 1999, p. 3

⁷²⁸ Villa attribuisce di fatto a Ferrajoli la sovrapposizione teorica tra oggettività e corrispondenza che, tuttavia, non sembra presente in Ferrajoli (a parte le ambiguità che abbiamo sottolineato nel capitolo II). Essa risulta, invece, di fatto sottesa alle tesi di Villa sul descrittivismo.

⁷²⁹ Villa 1999, p. 154.

⁷³⁰ Ferrajoli 1989, p. 20.

verdetto giudiziale⁷³¹. L'autore ha come riferimento principale, ovviamente, il sistema di *common law* anglosassone ma estende molte delle sue riflessioni anche al contesto di *civil law*. Afferma che, sebbene siamo abituati ad un esito binario dei giudizi (colpevole/innocente), potremmo nondimeno immaginare un sistema molto più variegato, che sarebbe in grado di fornire valutazioni graduali circa la responsabilità e la pena utilizzando standard probatori differenti per ogni tipo di responsabilità accertata. L'autore immagina quattro tipi di pronunce:

- “colpevole” da sottoporre allo standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio,
- “probabilmente (plausibilmente) colpevole” da sottoporre allo standard della prova preponderante;
- “probabilmente (plausibilmente) innocente” verdetto di *default* se le parti non superano i rispettivi oneri della prova;
- “innocente” sottoposto allo standard della prova chiara e convincente⁷³².

I benefici di una visione non dicotomica, secondo l'autore, sarebbero da riscontrarsi, principalmente, nel rendere meno ambigui i verdetti e in una loro conseguente maggiore pubblicità e giustificazione nei confronti dei consociati ma soprattutto nella riduzione dello stigma sociale di chi è stato assolto come “probabilmente innocente”⁷³³. Un sistema del genere sarebbe ovviamente maggiormente informativo anche nei confronti dell'imputato che avrebbe una cognizione più piena del giudizio istituzionale applicato nei suoi riguardi. Inoltre, concordemente a quanto creduto da Villa, l'approccio non dicotomico anche per Laudan è in grado di fornire un resoconto più fedele della prassi effettiva che coinvolge l'esperienza dei giudicanti. Si potrebbe, poi, pensare che la possibilità di graduare i verdetti renda possibile un miglior rispetto delle garanzie processuali e, in particolar modo, della presunzione d'innocenza⁷³⁴.

Ma è davvero necessaria la scelta anti-realista per evitare l'inadeguatezza che può sorgere da una impostazione dicotomica della prassi processuale? Ad avviso di chi scrive ciò

⁷³¹Laudan 2010. Ma si veda anche Laudan 2005 dove si distingue tra: materialmente innocente e probatoriamente innocente e tra materialmente colpevole e probatoriamente colpevole.

⁷³² Laudan 2010, p. 15

⁷³³ Laudan 2010, p. 4. Le preoccupazioni di Laudan sono quindi principalmente sociali (pubblicità nei confronti dei consociati, riduzione dello stigma sociale).

⁷³⁴ Laudan 2005, p. 339 e ss.

non è assolutamente necessario perché si può fornire una spiegazione realista che sappia venire in contro ad alcune delle giuste istanze di flessibilità anti-realiste. La proposta di Laudan, infatti, a prescindere dalle varie considerazioni sui suoi meriti, ad avviso di chi scrive ha il pregio di dimostrare che inserire gradualità nelle valutazioni giudiziarie non presuppone necessariamente la fondatezza dell'anti-realismo.

9.3. Logica dicotomica vs. logica anti-dicotomica

Se volessimo, lo scontro tra sistema dicotomico (realista) e anti-dicotomico (costruttivista) potrebbe essere ricondotto anche ad uno scontro tra modelli logici. Potremmo, infatti, leggere l'impostazione dicotomica alla luce di un modello di logica classica mentre, quella costruttivista – nella versione Dummett-Villa che stiamo considerando – alla luce di una logica intuizionistica o di un qualche altro tipo di logica non classica che sia scelta ed utilizzata (anche solo per singoli settori del linguaggio processuale), promuovendo un uso a volte ristretto della bivalenza o del principio del terzo escluso⁷³⁵. In questa sede non si intende in alcun modo entrare nello specifico del complesso dibattito tra modelli logici ma limitarsi, senza alcuna pretesa di completezza, a dar conto del fatto che le intuizioni realiste e anti-realiste sono entrate nella riflessione giusfilosofica anche in questo tipo di dibattito.

Come abbiamo precedentemente accennato, nell'ottica del costruttivismo giustificazionista di cui trattiamo, si potrebbe affermare che per alcuni soggetti attivamente coinvolti nel processo non sia proprio possibile, di fatto, tenere un'impostazione dicotomica (si pensi, ad esempio, alle parti private coinvolte in un processo). Come dicevamo, di solito gli avvocati, anche da un punto di vista meramente semantico, sembrano lavorare nelle zone opache del linguaggio, nelle "pieghe" delle norme e delle ricostruzioni fattuali. Per loro, quindi (come per i soggetti da loro difesi), sembrerebbe valere, nella pratica, un'impostazione metodologica e semantica molto meno rigida di quella dicotomica che, in senso costruttivista, parrebbe poter ammettere posizioni graduali, valori di verità intermedi, sospensione dell'attività assertiva. In questi casi il costruttivista potrebbe voler ricostruire tali pratiche

⁷³⁵ Per principio di bivalenza si intende che è possibile attribuire ad una proposizione un solo valore di verità: V o F. Per principio del terzo escluso (che è la traduzione sul piano formale del principio di bivalenza) si intende, invece, che una tra la proposizione o la sua negazione deve essere vera: se p è vera allora la sua negazione è falsa, se p è falsa allora la sua negazione è vera.

attraverso un uso ristretto dei principi della logica classica, così come suggerito dall'impostazione dummettiana.

Von Wright sosteneva che non ci si può chiedere quale sia la «vera» (la più giusta) «logica della verità», ci si può chiedere però:

1. secondo quale logica funziona veramente il ragionamento in un dato contesto e ci si può rendere conto che questa domanda non sempre ha una unica risposta,
2. quale sia la logica più adatta da applicare alla verità per il dato contesto di ragionamento che stiamo considerando⁷³⁶.

Così il costruttivista potrebbe affermare che la risposta circa quale sia la logica più giusta da seguire dipenderà solo dal contesto e per questo non sarà possibile dare per scontato che il ragionamento, in tutte le situazioni, debba seguire la logica classica.

Lo stesso von Wright riconosce che, nel caso in cui siamo in un contesto in cui il ragionamento lavora con concetti vaghi, una logica che permette al suo interno la presenza di lacune di valori di verità, sembra più adatta rispetto ad una logica classica che, invece, non lo consente. E ciò sembrerebbe accadere anche nella retorica processuale e, in generale, nel caso di valutazioni probatorie in presenza di gap informativi⁷³⁷.

Von Wright riconosce anche che, per i ragionamenti che riguardano i «processi e i mutamenti di un mondo che cambia», l'uso di un tipo di logica paraconsistente (con sovrapposizioni di valori di verità, cioè dove la proposizione può essere sia vera che falsa) può essere particolarmente adatto. L'idea che in sostanza mi pare volesse veicolare l'autore in quell'articolo era appunto quella di dar conto del fatto che una buona parte di queste logiche non classiche può essere sistematizzata all'interno di una teoria più ampia e che questo consente di raggiungere una comprensione più profonda delle stesse e delle loro relazioni con la logica classica (in questo sistema alcune nozioni, ad es. la negazione, possono comportarsi sia classicamente che non classicamente). Ciò potrebbe avere una qualche applicazione giuridico-processuale?

Secondo Mazzaresse, *mutatis mutandis*, parrebbe di sì:

⁷³⁶ Von Wright 1987, pp. 333-334. Del resto, ciò è quello che sembra essere accaduto in alcune branche della riflessione matematica: si veda ad esempio il caso già citato di Brouwer e della sua logica intuizionista.

⁷³⁷ Mazzaresse, 1996.

un apparato logico-formale che mutui la natura vero-condizionale della logica classica (così come molti calcoli, standard e non, della logica deontica) non sia idoneo a cogliere i tratti peculiari a molti fenomeni giuridici per i quali si tenta (e dei quali si ritiene irrinunciabile) un modello esplicativo, rassicurantemente scandito in termini logici. In particolare, ritengo che un apparato logico-formale che si avvalga degli strumenti e dei principi vero-funzionali della logica classica bivalente non si presti ad un'analisi che dell'applicazione giudiziale del diritto fondi e giustifichi l'usuale concezione logico-deduttiva⁷³⁸

e parlando della logica *fuzzy* (o logica del ragionamento approssimato) afferma:

si incentra proprio su [...] l'intrinseca indeterminatezza del linguaggio naturale (sia esso tecnico o no), e l'ineludibile natura approssimata del ragionamento (sia esso teoretico o pratico). Indeterminatezza del linguaggio e natura approssimata del ragionamento che (a dispetto di un pregiudizio radicato e di un timore diffuso) sono non prodromi del caos nella comunicazione (scientifica e non), e dell'arbitrio nelle decisioni (teoretiche e pratiche), ma presupposti necessari per la comprensione della pluralità di forme di comunicazione e/o di decisioni, e per la valutazione del grado di plausibilità dei diversi esiti che la pluralità di forme di comunicazione e/o di decisione rende possibili e plausibili [...] l'apparato categoriale della logica *fuzzy*, in primo luogo mostra un'indubbia potenzialità euristica per un'analisi dell'applicazione giudiziale del diritto e, in secondo luogo, offre un'alternativa credibile alla contrapposizione fra sedicente razionalismo e presunto irrazionalismo normativo⁷³⁹

e ancora:

credo che prospettive differenti non siano necessariamente da contrapporre [...] ma meritino [...] un'attenta analisi in quanto, tutte, possibili momenti di uno stesso progetto: l'elaborazione di un modello esplicativo che renda pienamente conto della pluralità di articolazioni del ragionamento giudiziale e della varietà di forme del linguaggio giuridico che in esso possono intervenire, senza costringere le peculiarità delle une e delle altre entro i limiti (angusti e ad entrambe estranei) dell'apparato categoriale della logica classica bivalente⁷⁴⁰.

Come dicevamo in questa sede, ben lungi dall'entrare nel merito di tali questioni si è cercato solo di dar conto di come il costruttivismo filosofico abbia influenzato anche la riflessione giusfilosofica. Ciononostante, non ci si può esimere dal dire che, ad avviso di chi scrive, sebbene tali proposte risultino in qualche modo teoricamente affascinanti, nel campo di applicazione giuridica e giudiziaria esse sembrano avere davvero poco mordente.

⁷³⁸ Mazzaresse 1996, p. 13.

⁷³⁹ Mazzaresse 1996, p. 14.

⁷⁴⁰ Mazzaresse 1996, p. 15.

Una prima ragione è che richiedono dei costi teorici e pratici davvero ingenti e poco remunerativi. Consideriamo i tre fondamentali benefici supposti dall'abbracciare il costruttivismo non-dicotomico e giustificazionista di cui stiamo trattando: 1) epistemologici (Villa), 2) sociali (Laudan) e 3) semantici (Dummett).

Partiamo da una considerazione preliminare e cioè che, come abbiamo visto, sia la proposta epistemologica di Villa sia (a maggior ragione) quella "sociale" di Laudan (che non è strutturata in termini esplicitamente anti-realisti), non implicano necessariamente l'accettare tale postura ma, al contrario, possono essere tranquillamente comprese e difese tramite un realismo non ingenuo. Detto ciò:

1. quanto ai benefici "epistemici" si ribadisce quanto già affermato in precedenza e cioè che il ruolo dei fattori "valutativi" nei nostri processi epistemici è ormai un dato assodato dalle epistemologie contemporanee e tradotto anche in termini di "scarto", scostamento, errore tra rappresentazioni e realtà. Ciò mi consente di poter dire che sebbene, ovviamente, si possano produrre dei passi in più in questo senso (soprattutto relativamente alla consapevolezza e alle implicazioni di questi problemi), nell'ambito della prassi processuale questo problema sia già abbastanza compreso e valorizzato. Penso in particolar modo ai momenti in cui l'organo giudicante si confronta col sapere scientifico o comunque specialistico, momenti in cui spesso il giudice viene informato dello "scarto" dell'incertezza, appunto, perché esso è un valore già misurato in ambito scientifico. Mi sembra quindi che l'approccio non dicotomico in termini epistemici non porti sostanzialmente un grande contributo. Se è vero che si può fare di meglio nella gestione di questi aspetti, ciò può essere fatto anche rimanendo realisti.
2. Riguardo al valore "sociale", cioè ai benefici che un approccio non dicotomico apporterebbe in termini di stigmatizzazione, controllo delle decisioni e legittimazione dell'istituzione processuale mi sembra di poter affermare che la neutralità della proposta di Laudan (essa al contrario di quella di Villa, non sembra implicare nemmeno in modo residuale una postura anti-realista) consente serenamente di raggiungere tali fini – anche in questo caso – anche rimanendo pienamente realisti. Così, in definitiva mi pare che la proposta di Laudan non porti alcun reale sostegno alla proposta costruttivista. La sua posizione sembra invece rendere palese che "non dicotomia" e "anti-realismo" non sono in alcun modo parti di un binomio necessario.

3. Relativamente al valore aggiunto che la proposta di Dummett porterebbe alla descrizione e comprensione del linguaggio processuale credo che (come nel caso della logica *fuzzy* di Mazzaresse) esso potrebbe avere una qualche utile applicazione solo a livelli di astrazione molto alti rimanendo di assai difficile applicazione per la pratica processuale. Sebbene l'applicazione di tale impostazione potrebbe essere riferita a specifici ambiti del linguaggio credo che, come nel primo caso, tale applicazione sia oltremodo "costosa" e quindi non auspicabile. Inoltre, anche considerati quegli ambiti specifici del linguaggio processuale nei quali sembra avvertirsi l'esigenza di un uso ristretto della logica classica sembra oltremodo pretenzioso pensare di descrivere gli atti assertori delle parti processuali e quelli valutativi di chi li giudica attraverso una sospensione effettiva del principio di bivalenza (tanto più che, come si diceva, il giudice ha un obbligo perentorio di decidere che non gli permette di scegliere in senso neutrale).

Alcune delle intuizioni proposte da Dummett, tuttavia, sono degne di nota e saranno esaminate nel prosieguo anche attraverso il confronto con alcune tesi di Ferrer.

10. *Un modo differente di leggere il rapporto tra verità e giustificazione*

Tra i teorici del diritto di stampo realista chi ha affrontato in maniera specifica i temi relativi a verità, conoscenza e giustificazione giudiziale è stato senz'altro Jordi Ferrer Beltrán⁷⁴¹.

In *Prueba y verdad en el derecho*, Ferrer tratta il controverso tema dei rapporti tra verità e prova all'interno del contesto processuale. La sua analisi si concentra ed è costruita, in particolare, sulla giustificazione razionale di un momento problematico: quello in cui la decisione elaborata all'interno della sede giudiziale si discosta da quanto avvenuto realmente nel mondo e si affermano come provati enunciati falsi. Il problema è filosoficamente rilevante perché riguarda, in primo luogo, la definizione dei confini della nozione di prova (e dei rapporti «stretti»⁷⁴² che l'autore, almeno apparentemente, sembra assumere con la nozione di verità) e, in secondo luogo, quella di accettazione nel contesto di decisione processuale.

⁷⁴¹ Mi riferirò in particolare alle tesi presentate in Ferrer 2005, 2006 sebbene ci siano richiami anche a Ferrer 2012.

⁷⁴² Ferrer 2005, p. 101.

Secondo Ferrer, il fenomeno ha, storicamente, posto i giuristi di fronte a due alternative mutuamente escludenti: abbandonare la definizione di prova in termini di verità (cioè una nozione di prova legata da una relazione *concettuale* con quella di verità) o riconoscere che, «nei casi in cui si dichiara provato un enunciato che poi si rivela falso, quell'enunciato non era in realtà stato provato»⁷⁴³.

L'autore sottolinea come in un primo momento la dottrina giuridica abbia cercato di eludere tale "dilemma" rifugiandosi nella rassicurante (e ormai nota) distinzione tra verità materiale e verità formale⁷⁴⁴. Dal momento che tale mossa non avrebbe prodotto alcun tipo di chiarificazione teorica al problema in esame, la stessa dottrina avrebbe poi scelto di optare per il primo corno del dilemma: l'abbandono della relazione concettuale tra prova e verità. Facendo questo, però, in molti avrebbero commesso l'errore di rifiutare anche (e spesso confondere con essa) la relazione c.d. teleologica tra prova e verità, cioè il postulato secondo cui la prova costituisce il mezzo per la (cioè è funzionale alla) conoscenza della verità sui fatti.

Ciò, secondo Ferrer, avrebbe portato tale dottrina a soluzioni scettiche o nichiliste come quella che nega *in toto* alla ricerca della verità un ruolo tra i fini dell'attività processuale⁷⁴⁵. Posizioni teoriche che, di nuovo, non avrebbero fornito – anche in questo caso – nessun tipo di chiarificazione sia al problema della divergenza problematica tra prova e verità sia a quello dei rapporti che legherebbero tali nozioni.

L'autore crede che l'errore sia proprio nell'aver rinunciato alla seconda relazione, quella teleologica, cioè riconoscere che l'attività probatoria ha la funzione, lo scopo, di accertare l'occorrenza (o meno) dei fatti oggetto del caso o «che è la stessa cosa, [di] determinare il valore di verità degli enunciati che descrivono l'occorrenza di questi»⁷⁴⁶. In questi termini, allora, il successo dell'istituzione processuale si produrrà quando gli enunciati provati sono anche veri⁷⁴⁷.

⁷⁴³ Ferrer 2005, p. 61, traduzione mia. Dopo qualche pagina Ferrer riformula il secondo corno del dilemma in questo senso: «o si sostiene che è impossibile provare concettualmente un enunciato falso» Ferrer 2005, p. 64 che in realtà pare presupporre una pretesa più forte.

⁷⁴⁴ Ferrer 2005, p. 61. Traduzione mia. Ferrer 2005, p. 65-66, n. 14, rifiuta tale distinzione e in generale il fenomeno della "moltiplicazione" delle nozioni di verità e afferma che da un punto di vista terminologico sarebbe molto più corretto sostituirla con: "prova" e "verità". La distinzione appare corretta dato che si pongono a confronto un dato epistemico e uno semantico.

⁷⁴⁵ Ferrer 2005 p. 65.

⁷⁴⁶ Ferrer 2005, p. 72. In questo punto Ferrer afferma che dimostrare l'esistenza o meno di un fatto equivale a dimostrare la verità o falsità delle proposizioni che affermano o negano tale esistenza.

⁷⁴⁷ Ferrer 2005, p. 72: «la funzione della prova è la determinazione della verità sui fatti».

Per l'autore, ci sarebbero, invece, buone ragioni per rinunciare alla relazione concettuale:

La principale è che [essa] *non corrisponde agli usi dei giuristi e nemmeno alle esigenze degli ordinamenti giuridici positivi*. Infatti, è *perfettamente compatibile la verità dell'enunciato probatorio "è provato che p" con la falsità di p" [...]* perché si possa dire che una proposizione è provata è necessario e sufficiente che si disponga di elementi di giudizio sufficienti in suo favore che la rendano accettabile [...] come descrizione dei fatti del caso. Un'altra cosa sarà quali sono le condizioni per questa accettabilità però per il momento basterà dire che *l'esigenza è minore della verità*⁷⁴⁸.

Ferrer afferma che la scissione di queste due relazioni (concettuale e teleologica) permette di dar conto in maniera adeguata sia del caso in cui enunciati provati si rivelino falsi come anche di quelle evenienze in cui un enunciato vero non risulti affatto provato: circostanze nelle quali si potrà dire, semplicemente, che l'istituto probatorio non avrà compiuto il suo ruolo.

Ferrer prosegue, quindi, evidenziando un altro aspetto di rilievo e cioè l'asimmetria aletica che sussiste tra "verità di p" e "accettazione come vera di p" da parte di qualcuno⁷⁴⁹. Ricorda, infatti, che la decisione di non considerare per vera la proposizione "p" non deve confondersi con la decisione di considerarla falsa. Nel primo caso le opzioni sono sempre e solo due e non dipendono dal giudice:

la proposizione è vera o falsa. Nel secondo, invece, esiste una terza possibilità intermedia: può considerarsi p come vera, come falsa (cioè come vera "no-p") o non attribuirle valore di verità. Quest'ultimo caso può accadere, per esempio, se non si dispone di elementi di giudizio sufficienti a favore né contrari alla proposizione p⁷⁵⁰.

Nel secondo caso, l'applicazione del valore di verità dipenderà, invece, dall'organo decidente del caso concreto e da una serie di norme di condotta come quelle dell'onere della prova (nel contesto civile) e della presunzione d'innocenza⁷⁵¹. Tale asimmetria rileva ai fini del presente lavoro perché pare cogliere, in senso realista, l'intuizione dummettiana circa la

⁷⁴⁸ Ferrer 2005, p. 68-69. Traduzione e corsivi miei.

⁷⁴⁹ Ferrer 2005, p. 74. Sul punto è interessante un confronto con la nozione di accettazione relativista fornita da Cavalla.

⁷⁵⁰ Ferrer 2005, p. 74. Traduzione mia.

⁷⁵¹ Ferrer 2005, p. 37, n. 29.

sospensione del giudizio nei casi di assenza di materiale epistemico accessibile, ribadendo la non necessità dell'abbandono (neppure parziale) della logica classica. Nella lettura di Ferrer, quindi, non c'è sovrapposizione tra verità e conoscenza ma si distingue tra piano aletico e pratico dato che l'accettazione per Ferrer è una nozione eminentemente volontaria e funzionale ai contesti normativi⁷⁵². Parallelamente a questa asimmetria Ferrer ricorda anche quella tra: «è provato che p» e «è provato che non p» / «non è provato p»⁷⁵³. Dove “è provato che non-p” è la negazione interna dell'enunciato “è provato che p” e afferma la prova della proposizione che descrive il non accadimento di un fatto, mentre “non è provato che p” è la negazione esterna dell'enunciato “è provato che p” e non dice nulla circa l'occorrenza o meno del fatto: afferma, semplicemente, la mancanza di elementi di giudizio sufficienti per considerare provata l'occorrenza di un fatto

Al fine di spiegare (e fugare) il sentimento latente di insoddisfazione e controintuitività che si percepisce nel momento in cui si afferma – come propone di fare l'autore – la correttezza e l'assenza di errori giudiziari “in senso stretto”⁷⁵⁴ nel momento in cui un giudice dichiara provato un fatto che poi si scopre essere falso o non dichiara provato qualcosa di vero, Ferrer propone alcune considerazioni aggiuntive sul tema della giustificazione e della decisione giudiziale.

Il primo passo è riconoscere, con Caracciolo, che la giustificazione sarebbe sempre relativa ad un insieme di ragioni e che quindi risulta sempre rilevante chiedersi se, nel caso concreto, queste siano ragioni necessarie e sufficienti per giustificare la decisione⁷⁵⁵. Nello specifico, rispetto alla giustificazione giudiziale, Ferrer rileva la necessità di distinguere due differenti tipi di giustificazione: quelle a sostegno della “decisione in quanto atto” e “in quanto contenuto dell'atto”⁷⁵⁶.

Nel caso di decisione-contenuto essa sarà giustificata, se e solo se 1) deriva correttamente dalle premesse normative e fattuali adottate nel ragionamento e 2) se queste ultime sono vere⁷⁵⁷. Diversamente, nel caso della decisione-atto, data l'assenza di una

⁷⁵² L'accettabilità è, invece, identificata con la presenza di elementi di giudizio sufficienti a favore di p.

⁷⁵³ Ferrer 2005, p. 37.

⁷⁵⁴ Ferrer 2005, p. 96-97, distingue tra errori “veri e propri” (se il giudice considera provato qualcosa senza avere elementi sufficienti o se ci sono elementi sufficienti – p è provato – ma ciò non viene dichiarato dal giudice) e errori solo “apparenti” (se la decisione è giustificata formalmente cioè prodotta in conformità alle norme che regolano l'atto e sulla base di sufficiente materiale probatorio a favore di p, ma p risulta poi falso).

⁷⁵⁵ Caracciolo 1988, pp. 43.

⁷⁵⁶ Ferrer 2006, p. 309 e Caracciolo 1988, pp. 42 e ss.

⁷⁵⁷ Ferrer 2006, p. 310. Questo punto è sostanzialmente la risposta di Ferrer al secondo quesito ricordato nel paragrafo 8.2. di questo lavoro: “2) La verità è davvero uno degli scopi del processo?” È chiaro che se uno degli

relazione logica diretta tra «tra norme e atti o tra proposizioni e atti»⁷⁵⁸, la nozione di giustificazione deve essere intesa in modo differente. In termini di merito, la decisione-atto sarà giustificata se si baserà su una proposizione fattuale accettabile in quanto sostenuta da sufficienti prove (secondo gli standard probatori vigenti) e, in termini formali, se la decisione è conforme alle regole che disciplinano quest'atto. Se accettiamo queste due definizioni possiamo ammettere che accada che la decisione-atto sia giustificata, mentre la decisione-contenuto non lo sia, che qualcuno sia condannato giustificatamente (cioè in conformità alle regole processuali e in presenza di elementi sufficienti interpretabili a suo carico) ma che, ciò nonostante, sia innocente. In questi casi Ferrer riconosce il fatto che non è attribuibile un vero e proprio errore al giudice che ha giudicato doverosamente e razionalmente secondo quanto indicato dal materiale probatorio prodotto in giudizio.

La posizione di Ferrer è interessante perché, pur rimanendo assolutamente realista, prende in considerazione seriamente alcuni problemi di fondo sollevati dagli anti-realisti e che, forse, con specifico riferimento alla riflessione giusfilosofica, non avevano ricevuto ancora la giusta attenzione. Ferrer infatti afferma:

La verità di una proposizione è un requisito *troppo forte* per considerare una proposizione provata. In altre parole, credo che sia plausibile avere un'idea di prova secondo la quale anche una falsa proposizione può essere provata⁷⁵⁹. Se questo punto viene accettato, allora non può essere sostenuto che in tali casi il giudice *conosca* quello che dichiara essere provato⁷⁶⁰.

E poi, rielaborando alcune parole di Villoro e Mazzaresse, ribadisce:

Dovrebbe essere sottolineato che, dal punto di vista del giudice, cioè della persona che dichiara “p è provato”, non c'è differenza tra il requisito della credenza giustificata in p e il requisito della conoscenza. In altre parole, una persona che crede che p e che il contenuto della propria credenza sia giustificato, necessariamente, deve anche credere che conosce che p⁷⁶¹.

obiettivi del processo è la corretta applicazione di una norma ad un fatto individuale, allora, nell'ottica di Ferrer, la verità dovrà essere uno degli scopi (ma non l'unico) del processo. In questo caso la giustificazione si sostanzierebbe nella corretta sussunzione del fatto individuale nella norma generale e astratta.

⁷⁵⁸ Ferrer 2005 p. 99 e Ferrer 2006, p. 310.

⁷⁵⁹ In questi casi, quindi, Ferrer sembra fornire una nozione di prova “debole”.

⁷⁶⁰ Ferrer 2006, p. 302. Corsivo mio. Questo brano riecheggia quello citato precedentemente di Villa 1999, p.159.

⁷⁶¹ Ferrer 2006, p. 302. Traduzione mia. Cfr. Villoro 1982, pp. 129-131.

In tutti quei casi in cui il giudice può o deve decidere sui fatti del caso in maniera contraria a quando crede, non possiamo dire che egli stia dichiarando come provato qualcosa che conosce o crede di conoscere⁷⁶².

Ferrer, però, sottolinea che la distinzione tra “prova” e “conoscenza in senso forte”, rimarrebbe comunque necessaria e importante dal punto di vista di chi, anche indirettamente, ha un ruolo di controllo sulla decisione giudiziale⁷⁶³. Questi infatti (le parti, un giudice di grado superiore, ecc.), potrebbero, a ragione, sostenere che, sebbene il giudice abbia accettato p, ciò nonostante p sia falso e quindi che, nel momento della decisione, il giudice non conoscesse p.

In questo senso, allora, si potrebbe continuare ad utilizzare la nozione di conoscenza in senso classico ma applicarla a soggetti terzi rispetto al giudicante e utilizzarla quale criterio di controllo delle giustificazioni giudiziali sui fatti⁷⁶⁴. Così, utilizzando il lessico degli atteggiamenti proposizionali, Ferrer afferma che nel momento in cui il giudice pronuncia “è provato che p”, il significato di tale espressione rimarrebbe quello di “ci sono sufficienti ragioni per accettare p”⁷⁶⁵.

La posizione realista di Ferrer sembra, così, riuscire a coniugare una forte consapevolezza dei limiti e delle esigenze delle pratiche epistemiche e a dare risposta sia ad alcune delle intuizioni che abbiamo visto essere tipiche del quasi-realismo dummettiano sia a quelle che sembrano in qualche modo emergere dalla giurisprudenza sopra citata.

Le tesi di un costruttivismo giustificazionista secondo l'impostazione Villa-Dummett e quelle realiste di Ferrer (seppur mosse da scopi, percorsi ed esiti *assolutamente* differenti)⁷⁶⁶ potrebbero, quindi, convergere – anche se in un senso assai minimale – nel dire che “è

⁷⁶² Ferrer 2006, p. 303. Traduzione mia. Cfr. Mazzaresse 1996, p. 97.

⁷⁶³ La tesi di lasciare la conoscenza “in senso forte” ai “garanti” è molto interessante e necessiterebbe di essere maggiormente giustificata e spiegata. Ferrer infatti non si dilunga molto su questo punto. È rilevante, ad ogni modo, notare come seppur in un contesto completamente differente, Kühne 2008, p. 489, abbia difeso l'idea contraria secondo cui l'idea la verità realista sia usata spesso per impedire il controllo delle decisioni dalla giurisprudenza tedesca.

⁷⁶⁴ Ciò riecheggia, *mutatis mutandis*, il ruolo residuale conferito da Dummett alla verità. Il carattere di garanzia di cui si parla è sicuramente uno dei “frutti” ai quali accennava Tuzet (Tuzet 2016a pp. 72-73) ricavabili dal minimalismo della nozione tarskiana di verità e dal mantenere la distinzione tra verità e conoscenza. Inoltre, tale punto può interpretarsi come la risposta di Ferrer al primo dei quesiti ricordati nel paragrafo 8.2. di questo lavoro: “(1) nel momento della raccolta e valutazione probatoria di un qualsiasi processo (civile o penale che sia) che differenza fa, per noi, la distinzione tra prova e verità o tra prova e conoscenza?”.

⁷⁶⁵ Che è la risposta di Ferrer al quarto quesito: “(4) Quando in sentenza stabiliamo l'esistenza di un fatto, stiamo affermando che la proposizione che lo rappresenta è vera o meramente provata?”.

⁷⁶⁶ Gli scopi di Dummett erano più semantici che epistemiche e non sono stati pensati, ovviamente, per la pratica processuale.

provato che p” non corrisponderebbe ad un atteggiamento proposizionale che esprime conoscenza in senso classico ma nell’accettazione di “p” in base ad un giudizio di sufficienza probatoria.

Sostenere la posizione di Ferrer consentirebbe, allora, di essere dei realisti epistemicamente “onesti” evitando alcune rigidità del realismo classico e gli spropositati costi imposti dalla scelta di utilizzare un sistema logico non classico (come quello caldeggiato da Dummett o dalla logica *fuzzy* di Mazzaresè) per descrivere e valutare la pratica del linguaggio processuale⁷⁶⁷. Se si volesse rispondere al terzo quesito presentato nel paragrafo 8.2. di questo lavoro⁷⁶⁸ appoggiandosi al realismo di Ferrer, si potrebbe quindi dire che, sebbene le “intuizioni dei parlanti” (e di chi analizza il loro linguaggio) sugli usi e le esigenze degli ordinamenti giuridici positivi sul tema della verità e della conoscenza nel processo siano molteplici e spesso confliggenti – tanto da rendere difficile selezionare le più corrette aprioristicamente – sia l’anti-realismo che il realismo nelle versioni più forti sembrano essere inservibili o scelte troppo “costose”. Il realismo di Ferrer, però, non è né dogmatico né ingenuo e sembra riuscire a dar conto in maniera corretta sia del ruolo che dello spazio da dare alle affermazioni di conoscenza, prova e verità che avvengono nel processo.

11. Conclusioni del capitolo

L’impostazione realista di Ferrer, però, non è completamente immune da dubbi⁷⁶⁹. Come si è visto Ferrer, con buona pace dei costruzionisti, procede per distinzioni e opposizioni concettuali serrate, fondando la sua posizione proprio sulla dicotomia tra “verità”

⁷⁶⁷ Si fa chiaramente riferimento al dibattito realismo ingenuo/realismo non ingenuo: Tuzet 2016a e Ferrajoli 1989.

⁷⁶⁸ “3) Il realismo aletico è davvero, come afferma Gascón, la concezione che «si adegua di più alle intuizioni dei parlanti e, certamente, anche a quelle di chi partecipa al procedimento giudiziale»? È davvero la «più adeguata a dar conto della conoscenza dei fatti che si sviluppa in sede giudiziale»?”.

⁷⁶⁹ In realtà il *trend* filosofico generale, come già accennato, mi pare promuovere fortemente l’idea della necessità di una conciliazione tra gli estremi proposti da realismo e anti-realismo. Ne sono una dimostrazione le posizioni di Dummett e Ferrer ma anche di Villa 1999, p. 20; Harré, Krausz 1996, p. 83 «una via di mezzo tra gli estremi del relativismo ontologico (ci sono solo opinioni) e l’assolutismo ontologico (c’è solo un mondo e ci è dato dalle scienze)» traduzione mia; Toulmin 1972, p. 428, con particolare riferimento al senso comune, è necessario trovare una «‘via di mezzo’ tra l’assolutismo a priori di Kant e un relativismo che non può andare oltre le strutture effettive dei linguaggi naturali» traduzione mia; sulla necessità di trovare una mediazione tra realismo e relativismo si veda, ad esempio, anche: Laudan 1996.

e “considerato”, “accettato” come vero⁷⁷⁰. E lo fa applicando alla prima le nozioni tipiche della verità real-corrispondentista (anti-epistemicità e bicondizionali tarskiani) e, alla seconda, le categorie del ragionamento pratico, dal momento che la proposizione viene accettata per vera al fine di essere introdotta come premessa del ragionamento decisorio.

Nell’ambito della spiegazione del fenomeno della divergenza tra giudicato e verità dei fatti l’autore sceglie di lavorare principalmente sul riconoscimento di diverse relazioni tra prova e verità (quella concettuale e quella teleologica) fornendo una definizione di “prova” solamente in termini epistemici (“ci sono elementi di giudizio sufficienti a favore di p”, l’“accettabilità di p”).

Ma la relazione teleologica nel sistema delineato da Ferrer lega davvero prova e verità? In effetti, la lettura di queste pagine di Ferrer potrebbe dar luogo a risposte contrastanti con quella proposta dall’autore. Una di queste potrebbe portare a sostenere che le sue parole giustifichino, piuttosto, la tesi secondo cui la relazione in esame intercorre di fatto, non tra prove e verità, ma tra prove e i fini pratici dell’organo giudicante (o dell’istituzione processuale) oppure – in un senso maggiormente realista – che essa sembra essere tripartita e legare prove, fini istituzionali e mondo ma per mero accidente politico-culturale, cioè a causa della circostanza, puramente contestuale e contingente, per cui l’ordinamento ha scelto di perseguire questo fine piuttosto che un altro e non per una necessità di tipo epistemologico. Come a dire che la relazione teleologica non ha connotazione epistemica ma solo funzionale o pratica. In entrambi i casi, tuttavia, tali interpretazioni andrebbero contro le forti convinzioni realiste dell’autore.

La nozione di prova definita come “ci sono elementi sufficienti a favore dei p” parrebbe, allora, insufficiente a giustificare tale relazione. Sembrerebbe quasi che, infatti, contrariamente alle intenzioni dell’autore, nel suo sistema siano implicate due nozioni di prova: una semanticamente “indebolita” quando viene riferita all’attività epistemica e decisionale sui fatti prodotti in giudizio (in questo caso è, infatti, privata della relazione concettuale con la verità⁷⁷¹) e una “rafforzata” (concettualmente legata alla verità) nel

⁷⁷⁰ L’accettazione implica la prova (cioè la presenza di elementi sufficienti a favore di “p”) ma non “p”. Le distinzioni ricordate da Ferrer 2005 nei capitoli 2 e 3 sono: «essere vera» / «essere considerata vera»; «considerare (accettare) come vera» / «credere sia vera»; «essere provata» / «essere considerata provata»; «accettazione» / «accettabilità»; «credenza» / «credibilità». Queste dicotomie sono tutte, *latu sensu*, riconducibili alle più generali opposizioni tra: “oggettivo” e “soggettivo”, modalità aletiche e modalità epistemiche e tra “volontarietà” e “involontarietà” degli atti.

⁷⁷¹ Nel testo Ferrer sottolinea che il rifiuto del collegamento concettuale è giustificato dal fatto che è «perfettamente compatibile la verità dell’enunciato probatorio “è provato che p” con la falsità di “p”» ed è

momento in cui: 1) serve a giustificare la sussistenza della relazione teleologica con la verità (cioè quando la prova è considerata teleologicamente orientata ad essa); 2) quando si introduce il tema del controllo esterno delle decisioni giudiziali e 3) quando si afferma che l'unico modo non circolare di concepire, in generale, la nozione di prova è pensare che sia “segno” della (o riferita alla) verità.

In sostanza, le due accezioni riscontrabili sarebbero una epistemica-giustificazionista (di largo uso e impiegata dall'autore per indicare l'attività della pratica cognitiva processuale) e una semantico-corrispondentista, concettualmente legata alla nozione di verità (di uso residuale e utilizzata da Ferrer e dagli operatori del diritto, in senso assiologico, per giustificare l'azione decisoria e il controllo sulla stessa da parte di terzi).

In che altro modo spiegare concettualmente la relazione teleologica? Se si rifiuta una nozione “forte” di prova (cioè in qualche senso “debitrice” della nozione di verità) ci si ritrova di fronte ad un altro dilemma: o la nozione di prova ingloba un qualche misterioso e non ben identificato finalismo intrinseco oppure, essendone priva (essendo cioè l'aspetto teleologico del tutto esterno alla nozione stessa di prova), tale relazione non lega prova e verità ma, piuttosto, prove e soggetto (od organo) giudicante. In questo caso, però, la relazione teleologica avrebbe una peculiare e spiccata contingenza perché sarebbe applicata (e sarebbe giustificabile) solo alla luce di valori, interessi e scopi normativamente imposti dall'ordinamento e che il giudicante sposa⁷⁷².

Entrambi i corni del dilemma, però, non sarebbero accettabili da Ferrer: il primo implicherebbe, infatti, una nozione di prova insostenibile, la seconda, invece, condurrebbe plausibilmente all'arbitrio in quanto slegherebbe la prova da canoni oggettivi *extra* istituzionali, impedendo, tra le altre cose, di sostenere l'identità tra prova *intra*-processuale e prova *extra*-processuale per come è solitamente intesa dall'epistemologia generale.

Permane, quindi, la necessità di capire come, una volta distinto l'aspetto teleologico da quello concettuale e accettata una nozione epistemico-giustificazionista di prova, sia

giustificato perché la relazione concettuale non è compatibile con gli usi dei giuristi, con le esigenze degli ordinamenti giuridici positivi e al fine di dar conto del funzionamento dei diversi standard di prova. Infatti, secondo l'autore, l'«idea [...] di standard di prova suppone il carattere graduale della corroborazione di una proposizione [e] questo non sembra compatibile con la relazione concettuale tra prova e verità: se la verità è condizione necessaria affinché una proposizione sia provata, allora la prova non ammette graduazione» Ferrer 2005, p. 68-69.

⁷⁷² Ciò darebbe luogo ad una sorta di teorica convenzionalistica della prova cioè un modello di politica processuale costruito su una sorta di “gerarchia assiologica” al cui apice viene posto l'accertamento (giustificazionista) dei fatti e non la conoscenza della verità degli stessi perché corrisponderebbe «agli usi dei giuristi e alle esigenze degli ordinamenti positivi».

giustificabile l'assunto che il fine della prova è comunque un accertamento real-corrispondentista dei fatti. Come spiegare l'apparente tensione che sembra generarsi tra la semantica giustificazionista di "provato" e la sua teleologia corrispondentista⁷⁷³ considerando anche che una sembra essere una nozione meramente epistemica e l'altra appare totalmente "pratica".

Del resto, sembra problematica anche l'affermazione secondo cui: «dal fatto che la prova e la verità non siano sorelle non si deduce che non abbiano una stretta relazione di parentela!»⁷⁷⁴ Una "relazione stretta" in che senso? Si può quantificare o graduare tale vicinanza?

Il discorso di Ferrer, se non ulteriormente specificato, rischia di raffigurare le nozioni di prova e verità corrispondentista come due rette parallele assolutamente distinte. Legate, in maniera meramente contingente e accidentale, solo grazie agli interessi della singola comunità giuridica ma non semanticamente. Come giustificare, allora, la pretesa real-corrispondentista anche nei confronti di chi ha ruoli di controllo?

Allo stato attuale, credo si possa delineare un percorso di ricerca ulteriore per il presente lavoro che si spinga ad approfondire in che senso concepire la relazione teleologica una volta rifiutata la relazione concettuale tra prova e verità. Come spiegare il fatto (intuitivo) che la nozione di prova sembra implicare semanticamente la verità? Come descrivere tale presunta "parentela"?

L'intuizione è che se valorizziamo due aspetti che sembrano essenziali per una teoria della prova realista il quadro potrebbe risultare più chiaro: 1) le nozioni di prova e giustificazione sono nozioni relazionali, si definiscono cioè riferendosi (e sono comprensibili solo se vengono legate⁷⁷⁵) a qualcosa⁷⁷⁶ (*prima facie*, a un insieme di materiale epistemico raccolto e interpretabile e, in secondo luogo, al mondo *esterno* di cui quel materiale è segno). 2) Le prove presuppongono l'"esistenza" di un mondo almeno parzialmente anti-epistemico.

Dare rilievo a tali elementi, da una parte, consente di mettere al riparo le tesi di Ferrer da possibili interpretazioni in senso anti-realista (alle quali esse sembrano prestare il fianco) e,

⁷⁷³ Per questo spunto ringrazio Giovanni Tuzet.

⁷⁷⁴ Ferrer 2005, p. 101.

⁷⁷⁵ È in particolare la definizione di questo legame che appare centrale in questa riflessione.

⁷⁷⁶ Elemento che Dummett definiva attraverso il "Principio C".

dall'altra, permette di riformulare il suo sistema facendo appello all'ampio bagaglio di strumenti di analisi che fornisce la semiotica⁷⁷⁷.

Se si interpretasse la relazione che lega prova e verità come una relazione segnico-inferenziale (di tipo triadico⁷⁷⁸, non dicotomica) tra interprete (giudicante)⁷⁷⁹, segni (prove) e realtà⁷⁸⁰ ciò potrebbe, forse, comportare una serie di benefici teorici:

1. evitare la scissione tra prova "indebolita" e prova "rafforzata" al fine di giustificare l'errore rappresentativo/interpretativo («anche una falsa proposizione può essere provata»⁷⁸¹) e il controllo di terzi rispetto alla decisione giudiziale;
2. non si sarebbe costretti a rinunciare al legame semantico-concettuale che sembra sussistere tra prova e verità perché è perfettamente concepibile che segni diversi e polisemici possano essere interpretati in senso scorretto (cioè commettendo un errore sui fatti) rispetto alla realtà dell'oggetto da cui provengono. In questi casi il processo fornirebbe risultati gradualmente subottimali⁷⁸², evenienze che, tuttavia, non consentono di affermare un'impossibilità totale di raggiungere rappresentazioni vere.
3. consentirebbe di rimanere realisti pur venendo incontro alle istanze di flessibilizzazione promosse dagli anti-realisti (senza abbandonare l'uso della logica classica) e a quelle pratiche promosse da Ferrer.
4. il risultato interpretativo di tale relazione (corretta o errata che sia da un punto di vista fattuale) potrebbe poi inserirsi tra le premesse del ragionamento pratico del giudice e, in questo senso, si potrebbe continuare a parlare di una relazione pratica e teleologica tra prova e verità senza rinunciare ad un collegamento semantico-concettuale tra di esse.

⁷⁷⁷ Mi riferisco in particolare a quella di origine peirceana a cui anche Eco 1975 e Tuzet 2006, 2012 fanno riferimento, Cfr. Peirce C.S. 1931-1958. L'aspetto che mi pare più interessante della semiotica come strumento di analisi è che riesce a dar conto della complessità delle relazioni che legano interprete, rappresentazioni e realtà (così come della ricchezza significativa del mondo e del pluralismo rappresentativo) senza implicare il relativismo epistemico. Lo strumento semiotico è ovviamente legato a considerazioni di tipo inferenziale sulle quali in questa sede, tuttavia, si deve prescindere data la natura di queste riflessioni che è solo quella di proporre linee future di ricerca.

⁷⁷⁸ Secondo Peirce una relazione segnica è una «*relazione triadica* i cui elementi sono *segno*, oggetto e interpretante» Tuzet 2012 p. 185. Cfr. Peirce 1931-1958; Bonfantini *et al.* 1980.

⁷⁷⁹ Il concetto di interpretante in Peirce è molto complesso e non riferibile meramente all'aspetto mentale di chi interpreta. Ai fini dell'esplicazione di queste linee di ricerca futura, però, ne forniamo una lettura "ristretta" e minimale per motivi di semplicità. Sul tema dell'"interpretante" in Peirce, però, si rimanda oltre a Cfr. Peirce C.S. 1931-1958; Bonfantini *et al.* 1980, anche a Tuzet 2012 e <https://plato.stanford.edu/entries/peirce-semiotics/>

⁷⁸⁰ In questa sede si fornisce una presentazione oltremodo semplicistica e minimale di questi concetti, solamente al fine di introdurre la linea di ricerca futura. Consapevolmente apprezzando la complessità e la non univocità delle interpretazioni che hanno coinvolto questi temi si rimanda a Short 2007; Savan 1988; Bonfantini *et al.* 1980; Peirce 1931-1958.

⁷⁸¹ Ferrer 2005, p. 68 e ss.

⁷⁸² Connaturali alla natura del contesto processuale Schauer 2016, cap. 12.

Tali considerazioni, però, non dovrebbero essere intese come un incitamento all'abbandono della fruttuosa distinzione proposta da Ferrer tra la sfera descrittiva-rappresentativa della ricostruzione fattuale e quella volontaristica dell'accettazione e della teleologia ma, semplicemente, consentirebbe di fornire a quest'ultima un supporto giustificativo non meramente politico-accidentale.

Accettata l'opzione di analisi proposta si potrebbe, forse, pensare alla possibilità di riprendere in considerazione il dilemma proposto originariamente da Ferrer in entrambe le forme in cui è stato presentato:

«o si abbandona la definizione della prova in termini di verità, cioè, la relazione concettuale tra entrambe le nozioni o si sostiene che, nei casi in cui si dichiara provato un enunciato che poi si rivela falso, quell'enunciato non era in realtà stato provato»⁷⁸³;

«o si abbandona la relazione concettuale tra prova e verità [...] o si sostiene che è impossibile provare concettualmente un enunciato falso»⁷⁸⁴.

Le intuizioni sulle quali sembra interessante riflettere ancora sono relative, principalmente, alla tenuta del secondo corno dei dilemmi proposti da Ferrer una volta accettata una connessione semantico-semiotica tra prova e verità. In tali riflessioni dovrebbero giocare un ruolo rilevante alcune considerazioni tra le quali:

1. che gli elementi di prova (che svolgono funzione di segni) non implicano, necessariamente, né gli enunciati probatori effettivamente proposti (nella forma particolare in cui vengono presentati) in giudizio;
2. che ci sono due tipi di problemi da considerare a) la pluralità interpretativa delle prove (cioè dei modi in cui i segni possono essere interpretati) e, conseguentemente, la possibile b) costruzione di enunciati probatori non sempre efficaci o funzionali alla conoscenza della verità sui fatti. Se, infatti, la prova è segno di un dato oggetto o evento, ciò implica una pluralità interpretativa e una gran varietà di rappresentazioni possibili, non tutte ugualmente efficienti o idonee ad un accertamento veritiero dei fatti⁷⁸⁵.

⁷⁸³ Ferrer 2005, p. 61, traduzione mia.

⁷⁸⁴ Ferrer 2005, p. 64, traduzione mia.

⁷⁸⁵ C'è pluralità di segni, pluralità di interpretazioni e rappresentazioni possibili, pluralità di soggetti interpretanti. Tutte problematiche relative al pluralismo (relazione molti-a-molti) tra realtà e soggetto interpretante.

3. che il piano dell'accertamento e dell'accettazione devono rimanere distinti e che la connessione semantico-semiotica con la verità non è sempre conoscibile o qualitativamente apprezzabile. Gli enunciati processuali potrebbero, quindi, essere legittimamente (da un punto di vista giuridico e epistemico *particolare*⁷⁸⁶ provati anche se non lo sono (o lo sono solo parzialmente) in un senso epistemico *generale*.

L'intuizione di base è che ammettere un legame semantico-semiotico tra prova e verità ci obbliga, in caso di divergenza tra giudicato e quanto realmente accaduto, a dare definizioni migliori di «errore» e di «non veramente provato»⁷⁸⁷ ma non dovrebbe spingerci a relegare l'attività di accertamento della verità ad una questione esclusivamente debitrice di scelte di politica processuale.

⁷⁸⁶ Faccio riferimento al fatto che, come sostiene Ferrer, il giudice afferma legittimamente che un enunciato è provato sulla base degli elementi epistemici concreti di cui dispone nel contesto particolare in cui opera.

⁷⁸⁷ Ferrer 2005, p. 64 afferma «o si abbandona la relazione concettuale tra prova e verità [...] o si sostiene che è impossibile provare concettualmente un enunciato falso. In questo ultimo caso, quando si dichiara provato un enunciato di questo tipo, si dovrà dire necessariamente che si è commesso un errore e che l'enunciato non è realmente provato».

CONCLUSIONI

Riflessioni conclusive e prospettive di ricerca

Sembra opportuno, a questo punto, delineare alcune riflessioni conclusive rispetto al presente lavoro. Il testo è stato articolato in tre capitoli nei quali ho tentato di delineare un percorso progressivo che è partito da problemi molto generali quali quello della *post-truth culture* e dei contrasti sul tema della verità nel c.d. “senso comune” di giuristi e non (Capitolo 1) per poi orientarsi su una riflessione più specifica intorno a contrasti dottrinali interni al dibattito giusfilosofico del realismo e dell’anti-realismo aletico (Capp. 2 e 3).

Per arrivare a questo grado di specificità ho ritenuto importante proporre alla fine del primo capitolo un’analisi essenziale dei principali fondamenti filosofici sui quali si è basato il dibattito tra realismo e anti-realismo aletico.

Il contributo che spero di aver offerto al lettore con il primo capitolo è, in primo luogo, un quadro concettuale e filosofico all’interno del quale inserire fenomeni come quello dello scetticismo e dei contrasti sul tema della verità e, in secondo luogo, aver dato conto – tramite una piccola indagine empirica – del fatto che il quadro filosofico del secolo scorso ha fortemente influenzato il senso comune dei giuristi inducendo tali professionisti a sovra-intellettualizzare nozioni assolutamente comuni come “verità”, “realtà”, “oggettività” e spingendoli ad evitarle. Si sarebbe, così, creata una sorta di dissociazione per cui nel ragionamento pratico (soprattutto quello istintivo) si usano i canoni real-corrispondentisti mentre nel ragionamento teorico e astratto (prettamente consapevole) si utilizzano categorie anti-realiste, che d’altra parte, la maggior parte delle volte, vengono ritenute più *politically correct*. Ciò che spero sia emerso da questo primo capitolo è, quindi, un quadro complesso, capace di dar conto dei conflitti teorici presenti nel dibattito attuale in merito all’utilizzo del termine “verità” nel senso comune e nel dibattito filosofico.

Nei capitoli successivi ci si è interrogati su tre temi principali: 1) il processo di riabilitazione del realismo aletico in campo processuale; 2) i contrasti dottrinali e giurisprudenziali rispetto all’utilizzo della nozione di verità e 3) la possibilità di dare risposte a quattro quesiti relativi alle relazioni tra piano semantico della verità e quello epistemico e attraverso i quali ho cercato di proporre un confronto tra le tesi realiste e anti-realiste sul tema della verità:

1. Nel momento della raccolta e valutazione probatoria di un qualsiasi processo (civile o penale che sia) che differenza fa, per noi, la distinzione tra prova e verità o tra prova e conoscenza?
2. La verità è davvero uno degli scopi del processo?
3. Il realismo aletico è la concezione che si adegua di più alle intuizioni dei parlanti e a quelle di chi partecipa al procedimento giudiziale?
4. Quando in sentenza stabiliamo l'esistenza di un fatto, stiamo affermando che la proposizione che lo rappresenta è vera o meramente provata?

Nello specifico, nel secondo capitolo mi sono occupata della dottrina giusfilosofica di stampo realista e ho cercato di ricostruire il suo contributo scientifico rispetto alla definizione dei temi dell'accertamento processuale e della nozione di verità.

Ribadendo alcune considerazioni svolte nel primo capitolo, ho rilevato che sin dai primi anni '90 si è attestato un ritorno della riflessione filosofica e giusfilosofica (soprattutto tramite il lavoro e l'influenza di Luigi Ferrajoli) su temi quali il realismo aletico. Il lavoro di Ferrajoli, in particolare, ha permesso una prima reale apertura della riflessione giuridica e processualista verso temi filosofici ed epistemologici e quindi: 1) lo sviluppo di un interesse sempre maggiore per i temi della conoscenza e della verità e 2) un corrispondente maggiore adeguamento di queste riflessioni agli standard qualitativi del dibattito filosofico generale. Entrambe le discipline, fino a quel momento, si erano infatti interessate di altro e l'idea stessa di questa commistione interdisciplinare era percepita come una sorta di scardinamento della c.d. autonomia (autarchia) disciplinare.

L'interesse per il tema della verità e dell'accertamento fattuale si è, però, affermato prendendo forme nuove e più definite nei lavori dei c.d. teorici del fatto, filosofi del diritto di stampo prevalentemente analitico che, dapprima, hanno lavorato sulla chiarificazione di alcune fallacie presenti nel ragionamento processuale e giusfilosofico a loro antecedente, per poi interessarsi al progetto di una "riabilitazione" del realismo aletico per l'ambito processuale. Molti dei problemi concettuali e filosofici evidenziati da questa letteratura sono da attribuirsi, infatti, proprio alle ingombranti eredità del primo realismo aletico e del postmodernismo.

Il contributo che spero di aver offerto in questo secondo capitolo è, in primo luogo, aver messo in luce la necessità di lavorare ancora sulla "riabilitazione" del realismo per fornirne

una concezione adeguata al contesto processuale. Secondariamente, ho cercato di fornire un riconoscimento unitario alle opere degli autori che ho denominato “teorici del fatto” mettendo in luce una sorta di “metodo” e interessi comuni e collocandoli all’interno della rinascita dell’interesse filosofico per il realismo aletico.

Nel terzo capitolo si è partiti evidenziando che a livello legislativo e in giurisprudenza è avvenuto un cambiamento metodologico per cui, di fatto, ove non completamente rimosso ogni riferimento alla nozione di verità, esso è stato sostituito da lessico e categorie preminentemente epistemiche. Ora, tale fenomeno apre la questione se tale mutamento comporti anche l’aver accettato una postura anti-realista o se, invece, ciò sia un mero segno di progressivo e sempre maggiore tecnicismo del linguaggio delle Corti.

Ho cercato di mostrare che, sebbene le tesi realiste su verità e conoscenza processuali siano ad oggi maggioritarie, esse non sono di certo le uniche difendibili tanto che c’è una illustre tradizione di pensiero verificazionista e costruzionista anche in ambito giuridico sia sui temi dell’accertamento fattuale che sul tema della “conoscenza del diritto”.

A mio avviso, nonostante i tentativi di tale autorevole letteratura di rimarcare i benefici di un approccio anti-realista per la prassi processuale, tali soluzioni continuano a sembrare assai poco convincenti, molto costose e poco remunerative in fatto di efficienza dell’attività processuale (si ricordi l’analisi della circa la critica di Villa all’impostazione dicotomica).

Ritengo che il fenomeno del mutamento linguistico delle Corti non sia da riferirsi alla scelta consapevole di una postura anti-realista (ci sono ancora sporadici ma ricorrenti riferimenti alla verità in senso realista) ma piuttosto ad un *mix* di cause tra le quali, oltre alle ragioni postmoderne, sono riscontrabili anche quelle relative alla iper-specializzazione delle questioni trattate, al frequente contatto col sapere scientifico e a un affinamento delle competenze epistemologiche giudiziali.

Mi pare, inoltre, di poter dire che, nonostante possa essere ulteriormente approfondita, la proposta teorica di Ferrer sui rapporti tra prova, verità e accettazione fornisca un quadro prevalentemente adeguato nel quale inserire tale fenomeno senza comportare gli esiti contro-intuitivi delle scelte anti-realiste.

Si deve, ciononostante, riconoscere che la riflessione anti-realista in generale (e quella costruttivista-giustificazionista in particolare) ha avuto il pregio di mettere il realismo in discussione su alcuni punti cruciali quali la gestione della gradualità epistemica, la distorsione rappresentativa connaturata ai nostri strumenti conoscitivi e la consapevolezza della

complessità valutativo-descrittiva di ogni atto rappresentativo. Tutti elementi che erano stati per lungo tempo trascurati dal realismo ma che, lungi dal suggerire un suo abbandono, mettono nelle mani dei filosofi del diritto – e in particolare dei teorici del fatto – le basi per costruirne una versione sistematica maggiormente adeguata.

I contributi che spero di aver fornito al dibattito su tali temi con questo ultimo capitolo sono due. Il primo è aver messo in luce un'ulteriore tendenza (comune alla letteratura realista e anti-realista) che riguarda la ricerca di una via intermedia, capace di scardinare la visione conflittuale che da sempre ha caratterizzato il confronto tra questi due poli. Ciò mi permette di proporre due ulteriori ipotesi: 1) che questa via “moderata” sia, in qualche modo, quella scientificamente più promettente dato che scaturisce da una lunghissima stagione di confronto e scontro e 2) che, se è vero che il “senso comune” ha inglobato lessico e categorie post-moderne, praticamente, alla fine di tale stagione (e quindi con un certo ritardo), ciò fornisce qualche elemento per ritenere che, forse, in futuro, anche nel senso comune si diffonderà una tendenza “moderata” nella quale prevarrà un'aspirazione alla sintesi e un atteggiamento plausibilmente meno conflittuale di quanto ora avviene.

Il secondo contributo che spero di aver offerto al lettore è aver evidenziato che l'ambito di ricerca, lungi dall'essere esaurito, sembra caratterizzato da ampi spazi inesplorati che meritano di essere percorsi. Mi riferisco, in particolare, 1) alla necessità di fornire spiegazioni più adeguate delle connessioni empiriche, pratiche e concettuali tra prova e verità; 2) alla costruzione di una concezione realista pienamente riabilitata.

Bibliografia

Abbagnano N. 1971, *Dizionario di Filosofia*, UTET, Torino.

Accatino D. 2019, “Teoría de la prueba: ¿somos todos ‘racionalistas’ ahora?”, *Revus*, 39.

Agüero San Juan C. 2018, *Los estándares de prueba y el boom editorial del discurso probatorio en castellano*, in *Discusiones*, XVIII.

Alchourron C. Bulygin E. 1989, “Los límites de la lógica y el razonamiento jurídico” in Alchourron C. y Bulygin E. 1991, *Análisis lógico y derecho*, Centro de estudios constitucionales, Madrid.

Amodio, E. 2010, “Verso una storia della giustizia penale in età moderna e contemporanea”, in *Criminalia*, pp. 11-21.

Amoretti M.C.–Marsonet M. (a cura di) 2007, *Conoscenza e verità*, a cura di, Giuffrè, Milano.

Ancona E. 2019, “Le regole processuali dell’accertamento probatorio. Il dibattito contemporaneo al vaglio di un testo tommasiano” in *Tigor*, XI, 1, pp. 33-44.

Andò B. 2008, “Inerzia delle parti nella richiesta e poteri probatori del giudice”, in *Giustizia penale*, 113, pp. 595-608.

Aprile E. 2007, “Sui limiti dell’applicabilità dell’art. 507 c.p.p.: una nuova sentenza che non elimina ogni dubbio interpretativo” in *Cassazione penale*, 47, pp. 3341-3348.

Ayer, A. J. 1936, *Language, Truth and Logic*, London, Gollanz.

Ayer, A. J. 1967, trad. it. di F. Costa, *Il problema della conoscenza*, Firenze: La nuova Italia.

Audi R. 2016, *Epistemologia*, Quodlibet, Macerata.

Arendt H. 1967, *Truth and politics* trad. it. 2004, *Verità e politica*, Bollati Boringheri, Torino.

Aristotele, 1980, *Metafisica*, in Carlo Augusto Viano (a cura di), Utet, Torino.

Baldwin J., McConville M. 1977, *Negotiated Justice*, Martin Robertson, London.

Bassi A. 1993, “Principio dispositivo e principio di ricerca della verità materiale: due realtà di fondo del nuovo processo penale”, in *Cassazione penale*, 33, pp. 1370-1378.

Bernes B. 1977, *Interests and the Growth of Knowledge*, Routledge & Kegan Paul, London.

Barnes B., Bloor D. 1982, “Relativism, Rationalism and the Sociology of Knowledge” in Hollis M., Lukes S. (eds.) 1982, *Rationality and Relativism*, The MIT Press, Cambridge, MA.

Belluta H. 2008, “Irripetibilità congenita degli atti d’indagine e poteri istruttori del Giudice dibattimentale: dale Sezioni Unite un intervento non proprio chiarificatore”, in *Cassazione penale*, 48, pp.1079-1096.

Belnap N.D. Jr., Grover D.L., Camp J.L. 1975, “The Prosentential Theory of Truth”, in *Philosophical Studies*, 27(1): 73–125.

Bender R., Nack A., Treuer W.D., *Tatsachenfeststellung vor Gericht*, III ed., München Beck, Monaco.

Bentham J. 1824, *A Treatise on Judicial Evidence*, trad. it. *Teoria delle prove giudiziarie*, Tipografia della Società Belgia, Brussels (1842).

Bertolino M., Ubertis G. 2015 (a cura di), *Prova scientifica, ragionamento probatorio e decisione giudiziale*, Jovene, Napoli.

Bertorotta F. 1992, “Mezzi di prova disposti d’ufficio dal giudice e principi accusatori”, in *Archivio della nuova procedura penale*, 3, pp. 9 e ss.

Bessone, M., Guastini, R. (a cura di) 1995, *La regola del caso. Materiali sul ragionamento giuridico*, Cedam, Padova.

Bloor D. 1976, *Knowledge and Social Imaginary*, Routledge & Kegan Paul, London.

Blumberg A. S. 1967, *Criminal Justice*, Quadrangle Books, Chicago.

Boas F. 1910, *Race, language and culture*, Reading Essential, London.

Boas F. 1911, *The mind of primitive man*, Macmillan, New York.

Bobbio N. 1950, “Scienza del diritto e analisi del linguaggio”, in Scarpelli U. (a cura di) 1976, *Diritto e analisi del linguaggio*, Edizioni di comunità, Milano.

Boghossian P. 2003, “Blind reasoning”, in *Proceeding of the Aristotelian Society*, 77, pp. 225-248.

Boghossian P. 2006a, “What is Relativism?” in Greenough P. and Lynch M. (eds.) *Truth and Realism*, Oxford University press, Oxford, pp. 13-37.

Boghossian P. 2006b, *Fear of Knowledge. Against relativism and constructivism*, Oxford, Oxford University Press.

Bona, C. 2010, *Sentenze imperfette: gli errori cognitivi nei giudizi civili*, Bologna, Il Mulino.

Bonfantini M.A., Grassi L., Grazia R. (a cura di) 1980, *Semiotica. I fondamenti della semiotica cognitiva*, Einaudi, Torino.

Bradley F. H. 1914, *Essays on Truth and Reality*, Oxford University Press, Oxford.

- Brewer S. 1999, *Scientific Expert Testimony and Intellectual Due Process*, in *The Yale Law Journal*, 107, p. 1535.
- Brock S. – Mares E. 2007, *Realism and Anti-Realism*, Acumen, Durham.
- Bulygin E. 1995, *Norme, validità, sistemi normativi*, Giappichelli, Torino.
- Burge T. 2010, *Origins of Objectivity*, Oxford University Press, Oxford.
- Calamandrei, P. 1939, “Il giudice e lo storico”, in *Rivista di Diritto processuale Civile*, XVII, pp. 105-128.
- Calcaterra R. M. 2003, *Pragmatismo: i valori dell’esperienza*, Carocci, Roma.
- Calcaterra R.M. 2006, “Il James di Putnam”, in Calcaterra R.M. 2006 (a cura di), *Pragmatismo e filosofia analitica*, Quodlibet, Macerata, pp. 207-25.
- Calcaterra R.M. 2019, *Contingency and Normativity. The Challenges of Richard Rorty*, Brill Rodopi, Boston.
- Canale D. 2015, “Norme opache. Il ruolo degli esperti nel ragionamento giuridico”, in *Rivista di filosofia del diritto*, Speciale/2015, pp. 93-124.
- Canale D., Tuzet G. 2019, *La giustificazione della decisione giudiziale*, Giappichelli, Torino.
- Canale D. 2020, “Il disaccordo tra gli esperti nel processo penale: profili epistemologici e valutazione del giudice”, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2, pp. 116-134.
- Cappelletti M. 1969, *Processo e ideologie*, Il Mulino, Bologna.
- Cappelletti M. 1972, *Giustizia e società*, Giuffrè, Milano.
- Caprioli F. 2017, “Verità e giustificazione nel processo penale”, in *Revista Brasileira de Direito, Processual Penal*, vol. 3, n. 1, pp. 317- 340; pubblicato anche in (G. Forti, G. Varraso e M. Caputo a cura di) “*Verità*” del precetto e della sanzione penale alla prova del processo, Jovene, Napoli, 2014, pp. 199-218.
- Caputo, S. 2015, *Verità*, Roma-Bari: Laterza.
- Caracciolo R. 1988, *Justificación normativa y pertenencia. Modelos de decisión judicial*, in Caracciolo R. 2009, *El Derecho desde la Filosofía. Ensayos*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.
- Carlizzi, G., 2017, “Iudex Peritus Peritorum”, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2, p. 27.
- Carnacini T. 1966, *Tutela giurisdizionale e tecnica del processo*, in *Studi in onore di E. Redenti*, II, Giuffrè, Milano.

Carnelutti F. 1947, *La prova civile. Parte generale (il concetto giuridico della prova)*, II ed., Athenaeum, Roma.

Carreri C. 1992, “Acquisizioni probatorie documentali e poteri istruttori del giudice del dibattimento”, in *Cassazione penale*, 32, pp. 1100-1103.

Cartesio R. 1637, *Discorso sul metodo*, trad it. Campi R., Frigieri E., Monda D., Feltrinelli, Milano (2014).

Cavalla F. 1983, “Della possibilità di fondare la logica giudiziaria sulla struttura el principio I non contraddizione. Saggio introduttivo”, in *Verifiche*, XII, pp. 5-30

Cavalla F. 1984, “A proposito della ricerca della verità nel processo”, in *Verifiche*, XIII, pp. 469-514.

Cavalla F. 1991, *La prospettiva processuale del diritto. Saggio sul pensiero di Enrico Opocher*, Cedam, Padova.

Cavalla F. 1998, “Il controllo razionale tra logica, dialettica e retorica”, in M. Basciu (a cura di), *Diritto penale, controllo di razionalità e garanzie del cittadino. Atti del XX Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica (Verona, 3-5 ottobre 1996)*, Cedam, Padova 1998, pp. 21-53.

Cavalla F. 2007, “Retorica giudiziale, logica e verità”, in F. Cavalla (a cura di) *Retorica Processo Verità*, Angeli, Milano 2007, pp. 17-84.

Cavallone B. 1976, “Crisi delle «Maximen» e disciplina dell’istruzione probatoria” in Cavallone B. 1991, *Il giudice e la prova nel processo civile*, Cedam, Padova.

Cavallone B. 2010, “In difesa della veriphobia (considerazioni amichevolmente polemiche su un libro recente di Michele Taruffo)”, in *Rivista di diritto processuale*, 1, 2010, pp.1 e ss.

Cavallone, B. 2010, “In difesa della veriphobia”, *Rivista di diritto processuale*, pp.1 e ss.

Chiovenda G., 1965, *Principii di diritto processuale civile*, Jovene, Napoli.

Coleman J.L., Leiter B. 1995, “Determinacy, Objectivity, and Authority”, in Marmor A. (eds.) *Law and interpretation. Essays in Legal Philosophy*, Clarendon Press, Oxford.

Comanducci P. 2008, “Conoscere il diritto”, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 38, pp. 419-428.

Commission High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation (HLEG) 2018, *A multi-dimensional approach to disinformation. Report of the independent High level Group on fake news and online disinformation*, European Commission, Luxembourg.

Conti C. 2007, *Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale*, Cedam, Padova.

Conti C. 2011 (a cura di), *Scienza e processo penale. Nuove frontiere e vecchi pregiudizi*, Giuffrè, Milano.

D'Agostini F., Vassallo N. 2002, *Storia della filosofia analitica*, Einaudi, Torino.

D'Agostini F. 2011, *Introduzione alla verità*, Bollati Boringhieri, Torino.

D'Aquino S. Tommaso, *Summa Theologica*, reperibile al:
<http://www.ccel.org/ccel/aquinas/summa.html>

Davidson D. 1967, "Truth and Meaning" in *Synthese*, 17, 3, pp. 304-323.

Davidson D. 1974, "On the very idea of conceptual Scheme", in Davidson D. 1984, *Inquiries into truth and interpretation*, Oxford University Press, Oxford, p. 183-198.

De Cataldo Neuburger, L. 1988, *Psicologia della testimonianza e prova testimoniale*, Giuffrè, Milano.

de Paula Ramos V. 2015, "Cargas y Deberes Probatorios de las Partes en el Nuevo CPC Brasileño" in: de Paula Ramos, V.–Cavani R. (a cura di.), *Prueba y Proceso Judicial*, Instituto Pacífico, Lima.

de Paula Ramos, V. 2016, "Ônus e deveres probatórios das partes no novo CPC brasileiro" in, Didier Jr., F. et al. (a cura di.), *Coleção Novo CPC. Doutrina selecionada. Processo de conhecimento – provas*. II. ed., JusPodivm, Salvador, v. 3.

Deleuze G., Guattari F. 1972, *L'anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia*, Einaudi, Torino (1975).

Denti V. 1971, *Processo civile e giustizia sociale*, Giuffrè, Milano.

Derrida J. 1967, *De la grammatologie*, trad. it *Della grammatologia*, Jaca Book, Milano (1969).

Dewey J. 1901, "A short catechism concerning truth" in Boydston J. (ed.) 2008, *The Middle Works*, Vol. 6, Southern Illinois University Press, Carbondale, IL.

Dewey J. 1911, *Lectures on truth* in Hickman L.; Alexander T. (eds.), *The Essential Dewey*, Indiana University Press, 1998, vol. 2.

Dewey J. 1929, *Quest for Certainty*, Capricorn Books, Oakville, (1960).

Dewey J. 1938, *Logic: The Theory of Inquiry*, in Boydston J. (ed.) 2008, *The Later Works*, Vol. 12, Southern Illinois University Press, Carbondale, IL.

Diciotti E. *L'ambigua alternativa tra cognitivismo e scetticismo interpretativi*, Università di Siena, Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche, Politiche e Sociali, Working Paper 45,

Siena, 2003: reperibile presso: <https://www.dispi.unisi.it/sites/st06/files/allegatiparagrafo/22-05-2013/wp45.pdf>

Dinacci F.R. 2008, *L'inutilizzabilità del processo penale. Struttura e funzione del vizio*, Giuffrè, Milano.

Dummett M. 1959, *Truth*, in M. Dummett 1978, *Truth and other enigmas*, Harvard University press, Cambridge (MA), originariamente pubblicato in: *Proceedings of the Aristotelian Society*, vol. 59, pp. 141-162.

Dummett M. 1973, *The Philosophical basis of Intuitionistic Logic* in Dummett M. 1978, *Truth and Other Enigmas*, Harvard University press, Cambridge (MA).

Dummett, M. 1976, "What is a Theory of Meaning (II)", in Dummett 2000, pp. 46-92.

Dummett M. 1982, "Realism", in *Synthese*, 52, 1, pp. 145-165

Dummett, M. 2000, *The seas of Language*, Oxford University Press, Oxford.

Dummett M. 2001, *The nature and the future of philosophy*, Columbia University Press, New York.

Dummett M. 2004, *Truth and the Past*, Columbia University Press, New York.

Dummett M. 2006, *Thought and Reality*, Oxford University Press, Oxford.

Eco U. 1975, *Trattato di semiotica generale*, La nave di Teseo, Milano, 2016.

Eco U., 1990, *I limiti dell'interpretazione*, La nave di Teseo, Milano, 2016.

Eco U., 1997, *Kant e l'ornitorinco*, Bompiani, Firenze.

Eco U., 2012, "Di un realismo negativo" in De Caro M., Ferraris M., 2012, *Bentornata Realtà*, Einaudi, Torino.

Engel P. 2002, *Truth*, Acumen, Chesham (England).

Engel P., Rorty R. 2005, *À quoi bon la vérité?* trad. it. *A cosa serve la verità*, Il Mulino, Bologna (2007).

Feyerabend P. K. 1975, *Wider den Methodenzwang*, trad. it. *Contro il metodo. Abbozzo di una teoria anarchica della conoscenza*, Feltrinelli, Milano (2013).

Ferrajoli L. 1989, *Diritto e Ragione*, Laterza, Roma-Bari.

Ferrajoli L. 1998, *La filosofia giuridica analitica italiana. Bilancio e prospettive* in Di Francesco M., Marconi D., Parrini P., 1998, *Filosofia Analitica (1966-1998). Prospettive teoriche e revisioni storiografiche*, Guerini, Milano, pp. 337 e ss.

- Ferraris, M. 2012, *Manifesto del nuovo realismo*, Laterza, Roma-Bari.
- Ferraris, M. 2017, *Postverità e altri enigmi*, Il Mulino, Bologna.
- Fletcher R., Nielsen R. K. 2016, *Is social media use associated with more or less diverse news use?*, Reuters Institute, available at: <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/risj-review/social-media-use-associated-more-or-less-diverse-news-use>
- Ferrer Beltrán J. 2005, *Prueba y verdad en el derecho*, Marcial Pons, Madrid-Barcellona.
- Ferrer Beltrán J. 2006, “Legal proof and fact finders’ belief”, in *Legal Theory*, 12, 4, p. 293-314.
- Ferrer Beltrán J. 2012, *La valutazione razionale della prova*, Giuffrè, Milano.
- Ferrer Beltrán J. 2016, *Motivación y racionalidad de la prueba*, Marcial Pons, Lima, Perù.
- Ferrua P. 1993, “I poteri probatori del giudice dibattimentale: ragionevolezza delle Sezioni Unite e dogmatismo della Corte costituzionale”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 37, pp. 1065-1084.
- Ferrua, P. 1995, *Contraddittorio e verità nel processo penale*, in M. Bessone, R. Guastini (a cura di) 1995, pp. 337-390.
- Ferrua P. 2012, *Il giusto processo*, Zanichelli, Bologna.
- Ferrua P. 2015, *La prova nel processo penale*, Torino: Giappichelli.
- Fish S. 2003, “Truth but no consequences: why philosophy doesn’t matter” in *Critical Inquiry*, 29, pp. 389-417.
- Frank J. 1930, *Law and the Modern Mind*, Coward-McCann, NY, (1949).
- Frank J. 1950, *Courts on trial: myth and reality in american justice*, Princeton Univeristy press.
- Frege, G. (1897), *Logik* in G. Frege, *Nachgelassene Schriften und wissenschaftlicher Briefwechsel*, hrsg. H. Hermes, F. Kambartel, F. Kaulbach, Hamburg 1969 (trad. it. in *Scritti postumi*, Napoli 1986, pp. 231-62).
- Frege, G. 1918, “Der Gedanke”, in *Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus*, pp. 58-77 (trad. it. in G. Frege, *Ricerche logiche*, Milano 1988, pp. 43-74).
- Foucault M. 1961, *Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge classique*, trad. it., *Storia della follia nell’età classica*, Rizzoli, Milano (2011).
- Foucault M. 1966, *Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences humaines*, trad. it *Le parole e le cose un’archeologia delle scienze umane*, Rizzoli, Milano, (2016).

Foucault M. 1971, *Nietzsche, la généalogie, l'histoire*, trad. it. *Nietzsche, la genealogia, la storia*, in Foucault M. 1977, *Microfisica del potere*, Einaudi, Torino.

Foucault M. 1975, *Surveiller et punir: Naissance de la prison*, trad. it., *Sorvegliare e punire*, Einaudi, Torino (2014).

Foucault M. 1984, *Il coraggio della verità*, Feltrinelli, Milano, (2011).

Garbolino P. *L'efficienza della prova scientifica nella ricostruzione del fatto: considerazioni generali*, Relazione tenuta all'incontro di studio "Ricostruzione del fatto e prova scientifica", organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 11-13 giugno 2011, p. 216.

Garfinkel H. 1956, "The Conditions for Successful Degradation Ceremonies" in *American Journal of Sociology*, 61, p. 42.

Gibson J.J. 1979, *L'approccio ecologico alla percezione visiva*, in Santarcangelo V. (a cura di) 2014, *Mimesis*, Milano.

González Lagier D. 2003a, "Hechos y argumentos. Racionalidad epistemológica y prueba de los hechos en el proceso penal (I)", in *Jueces para la democracia*, n. 46.

González Lagier D. 2003b, "Hechos y argumentos. Racionalidad epistemológica y prueba de los hechos en el proceso penal (II)", in *Jueces para la democracia*, n. 47.

González Lagier D. 2007, "Hechos y conceptos", in *Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho*.

González Lagier D. 2013, *Quaestio facti. Ensayos sobre prueba, causalidad y acción*, Fontamara, Mexico.

Goodman N. 1978, *Ways of Worldmaking*, Hackett Publishing, Indianapolis.

Goodman N. 1984, *Of Mind and Other Matters*, Harvard University Press, Cambridge (MA).

Goodman N., Elgin C. Z. 1988, *Reconceptions in Philosophy and Other Arts and Sciences*, Routledge, London.

Grice H. P. 1989, *Studies in the Way of Words*, Harvard University Press, Cambridge, MA.

Grover, D. 1992, *A prosentential theory of truth*, Princeton, NJ: Princeton University Press.

Grover, D., Camp, Jr., J., & Belnap, Jr., N. D. 1975, "A prosentential theory of truth" in *Philosophical Studies*, 27, 73-124.

Guastini R. 2011, *Interpretare e argomentare*, Giuffrè, Milano.

- Guastini R. 2014, *La sintassi del diritto*, Giappichelli, Torino.
- Guastini R. 2015, “Interpretare, costruire, argomentare”, in *Osservatorio sulle Fonti*, 2, pp. 1-29.
- Gulotta G. 2020, *Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale e investigativa*, Giuffrè, Milano.
- Haack S. 1976, “The Pragmatist Theory of Truth”, in *The British Journal for the Philosophy of Science*, Sep., vol. 27, no. 3, pp. 231-249.
- Haack S. 1978, *Philosophy of logic*, Cambridge University Press, Cambridge (UK).
- Haack, S. 1987, “Realism”, in *Synthese*, 73, pp. 275-99.
- Haack S. 1999, *Staying for an Answer: the untidy process of Groping the truth*, in Haack S. 2008, *Putting philosophy to work: inquiry and its place in culture*, Amherst, NY, Prometheus Books, pp 35-46.
- Haack S. 1993, *Evidence and Inquiry*, Oxford, Blackwell Publishers.
- Haack S. 1996, “Reflections on Relativism: From Momentous Tautology to Seductive Contradiction”, in *Philosophical Perspectives*, 10, Metaphysics, pp. 297-315.
- Haack S. 2003, *Defending science—within Reason*, Prometheus Books Amherst.
- Haack S. 2008, “The whole truth and nothing but the truth”, in *Midwest Studies in Philosophy to work*, 31, n.1, pp. 20-35.
- Haack S. 2019, “Post ‘Post-Truth’: Are We There Yet?”, in *Theoria*, 85, pp. 258-275.
- Hacking I. 1983, *Representing and Intervening*, Cambridge University Press, Cambridge (MA).
- Hacking I. 1999, *The Social Construction of What?*, Harvard University Press, Cambridge (MA).
- Harré R., Krausz M. 1996, *Varieties of relativism*, Blackwell, Oxford.
- Hart H.L.A. 1961, *Il concetto di diritto*, trad. it. (2002), Einaudi, Torino
- Haslanger S. 1995, “Ontology and social construction” in *Philosophical Topics*, 23, pp. 127–157.
- Hylton P., “Quine’s Naturalism”, in *Midwest Studies in Philosophy* 19 (1994), 261–82
- Horwich, P. 1990, *Truth*, Oxford: Oxford University Press.

- Hume D. 1758, *An Enquiry Concerning Human Understanding*, trad. it. Dal Pra M., Laterza, Roma-Bari (2009).
- Jackson B. 1995, *Making sense in law: linguistic, Psychological and Semiotic perspectives*, Deborah Charles Publications, Liverpool.
- Jackson B. 1985a, *Semiotics and Legal Theory*, Routledge, London.
- Jackson B. 1995, *Law, fact and narrative coherence*, Deborah Charles Publications, Liverpool.
- Kant I. 1781, *Critica della ragion pura*, trad. it. Laterza, Roma-Bari: (2000).
- Keyes R. 2004, *The post-truth era: dishonesty and Deception in contemporary life*, St. Martin's Press
- Kevelson R. 1988, *The law as a System of Signs*, Springer, New York-London.
- Kirkham R. 2001, *Theories of Truth*, The MIT Press, Cambridge (MA)-London,
- Kuhn T. 1962, *The structure of scientific revolutions*, trad. it. *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Einaudi, Torino (2009).
- Kühne H.H. 2008, "La strumentalizzazione della verità e della sua ricerca nel processo penale", in *Criminalia*, pp. 475-492.
- Künne W. 2003, *Conceptions of Truth*, Oxford University Press, Oxford.
- Landsman, *The adversary system. A description and defense*, Aei Pr, Washington-London.
- Laudan L. 1996, *Beyond positivism and relativism. Theory, Method and Evidence*, Westview Press, Boulder.
- Laudan L. 2005, "The presumption of innocence: material or probatory?", in *Legal Theory*, pp. 333-361.
- Laudan L. 2006, *Truth, Error and Criminal Law. An Essay in Legal Epistemology*, Cambridge University Press, Cambridge (UK).
- Laudan L. 2010, "Need verdicts come in pairs?", in *The international Journal of evidence&proof*, 14, 1-24
- Leiter B. 2007, *Naturalizing Jurisprudence: Essays on Americab Legal Realism and Naturalism in Legal Philosophy*, Oxford University Press, Oxford.
- Lennon K. 1997, "Feminist epistemology as local epistemology", in *Proceedings of the Aristotelian Society*, Supplementary Volume, 71, pp. 37-54.

Levin M. 1992, "Reality Relativism" in Bayley J. E. (ed.), *Aspects of relativism: moral cognitive and literary*, Univeristy press of America, Lanham, pp.69-85.

Lipton P. 1991, *Inference tio the best Explanation*, Routledge, London-New York.

Loftus E. F. 2003, "Our changeable memories: legal and practical implications", in *Nature reviews Neuroscience*, 4(3), pp. 231-234.

Lynch M.P. 2004, *True to life. Why truth matters*, The MIT Press, Cambridge (MA)-London.

Manzione D. 1991, "Articoli 506-507", in Chiavario M. (a cura di) *Commento al nuovo codice di procedura penale*, I, Giappichelli, Torino.

Marafioti L. 1993, "L'art. 507 al vaglio delle Sezioni Unite: un addio al processo accusatorio e all'imparzialità del Giudice dibattimentale", in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 36, pp. 829-849.

Marafioti L. 2013, "Giustizia penale negoziata e verità processuale selettiva", in *Cassazione Penale*, 6, pp. 2497-2510.

Marconi D. 2007, *Per la verità. Relativismo e filosofia*, Einaudi, Torino.

Mazzarese T., 1996, *Forme di razionalità delle decisioni giudiziali*, Torino, Giappichelli.

Mazzoni, G. 2003, *Si può credere ad un testimone? La testimonianza e le trappole della memoria*, Bologna, Il Mulino.

Moreso J.J. 2008, "El constructivismo ético y el dilema de Eutifrón", in Alegre M., Gargarella R.m Rosenkrantz C. F. (eds.), *Homenaje a Carlos S. Nino*, La Ley, Buenos Aires, pp. 13-21.

Moreso J.J. 2017, "On deontic truth and values", in *Crítica: Revista Hispanoamericana de Filosofía*, 49, n. 146, pp. 61-74.

Morin E., "Elogio dell'interdisciplinarietà", in *Lettera internazionale*, 1999, n. 62.

Musatti, L.C. 1991, *Elementi di psicologia della testimonianza*, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli.

Musgrave A. 1993, *Common Sense, Science and Scepticism*, Cambridge University press, Cambridge.

Nagel T. 1986, *The view from nowhere*, Oxford University Press, Oxford.

Nagel T. 1999, *L'ultima parola: contro il relativismo*, Feltrinelli, Milano.

Nannini S. 2007, "Il concetto di verità in una prospettiva naturalistica", in *Conoscenza e verità*, a cura di M.C. Amoretti-M. Marsonet, Giuffrè, Milano.

- Nappi A. 1991, "L'art. 507 c.p.p. un eccessivo *self restraint* giurisprudenziale", in *Cassazione penale*, 31, pp. 773-775.
- Negri, D. 2004, *Fumus commissi delicti. La prova per le fattispecie cautelari*, Giappichelli, Torino.
- Nietzsche F. 1885-1887, *Frammenti postumi*, 60, in *Opere complete*, vol. 8/1, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 1990.
- Nobili, M. 2009, *L'immoralità necessaria. Citazioni e percorsi nei mondi della giustizia*, Il Mulino, Bologna.
- Parrini P., 1998, *Knowledge and reality, An essay in positive philosophy*, Springer, Dordrecht.
- Pastore B. 1996, *Giudizio, prova, ragion pratica*, Giuffrè, Milano.
- Patterson, D. 2010, *Diritto e verità*, Milano: Giuffrè.
- Peirce C.S. 1877, "The Fixation of Belief" in *Collected Papers*, vol. 5, (1935), Harvard University Press, Cambridge (MA), pp. 223 e ss.
- Peirce C.S. 1931-1958, *Collected Papers*, 8 voll., a cura di Hartshorne C., Weiss P. (voll. 1-6) e Burks A. (voll. 7-8), Harvard University Press, Cambridge (MA).
- Petrillo L. 1992, "Funzioni e limiti dell'esercizio del potere istruttorio integrativo del giudice del dibattimento", in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 35, pp.1201-1210.
- Phillips D.L.1981, *Wittgenstein and the Scientific Knowledge*, La Porta A. (a cura di) il Mulino, Bologna.
- Popper K. R. 1970, "Normal science and its danger", in Lakatos and Musgrave (eds.) 1970, *Criticism and the growth of knowledge*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Popper K. R., 1972, *Congetture e confutazioni*, Il Mulino: Bologna.
- Popper K.R., 1975, *Conoscenza oggettiva: un punto di vista evoluzionistico*, Armando, Roma.
- Prieto L.J. 1976, *Pertinenza e pratica: saggio di semiotica*, trad. it. Gambarà D., Feltrinelli, Milano.
- Putnam H., 1975, "L'analitico e il sintetico" in *Mente, linguaggio e realtà*, 1987, Adelphi, Milano.
- Putnam H., 1975b, *Mathematics, Matter and Method. Philosophical Papers*, vo. 1, Cambridge University Press, Cambridge.
- Putnam H. 1981, *Reason, Truth and History*, Cambridge University Press, Cambridge.

- Putnam H. 1987, *The many faces of realism*, Open court, Chicago.
- Putnam H. 1990, *Realism with a Human face*, in Picardi E. 1995 (a cura di) *Realismo dal volto umano*, Il Mulino, Bologna.
- Putnam H. 1992, *Renewing Philosophy*, Harvard University Press 1995.
- Putnam H. 1995, *Pragmatism: an open question*, Blackwell, Oxford.
- Putnam H. 1999, *The Threefold Cord. Mind, Body, and the World*, Columbia University Press, New York; trad. it. *Mente, corpo, mondo*, il Mulino, Bologna, 2003
- Quine W.V.O. 1951, “I due dogmi dell’empirismo”, in Quine, W.V.O. 1966, *Il problema del significato*, Ubaldini, Roma
- Quine W.V.O. 1960, *Word and object*, MIT Press, Cambridge, MA.
- Quine W.V.O. 1966, *Il problema del significato*, Ubaldini, Roma.
- Quine, W.V.O., 1969, *Ontological Relativity and Other Essays*, New York: Columbia University Press.
- Quine W. V. O. 1970, *Philosophy of Logic*, Harvard University Press, Cambridge, MA.
- Quine W.V.O. 1976, “The Scope and Language of Science,” in *The Ways of Paradox and Other Essays*, Harvard University Press, Cambridge, (MA).
- Quine W.V.O. 1987, *Quiddities. An Intermittently Philosophical Dictionary*, Cambridge Massachusetts: Belknap press.
- Quine W.V.O. 1992, *Pursuit of Truth*, revised edition, Harvard University Press, Cambridge (MA).
- Ramsey, F.P. 1927, “Facts and Propositions”, in *Philosophical Papers*, ed. By D.H. Mellor, Cambridge University Press, 1990.
- Ramsey F.P. 1929, “The Nature of Truth”, in Rescher N., Majer U. (eds.), *On Truth: Original Manuscript Materials (1927–1929)*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1991, pp. 6–24.
- Randazzo E. 1991, “L’assunzione di nuove prove e le integrazioni inquisitorie del Giudice dibattimentale”, in *Cassazione penale*, 31, pp. 1690-1693.
- Ratti G.B. 2008, *Sistema giuridico e sistematizzazione del diritto*, Giappichelli, Torino.
- Ratti G.B. 2012, *Diritto, indeterminatezza, indecidibilità*, Marcial Pons, Madrid-Barcellona.

Ratti G.B., Rodríguez J.L. 2015, "On Coherence as a Formal Property of Normative Systems" in *Revus*, 27, pp. 131-146.

Ratti G.B., Rodríguez J.L. 2018, "Los principios fundamentales de la lógica en el derecho", in *Analisi e Diritto*, pp. 159-170.

Rawls 1971, *A Theory of Justice*, Harvard University press, Cambridge (MA).

Reid T. 1764, *An Inquiry into the human mind*, trad. it. *Ricerca sulla mente umana*, UTET, Torino (1975).

Rescher N. 1973, *The coherence theory of truth*, Oxford Univeristy Press, Oxford.

Ricci E. 1974, "Il principio dispositivo come problema di diritto vigente", in *Riv. Dir, proc.*, p. 380.

Rorty R. 1967, "Metaphilosophical Difficulties of Linguistic Philosophy" in Rorty R. (ed.), *The Linguistic Turn: essays in philosophical method*, The University of Chicago Press, Chicago-London.

Rorty, R. 1978, *Philosophy as a kind of Writing*, trad. it. *La filosofia come genere di scrittura*, in Rorty R. *Conseguenze del pragmatismo* (1982), Feltrinelli, Milano.

Rorty, R. 1979, *Philosophy and the mirror of nature*, trad. it. *La filosofia e lo specchio della natura*, Bompiani, Milano (1986).

Rorty, R. 1982, *Consequences of Pragmatism*, The Harvester Press, Brighton.

Rorty R. 1984, *Solidarity or Objectivity*, trad. it. *Solidarietà o oggettività?* in *Scritti filosofici*, vol. 2, Laterza, Roma-Bari (1993-1994).

Rorty R. 1989, *Contingency, irony and solidarity*, Cambridge University Press, Cambridge (MA).

Rorty R. 1984, "Solidarity or Objectivity?" in Krausz M. (ed.) 1989, *Relativism. Interpretation and confrontation*, University of Notre Dame Press, Notre Dame.

Rorty, R. 1991, *Objectivity, Relativism and Truth. Philosophical Papers*, vol 1, Cambridge: Cambridge University Press.

Rorty R. 1998a, *Is Truth a Goal of Enquiry? Donald versus Crispin Wright*, in *Truth and Progress*, Cambridge (MA), Cambridge University Press, 1998, pp. 19-42 trad. it. in Rorty 2003, *Verità e progresso. Scritti filosofici*, Milano, Feltrinelli.

Rorty, R. 1998, "Truth and Progress", *Philosophical Papers*, Volume 3, New York, Cambridge University Press.

- Rosenthal S. 2002, "Classical American pragmatism: a systematic overview", in *Cognitio*, 3, pp. 83-96
- Russell B. 1906-1907, "On the nature of truth", in *Proceedings of the Aristotelian Society*, New Series, vol. 7, pp. 28-49.
- Russell B. 1912, *The problems of philosophy*, Oxford, Oxford University Press (1997).
- Russell B. 1918, *La filosofia dell'atomismo logico*, Torino, Einaudi, 2003.
- Savan, D., 1988, *An Introduction to C.S. Peirce's Full System of Semeiotic*, Toronto Semiotic Circle, Toronto.
- Scella A. 2000, *Prove penali e inutilizzabilità. Uno studio introduttivo*, Giappichelli, Torino.
- Searle J. 2012, "Prospettive per un nuovo realismo", in De Caro M. e Ferraris M. (a cura di) 2012, *Bentornata Realtà*, Einaudi, Torino.
- Searle J. 1995, *The construction of social reality*, The Free Press, New York.
- Schauer F. 2016, *Thinking like a lawyer*, Ratti G.B., Velluzzi V. (a cura di) *Il ragionamento giuridico*, Carocci, Roma.
- Short T.L. 2007, *Peirce's Theory of Signs*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Siegel H. 1987, *Relativism refuted. A Critique of Contemporary Epistemological Relativism*, Springer, Dordrecht.
- Siegel H. 2004, "Relativism", in Niiniluoto I., Wolenski J., Sintonen (eds.) *Handbook of Epistemology*, Springer, Dordrecht.
- Siegel H. 2007, *Fear of Knowledge, Review*, Notre Dame Philosophical Reviews: <https://ndpr.nd.edu/news/fear-of-knowledge-against-relativism-and-constructivism/>
- Spangher G., "L'art. 507 c.p.p. davanti alla Corte costituzionale: ulteriore momento nella definizione del 'sistema accusatorio' compatibile con la Costituzione", in *Giurisprudenza costituzionale*, 38, pp.919-922.
- Summers R.S. 1999, *Formal Legal Truth and Substantive Truth in Judicial Fact-Finding—Their Justified Divergence in Some particular Cases*, «Law and Philosophy», 18, pp. 497-511.
- Suskind R. 2004, *Faith, certainty and the presidency of George W. Bush*, in "The New York Times Magazine", 17 ottobre 2004.
- Tarello G. 1974, *Diritto, enunciati, usi: studi di teoria e metateoria del diritto*, Il Mulino, Bologna.

Tarski A., 1931, *The concept of Truth in Formalized languages*, in Tarski A., *Logic, Semantics, Metamathematics*, Hackett Publishing Company, Indianapolis, 1983.

Tarski, A. 1935, “Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen”, in *Studia Philosophica*, 1, pp. 26-405, trad. ingl. *The concept of Truth in Formalised Languages* in Tarski A. 1956, *Logic, Semantics, Metamathematics. Papers from 1923 to 1938*, Clarendon Press, Oxford, p. 152-178.

Tarski A. 1983, *Logic, Semantics, Metamathematics*, Hackett Publishing Company, Indianapolis.

Taruffo M. 1979, *Il processo civile «adversary» nell’esperienza Americana*, Cedam, Padova.

Taruffo, M. 1992, “La prova dei fatti giuridici”, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, III, t. 2, sez. 1, Milano: Giuffrè.

Taruffo M. 2009, *La semplice verità*, Laterza, Roma–Bari.

Taruffo, M. 2013, “La verdad en el proceso”, in *Derecho & Sociedad*, 40, pp. 239-248

Terrusi F. 1993, “Gli ‘eccessi ideologici’ del nuovo processo penale: a proposito tra l’altro dell’art. 507 c.p.p.”, in *Giurisprudenza di merito*, 25, pp. 900-908.

Thagard P. 1978, “The Best Explanation: Criteria for Theory Choice”, in *Journal of Philosophy*, 75, pp. 79–85.

Tonini, P. – Conti C. 2014, *Il diritto delle prove penali*, Milano: Giuffrè.

Toulmin S. 1972, *Human understanding*, vol I, General introduction and Part I, Clarendon Press, Oxford.

Twining W. 1984, “Some scepticism about some Scepticism”, in (2006) *Rethinking evidence. Exploratory Essays*, Cambridge University Press, Cambridge.

Tuzet G. 2006, *La prima inferenza*, Giappichelli, Torino.

Tuzet G. 2013, *La pratica dei valori, Nodi tra conoscenza e azione*, Quodlibet, Macerata.

Tuzet, G. 2014, “Prova Verità e Valutazione”, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, vol. 4, p. 1517.

Tuzet G. 2016a, *Filosofia della prova giuridica*, Giappichelli, Torino.

Tuzet G. 2016b, “La prova ragionata” in *Analisi e Diritto*, pp. 127-161.

Twining, W. 2006, *Rethinking evidence: exploratory essays*, Cambridge, New York: Cambridge University press.

- Ubertis G. 1995, *La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici*, UTET, Torino.
- Ubertis G. 2006, “La ricostruzione giudiziale del fatto tra diritto e storia” in Ubertis G. 2006, *Argomenti di procedura penale*, II, Giuffrè, Milano.
- Ubertis G. 2007, *Sistemi di procedura penale*, I, Principi generali, Torino, Utet.
- Ubertis G. 2009, “La prova dichiarativa debole”, in *Cass. Pen.*, XLIX, pp. 4058–4067.
- Ubertis G. 2015, *Profili di epistemologia giudiziaria*, Milano: Giuffrè.
- Unger R.M. 1986, *The Critical Legal Studies Movement*, Harvard University Press, Cambridge (MA).
- Valentini Reuter C. 1993, “La Corte costituzionale alle prese con l’art. 507 c.p.p., ovvero: ritorno al futuro”, in *Giurisprudenza costituzionale*, 38, pp. 922-939.
- Vattimo G., Rovatti P. A. (a cura di) 2010, *Il pensiero debole*, Feltrinelli, Milano.
- Vattimo G. 2009, *Addio alla verità*, Meltemi, Roma.
- Vattimo G. 2012, *Della realtà. Fini della Filosofia*, Garzanti, Milano.
- Vázquez C. 2015, *De la prueba científica a la prueba pericial*, Marcial Pons, Madrid-Barcelona.
- Veca S. 1997, *Dell’incertezza. Tre meditazioni filosofiche*, Feltrinelli, Milano.
- Verde G. 1990, “Prova legale e formalismo” in *Foro it.*, 113, V, pp. 465-474.
- Villa V. 1993, *Conoscenza giuridica e concetto di diritto positivo*, Giappichelli, Torino.
- Villa V. 1999, *Costruttivismo e teorie del diritto*, Giappichelli, Torino.
- Villa V. 2001, “Alcune chiarificazioni concettuali sulla nozione di inclusive positivism”, in Comanducci P., Guastini R. (a cura di) *Analisi e diritto 2000, Ricerche di giurisprudenza analitica*, Giappichelli, Torino.
- Villa V. 2004, *Il positivismo giuridico: metodi, teorie e giudizi di valore*, Giappichelli, Torino.
- Viola F.–Zaccaria G. 1999, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Laterza, Roma–Bari.
- Volpe G. 2005, *Teorie della verità*, Guerini, Milano.
- Volpe G. 2012, *La verità*, Carocci, Roma.

- Van Fraassen B.C. 1980, *The Scientific image*, Oxford University Press, Oxford.
- Van Fraassen B.C. 2002, *The Empirical Stance*, Yale University Press, New Haven-London.
- Von Wright G.H., 1987, “Truth-logics” in *Logique et Analyse*, 30(120), pp. 311-334.
- Wardle C., Derakhshan H. 2017, *Information Disorder. Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking*, Council of Europe, Strasbourg.
- Walton K. 1990, *Mimesis as Make-Believe*, Harvard University Press, Cambridge (MA).
- Wittgenstein L. 1921, *Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916*, Torino, Einaudi 1974.
- Wittgenstein L. 1949-1951, *Della Certezza*, Einaudi, Torino, 1999.
- Wittgenstein L. 1953, *Ricerche filosofiche*, trad it. Trinchero M., Einaudi, Torino, 2009.
- Wittgenstein L. 1956, *Osservazioni sopra i fondamenti della matematica*, Einaudi, Torino, 1971.
- Worrall J. 1989, “Structural Realism: the best of both worlds?”, in *Dialectica*, 43, pp. 99-124.
- Wright C. 1987, *Realism, Meaning and Truth*, Blackwell, Oxford.
- Wright C. 1992, *Truth and Objectivity*, Harvard University Press, Cambridge (MA).
- Wróblewski J., 1981, “La prueba jurídica: axiología, lógica y argumentación”, in Wróblewski J., 1989, *Sentido y Hecho en el Derecho*, Servicio editorial de la Universidad del País Vasco, San Sebastián.